

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	143
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	156
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	186
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	188

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00955 Nirenstein: Sulla commemorazione del quarantesimo anniversario della strage dei giochi olimpici di Monaco del 1972 (<i>Discussione e approvazione</i>)	3
--	---

RISOLUZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Piero Gnudi, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.35.

7-00955 Nirenstein: Sulla commemorazione del quarantesimo anniversario della strage dei giochi olimpici di Monaco del 1972.

(Discussione e approvazione).

Le Commissioni iniziano l'esame della risoluzione in oggetto.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl), nell'illustrare la risoluzione di cui è prima firmataria, esprime viva soddisfazione per il primato che la Camera dei deputati ed in generale il Parlamento italiano sta acquisendo nella memoria del terribile attentato che costò la vita a undici atleti israeliani quarant'anni fa. Sottolinea quindi l'impulso mondiale che sta ricevendo la richiesta di osservare un minuto di silenzio

nell'imminente cerimonia inaugurale dei giochi olimpici di Londra, sostenuta presso altre importanti assemblee parlamentari, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, dalla Germania al Canada, e da ultimo raccomandata autorevolmente dal Segretario di Stato Clinton. Si tratta, a suo avviso, di un empito morale che caratterizza la strenua militanza contro il terrorismo e per la vita riaffermata ieri dall'Assemblea della Camera, che ha osservato un minuto di silenzio su richiesta del Presidente Fini.

Il ministro Piero GNUDI preannuncia che il Governo si farà carico di rappresentare al Comitato olimpico internazionale la giusta richiesta che proviene dal Parlamento, che condivide. Ricorda, del resto, come il CONI abbia già previsto una visita alla delegazione israeliana e un momento di commemorazione a Casa Italia.

Antonio PALMIERI (Pdl) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, a difesa dei valori della vita e della libertà di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Si tratta di iniziative che vanno anche nella direzione di rappresentare un deterrente contro qualsiasi tipo di violenza in analoghe manifestazioni.

Paolo CORSINI (PD), quale cofirmatario della risoluzione in titolo, si associa alle considerazioni esposte dagli onorevoli Nirenstein e Palmieri, nel sottolineare la duplice valenza dell'atto di indirizzo sia per il passato che per il presente. Ricorda, infatti, come la strage di Monaco abbia segnato l'esperienza personale della generazione a cui appartiene negli anni in cui era ancora vivo il bipolarismo conflittuale e continuava a manifestarsi la tabe dell'odio antisemita anche in filoni rilevanti della cultura occidentale. Ricollegandosi al significato della risoluzione in relazione alla memoria pubblica, ricorda i risultati dei lavori svolti dal Comitato di indagine sull'antisemitismo che hanno purtroppo confermato la consistenza dei fondamenti razzistici del fenomeno, riemersi drammaticamente nel recente attentato in Bulgaria. A questo proposito, invita a riflettere sulle implicazioni di tale evento relativamente alla situazione in Medio Oriente ed al sistema di relazioni riconducibile agli *hezbollah* ed al regime iraniano, che minacciano non solo lo Stato di Israele ma anche tutta la comunità internazionale. A suo avviso, quindi, ricordare oggi le vittime di Monaco significa animare una coscienza vigile anche per il presente.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dei deputati Palmieri e Corsini, stigmatizzando peraltro il silenzio del mondo sportivo di fronte ad eventi altrettanto gravissimi, come quello della repressione dei diritti civili in Ucraina in occasione dei recenti campionati europei di calcio. Chiede, quindi, di adottare tutte le iniziative utili, anche nei confronti della Commissione di vigilanza sulla RAI, affinché il servizio pubblico assuma iniziative idonee a commemorare il tragico evento.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, condividendone lo spirito e il tempismo con cui è stata proposta. Si tratta di una occasione importante anche per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale affinché non si ripetano più in futuro simili eventi.

Andrea ORSINI (PT) segnala come la discussione in corso costituisca uno dei rari momenti in cui la politica si eleva dal faticoso confronto quotidiano a testimonianza morale. Nell'apprezzare l'unanime consenso dei gruppi parlamentari, ribadisce il dovere di far sentire la propria voce non solo per l'esperienza personale, che lo riporta al primo viaggio compiuto in Israele proprio nei giorni della strage di Monaco, ma soprattutto per i valori della civiltà umana. Davanti ad episodi simili, al pari dell'efferato attentato appena compiuto sul Mar Nero, manifesta l'urgenza morale di sentirsi tutti ebrei ed israeliani, per combattere il terrorismo razzista, che rappresenta la forma più abietta di violenza.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, che trova tutti uniti sia per commemorare le vittime di quella tragedia, sia per significare una iniziativa contro ogni forma di antisemitismo.

Enrico PIANETTA (PdL) fa presente come la questione in discussione vada al di là della consuetudine più volte richiamata della non interferenza tra sport e politica, in quanto prevale l'angoscia del ricordo del terribile atto terroristico di odio antisemita che quarant'anni fa rappresentò la negazione assoluta dei principi olimpici di pace, concordia e lealtà, e cioè dell'essenza universale della vita. Condivide pienamente, al riguardo, l'auspicio dell'onorevole Giulietti per un coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa ed in particolare della radiotelevisione. Nell'apprezzare altresì l'iniziativa assunta dal CONI, invita il Governo a dare attuazione alla risoluzione che le Commissioni si apprestano ad approvare, intervenendo con forte determinazione presso il Comitato olimpico internazionale, nonostante la ristrettezza dei tempi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, osservando

come lo sport debba essere sempre un esempio di convivenza pacifica delle differenze. Manifesta, quindi, delusione per il fatto che ancora una volta nel CIO è prevalsa la burocrazia e non il cuore e la passione che avrebbero consigliato di aderire alle richieste provenienti da tutto il mondo. Auspica, infine, che si possa guardare al futuro per non ripetere gli errori del passato, considerando che va ancora realizzata un'Europa dei diritti e un'ONU dei popoli che garantisca la pacifica convivenza internazionale di tutti le genti.

Giovanni LOLLI (PD) condivide la risoluzione in esame, intendendo evidenziare come in questa occasione il CONI abbia fatto un gesto coraggioso e si sia distinto di fronte all'inerzia del CIO. Rivela come sia assolutamente doveroso osservare un minuto di silenzio per commemorare un atto osceno che ha colpito un popolo e un Paese, violando l'elemento di

magia delle Olimpiadi. Osserva quindi, come le richieste pervenute al CIO non siano dettate da motivazioni politiche, quanto piuttosto dalla necessità di commemorare uno spirito olimpico che è stato lacerato.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si associa alle considerazioni di soddisfazione espresse da tutti i colleghi, ribadendo, anche a nome del presidente della Commissione esteri, l'importanza dell'iniziativa assunta dalle Commissioni riunite. Rappresenta quindi al collega Giulietti che assumerà personalmente le iniziative necessarie affinché si data adeguata informazione nel servizio pubblico dell'evento in questione.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la risoluzione in esame.

La seduta termina alle 10.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07136 Maurizio Turco: Complesso edilizio adiacente la Basilica di San Paolo a Roma ..	6
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	8
5-07138 Maurizio Turco: Magistratura italiana e IOR	6
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	10
5-07142 Maurizio Turco: Anniversario dei Patti Lateranensi 2012	7
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	12
5-07146 Maurizio Turco: Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano	7
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	13

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 12.05.

5-07136 Maurizio Turco: Complesso edilizio adiacente la Basilica di San Paolo a Roma.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che ha insistito sulle prerogative spettanti allo Stato Città del Vaticano in relazione alla Basilica di san Paolo, laddove quest'ultima non ha in realtà nulla a che vedere con l'enorme complesso edilizio oggetto dell'atto di sin-

dacato ispettivo: tale complesso, infatti, non fa parte del complesso della Basilica, anche se si trova nelle immediate vicinanze della stessa.

Sottolinea che l'articolo 15 del Trattato del Laterano, richiamato dal sottosegretario Gullo nella sua risposta, non può interpretarsi nel senso che lo Stato Città del Vaticano possa costruire nuovi edifici nel territorio italiano senza il consenso dello Stato italiano, limitandosi l'articolo a sancire che gli edifici che sorgono sul territorio italiano godranno delle immunità proprie delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

5-07138 Maurizio Turco: Magistratura italiana e IOR.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, che, a suo avviso, si basa su un quadro informativo non aggiornato. Fa presente, infatti, che il Moneyval, l'organismo del Consiglio d'Europa affiliato al Gruppo di azione finanziaria internazionale, cui il sottosegretario Gullo ha fatto riferimento nella parte finale della sua risposta, si è riunito, circa quindici giorni fa, per valutare l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano, senza che alla riunione prendesse parte alcun rappresentante dello Stato italiano. Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a una normativa che è stata modificata e le cui modifiche sono state oggetto di critica proprio da parte del Moneyval.

Esprime quindi l'avviso che l'Italia sbaglia a considerare lo Stato Città del Vaticano come un qualunque altro Stato estero, in quanto la Città del Vaticano è una monarchia assoluta nella quale il sovrano detiene tutti i poteri e può ingerirsi, con facoltà di decisione ultima, in ogni attività interna. In tale ordinamento, non ha evidentemente senso prevedere un'autorità di controllo antiriciclaggio, dal momento che questa, come si è poi dimostrato, non ha autonomia.

Prende atto che di questo evidentemente la Repubblica italiana non intende interessarsi, considerato che, come già detto, alla riunione del Moneyval su questo tema non ha inviato propri rappresentanti.

5-07142 Maurizio Turco: Anniversario dei Patti Lateranensi 2012.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-07146 Maurizio Turco: Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea la gravità del fatto che un ufficiale della Guardia di finanza italiana, il quale ha prestato servizio per il SISDE, possa diventare il responsabile globale della sicurezza di uno Stato estero: si tratta di un fatto che non sarebbe probabilmente consentito con altri Stati esteri, ma viene tollerato con la Città del Vaticano: questo, a suo avviso, perché probabilmente qualche Governo ancora confonde tra il Vaticano come potere spirituale, e quindi come Santa Sede, e il Vaticano come lo Stato estero Città del Vaticano.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO 1

5-07136 Maurizio Turco: Complesso edilizio adiacente la Basilica di San Paolo a Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la costruzione da parte della Santa Sede di un edificio adiacente la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, le cui modalità di esecuzione hanno suscitato perplessità negli interroganti, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi inviati dalle articolazioni interessate.

Con l'articolo 13 del Trattato del Laterano, lo Stato Italiano ha riconosciuto la piena proprietà della Basilica di San Paolo alla Santa Sede, la quale ne ha « la libera gestione ed amministrazione ».

Al successivo articolo 15 del Trattato, è sancito che gli immobili indicati nell'articolo 13 « ... benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri ».

Si aggiunga poi la disposizione dell'articolo 16 dello stesso Trattato Lateranense. Con essa appare evidente come lo Stato italiano abbia assunto un chiaro impegno che mirava a concedere alla Santa Sede la garanzia di poter agire sugli immobili elencati nel comma 1.

Cita, infatti, testualmente l'articolo 16: « È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica ».

Con ciò significando, in particolare per quanto poi concerne la locuzione « è in facoltà della Santa Sede dare a questi immobili l'assetto che creda », che la Santa Sede, pur nella sua autonomia di gestione nella sistemazione degli immobili è chiamata appunto alle sue « nobili tradizioni artistiche ».

Anche la pur limitata giurisprudenza in materia sembra seguire tale impostazione. Il caso che presenta le analogie più significative è rappresentato dalla vicenda che ha coinvolto il Palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna a Roma.

Con l'ordinanza n. 26 del 30 gennaio 1985, la Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti, della legge 27 maggio 1929, n. 810 « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 », nella parte concernente l'articolo 16, comma 2, il quale stabilisce la facoltà concessa alla Santa Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli allegati, « l'assetto che creda », senza autorizzazione o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane. Nei motivi della decisione si legge tra l'altro: « Considerato che, per costante giurisprudenza della Corte, il sindacato sulle norme dei Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte dell'Italia, resta limitata e circoscritta all'accertamento della loro conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, gli invocati parametri costituzionali non rientrano infatti, agli effetti in

questione, fra i “principi supremi”, mentre il cosiddetto “privilegio di extraterritorialità”, previsto dal Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, non offende – di per sé – “il patrimonio storico e artistico della Nazione” ».

Anche nel caso esaminato dalla Corte si trattava di un intervento di « ampliamento e modificazione » di un immobile ricoperto da immunità *ex* articolo 15 del Trattato.

Richiamato opportunamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, sotto il profilo dei rapporti di collaborazione tra Stati, l’edificazione da parte vaticana, nell’area della Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma, è da tempo all’attenzione del Ministero degli affari esteri ed ha costituito oggetto di specifici contatti con le competenti Autorità Vaticane.

Infatti, pur non sussistendo *strictu sensu* in capo alla Santa Sede un obbligo di segnalazione degli interventi edificatori, tuttavia l’osservanza del principio di leale collaborazione tra Stati suggerirebbe, in prospettiva, una maggiore comunicazione.

In tale ottica, l’esigenza di discutere e concordare per il futuro idonee procedure

preventive di informazione e di preavviso, ogni qual volta siano previsti interventi rilevanti su beni, contemplati dal Trattato del Laterano, è stata segnalata dalla Farnesina alla Santa Sede. Ciò in particolare nell’ipotesi che gli interventi, medesimi comportino un rilevante impatto sulla realtà cittadina circostante, ovvero che i beni presentino particolare valore artistico e culturale, e a maggior ragione allorché essi siano iscritti – come nel caso di specie – nella lista del patrimonio culturale e naturale mondiale dell’UNESCO.

In proposito, la parte vaticana ha riconosciuto nella stessa cornice delle diverse istanze vaticane preposte alla gestione di progetti immobiliari carenze di comunicazione, poiché l’attività edificatoria di cui trattasi, non risultava essere stata preceduta da specifiche forme di segnalazione ed informazione in favore delle Autorità cittadine, preposte alla gestione del territorio circostante. Risulta infatti che queste ultime, trovandosi in una posizione delicata, hanno denunciato alla magistratura l’edificazione di cui trattasi.

ALLEGATO 2

5-07138 Maurizio Turco: Magistratura italiana e IOR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Maurizio Turco, nell'interrogazione oggi in discussione, sollecita un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte « iniziative » volte ad impedire quello che, a giudizio degli onorevole Interroganti, appare come « un sostanziale tentativo di eludere le leggi italiane ».

L'elusione delle leggi italiane risiederebbe, invero, nel fatto che alla normativa in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio, introdotta dallo Stato Città del Vaticano, sarebbe stata data un'interpretazione valida soltanto per il futuro, nel senso che lo IOR sarebbe tenuto a fornire all'AIF (Autorità di Informazione Finanziaria del Vaticano) quelle sole informazioni riguardanti le operazioni effettuate a far data dal 1° aprile 2011: una siffatta linea interpretativa – si legge nell'interrogazione finirebbe per « ostacolare enormemente il lavoro degli investigatori italiani ».

In verità è bene evidenziare che la suddetta presunta elusione non può certo consistere né in una asserita e quandanche fondata manchevolezza della normativa vaticana in tema di riciclaggio, trattandosi di valutazione su comportamenti di uno Stato estero, suscettibili di apprezzamento da parte di organismi internazionali, né può tradursi in una interpretazione ritenuta non corretta, atteso che, anche in tal caso, la valutazione potrebbe essere apprezzata soltanto alla luce di una ipotetica mancata cooperazione a livello internazionale, ed è comunque espressione di esercizio di sovranità dello Stato. Eventuali valutazioni sulla congruità della nuova legislazione vaticana in punto di normativa di riciclaggio non competono al Ministro della giustizia e questo taglia di

netto ogni possibile riferimento, speculazione o illazione sulla circostanza che l'attuale Ministro della giustizia abbia annoverato tra i suoi ex clienti anche il professor Gotti Tedeschi.

Si tratta, infatti, di attività attribuite alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che al riguardo ha fornito gli elementi informativi di seguito riportati, che testimoniano l'impegno delle autorità italiane al fine di verificare l'effettivo rispetto degli obblighi assunti in materia di riciclaggio.

Il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sentite Banca d'Italia e Unità di Informazione Finanziaria (UTF), ha riferito che la stessa Banca d'Italia, dopo l'avvio presso la Procura di Roma di un'indagine per violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio nei rapporti tra un intermediario italiano e lo IOR, ha prontamente verificato il regime antiriciclaggio applicabile allo IOR, quale banca extra comunitaria.

Tale verifica si è resa necessaria in considerazione della circostanza che la nuova disciplina in materia – introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio – ha portato ad un complessivo superamento del sistema previgente nel cui ambito lo IOR – in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) – beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Nel gennaio 2010 la Banca d'Italia ha, quindi, diramato ai gruppi bancari che intrattenevano rapporti con l'Istituto va-

ticano indicazioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Nel settembre 2010 sono state diramate ulteriori indicazioni operative, dirette all'intero sistema bancario, volte a definire con chiarezza il regime antiriciclaggio applicabile ai rapporti intrattenuti con lo IOR.

In tale occasione, la Banca d'Italia ha innanzi tutto fatto rilevare come la mancata inclusione dello Stato della Città del Vaticano nella lista dei paesi extra comunitari dotatisi di una normativa, in materia di antiriciclaggio, valutata in termini di sufficienza, comporta che gli intermediari italiani, nei rapporti con lo IOR, sono tenuti ad applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 231 del 2007 ed ad effettuare la conseguente registrazione dei relativi dati nell'Archivio unico informatico. Ciò implica, tra l'altro, che gli intermediari italiani devono acquisire dall'Istituto vaticano l'impegno formale ad identificare i propri clienti e ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica, in analogia a quanto previsto dal decreto.

Alle banche italiane è stato, quindi, fatto presente che, qualora lo IOR non si conformi agli *standards* normativi indicati per le banche extracomunitarie, le stesse dovranno considerare l'Istituto vaticano alla stregua di un cliente ordinario, nei confronti del quale calibrare, come richiesto dalla normativa a fini antiriciclaggio, l'intensità delle verifiche da svolgere.

Nel caso in cui non siano assicurate le condizioni base di rispetto della normativa antiriciclaggio e, in particolare, quella

della trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, alle banche italiane sono stati ricordati gli obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette, di cui agli articoli 23 e 41 del decreto.

Il predetto Comitato interministeriale ha, inoltre, evidenziato che, in attuazione della Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, entrata in vigore il 10 gennaio 2010, le Autorità vaticane hanno emanato il 30 dicembre 2010 misure legislative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sul modello delle disposizioni comunitarie in vigore.

In particolare, è stata introdotta una normativa che persegue penalmente le condotte di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e impone obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Contestualmente, è stata creata l'Autorità di Informazione Finanziaria, quale ente preposto al rispetto della normativa, con compiti regolamentari, di controllo e sanzionatori.

Peraltro, il Santo Padre ha disposto, *Motu Proprio*, l'estensione della descritta normativa vaticana alle attività degli enti della Santa Sede, tra cui lo IOR.

Di recente, inoltre, l'adeguatezza del sistema antiriciclaggio vaticano è stata fatta oggetto di una valutazione da parte del Moneyval, organismo del Consiglio d'Europa affiliato al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFT). La procedura valutativa è attualmente in corso.

ALLEGATO 3

5-07142 Maurizio Turco: Anniversario dei Patti Lateranensi 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla SV. onorevole, concernente la celebrazione dell'83° anniversario dei Patti Lateranensi, si rappresenta quanto segue.

Secondo quanto riferito dal Ministero degli affari esteri, la composizione della delegazione italiana che ha preso parte all'incontro con la delegazione vaticana è stata disposta – come di prassi – sulla base di apposite consultazioni dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede con la struttura delle più alte cariche dello Stato italiano, nelle diverse articolazioni.

Come risulta dagli elenchi forniti dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato, all'incontro hanno preso parte – oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, professor Mario Monti e al Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone – alcuni Ministri della Repubblica e molte Autorità Vaticane.

Successivamente, ai colloqui con la presenza del Capo dello Stato, sono intervenuti, oltre ai predetti componenti delle due delegazioni, altre personalità italiane, quali i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Corte costituzionale e numerose Autorità diplomatiche.

ALLEGATO 4

5-07146 Maurizio Turco: Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la figura di Domenico Giani, incaricato della Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile dello Stato della Città del Vaticano, si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi inviati dalle articolazioni interessate.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il finanziere richiamato nell'atto in svolgimento, si identifica nel Capitano della riserva di complemento del corpo della Guardia di Finanza Domenico Giani, nato ad Arezzo il 16 agosto 1962 e collocato in congedo a decorrere dal 15 ottobre 2004.

Per quanto concerne l'arruolamento e la successiva progressione in carriera, si precisa che il Capitano Domenico Giani, si è arruolato nel Corpo, in qualità di allievo sottufficiale, in data 1° ottobre 1981; in data 31 maggio 1983 è stato nominato sottufficiale del Corpo, con il grado di Vice-Brigadiere e successivamente promosso fino al grado di Maresciallo Aiutante con decorrenza 2 settembre 1995.

Nominato Tenente in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-operativo (ora ruolo speciale) a decorrere dal 5 febbraio 1998, previo superamento di una procedura concorsuale interna riservata al personale già in servizio e in possesso del grado di Maresciallo Aiutante. Promosso al grado di Capitano con effetto dal 5 febbraio 2002; infine, collocato in congedo, a seguito della cessazione dal servizio permanente, a domanda, a decorrere dal 15 ottobre 2004. In altri termini, da tale data l'Ufficiale è stato definitivamente po-

sto in quiescenza. Con possibilità di essere richiamato in servizio attivo esclusivamente in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

Nel corso della carriera è stato distaccato:

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un triennio, a decorrere dal 23 novembre 1995;

presso lo Stato Città del Vaticano per assumere l'incarico di Vice Ispettore Vicario del corpo di Vigilanza dello stesso Stato dal 10 agosto 1999 al 15 ottobre 2004, data di collocamento in congedo.

Con precipuo riferimento al periodo di distacco presso la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ha comunicato che Domenico Giani ha prestato servizio presso il SISDe dal settembre 1995 al gennaio 1999. Al dipendente è stato rilasciato un nulla osta di sicurezza il 16 febbraio 1996, con validità fino al 14 luglio 2002; detto NOS è stato restituito in data 26 gennaio 1999, allorché lo stesso ha fatto rientro a domanda nell'Amministrazione di provenienza (Guardia di Finanza).

Per quel che riguarda l'Istituto Gesuitico di studi Vaghi, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno, interpellanti al riguardo, hanno comunicato di non disporre di informazioni e nulla risulta agli atti.

In ordine alle altre problematiche sollevate dall'onorevole interrogante, giova evidenziare che, in via di principio, uno

Stato non può ingerire nelle autonome scelte di organizzazione interna di un altro Stato senza incorrere in violazioni della sovranità nazionale: in questa tipica sfera di attribuzione, infatti, va senz'altro ricondotta la materia della sicurezza, regolamentata secondo forme e condizioni dettate dall'ordinamento interno.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti dell'Italia con la Santa Sede, è opportuno richiamare l'articolo 7, primo

comma, della Costituzione repubblicana, che sancisce il principio secondo il quale lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, separando espressamente l'ordine dello Stato e l'ordine della Chiesa.

Con la revisione del concordato lateranense, firmata nel 1984, è stato riaffermato e concretamente articolato il principio costituzionale della assoluta distinzione, indipendenza e autonomia della Chiesa e dello Stato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere degli onorevoli Di Pietro e Palomba</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dell'onorevole Cavallaro</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini, approvata dalla Commissione</i>)	54
INTERROGAZIONI:	
5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro	33
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena	33
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia	33
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	63
AVVERTENZA	34

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo, Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Atto n. 494.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 luglio 2012.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiedendo di integrare l'intervento svolto ieri, ribadisce come il mantenimento dei presidi contro la criminalità organizzata rappresenti un postulato che deve anticipare ogni forma di intervento in materia di geografia giudiziaria. La soppressione di questi presidi costituirebbe infatti un errore storico.

Osserva quindi come alla base del provvedimento manchi quella analisi che deve

necessariamente porsi alla base di un corretto e razionale bilanciamento tra efficienza e risparmio. Manca, in particolare, una riflessione analitica che, ufficio giudiziario per ufficio giudiziario, consenta di valutare la concreta fattibilità di una soppressione e di un accorpamento, considerando i costi, l'impatto sull'efficienza e ogni altro dato utile, in ragione della densità criminale dei diversi territori.

Esprime forti dubbi che la criminalità, come qualcuno ha sostenuto, possa essere combattuta con l'informatica, per così dire « a distanza », anche perché appare ormai chiaro come lo Stato sia in genere dotato di strumenti tecnologici di livello inferiore rispetto a quello della criminalità informatica.

Ribadisce la natura di insopprimibile presidio di giustizia del tribunale di Lucera. Precisa quindi come analoghe considerazioni possano essere svolte per il tribunale di Paola, in considerazione della forte presenza della criminalità organizzata nel relativo territorio e di altri fattori ambientali, economici e geografici. Ritiene che una razionale valutazione dei criteri di delega e delle esigenze concrete della giustizia dovrebbe inevitabilmente condurre a preferire il mantenimento del Tribunale di Paola, presso il quale pendono otto rilevanti processi con duecento imputati per reati di criminalità organizzata, piuttosto che altri uffici giudiziari presso il quale pende un numero molto maggiore di cause in materia, ad esempio, di proprietà fondiaria.

Angela NAPOLI (FLpTP) premette di ritenere errata la legge di delega, che peraltro è stata inserita nel disegno di legge di conversione di un decreto legge relativo ad altra materia e approvata senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di esaminarla. Dà atto al Governo di voler rispettare il termine di esercizio della delega ma rileva come, per rispettare questo termine, siano state compiute scelte discutibili delle quali si vorrebbe fare ricadere la responsabilità sulla politica e come la politica, talvolta, non possa esimersi dal cadere nella tentazione

del campanilismo. Si produce pertanto un circolo vizioso che non appare proficuo per nessuno.

Osserva come, tra i vari criteri di delega, non ne siano stati presi in considerazione alcuni fondamentali: si riferisce ai criteri relativi alle peculiarità territoriali, alle infrastrutture e alla presenza della criminalità organizzata. Sottolinea inoltre come il cosiddetto « criterio del tre » impatti negativamente su tutto il meccanismo della delega, producendo conseguenze arbitrarie e irragionevoli. Il risultato di tutto questo è che gli effetti del provvedimento risultano drammatici, specie per una regione come la Calabria, dove vengono soppressi 4 tribunali con annesse procure e 9 sezioni distaccate, oltre ai 60 uffici del giudice di pace oggetto del distinto schema di decreto legislativo sempre all'esame di questa Commissione. Si tratta nel complesso della soppressione di ben 73 presidi di giustizia: numero che in altre regioni potrebbe essere sostenibile, ma non certamente in Calabria che è la « madre » dell'organizzazione criminale maggiormente potente e pervasiva del Paese e, comunque, una regione nella quale ogni giorno si evidenzia una forte richiesta di giustizia e verità, non essendovi solo il problema della criminalità organizzata.

Ritiene sia vero, come sostengono anche il Ministro Severino e i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, che i reati di criminalità organizzata continuerebbero ad essere perseguiti come prima, rientrando nella competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, ma evidenzia come non si possa certamente pensare di devolvere lo svolgimento di tutti i relativi processi al solo tribunale del capoluogo di provincia senza creare disfunzioni gestionali, rallentamenti dei tempi processuali e quindi, indirettamente, benefici ai malavitosi.

Esprime una forte critica nei confronti dei dati numerici forniti al Ministro dal comitato ministeriale, che sembrano creati e definiti artatamente per mantenere in vita determinati uffici giudiziari a discapito di altri.

Si sofferma quindi sulla situazione della provincia di Cosenza, nella quale è prevista la soppressione di tre tribunali su quattro, facendo presente come non si sia tenuto presente che la sede di Cosenza dal punto di vista strutturale e infrastrutturale non può sostenere il conseguente accorpamento il quale, peraltro, richiede il reperimento di immobili e strutture che comporterà solo un costo e nessun risparmio di spesa. Richiamandosi all'audizione dell'Associazione nazionale magistrati, rileva come simili operazioni di soppressione e accorpamento non potranno che ridurre l'efficienza del servizio, se non accompagnati dalla revisione delle piante organiche.

Dopo avere evidenziato le peculiarità territoriali e le difficoltà dei trasporti nella regione Calabria, si sofferma sulla natura di presidi insopprimibili dei tribunali di Rossano, Paola e Castrovillari. Ricorda inoltre come quest'ultimo, che inaugurerà a settembre una nuova struttura edilizia, sia dotato di un'aula bunker e si trovi nei pressi di un importante istituto penitenziario. La soppressione del tribunale di Castrovillari pertanto appare ancora più irrazionale alla luce di queste circostanze.

Si sofferma quindi sulla situazione di Lamezia Terme, sottolineando come anche in questo caso, tenuto conto della situazione territoriale, della forte presenza della criminalità organizzata e di specifici problemi di sicurezza pubblica, la soppressione del tribunale sarebbe estremamente dannosa.

In conclusione, chiede al Governo di tenere conto di tutti i criteri previsti dalla delega e di considerare le oggettive e notorie peculiarità che caratterizzano la regione Calabria. Più in generale ritiene che una valutazione del complesso dei criteri di delega possa migliorare il provvedimento e salvaguardare l'efficienza della giustizia.

Doris LO MORO (PD) esprime preliminarmente un giudizio critico nei confronti dei lavori svolti dal comitato tecnico ministeriale ed osserva come il criterio della presenza di forme di criminalità organiz-

zata, come la 'Ndrangheta, che oggi è la più potente e pervasiva, sia assolutamente centrale per la definizione di una razionale revisione della geografia giudiziaria.

I presidi di giustizia in territori come quello della Calabria, peraltro, sono indispensabili per contrastare non solo i reati associativi, ma anche tutti quei reati che impediscono lo sviluppo di un'economia sana come, ad esempio, la truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici, la bancarotta fraudolenta, il riciclaggio.

In Calabria, pertanto non solo non si devono sopprimere uffici giudiziari, ma è necessario potenziare quelli che già esistono.

A tal fine ritiene che un'applicazione razionale e omogenea di tutti, e non solo di alcuni, criteri previsti dalla delega potrebbe condurre il Governo ad un ripensamento in ordine alla scelta di sopprimere il tribunale di Lamezia Terme ed i tre tribunali della provincia di Cosenza.

Federico PALOMBA (IdV) premesso che depositerà un documento dettagliato, afferma che l'Italia dei Valori è sempre stata favorevole alla revisione della geografia giudiziaria, avendo presentato progetti di legge ed emendamenti in proposito. Ciò non impedisce di svolgere considerazioni propositive alla proposta del Ministero basate su criteri oggettivi.

In primo luogo ricorda quello del tasso di impatto della criminalità organizzata. Alla luce di questo criterio sono inadeguate le soppressioni automatiche praticate per i distretti di Catanzaro, Catania, Caltanissetta e Palermo, territori e regioni infestate dalle organizzazioni criminali della mafia e della 'ndrangheta. In quei territori i presidi giudiziari vanno potenziati, e non già smantellati. Perciò la proposta del Ministro deve essere fortemente riveduta al fine di non lasciare lo Stato e le popolazioni prive della presenza della giustizia e dei servizi connessi.

Venendo al distretto di Messina, riferisce che il sindaco di Mistretta, comune ove insiste un tribunale, ha ieri depositato alla commissione un corposo studio dell'Università di Palermo, dal quale risulta

che l'applicazione automatica della regola del « 3 », che prevede appunto la soppressione di quel tribunale, lascerebbe scoperto di presidio giudiziario un ampio territorio comprendendo il triangolo che ha come punti estremi Patti, Enna e Palermo, territorio di grande ampiezza che necessita a sua volta della presenza di una struttura giudiziaria. Affida al Governo ed ai relatori la verifica dell'opportunità di una diversa redistribuzione più razionale alla luce del criterio della territorialità.

Sempre sul piano dei criteri, segnala che il tribunale di Cassino, da sopprimere secondo la proposta, riveste ampiamente tutti i parametri previsti dalla proposta stessa, e pertanto ne sarebbe assurda la soppressione. Rinvia in merito alla esauriente documentazione depositata al riguardo e ne sollecita caldamente il mantenimento.

Supera, infine, le questioni dei criteri per passare ad una che investe la delega, trascurando la quale si rischiano censure di incostituzionalità per difetto della stessa. Ricorda che la lettera *a*) dell'articolo 2 della delega fa salvo il mantenimento dei tribunali presso capoluoghi di provincia la 30 giugno 2011. fa presente che a quella data in Sardegna esistevano otto province con sei tribunali, tutti fatti salvi. Rammenta, però, che in diversi capoluoghi di provincia si trovano sedi staccate di tribunale, di cui la proposta del ministro prevede la soppressione. La regola del mantenimento riguarda non solo i tribunali, ma a maggior ragione le sezioni staccate, la cui soppressione andrebbe contro il dettato della delega. Questa situazione riguarda, in particolare, le sezioni staccate di Olbia (il terzo tribunale della Sardegna per volume di affari), le sezioni di Carbonia e di Iglesias e quella di Sanluri (si tratta in tutti i casi di capoluoghi di provincia alla data suindicata). Segnala questa situazione all'attenzione del Governo e dei relatori perché sul punto la proposta deve essere rivista, a pena di illegittimità. Lo stesso vale per

Urbino, capoluogo della provincia Pesaro-Urbino, come segnalato dal collega onorevole Favia.

Segnala, infine, che sull'isola di La Maddalena esiste una sezione staccata del tribunale di Tempio. Quelle popolazioni insulari non sempre riescono a raggiungere la terraferma per avverse condizioni atmosferiche; e comunque i loro spostamenti sono assai più gravosi se devono imbarcare le loro autovetture. Un presidio giudiziario è, dunque, necessario mantenerlo, essendo l'insularità una delle condizioni da considerare quando si ridefinisce la geografia giudiziaria. Se fosse ritenuto eccessivo mantenere la sezione staccata lo Stato dovrebbe comunque quantomeno assumere l'onere di mantenere l'ufficio del giudice di pace, affinché almeno per le questioni bagatellari gli isolani non siano costretti ad affrontare grandi disagi.

Marilena SAMPERI (PD) preliminarmente ricorda che da anni si è in attesa della riforma della geografia giudiziaria al fine di organizzare la giustizia sul territorio in maniera tale che siano bilanciati gli interessi di una giustizia rapida con quelli dei cittadini ad avere pari opportunità nell'accedere al servizio giustizia. Osserva che tra i principi di delega che il provvedimento in esame è diretto ad attuare vi sono alcuni, come quello della specificità territoriale, che sono proprio diretti a garantire tale bilanciamento di interessi. In particolare si prevede che nella revisione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari si debba tener conto della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale ed al tasso di impatto della criminalità organizzata. Tuttavia il Governo nell'adottare il provvedimento in esame ha preferito applicare unicamente criteri oggettivi lasciando al Parlamento, in occasione dell'espressione del parere di competenza, il compito di svolgere le valutazioni relative alle diverse specificità territoriali. In sostanza il Governo ha preferito presentare alle Camere uno schema astratto di riforma della geografia

giudiziaria che volutamente non tiene conto di tutte le peculiarità che esprime ciascun territorio. Ora spetta al Parlamento calare questo schema nella realtà concreta delle diverse situazioni locali. In quest'ottica la Commissione giustizia, seguendo le indicazioni dei relatori, ha svolto una approfondita istruttoria attraverso sia un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati sentiti procuratori distrettuali relativamente a particolari situazioni, associazioni di magistrati e di avvocati nonché i rappresentanti dell'ANCI sia attraverso l'acquisizione di osservazioni da parte dei consigli giudiziari. Ritiene in particolare che la scelta di chiedere elementi informativi e valutazioni ai consigli giudiziari abbia consentito alla Commissione di prendere direttamente conoscenza delle diverse questioni riguardanti il territorio filtrando comunque tutte quelle istanze campanilistiche che sono naturalmente rivolte al Parlamento ogni qualvolta si toccano interessi territoriali rilevanti. A tale proposito ritiene importante sottolineare come i consigli giudiziari abbiano sempre dato delle risposte caratterizzate da un grande equilibrio senza quindi mai eccedere in rivendicazioni particolaristiche.

Rileva che tanto dall'indagine conoscitiva quanto dalle osservazioni trasmesse dai consigli giudiziari è emerso che in molti casi vi sono delle difficoltà di carattere organizzatorio spesso insormontabili da parte degli uffici giudiziari accorpanti nell'accogliere nelle proprie strutture il personale e l'ingente mole di faldoni degli uffici giudiziari accorpati. Per tale ragione in molti casi, cioè quando vi è una stretta continuità territoriale, è preferibile la scelta di conservare le strutture esistenti degli uffici accorpati, costituendo comunque un tribunale unico. Ritiene comunque che la questione relativa agli spostamenti di personale e materiale connessa alla soppressione di tribunali o sezioni distaccate sia estremamente delicata specialmente alla luce della disposizione della legge delega secondo la quale tali spostamenti debbano avvenire senza alcun onere finan-

ziario. A suo parere il Governo non ha proceduto ad una adeguata analisi di impatto territoriale, tanto sotto il profilo infrastrutturale che quello relativo alla criminalità organizzata, in merito alle scelte compiute, rendendo in tal modo ancora più gravoso il lavoro che spetta al Parlamento in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto in esame.

Vi è inoltre un vizio di origine della legge delega che rischia di inficiare le scelte che dovranno essere fatte in merito ai tribunali da sopprimere, trattandosi di principi di delega irrazionali ai quali il legislatore delegato deve comunque attenersi. La si riferisce in particolare al principio secondo il quale deve essere garantita la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 e al principio conosciuto come «regola del tre» secondo il quale deve essere garantito per ciascun distretto di Corte di appello un numero non inferiore a tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica. Osserva come questi principi hanno fortemente condizionato le scelte del Governo nonostante che non rispondano a motivazioni ragionevoli: il primo si riferisce ad una entità territoriale quale la provincia che, oltre ad essere un istituto in forte crisi, non presenta omogeneità nel territorio nazionale; il secondo è del tutto irrazionale in quanto non tiene in alcun modo conto delle diverse realtà territoriali determinando il mantenimento di tribunali di piccole dimensioni a discapito di tribunali che invece meriterebbero di essere salvati, ma che invece sono sacrificati proprio per salvare tribunali ai quali si applica la regola del tre.

Sottolinea l'incongruenza di una serie di scelte del Governo che hanno finito per sacrificare territori privi di collegamenti con gli uffici giudiziari mantenuti, nonostante che in quei territori vi siano oggi degli uffici giudiziari che svolgono il proprio ruolo in maniera del tutto soddisfacente. Ancora più grave è a suo

parere la mancata applicazione del criterio relativo all'impatto sul territorio della criminalità organizzata, che in alcune regioni determinerà forti disservizi anche relativamente all'attività di polizia giudiziaria e delle procure distrettuali.

Dopo aver richiamato alcune scelte del tutto irrazionali operate dal Governo, come ad esempio quella di accorpare tribunali appartenenti a province se non addirittura a regioni diverse, sottolinea l'esigenza dimenticata dal Governo di trovare un punto di equilibrio tra i tribunali di grandi dimensioni e quelli minori, secondo quanto previsto dalla stessa legge delega in considerazione del fatto che i primi hanno un crollo di produttività nel momento in cui si supera una determinata soglia del bacino di utenza.

Laura FRONER (PD) dichiara di voler esprimere in primo luogo alcune considerazioni generali sul provvedimento per poi soffermarsi sulle conseguenze che avrebbero le soppressioni di uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Trento con riferimento alle sedi distaccate del medesimo tribunale.

In merito alle considerazioni di ordine generale, ritiene di sottolineare che un eccesso di delega caratterizza l'intero provvedimento.

Condivide pienamente le finalità dell'attività di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari ossia: realizzazioni di risparmi di spesa e incremento di efficienza.

Il legislatore delegante ha dettato « principi e criteri direttivi » per la sua concreta applicazione. Ciò ci permette di desumere che i « principi e criteri direttivi » sono già stati valutati dal legislatore idonei a conseguire le due finalità di « economia » e di « efficienza ». Al legislatore delegato rimane quindi l'applicazione di quei criteri direttivi per decidere se sopprimere o ridurre il numero di uno od alcuni uffici Giudiziari.

Invece il Ministro della Giustizia anziché attenersi alla disposizione della legge delega (articolo 1, lettera *d*)), che richiama i criteri di cui alla lettera *b*) per procedere

alla riduzione o soppressione delle Sedi distaccate di Tribunale, decide un taglio lineare di tutte le 220 sedi distaccate dei tribunali italiani ritenendo che i suddetti uffici giudiziari siano per definizione diseconomici ed inefficienti senza operare alcun confronto con gli enti locali e con i responsabili apicali degli unici giudiziari di quei territorio oggetto d'intervento soppressivo.

Un legislatore delegato che rispetti la delega avrebbe invece dovuto, caso per caso e sentiti quantomeno i Presidenti di Corte d'appello ed i Procuratori Generali, verificare se sussistevano i requisiti richiamati dalla lettera *b*) del citato articolo 1 ed in modo particolare della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale.

È conseguentemente evidente in modo clamoroso che si è in presenza di un eccesso di delega che il legislatore delegante, seppur in un parere, deve rilevare ed evidenziare con la censura sul punto dello schema di decreto.

La questione ulteriore che pone e che le sta molto a cuore quale componente del direttivo del Gruppo Interparlamentare Amici della Montagna è quella relativa alla mancata attenzione alle peculiarità delle zone montane. Rileva che è noto che il Parlamento abbia sempre dimostrato una particolare attenzione ai territori montani ed a chi vive in quei territori. Infatti qualora non vi dovesse essere questa attenzione, considerato che le condizioni di vita in montagna sono particolarmente difficili per i noti problemi climatici, di orografia del territorio e di qualità dei servizi, si contribuirebbe ad incentivare il già esistente processo di spopolamento della montagna. Per cercare di rallentare, quantomeno, tale fenomeno si è voluto garantire che lo Stato prima di procedere alla razionalizzazione o chiusura dei propri presidi si confrontasse con la Comunità Locale: infatti l'articolo 22 della legge n. 97 del 1994 testualmente recita: « Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane. I provvedimenti adottati in

contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene ».

Dichiara di aver cercato qualche riferimento giustificativo nella relazione allo schema di decreto legislativo in esame, ma nulla ha trovato. Si chiede perché sia stata disattesa tale norma che grande importanza ha per la salvaguardia di una vita dignitosa nei comuni definiti montani dalla legge. L'unica risposta che so darmi è quella della selvaggia razionalizzazione che tanti guasti produrrà in un territorio, quello montano, già penalizzato di suo.

Dichiara che l'intervento governativo sia stato sbrigativo e superficiale lo ha potuto constatare anche leggendo la relazione Ministeriale, relativa all'istituzione delle Sezioni Distaccate di tribunale in occasione della riforma del Giudice Unico, che sottolineava che « l'eventuale trasferimento di servizi pubblici dalle aree montane sia soggetto ad una serie di particolari attenzioni » proseguiva la relazione « la obiettiva peculiarità della realtà montana e la volontà espressa dalla legge n. 97 del 1994 debbono essere considerate non in via autonoma ed esclusiva ma unitamente alle difficoltà concrete che le popolazioni incontrano ed incontrerebbero nel fruire dei servizi giudiziari. L'insieme di queste considerazioni impongono al legislatore delegato di valutare con particolare elasticità gli indici di riferimento fissati in via generale per tutti gli uffici Giudiziari ».

Non vi è alcuna attenzione, alcuna elasticità solo un taglio di tutte le sedi distaccate senza alcuna giustificazione se non quella apodittica che sono inefficienti per definizione !!

È evidente che si è in presenza di una violazione di legge che deve essere censurata nel parere che questa Commissione formulerà al Governo.

Esprime delle considerazioni puntuali sull'organizzazione territoriale del Tribunale di Trento, affrontando la questione del Libro Fondiario.

L'articolazione della geografia giudiziaria della Corte di Appello di Trento e Bolzano vede la presenza di tre tribunali

(Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate (4 ciascuna il Tribunale di Trento e di Bolzano) e di 22 Uffici del Giudice di Pace (2 nel circondario del Tribunale di Rovereto e 10 ciascuno nei Circondario di Trento e Bolzano). Se combiniamo gli interventi soppressivi dei due schemi di decreto legislativo in esame per i relativi pareri, ossia quello relativo ai Giudici di Pace e dei Tribunali e sedi distaccate, avremmo che da 36 uffici giudiziari ne rimarrebbero sei ossia il tribunale di Rovereto con il relativo giudice di pace, quello di Trento con relativo giudice di Pace ed idem per il tribunale di Bolzano, I giornali locali hanno parlato di « macelleria giudiziaria ». Non sa se quella aggettivazione può essere usata in questa sede, ma sicuramente rende perfettamente l'idea: da 36 uffici a 6. Pensa che qualsiasi persona con buon senso, anche se non è un addetto ai lavori, possa ritenere che qualcosa non ha funzionato, perché il risultato è paradossale e quindi sicuramente da rivedere.

D'altronde che vi sia stata assoluta ignoranza del legislatore delegato nell'usare la mannaia nel sopprimere le sedi giudiziarie risulta anche dal fatto che non vi è alcun riferimento nella relazione allo schema di decreto e neppure una norma di coordinamento con riferimento ad una peculiarità normativa del Distretto della Corte di Appello di Trento e Bolzano con riferimento alla normativa concernente il sistema del libro fondiario. Questo sistema si differenzia dal catasto ordinario, in uso sul rimanente territorio della Repubblica, per le modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria, per i trasferimenti del diritto di proprietà e degli altri diritti reali. Più precisamente, a differenza della normativa nazionale nel diritto relativo li catasto tavolare vigente ha carattere probatorio e le risultante tavolati hanno valore costitutivo dei diritti. Sancisce infatti il Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499 all'articolo 2: « A modificazione di quanto disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni

immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario». Secondo l'articolo 75 del Nuovo Testo della Legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, presso ogni Tribunale e sede distaccata di tribunale è costituito un ufficio Tavolare, incaricato della conservazione del Libro Fondiario, cui è preposto un giudice (giudice Tavolare) designato dal presidente del Tribunale. Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili che sono situati nella rispettiva circoscrizione. Sopprimere le 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento significa concentrare presso il Tribunale tutto il lavoro che ogni giudice assegnato alla Sezione Distaccata svolgeva, anche come giudice Tavolare. Nel solo 2011 nelle 4 sezioni distaccate del Tribunale sono stati emessi dai Giudici 20.000 decreti tavolari che sarebbero concentrati presso il Tribunale di Trento con il relativo conseguente caos e con alti costi capo ai cittadini. Altro che risparmio di spesa ed efficienza, si otterrebbe l'esatto contrario.

Ricorda di aver già riflettuto sulla questione relativa all'evidente eccesso di delega del legislatore delegato nello stendere le norme contenute nello schema di decreto legislativo per mancata verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lett. b) dell'articolo 1 comma 2 della legge 148 del 2011.

La questione assume tutta la sua evidenza se la si considera con riferimento alle 4 sezioni distaccate del Tribunale di Trento. Ha voluto approfondire la questione andando a leggermi l'analisi dell'Ufficio delle Statistiche del Ministero della Giustizia in occasione dell'istituzione del Giudice unico di Primo Grado. Quell'ufficio, con riferimento alla revisione delle circoscrizioni, individuava come necessari i criteri di estensione del territorio e dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede centrale, cioè i sistemi di mobilità di un territorio (ora richiamati nella legge delega come *deficit* strutturale). Ne dimostrava l'estrema rilevanza per i casi del circondari del Tribunale di Trento. In

quell'occasione, infatti, anche con riferimento ai parametri di cui alla legge n. 97 del 1994 sulla montagna, erano state accorpate le sedi giudiziarie «collegate in modo sufficientemente agevole» (entro un'ora di viaggio) mentre per le sedi distaccate esistenti si precisava che non potevano essere aggregate «in quanto appartengono ciascuna ad una vallata montana diversa, non direttamente collegate tra loro e gravanti su Trento».

Anche il Presidente del Tribunale di Trento con sua lettera dd. 15 marzo 2012 indirizzata al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero di Giustizia precisava che in termini di efficienza le sezioni distaccate di Tione, Cles, Cavalese e Borgo Valsugana del Tribunale di Trento si erano contraddistinte per rapidità nell'erogazione del servizio al cittadino, contribuendo allo smaltimento di un terzo del carico di lavoro che altrimenti ricadrebbe sul tribunale di Trento; hanno altresì fornito rilevanti servizi agli utenti in materia di competenza del Giudice Tavolare (oltre 20.000 decreti nel solo 2011) e nella materia della volontaria giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare. In termini di spesa di servizio ha consentito agli utenti notevoli risparmi relativi alla necessità, altrimenti, di raggiungere Trento, con riferimento ai tempi di spostamento assolutamente elevati in considerazione delle caratteristiche montane dell'intero territorio. L'eventuale accorpamento delle funzioni e del personale nella sede centrale di Trento comporterebbe un maggior costo in termini di spesa complessiva ed una risposta al cittadino meno efficiente e celere. Aggiungeva ancora il Presidente del Tribunale che nel caso si volesse comunque procedere alla riduzione delle 4 sedi distaccate, quelle da non sopprimere assolutamente sono quelle di Tione di Trento e di Borgo Valsugana per l'evidente maggior *deficit* strutturale che comporta un elevato impiego di tempo per gli utenti del servizio giustizia per raggiungere la sede centrale (oltre 100 Km di distanza dal tribunale per alcuni Comuni ed anche per la mancanza totale di ogni collegamento Ferroviario per Tione

e parziale per Borgo Valsugana) e dall'adeguatezza anche attuale dell'organico per il loro funzionamento.

A queste considerazioni, che condivide, del Presidente del tribunale di Trento aggiunge, conoscendo quel territorio che si onora di rappresentare, che i risparmi di spesa per lo stato per le 4 sezioni distaccate ammontano ad una esigua somma di meno di 90.000 Euro. Questa sua affermazione sarebbe comprovata dalla documentazione inviata dai 4 Comuni sedi delle 4 Sezioni distaccate. Vi è di più. In termini di efficienza il sistema funziona in modo ottimale e l'intervento preventivato di soppressione lo metterebbe in seria discussione. È noto che nel Tribunale di Trento non si prescrivono neppure i reati contravvenzionali e che i riti alternativi in materia penale definiscono il 90 per cento dei procedimenti penali.

La relazione allo schema di decreto legislativo ed in modo particolare quella Ministeriale dell'autunno scorso affermano che non vi sarebbe più necessità del giudice di prossimità perché con lo sportello informatico e con l'uso dei sistemi informatici si sono annullate le distanze ed i disagi ambientali e territoriali. Ha il massimo rispetto per i redattori di questi atti ma si chiede che reale conoscenza abbiano della realtà della giustizia italiana. È noto che per fare quello che dicono, lo Stato dovrebbe effettuare un ingentissimo intervento finanziario per il sistema giustizia quantomeno per i prossimi 10 anni; cosa che non solo non avviene, anzi, assistiamo all'esatto contrario, ossia continui tagli anche a quel Ministero. Vi sono uffici giudiziari anche di Tribunali importanti che hanno difficoltà a funzionare con il fax quando dovrebbe essere ormai consolidato il sistema della posta certificata, per non parlare di altro.

Conclude con una raccomandazione ai relatori ed ai colleghi componenti della Commissione affinché permettano che quei territori, che, per loro fortunate circostanze o per la qualità degli operatori, stanno dando un efficace, efficiente ed economico servizio di giustizia ai propri concittadini, continuino a farlo. Per far ciò

bisogna assolutamente modificare alcune parti di quello schema di decreto legislativo che tratta tutti allo stesso modo, senza distinguere ciò che funziona solo perché non si vuole entrare nel merito delle questioni e dei singoli territori.

È per questo motivo che confida che il Governo accolga i suggerimenti contenuti nella mia riflessione ed i relatori che tengano in debita considerazione le osservazioni svolte.

Daniela SBROLLINI (PD) in primo luogo dichiara di condividere pienamente gli interventi precedenti che hanno criticato fortemente la scelta del Governo di sopprimere apoliticamente tutte le sezioni distaccate di tribunale senza tener conto in alcun modo delle diverse specificità territoriali. Dichiara di concentrare il proprio intervento sulle scelte fatte dal Governo relativamente alla provincia di Vicenza ed in particolare alla ingiustificabile soppressione del tribunale di Bassano del Grappa. A tale proposito ricorda che questo tribunale è il punto di riferimento di circa venti mila imprese o categorie economiche di diverso tipo oltre ad avere un bacino di utenza di circa trenta comuni. La scelta di sopprimere il tribunale di Bassano del Grappa non trova alcuna giustificazione se poi si tiene conto che si tratta di un tribunale particolarmente efficiente ubicato nella nuova cittadella giudiziaria, che è costata circa dodici milioni di euro ed appena inaugurata. Vi è poi da considerare che il tribunale di Vicenza, già congestionato dall'attuale carico di lavoro, non è attualmente in grado di assorbire anche le competenze del tribunale di Bassano del Grappa. Tutto ciò a suo parere determinerà notevoli disservizi a danno tanto dei cittadini appartenenti all'attuale bacino di utenza del tribunale di Bassano del Grappa quanto di coloro che rientrano in quello del tribunale di Vicenza, i cui procedimenti giudiziari subiranno ulteriori ritardi.

Tiene a precisare che il suo intervento non è volto a chiedere che rimanga per sempre immutato l'assetto territoriale del circondario di Vicenza e quindi di Bassano

del Grappa, quanto piuttosto a sottolineare l'esigenza di modificarlo solo dopo che siano state assicurate le condizioni affinché il tribunale di Vicenza possa accorparsi quello di Bassano del Grappa senza creare danni ai cittadini ed alle imprese interessate. Conclude invitando il Governo ad adottare una soluzione da tempo prospettata dal gruppo del PD secondo la quale si dovrebbe prevedere in tutte le sezioni distaccate di tribunale che si sopprimono un presidio giudiziario, quale la sede dell'ufficio del giudice di pace che costituirebbe in tal modo attuazione del principio irrinunciabile della giustizia di prossimità.

Gian Pietro DAL MORO (PD) dopo essersi associato alle critiche espresse da tutti i deputati in merito ai « tagli lineari » delle sezioni distaccate, si sofferma sull'irragionevole inserimento nel circondario del tribunale di Rovigo di alcuni comuni che hanno come naturale punto di riferimento Verona. Si tratta di comuni che sono stati sottratti all'area di competenza del tribunale di Verona con l'unico fine di rendere più corposo il bacino di utenza del tribunale di Rovigo che non potendo essere soppresso deve comunque raggiungere una certa dimensione. L'irrazionalità di questa scelta è resa ancora più evidente dalla assenza pressoché totale di collegamenti dei predetti comuni con il comune di Rovigo.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente sottolinea come il compito della Commissione debba essere oramai quello di verificare se le scelte compiute dal Governo nell'attuare una delega ispirata a principi non sempre condivisibili possano essere considerate razionali ed omogenee sul territorio nazionale, tenendo conto delle diverse specificità territoriali. Si tratta di un compito estremamente delicato attraverso il quale si può sanare un grave errore compiuto dal Governo che nel corso del procedimento di formulazione dello schema di decreto in esame non ha dato ascolto alle esigenze che emergono dal territorio delle quali sono portatori i

rappresentanti degli enti locali. Per poter fare delle scelte adeguate in una materia come quella relativa all'assetto territoriale degli uffici giudiziari si deve adottare a suo parere il metodo della concertazione, ritenendo che in tal modo colui che deve effettuare delle scelte possa farlo tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti procedendo quindi ad una loro sintesi.

Ritiene del tutto errato riportare, come fanno alcuni, la riforma della geografia giudiziaria nell'ambito della *spending review*, in quanto non si tratta unicamente di dover procedere ad una riduzione di spese pubbliche. A questo proposito rileva come è parimenti errato riportare qualsiasi obiettivo di risparmio di spese e di sviluppo economico in una ottica di breve distanza, come sembra fare in alcuni casi il Governo quando giustifica il taglio di alcuni tribunali con l'esigenza di ridurre le spese. Non si tiene conto che spesso ciò che è una riduzione di spesa in un tempo breve rappresenta invece un aggravio delle stesse se si tiene conto del lungo termine, come avviene nella materia della geografia giudiziaria. Rileva inoltre che proprio in occasione della rimodulazione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari è persa in tutta evidenza la fondatezza delle proposte del gruppo del PD in materia di informatizzazione della giustizia, volte tutte ad abbandonare il metodo attuale della sperimentazione locale. Qualora il processo di informatizzazione si fosse sviluppato in maniera adeguata sicuramente oggi ne trarrebbero beneficio i cittadini che vedono allontanarsi gli uffici giudiziari dal loro territorio.

Si sofferma quindi sul nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari di Torino e provincia. In primo luogo sottolinea come la provincia di Torino abbia un bacino di utenza pari ad oltre la metà della popolazione della regione Piemonte, rilevando pertanto l'incongruità della scelta di sopprimere un tribunale come quello di Pinerolo che ha un bacino di utenza di oltre duecento mila persone. Non appare comprensibile la scelta del Governo di sopprimere il tribunale di

Pinerolo, che è il secondo della provincia, prevedendo che oltre la metà della popolazione residente in Piemonte sia ripartita su due soli uffici giudiziari, di cui uno di dimensioni eccezionali (Torino) che nella sede centrale vedrebbe confluire un incremento di contenzioso relativo ad un bacino di utenza aggiuntivo di circa cinquecento mila abitanti. Inoltre una corretta attuazione della delega avrebbe dovuto comportare il potenziamento del tribunale submetropolitano di Pinerolo mediante l'equilibrio della competenza territoriale e della popolazione rispetto al tribunale di Torino. Una scelta in tal senso sarebbe peraltro senza costi aggiuntivi considerati i notevoli investimenti strutturali fatti anche ultimamente a favore del tribunale di Pinerolo. Osserva inoltre che la soppressione del tribunale di Pinerolo è in contrasto con la necessità evidenziata per il resto d'Italia di mantenere gli uffici giudiziari submetropolitani e subprovinciali per le finalità di decongestionamento dei grandi tribunali anche con l'eventuale ampliamento dei relativi territori.

In sostanza a suo parere nella provincia di Torino si sarebbe dovuto mantenere tanto il tribunale di Pinerolo quanto quello di Ivrea, evitando una scelta come quella effettuata dal Governo che rischia di creare disagi ai cittadini appartenenti ai diversi bacini di utenza interessati. Osserva peraltro che, per quanto non paragonabile ad altre realtà territoriali, anche il territorio della provincia di Torino subisce un impatto da parte della criminalità organizzata del quale il Governo dovrebbe tenerne conto. Ricorda a tale proposito come nel corso della sua audizione il procuratore aggiunto presso il tribunale di Torino, dott. Vittorio Nessi, abbia riportato le preoccupazioni del procuratore distrettuale di Torino, dott. Giancarlo Caselli, circa la sottrazione dei comuni di Leini e Rivarolo e dell'area dell'aeroporto di Caselle dalla competenza del tribunale di Torino, determinandosi così il rischio di pregiudicare l'attività sia della procura che della polizia giudiziaria relativamente a tali realtà. Con particolare riferimento

all'area dell'aeroporto di Caselle, osserva che questa rientrerebbe nell'ambito di competenza di Ciriè che rientrerebbe nella competenza del tribunale di Ivrea, quando invece sarebbe stato opportuno, anche per ragioni infrastrutturali, ricondurre Ciriè a Torino.

Altra scelta del tutto irrazionale è quella di ricondurre il comune di Carmagnola, che si trova nella cintura della città di Torino dalla quale dista circa trenta chilometri, nell'ambito di competenza del tribunale di Asti, dalla quale dista sessanta chilometri senza adeguati collocamenti ferroviari.

Si sofferma quindi sulla provincia di Cuneo, criticando la scelta del Governo di eliminare tutti i tribunali oggi ivi esistenti, sopprimendo quelli di Alba, Saluzzo e Mondovì. Si tratta di una scelta del tutto irrazionale che non tiene conto della particolare estensione territoriale di tale provincia che è più grande addirittura della Liguria.

In relazione alla provincia di Alessandria, invita il Governo a tenere conto che il tribunale di Casal Monferrato sarà a breve sede di una serie di processi relativi all'amianto, volti ad accertare fatti di estrema rilevanza per l'opinione pubblica.

Conclude invitando il Governo a valutare di prevedere l'istituzione di sedi distaccate presso tutti quei comuni i cui tribunali verranno soppressi, ritenendo che in tal modo si possa garantire il principio della giustizia di prossimità.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo osserva che il provvedimento in esame non è volto a rivedere l'assetto territoriale degli uffici giudiziari per garantire una maggiore efficienza del servizio giustizia a favore dei cittadini, rappresentante piuttosto un intervento del Governo da collocare nell'ambito della *spending review*. Collocato in tale ottica si comprende per quale ragione molte delle scelte effettuate non rispondono alle reali esigenze sia della giustizia che dei cittadini. Osserva che nella relazione illustrativa del Governo viene fatto riferimento ad un tribunale modello sulla base di

parametri inerenti al bacino di utenza, all'estensione territoriale del circondario ed al numero di magistrati che sarebbe servito da parametro per le scelte effettuate dal Governo in merito ai tribunali da salvare. Chiede quindi al rappresentante del Governo quanti siano i tribunali salvati dal provvedimento in esame che rispondano ai parametri del cosiddetto tribunale modello e, qualora ve ne siano, in quale parte di Italia si trovino. Ritiene che questa risposta sia importante in quanto consentirebbe a lei ed agli altri deputati di spiegare a coloro che ne facciano richiesta le ragioni per le quali i tribunali appartenenti ai loro territori siano stati soppressi, mentre altri siano stati invece mantenuti. Purtroppo il Governo non ha compiuto delle scelte razionali, come in astratto lo sarebbero state quelle volte a salvaguardare unicamente i tribunali corrispondenti ai parametri del tribunale modello e, pertanto, non è possibile controbattere a coloro che, sia pure spinti da interessi localistici e corporativi, criticano le scelte del Governo lamentando la soppressione di tribunali situati nei loro territori. A tale proposito porta come esempio la soppressione del tribunale di Lucera che da anni si era ritenuto di sopprimere accorpandolo a quello di Foggia. Tale scelta è oggi incomprensibile se, anche a causa della irragionevolezza di alcuni principi di delega, non subiscono alcun taglio i tribunali di Campobasso, Isernia e Larino, il cui bacino complessivo di utenza è di circa duecento mila abitanti a fronte dei seicento mila del bacino di Foggia e di Lucera.

Ritiene che saranno estremamente utili alla Commissione le osservazioni che sono state chieste ai consigli giudiziari, in quanto attraverso esse sarà possibile effettuare in parte quella valutazione delle specificità territoriali che il Governo non ha voluto fare. Richiama pertanto le osservazioni fatte dal consiglio giudiziario di Bari, dalle quali emergono diverse incongruità nelle scelte del Governo, come ad esempio quella di sopprimere il tribunale di Lucera che, tralasciando

qualsiasi considerazione sull'impatto della criminalità organizzata sul suo territorio, ha nelle proprie vicinanze il carcere. La vicinanza tra tribunale e carcere dovrebbe essere a suo parere un criterio di valutazione da utilizzare nell'individuare i tribunali da sopprimere, considerato che uno dei tanti problemi che affligge la giustizia italiana è quello della carenza di personale di polizia penitenziaria da utilizzare per accompagnare i detenuti ai tribunali. Ricorda che questa carenza viene oggi colmata sottraendo personale alle forze di polizia.

Ritiene del tutto incongrua anche la scelta di sopprimere indistintamente tutte le sezioni distaccate senza fare alcun distinguo e senza tenere conto delle difficoltà organizzative derivanti, come ad esempio quelle relative al trasporto e conservazione dei fascicoli di udienza. Si sofferma quindi sulla questione relativa all'edilizia giudiziaria, disciplinata dall'articolo 7 dello schema di decreto. Si tratta di una questione estremamente delicata che si sostanzia nelle difficoltà logistiche derivanti dai maggiori oneri gravanti sulle strutture destinate ad accorpate gli uffici soppressi. Ritiene che sia estremamente grave che, secondo quanto riportato espressamente nella relazione illustrativa del Governo, si intenda derogare la disciplina che regola il trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari di cui alla legge n. 392 del 1941 ed in particolare la disposizione che prevede che le spese di gestione degli uffici giudiziari sono a carico esclusivo dei comuni nei quali gli stessi hanno sede. In virtù di tale deroga il ministro della giustizia potrebbe, per un periodo non superiore a cinque anni, utilizzare a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi gli immobili di proprietà comunali già adibito a servizio dei tribunali o delle sezioni giudiziarie sopresse. A suo parere in tal modo si finisce per addossare le spese di una inadeguata riforma giudiziaria ai comuni, che già spesso si trovano in situazione di grave dissesto.

Ritiene che per poter effettuare una riforma della geografia giudiziaria realmente efficace e che sia nell'interesse dei cittadini si debba preliminarmente intervenire su alcuni dei principi di delega che non rispondono ad alcun criterio di razionalità, come quelli che impongono comunque la salvezza dei tribunali aventi sede in capoluoghi di provincia e la regola del tre. In un secondo momento si dovrebbe tener conto di tutte le osservazioni che pervengono dal territorio ed in particolare dai consigli giudiziari, al fine di poter valutare congruamente la cosiddetta specificità territoriale.

Conclude invitando la Commissione a svolgere, con l'ausilio dei relatori, il compito di correggere un testo che così come ora formulato non sembra rispondere alle reali esigenze dei cittadini e delle diverse realtà territoriali.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO replica all'onorevole Capano evidenziando come dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame non possano derivare nuovi ed ulteriori oneri finanziari a carico dei comuni.

Andrea ORLANDO (PD) precisa come il gruppo del PD sostenga la delega anche se non ne condivide integralmente il contenuto, per una ragione politica, ritenendo in particolare che, a differenza di altre riforme in un recente passato definite « epocali », quella delle circoscrizioni giudiziaria sia una riforma realmente prioritaria.

Rileva come non sussistano le condizioni per un intervento correttivo della delega e per cominciare un *iter* che condurrebbe ad un nuovo schema di decreto legislativo prima della fine della legislatura. Pertanto ritiene che l'unica strada percorribile sia quella di attuare quanto di buono è contenuto in questa delega indicando dei correttivi per evitare sperequazioni, con particolare riguardo al ruolo della cosiddetta « regole del tre » e al quadro amministrativo delle province che è in corso di trasformazione.

Osserva come questo percorso implichi una capacità di ascolto dei territori. Ca-

pacità peraltro dimostrata dalla Commissione, che ha svolto un ciclo di audizioni e chiesto, con un'iniziativa pienamente condivisibile, dati e informazioni dai consigli giudiziari. Ritiene, infatti, che i rilievi formulati dai consigli giudiziari siano particolarmente qualificati in quanto frutto del confronto interno fra magistratura e avvocatura. Per quanto concerne le audizioni, sottolinea come sia emersa una indicazione sostanzialmente univoca nel senso di attribuire la dovuta rilevanza al criterio della presenza della criminalità organizzata sul territorio: il che non significa che nei territori caratterizzati da questa peculiarità non si possa operare una riduzione degli uffici giudiziari, ma che non si può non tener conto di tale criterio nella ridefinizione della geografia giudiziaria. Sottolinea, inoltre, come occorra evitare contraddizioni, arrivando al paradosso di sopprimere tribunali il giorno dopo la loro inaugurazione.

A suo giudizio, anche per la transitorietà del percorso occorrerebbe trovare una soluzione diversa da quella indicata dall'articolo 10, comma 2: si potrebbe pensare di attuare subito la parte della riforma relativa alle sezioni distaccate, mentre il superamento dei tribunali storici potrebbe richiedere tempi più lunghi, comunque mantenendo adeguati presidi sul territorio.

Ritiene comprensibile ma al tempo stesso ingestibile la discussione sulle situazioni relative a singoli territori: il parere dovrà dare, infatti, indicazioni di carattere generale che forniscano un contributo al corretto esercizio della delega, anche al fine di eliminare sperequazioni. Si tratta quindi di portare avanti un lavoro che salvi la direzione di marcia e non costituisca il presupposto per mettere in discussione l'intera struttura del provvedimento, rischiandosi altrimenti una situazione di stallo, senza con ciò disconoscere che vi sono stati errori nell'esercizio della delega, nell'interlocuzione con i territori ed i soggetti interessati, nel dialogo con il Parlamento. La vera questione da tenere

presente, a suo giudizio, è che se la riforma non si fa oggi sarà molto difficile farla in futuro.

Tino IANNUZZI (PD) condivide l'obiettivo di riorganizzare sul territorio la distribuzione degli Uffici Giudiziari, attraverso decisioni ben ponderate e motivate.

Tuttavia questo obiettivo non è raggiunto dallo schema di decreto legislativo, che, è stato adottato nell'esercizio di una pessima legge di delega, voluta dal Governo Berlusconi e votata dalla maggioranza di centro-destra. I criteri direttivi sono stati fissati in modo sbagliato e lacunoso, con confusione e superficialità. Gravissimo è stato l'errore di non coinvolgere e non confrontarsi con le rappresentanze istituzionali dei mondi professionali interessati e dei territori. Significativa è la valanga di critiche puntuali e argomentate, che con chiarezza e preoccupazione sono state rese nelle audizioni.

I tre obiettivi, alla base dello schema di decreto legislativo, non vengono conseguiti: la crescita dell'efficienza del sistema Giustizia e la più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie appaiono molto più una astratta ed indimostrata petizione di principio che non un progetto concreto, ben delineato e con scelte incisive. Il presunto risparmio di spesa (50 milioni nel triennio 2012-2014) è francamente infondato. Non si sono computate le maggiori e forti spese che saranno legate al trasferimento di fascicoli e dotazioni strumentali verso gli Uffici incorporanti, che, inoltre, in tanti casi sono ubicati in immobili insufficienti, con ulteriori e ingenti costi per acquisire nuove sedi.

Il provvedimento espressamente applica tre soli criteri direttivi (abitanti, indici di sopravvenienza e di produttività) e non tiene conto degli altri criteri, come la situazione infrastrutturale e l'impatto della criminalità per la cui applicazione il Ministro intende attendere i pareri del CSM e delle Commissioni parlamentari. Si è realizzata una arbitraria ed illegittima gerarchia da parte del Ministero fra i diversi criteri direttivi di cui all'articolo 1,

comma 2, legge n. 148 del 2011, che non prevede, invece, la possibilità di trascurarne alcuni. È molto grave che non sia stata valutata la specificità territoriale del bacino di utenza, di cui alla lett. *b*). Non è stata così considerata la situazione concreta dei territori, con l'analisi accurata delle condizioni effettive e delle peculiarità.

Anche per le sezioni distaccate è stata assunta una scelta radicale di principio con la soppressione *tout court*, laddove la delega parla di soppressione o riduzione anche con accorpamenti. Invece di esaminare bene le diverse fattispecie, si è preferita la soppressione di tutte le Sezioni, senza così valutare alcune realtà di assoluta rilevanza per il funzionamento della giustizia.

Per quanto attiene alla provincia di Salerno, ingiustificata e illegittima è la scelta di accorpere il Tribunale di Sala Consilina (Salerno), che serve la comunità del Vallo di Diano, del Bussento e del Tanagro, con quello di Lagonegro (Potenza): due Tribunali che appartengono a due province diverse, a due regioni diverse, a due Corti di Appello diverse. Viene violato il criterio direttivo prioritario e sovraordinato posto dal legislatore nella lett. *e*): riequilibrare le attuali competenze fra Uffici limitrofi della stessa provincia, caratterizzati da differenza di dimensioni. Si travolge e travalica questo criterio fondamentale, con una normativa che suscita fondate censure di costituzionalità, come hanno rilevato il Consiglio Giudiziario di Salerno e la ANM. È irragionevole accorpere il tribunale più esteso (Sala Consilina) con quello di più ridotte dimensioni (Lagonegro). Basta considerare una serie di dati univoci: numero di giudici addetti (11 a Sala Consilina, 8 a Lagonegro), invece delle sopravvenienze medie 2006-2010 (a Sala Consilina 4147, a Lagonegro 3751), carichi pendenti (a Sala Consilina più di 13.000 affari), dati tutti più positivi e rilevanti per l'Ufficio di Sala Consilina. Inoltre 6 Comuni (Buccino, Sicignano degli Alburni, Ottati, Postiglione, Romagnano al Monte, Bello-

sguardo) rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Salerno, hanno deliberato di essere ricompresi nel perimetro del Tribunale di Sala Consilina, che ricomprende un bacino già superiore ai 100.000 abitanti.

La popolazione della provincia di Salerno – 1.109.705 abitanti – legittima la salvaguardia del Tribunale di Sala Consilina e complessivamente la presenza di 4 Tribunali nel salernitano.

In provincia di Potenza (383.791 abitanti) è più strategica la conservazione del tribunale di Melfi e non già quello di Lagonegro, considerando il numero di giudici addetti, l'indice di sopravvenienza, l'idoneità delle attuali sedi, le funzioni complessive assolate dai due Uffici.

L'accorpamento di Sala Consilina – sede anche di istituto carcerario – a Lagonegro sarebbe assurdo anche perché il Vallo di Diano continuerebbe, invece, a gravitare su Salerno per la sede del TAR, delle Commissioni Tributarie, della Prefettura, della CCIAAC per il registro delle imprese.

Il Tribunale di Sala Consilina assicura un funzionamento soddisfacente e positivo del Servizio giustizia ed è stato interessato da importanti innovazioni. Infatti, con decreto del Ministero di Giustizia del 5 luglio scorso, è stato autorizzato ad attivare, fra i pochissimi in Italia, il processo civile telematico: un riconoscimento di grande rilievo. Tale Tribunale, quindi, può riequilibrare ed alleggerire il carico e la mole di giudizi, attualmente assai rilevanti ed ingenti, di competenza del Tribunale di Salerno.

Fra le sezioni distaccate più importanti in Italia e, quindi, da conservare, vi è sicuramente quella di Eboli, con un bacino assai ampio di utenza di circa 203.000 persone, con ben 34 Comuni, con sopravvenienza media di più 11.000 giudizi e con oltre 30.000 cause pendenti. Tutti dati estremamente significativi: inoltre si tratta di un territorio nel quale vi sono preoccupanti fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il Governo deve verificare, con procedura urgente e stringente, entrando nel

cuore delle questioni, le effettive situazioni regione per regione, caso per caso, per adottare così, attraverso un confronto vero ed una indagine approfondita, scelte giuste ed adeguate che rispettino la peculiarità dei territori con Uffici Giudiziari, che alla prova dei fatti si dimostrano efficienti e produttivi.

Rita BERNARDINI (PD) precisa preliminarmente di non avere territori da rappresentare ma rileva come, in base a quanto riferito dai colleghi, sembrerebbe che il provvedimento debba essere integralmente rigettato. Ritiene peraltro che vi sia un provvedimento da esaminare nel suo insieme, a prescindere da particolarismi, e dubita che, seguendo i rilievi particolaristici, sia possibile operare tagli. Precisa quindi come i rilievi particolaristici, in sé ragionevoli, nel loro complesso impediscono di attuare la riforma. Riterebbe quindi opportuno che, accanto ai predetti rilievi, fossero anche prospettate dai colleghi anche proposte alternative di riforma della geografia giudiziaria nel suo complesso.

Giorgio MERLO (PD) osserva preliminarmente come le audizioni svolte dalla Commissione siano state estremamente importanti e come i suggerimenti emersi non possano essere trascurati. Dalle audizioni, segnatamente, è emerso un generale richiamo al rispetto dei criteri di delega, tendenzialmente disattesi. Occorre pertanto far sì che, proprio tramite la corretta ed omogenea applicazione di tutti i criteri di delega, siano corrette quelle deroghe e quelle corsie preferenziali che viziano il provvedimento in esame.

In tale contesto, ritiene che il Governo dovrebbe riconsiderare con attenzione la situazione del tribunale di Pinerolo, la cui soppressione con accorpamento a quello di Torino, appare difficilmente giustificabile, atteso che tale ufficio giudiziario risponde appieno ai criteri indicati nella delega per numero di abitanti, per produzione specifica e per la sua conformazione territoriale.

Salvatore MARGIOTTA (PD) interviene con riferimento alla soppressione del tribunale di Melfi ed al conseguente accorpamento al tribunale di Potenza. Illustra in particolare le ragioni per le quali è necessario mantenere il tribunale in questione, soffermandosi in particolare sul ruolo di insopprimibile presidio contro la criminalità organizzata e sulle peculiarità dell'area di competenza territoriale, anche in considerazione della presenza della FIAT e del suo indotto. Evidenzia inoltre come il tribunale di Potenza non sia in grado di assorbire l'accorpamento se non con ingenti spese e comunque con una significativa perdita di efficienza del servizio giustizia. In conclusione, invita il Governo a verificare se tutti i criteri della delega siano stati applicati alla Basilicata e se tale regione sia stata effettivamente trattata come tutte le altre.

Mario LOVELLI (PD) rileva come dalle audizioni e dal dibattito in Commissione si possano trarre conferme del fatto che il Ministero non ha approfondito molti aspetti dei territori e degli uffici giudiziari sui quali intende incidere con il provvedimento in esame e sull'opportunità che la delega sia esercitata sino in fondo. Ritiene inoltre che il principale obiettivo dovrebbe essere il miglioramento dell'efficienza del servizio giustizia, poiché solo dall'efficienza possono derivare risparmi effettivi.

Sottolinea quindi come in Piemonte vi sia una situazione peculiare, trattandosi di un territorio sul quale insistono 1.200 comuni, circa due terzi dei quali situati in zone montane, e come tale peculiarità influenzi fortemente l'organizzazione della giustizia. Si sofferma in particolare sulla provincia di Alessandria, nella quale il tribunale di Alessandria assorbirebbe i tribunali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona, ritenendo come le modalità di riorganizzazione dovrebbero superare la logica dei tagli lineari indiscriminati ed operati in un'ottica di risparmio e tendere all'efficienza ed alla razionalizzazione. Nella provincia in i quattro tribunali rappresentano una pre-

senza significativa di presidi di giustizia sul territorio sui quali occorre ragionare, approfondire e quindi intervenire con gradualità, anche prevedendo una riorganizzazione in rete degli uffici giudiziari esistenti.

Invita quindi il Governo a compiere questi approfondimenti ed a fornire chiarimenti su come intenda realizzare dei risparmi, tenuto conto anche dell'aspetto dell'edilizia giudiziaria, poiché quelli che dovrebbero derivare dal provvedimento in esame sembrerebbero meramente teorici.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva come l'esecuzione della delega spesso vada ben oltre i principi di delega, come nel caso della soppressione di tutte le sedi distaccate, quando invece il criterio di delega ne consente anche la « riduzione ». Ritiene necessario riorganizzare la giustizia anche con l'obiettivo del contenimento della spesa, purché tale obiettivo sia conseguito tramite l'efficienza del servizio e non aumentando costi e disagi per i cittadini.

Il provvedimento in esame pone in seria difficoltà chi sia chiamato a dare spiegazioni su una serie di scelte del tutto irrazionali che, non essendo conformi ai criteri di delega e non essendo fondate su una specifica istruttoria sul singolo ufficio giudiziario e sul relativo territorio, finiscono per creare gravi sperequazioni.

Si sofferma quindi sulla situazione della provincia di Forlì-Cesena che conserva il tribunale di Forlì, mentre la sezione distaccata di Cesena è soppressa, così come previsto per gli uffici del giudice di pace di Bagno di Romagna e Cesena. Tutti gli uffici giudiziari si concentreranno a Forlì e questo comporterà maggiori difficoltà per i cittadini senza la certezza di un miglioramento del servizio, poiché già adesso la sede del tribunale di Forlì risulta insufficiente ad accogliere tutti gli uffici che dovrebbero esservi trasferiti. Alla luce dei dati relativi agli uffici giudiziari in questione e della corretta interpretazione ed applicazione dei criteri di delega, non ritiene che sussistano i pre-

supposti per la soppressione degli uffici giudiziari di Cesena. Invita quindi il Governo a riconsiderare tale decisione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.

Atto n. 488.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato l'11 luglio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che i relatori, onorevoli Siliquini e Cassinelli, hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che gli onorevoli Di Pietro e Palomba, a nome del gruppo IdV, hanno presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia SILIQUINI (PT), *relatore*, illustra la proposta di parere che è stata da lei formulata insieme all'onorevole Cassinelli tenendo conto anche delle audizioni svoltesi, dalle quali è emersa una posizione fortemente critica dei rappresentanti degli ordini professionali nei confronti del testo in esame, che in più di un punto appare accedere la delega o, nel caso in cui ciò non avvenga, essere il frutto di scelte sbagliate che non tengono conto delle reali esigenze dei professionisti e dei rispettivi ordini. Richiama a tale proposito il parere del Consiglio di Stato, che individua una serie di questioni che devono trovare soluzione. A titolo esemplificativo della scarsa attenzione nei confronti dei professionisti, ed in particolare dei più giovani, richiama l'articolo 5 che non prevede alcuna applicazione differita della norma che impone l'obbligo immediato dei professionisti di assicurarsi. Ritiene che questa disposizione possa determinare gravi danni economici per i professionisti più giovani che vedono accrescere le loro spese

a fronte di guadagni spesso modesti. Le stesse disposizioni sul tirocinio sono a suo parere dannose per i giovani.

Mario CAVALLARO (PD) pur apprezzando lo sforzo dei relatori che hanno cercato di enucleare tutti gli aspetti critici del provvedimento, dichiara che non potrà votare a favore della proposta di parere, in quanto ritiene opportuno formulare alcuni rilievi critici senza che ciò debba comportare un giudizio totalmente contrario sul testo. Del tutto errata è il richiamo nella proposta di parere alle singole professioni, così come peraltro viene fatto anche nello stesso schema di regolamento.

In via generale osserva che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo, secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la potestà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive.

Si sofferma quindi sulle diverse questioni toccate dalla proposta di parere evidenziando come in alcuni casi siano eccessivamente apodittiche nel formulare un giudizio negativo sul testo del governo ed altre del tutto infondate. Preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere qualora il relatore non dovesse accogliere le osservazioni da lui formulate sulla proposta di parere la stessa non si trasformi in un parere favorevole, sia pure sottoposto a condizioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) concorda con l'onorevole Cavallaro sull'esigenza di trasformare uno sterile parere contrario in un propositivo parere favorevole con condizioni. Inoltre non ritiene assolutamente opportuno mantenere una posizione di conflittuale chiusura nei confronti del Governo.

Il sottosegretario Antonino GULLO assicura che il Governo prenderà comunque atto di tutte le osservazioni e condizioni che dovessero essere espresse sul testo, valutando di accoglierle in tutte le ipotesi che si dimostrassero migliorative del testo. La massima attenzione verrà naturalmente prestata anche nei confronti del parere del Consiglio di Stato.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), *relatore*, replica all'onorevole Cavallaro rappresentando la propria contrarietà a modificare la proposta di parere.

Donatella FERRANTI (PD), parlando a nome del suo gruppo, dichiara che non voterà a favore della proposta di parere qualora la stessa non dovesse essere modificata tanto nella premessa che nel dispositivo. Rileva inoltre che solo nell'imminenza della votazione i relatori hanno ritenuto di dover presentare una proposta di parere che, invece, avrebbe richiesto maggior approfondimento. Chiede quindi alla Presidenza una breve sospensione dei lavori al fine di consentire tanto alla relatrice che agli altri deputati di presentare ulteriori proposte di parere ovvero di trovare un accordo su una proposta condivisa.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, prendendo atto del dibattito e della richiesta dell'onorevole Ferranti, sospende la seduta fino alle ore 14.30

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.30.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che l'onorevole Cavallaro ha presentato

una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara che è disposto a ritirare la propria proposta alternativa qualora sia fatta propria dai relatori.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), relatore, prendendo atto di quanto emerso nel dibattito e sottolineata la necessità che il Parlamento assuma una posizione unitaria in materia di professioni, dichiara di essere disposta a recepire integralmente la proposta alternativa dell'onorevole Cavallaro, per quanto ribadisca la fondatezza della proposta di parere già presentata. Tuttavia, non può rinunciare alle parti di proposte di parere inerenti alle singoli professioni, ritenendo che in esse siano formulati rilievi di estrema rilevanza. Presenta quindi, anche a nome del correlatore onorevole Cassinelli, una nuova proposta di parere che riproduce integralmente la proposta alternativa dell'onorevole Cavallaro e le parti della sua precedente proposta di parere relative alle singole professioni (*vedi allegato 4*).

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dalla relatrice in vista di un voto unanime sulla proposta di parere, tuttavia dichiara di non condividere la parte relativa alle singole professioni. Per tale ragione ritira la sua proposta alternativa di parere e chiede che la nuova proposta di parere dei relatori sia votata per parti separate votando separatamente i capoversi da a) a g) da quelli da h) a m).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Cavallaro pone in votazione prima i capoversi da a) a g) e successivamente i capoversi da h) a m), ciascuno insieme alla parte del dispositivo connessa.

La Commissione approva i capoversi da a) a g) e la parte del dispositivo connessa a tali capoversi.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara a nome del suo gruppo di astenersi in me-

rito alla votazione dei capoversi da *h)* a *m)* relativi alle singole professioni.

La Commissione approva i capoversi da *h)* a *m)* e la parte del dispositivo connessa a tali capoversi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova proposta di parere dei relatori non verrà messa in votazione la proposta alternativa presentata dall'onorevole Di Pietro.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.50.

5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Ritiene inoltre che il Governo non possa seriamente affermare di « agevolare » i detenuti per quanto concerne la cosiddetta « territorializzazione » della pena, atteso che vi sono almeno 22.000 detenuti lontani dalle famiglie a causa dei continui sfollamenti dalle carceri maggiormente sovraffollate. Rileva che non vi è una risposta sul tema del supporto psicologico, sostanzialmente azzerato dai tagli di spesa, con evidenti conseguenze sul numero di suicidi e di atti auto lesivi. Quanto alla questione dell'assistenza medico-psichiatrica, rileva che il trasferimento delle funzioni al Servizio sanitario nazionale non esime l'amministrazione penitenziaria e il Ministero

dal dovere di chiedere un'assistenza adeguata per i detenuti che ne abbiano bisogno.

5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, prende atto della risposta del Governo, rilevando come evidentemente la forma di piantonamento del detenuto disposta dal magistrato fosse troppo blanda ed inadeguata.

5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, nella quale il Ministero si ostina a fare riferimento alla « capienza tollerabile », concetto questo che non esiste nella legge e, in particolare, nell'ordinamento penitenziario. Per quanto concerne la questione dell'assenza di acqua calda e di riscaldamento, rileva come il Governo ammetta di avere realizzato risparmi proprio lesinando le spese su questi essenziali servizi. Quanto ai casi di scabbia, sottolinea come sia irrilevante se la fonte dell'infezione venga dall'esterno del carcere: ciò che conta è che non si diffonda nel carcere, il che appare piuttosto difficile se mancano gli strumenti igienici basilari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.

Atto n. 455.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini e C. 3009 Vitali.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI,
ONOREVOLI CASSINELLI E SILIQUINI**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

condiviso il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, richiamando i rilievi critici in esso espressi;

rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta è emersa una forte contrarietà allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni non conformi ai principi di delegificazione;

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici »; incidendo attraverso tale disposizione sulla disciplina di attività diverse da quelle organizzate nell'ambito degli ordinamenti professionali esistenti e, quindi, prefigurando l'introduzione di nuove fi-

gure professionali al di fuori del modello ordinistico, in contrasto con i principi della delegificazione, considerato che questi fanno riferimento unicamente agli ordinamenti professionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di delegificazione;

all'articolo 2 sarebbe stato opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i principi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate. In tale contesto sarebbe opportuno introdurre un esplicito divieto a che siano previsti ulteriori esami od abilitazioni per lo svolgimento di attività per le quali è riconosciuta una competenza specifica da ordinamenti professionali esistenti;

l'articolo 3 non sembra rispondere ai principi di delegificazione ove si prevede che gli albi territoriali debbano contenere anche l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti nonché nella parte in cui si stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i

rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza;

l'eccesso di delega in esame produce l'effetto di inibire ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, così come impedisce agli stessi le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, per cui pare necessario modificare il testo riportando fedelmente quello contenuto alla lettera e) comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe stato opportuno inserire al primo comma una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi, in quanto appare altamente probabile che detto obbligo non possa essere rispettato entro la scadenza stabilita per l'entrata in vigore del decreto delegato, in ragione sia della mancata previsione di un corrispondente obbligo di assicurare i professionisti posto a carico delle compagnie assicuratrici, sia della riscontrata difficoltà di negoziare le condizioni generali delle polizze da parte dei Consigli nazionali e degli enti previdenziali, come previsto dagli stessi principi di delegificazione. Un differimento dell'obbligo al 13 agosto 2013 consentirebbe, pertanto, di risolvere tutte le questioni preliminari in grado di comprometterne il corretto adempimento che al momento

è particolarmente gravoso per i professionisti;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, limitando in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in contrasto con le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in materia di raccordo fra i corsi di laurea *post-riforma* e gli albi professionali;

la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandata a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

la disciplina del tirocinio prevista dall'articolo 6 eccede l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui al richiamato articolo 3, comma 5, considerato che questa fa riferimento solo all'equo compenso da erogarsi al tirocinante, alla durata massima del tirocinio (che non può eccedere i 18 mesi) ed alla possibilità di anticiparlo durante il corso di studi e che, in ogni caso, occorre coordinare questi principi con quelle contenuti negli articoli 6 e 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 nonché salvaguardare la validità delle convenzioni già da tempo stipulate fra i Consigli nazionali degli ordini e collegi e le università e gli istituti superiori, in particolare mantenendo esplicita validità a quelle stipulate in forza di disposizioni di legge;

appare inoltre opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 si sarebbe dovuto chiarire espressamente che

il tirocinio professionale, « ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali », allo scopo di evitare che il generico riferimento contenuto nel testo del decreto potesse condurre a un riconoscimento surretto del suo carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono;

la finalità del tirocinio di far conseguire anche le capacità necessarie per la gestione organizzativa della professione, prevista dal comma 1 dell'articolo 6, non trova alcun riscontro tra i principi di delegificazione;

appare del tutto irragionevole prevedere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui sarebbe stato opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

l'articolo 6, comma 9, non corrisponde ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai Ministri vigilanti;

al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al Ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni in contrasto con la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dalla quale si evince la necessità che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in

delegificazione di cui alla lettera *b*) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università dovrebbe essere sostituito da una disposizione volta a prevedere che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011;

affidare la disciplina delle incompatibilità ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate comporta il rischio di notevoli distorsioni interpretative e conseguenti gravi incertezze applicative, non considerando adeguatamente le specificità legate alle singole professioni regolamentate;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, che si voleva invece rimuovere, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe stato opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

all'articolo 9, comma 3, sarebbe opportuno sostituire il complesso e mac-

chinoso meccanismo di selezione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale ivi previsto con una disposizione volta ad evitare una sovrapposizione tra la funzione amministrativa e la funzione disciplinare, consentendo ai Consigli nazionali, tramite i rispettivi regolamenti di funzionamento, di prevedere la possibilità di designare anche soggetti non iscritti agli Albi;

al richiamato comma 3 si potrebbe quindi prevedere che i componenti dei Consigli di disciplina territoriale di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono designati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale e che possono essere designati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti di funzionamento emanati dai Consigli nazionali. Il coordinatore e il segretario del Consiglio di disciplina territoriale sono nominati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali all'atto dell'insediamento. Si potrebbe altresì prevedere che i consigli di disciplina possano essere presieduti da un magistrato e composti da professionisti designati dai consigli degli ordini tra gli iscritti che si rendono disponibili. La formazione dei consigli di disciplina avverrebbe su base regionale, componendo ciascun consiglio territoriale con membri designati iscritti in ordini diversi da quello in esame. La designazione potrebbe altresì avvenire, sempre nell'ambito degli iscritti che si sono resi disponibili, anche a cura del tribunale competente;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla « disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti

dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al comma 10 sarebbe opportuno eliminare la previsione relativa al meccanismo di selezione dei componenti dei Consigli di disciplina nazionali, sostituendola con una formulazione corrispondente a quella che dovrebbe essere prevista anche per il comma 3, come sopra indicato, precisano inoltre che il periodo di « diciotto mesi » deve intendersi come durata « massima » del tirocinio, per fugare ogni eventuale dubbio che potesse condurre a interpretazioni fuorvianti e *contra legem*;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della giustizia;

attraverso tale previsione si mette a rischio la serietà del tirocinio, disgiungendolo dalla frequenza di uno studio legale o di un ambiente di esercizio della professione caratterizzato dai necessari requisiti di indipendenza e autonomia;

la *ratio* della predetta disposizione appare affine, nella sostanza, all'introduzione di una fattispecie di esercizio della professione forense in costanza di rapporto di lavoro subordinato privato, come

lascia presagire il già censurato articolo 8, mettendo a rischio l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'avvocato;

così come non è possibile ammettere la compatibilità fra l'esercizio della professione di avvocato e il lavoro subordinato nell'ufficio legale di un ente privato, così non può essere ammesso lo svolgimento del tirocinio alle medesime condizioni;

rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

considerato che sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

considerato che andrebbe introdotta una norma per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011

così modificato dall'articolo 9, comma 7, lett. a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa;

considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: a) l'assicurazione obbligatoria; b) l'accesso; c) il tirocinio.

Per quanto concerne il punto a) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripar-

tandone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una « Convenzione collettiva » negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto b) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente « Disposizioni concernenti i Notai », e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la

frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c)* relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEGLI ONOREVOLI
DI PIETRO E PALOMBA**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 »;

preso atto che:

L'intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo », norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;

l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2012 », che, in materia di « Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti », ha modificato l'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, in-

dividuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo;

l'articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici », con cui sono stati regolati (introducendo un comma 5-*bis*, di seguito al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate « in ogni caso » dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi-autoesecutivi formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma 5-*ter*, di seguito al comma 5-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);

l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività », con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l'articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

Preso atto che:

i principi guida dei regolamenti di delegificazione attraverso cui provvedere alla liberalizzazione delle professioni sono i seguenti:

a) l'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana) e alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;

b) la formazione continua permanente è obbligatoria, ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;

c) il tirocinio per l'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi, e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale è obbligatoria, e di essa deve essere data notizia al cliente;

e) la funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali;

f) la pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo, e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati;

considerato che:

nel valutare la compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti poste a fondamento della riforma, l'amministrazione richiama la competenza esclusiva statale relativa alla tutela della concorrenza, che consente di incidere sulla materia delle professioni di legislazione concorrente.

L'amministrazione evidenzia, inoltre, che la norma primaria non sembra aver tenuto conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali), giungendo alla conclusione che, non potendo la materia della giurisdizione essere disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (stante la riserva assoluta di legge *ex* articolo 108 della Costituzione), con il regolamento in esame non possono essere disciplinate le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali.

Corollario di tale assunto è che la lettera *f)* dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, viene

riferita ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili).

Sulla base di tali premesse, l'amministrazione illustra il contenuto del decreto, che è unico per tutte le professioni, ed è ripartito in quattro Capi, il primo dei quali, composto di nove articoli, reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune disposizioni specifiche relative agli avvocati (Capo II; articoli 10 e 11), ai notai (Capo III; articolo 12) e ad abrogazioni ed entrata in vigore (Capo IV, articoli 13 e 14).

Considerato:

Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante « Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo », con cui la riforma degli ordinamenti professionali è stata demandata allo strumento del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con abrogazione delle vigenti norme in contrasto con i nuovi principi a decorrere dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti.

L'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, demandando al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31 dicembre 2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma.

In sostanza, l'effetto abrogante previsto dalla norma primaria è diretto ad eliminare gli ostacoli normativi che si frappongono alla liberalizzazione delle professioni, e il presente regolamento ha la funzione di riempire i vuoti, dando attuazione ai principi contenuti nella norma primaria.

La scelta di procedere all'emanazione di un unico regolamento riguardante tutte le professioni regolamentate è condivisibile, in quanto l'uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria, in modo appunto indistinto per le diverse professioni. Parimenti condivisibile è la prima parte dell'inquadramento costituzionale, in cui è evidenziato che il contenuto del decreto attiene alla cosiddetta materia trasversale della tutela della concorrenza, rientrando nella legislazione esclusiva dello Stato, che consente a quest'ultimo di intervenire con la finalità di tutelare la concorrenza anche in relazione a materie rientranti nella competenza concorrente Stato Regioni, come quella delle professioni.

È, infatti, evidente che una riforma degli ordinamenti professionali finalizzata ad attuare il principio di liberalizzazione è direttamente ispirata a realizzare la piena concorrenza nel settore, in conformità anche con il diritto dell'Unione europea, che qualifica l'attività delle libere professioni come servizi (articolo 57, paragrafo 2, lettera *d*), TFUF), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE).

Del resto, la Corte costituzionale ha da tempo affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio, secondo cui l'individuazione delle figure professionali è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Cost. n. 153/2006; n. 57/2007; in precedenza, v. Corte Cost. n. 384/1986).

Alle esigenze di unitarietà presenti con riferimento al contenuto del presente regolamento, va aggiunta la specifica finalità di tutela della concorrenza, che conferma la sussistenza della competenza legislativa statale.

La riconduzione dell'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza consente di escludere ogni profilo di

contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di legislazione esclusiva.

Con riferimento ai criteri della delega, correttamente riassunti dall'amministrazione nei punti indicati in precedenza, va sottolineato come il criterio principale, che deve costituire la guida per ogni scelta interpretativa, sia costituito dall'affermazione secondo cui « gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti ».

Per raggiungere tale scopo, la norma primaria fissa, quale primo principio, quello secondo cui « l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della, salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale ». Gli altri principi contenuti nel comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011 costituiscono attuazione e specificazione dei suddetti primari obiettivi della riforma, e devono essere interpretati nel senso di evitare che l'introduzione delle presenti norme regolamentari possa, anche indirettamente, porsi in contrasto con il libero accesso alle professioni, o possa anche solo ritardare l'accesso alle professioni da parte dei giovani.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del decreto, si rileva che l'arti-

colo 1 (Definizione e ambito di applicazione) contiene le definizioni di "professione regolamentata" e di "professionista", adottando, in particolare, una definizione eccessivamente ampia di professione regolamentata come l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

L'applicazione di tutte le disposizioni del decreto anche ai soggetti che si trovano inseriti in un qualsiasi albo, registro o elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici appare dilatare l'ambito di applicazione del decreto oltre i limiti della norma primaria, che, nel fare riferimento al concetto di « professione regolamentata » va ricondotta solo all'inserimento in ordini, collegi o albi, il cui effetto non è limitato alla verifica vincolata dei requisiti di legge, ma è esteso all'attribuzione in capo ai rispettivi organi di poteri ulteriori riconducibili a funzioni amministrative. Occorre, pertanto, eliminare il riferimento a registri ed elenchi comunque tenuti da amministrazioni o enti pubblici, e valutare come meglio precisare, nel senso sopra descritto, la nozione di professione regolamentata.

Va chiarito che l'effetto di tale eliminazione non è quello di sottrarre le attività soggette a minori oneri di registrazione alla liberalizzazione, ma, nel presupposto che tali attività non siano regolamentate, e di evitare un aggravamento degli adempimenti accessori (accesso, formazione, ecc.) per attività minori, ferma restando la liberalizzazione delle stesse.

L'articolo 2 dello schema disciplina l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale, confermando i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione, o in presenza

di condanne penali o disciplinari irrevocabili. Con riferimento al comma 1 occorre espungere dal testo l'inciso « , quando esistenti » che non appare coerente con il divieto di limitazioni fissato in via generale; se il significato dell'inciso è quello di chiarire che le limitazioni esistenti cessano immediatamente, è preferibile esprimere tale previsione in modo chiaro, stabilendo che « Sono vietate e si intendono immediatamente abrogate tutte le limitazioni... ».

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.

I periodi « Sono fatti salvi gli obblighi e i limiti di prestazione professionale in una determinata area geografica, parimenti fondati su ragioni di interesse pubblico, stabiliti per l'esercizio dell'attività notarile. Sono altresì fatte salve le limitazioni derivanti dall'attività assunta alle dipendenze di enti o di altri professionisti, funzionali alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti. » non appaiono necessari, in quanto dette deroghe non possono essere introdotte direttamente dal regolamento, non essendo giustificate sulla base della lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011, che non attribuisce alla fonte secondaria un potere di introdurre deroghe, ma si limita a fare salve le limitazioni « in forza di una disposizione di legge » rispondenti a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana.

La riproduzione delle deroghe nel regolamento rischia, quindi, di rendere meno chiaro il quadro normativo, duplicando le fonti e soprattutto inserendo in una fonte secondaria il contenuto di una deroga, che solo la legge può prevedere. Occorre, pertanto, eliminare due periodi, rimettendo alla valutazione dell'ammini-

strazione l'eventuale inserimento di un mero rinvio, senza citarle, alle disposizioni di legge derogatorie.

L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera *g*), del decreto-legge n. 138/2011, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale. La disposizione non contiene significativi elementi ulteriori rispetto alla lettera sopra citata e, in ragione di ciò, occorre utilizzare sempre lo stesso termine « pubblicità informativa », indicato dalla norma primaria, in sostituzione al comma 2 del termine « informazioni pubblicitarie ».

Anche l'inciso « funzionali all'oggetto », contenuto nel comma 2, non appare chiaro: e proprio per non inserire, come detto nella relazione, « riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale », che in passato hanno dato luogo a problemi interpretativi e applicativi, occorre eliminare l'inciso, attenendosi al contenuto della citata lettera *g*), anche per evitare che un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare in base al comma successivo.

Al comma 3 è, infatti, precisato che la violazione dei doveri di correttezza e non ingannevolezza costituisce illecito disciplinare, e appare opportuno completare il comma aggiungendo « oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005 n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145 » (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole).

La violazione degli obblighi in materia di pubblicità informativa può, infatti, integrare anche una violazione della disciplina del Codice del consumo se effettuata in pregiudizio dei consumatori, o del decreto legislativo n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole se in danno di altri professionisti.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Al riguardo, appare preferibile utilizzare il ter-

mine contenuto nella norma primaria, che stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere « negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti » in luogo della possibilità per il professionista, prevista nello schema, di « stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali degli ordini o collegi o da associazioni professionali o da casse o enti di previdenza, idonea assicurazione... ».

L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione. Si deve evidenziare che la materia ha subito un duplice intervento del legislatore: dapprima l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'articolo 3, comma 5, lettera *c*), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, riducendo da tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio e, successivamente, l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha stabilito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima di diciotto mesi del tirocinio per l'accesso alle professioni, modificando nuovamente la citata lettera *c*) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138/2011.

Il limite massimo del tirocinio è, quindi, direttamente fissato dal legislatore in diciotto mesi dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1/2012, che, come correttamente ritenuto dall'amministrazione, è disposizione immediatamente precettiva.

Nello schema di regolamento il tirocinio è stato anche previsto come obbligatorio: e ciò costituisce una novità in quanto non tutte le professioni regolamentate vi è attualmente l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso all'esercizio della professione. Da tali previsioni non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate ed appare, quindi, preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e della durata del tirocinio, sentito il Ministro vigilante;

considerato, in particolare, che:

con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

considerato che:

conseguentemente sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

formula le seguenti osservazioni:

istituire una sezione unica dell'albo degli assistenti sociali superando le attuali sezioni A e B, e provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

al fine di circoscrivere l'applicazione del decreto alle sole professioni regolamentate, ed ossia a quelle che sono organizzate in Ordini e Collegi, si propone di eliminare all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) ogni riferimento ad ulteriori albi, registri, elenchi tenuto da amministrazioni ed enti pubblici. Pertanto all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dopo le parole « in Ordini o Collegi » cancellare tutte le parole successive, da « o in ogni caso » fino ad « amministrazioni o enti pubblici ».

In secondo luogo, si ritiene di inserire all'articolo 2 (Accesso ed esercizio dell'attività professionale) un riferimento esplicito alla «obbligatorietà dell'esame di Stato di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione», già contenuto nella legge di delega, al fine di rafforzare il collegamento tra la disciplina dell'accesso e dell'esercizio delle professioni regolamentate e l'attuazione del dettato costituzionale. Pertanto all'articolo 2, comma 1, prima riga, sostituire la parola «la disciplina» con la parola «l'obbligatorietà»; dopo la parola «Stato» aggiungere la frase «di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione».

All'articolo 6 (Tirocinio per l'accesso), si ritiene di chiarire espressamente che il tirocinio professionale, «ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali» (comma 1), allo scopo di evitare che il generico riferimento contenuto nel testo del decreto possa condurre ad un riconoscimento surrettizio del suo carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono. Si ritiene, altresì di eliminare la disposizione di cui ai commi da 9 a 11, concernenti l'equiparazione del tirocinio alla frequenza di specifici corsi di formazione disciplinati con regolamento ministeriale. Una simile equiparazione è, infatti, del tutto contraria alla stessa *ratio* dell'istituto del tirocinio, che è quella di consentire al futuro professionista di inserirsi progressivamente nel contesto professionale mediante l'esercizio «controllato» dell'attività, sotto la direzione e la responsabilità di un professionista iscritto all'albo da almeno 5 anni. Inoltre, la frequenza a corsi di formazione in luogo dello svolgimento del tirocinio rappresenta un'evidente e inutile duplicazione della frequenza ai corsi di studio finalizzati all'accesso all'esame di Stato.

Pertanto all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo la parola «professionale», inserire la frase «che ha natura obbligatoria nei soli casi espressamente previsti dalle singole discipline professionali, ha una»; dopo la parola «mesi» aggiungere

la parola «e». Al comma 3, primo periodo dopo la parola «anzianità», inserire la frase «di iscrizione all'albo».

Ancora all'articolo 6 eliminare il comma 9, il comma 10 e il comma 11.

All'articolo 6 comma 12 dopo la parola «certificato», eliminare l'intero secondo periodo.

Nell'ambito della Formazione continua (articolo 7), si ritiene di riservare ai Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi, la potestà di disciplinare, con propri regolamenti, seppure sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante, «le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali», e «i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento». Pertanto all'articolo 7 comma 2, primo periodo, eliminare la frase «Il Ministero vigilante, sentito»; dopo la parola «con» inserire la parola «proprio»; dopo la parola «regolamento» inserire la frase «da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante; dopo la parola «vigilante», eliminare la frase «da emanarsi».

E sempre all'articolo 7, comma 2, lettera a, primo periodo, dopo la parola «territoriali,» eliminare la frase «delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati dal ministro vigilante».

Ancora, con riguardo alla disciplina del procedimento disciplinare, oltre a inserire un riferimento alle società tra professionisti (cui si applicano, «in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per i singoli professionisti»), si ritiene di sostituire integralmente il procedimento di nomina degli istituendi Consigli di disciplina territoriali (in base al quale i relativi componenti dovrebbero essere individuati tra i vincitori delle elezioni negli ordini vicini a quello presso cui il Consiglio di disciplina sarà istituito, con un evidente aggravamento dell'attività istituzionale dei medesimi) con un più semplice meccanismo di designazione a cura dei singoli Consigli degli ordini o

collegi. Il medesimo meccanismo è recepito anche per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale, la cui istituzione, tuttavia, resta prevista esclusivamente (e tale previsione risulta rafforzata nel testo, mediante l'inserimento di un'esplicita salvezza) per gli Ordini e Collegi che prevedono Consigli nazionali non dotati di specifica competenza giurisdizionale (attribuita dalla legge istitutiva). Pertanto all'articolo 9 comma 1, primo periodo, dopo la parola « albo » inserire la frase « , ovvero le società tra professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e seguenti. Alle società tra professionisti si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per i singoli professionisti. ».

Ancora il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: « I componenti dei Consigli di disciplina territoriale di cui al comma 1 sono designati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale che non siano mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari. Possono essere designati a far parte del Consiglio di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti di funzionamento emanati dai Consigli nazionali. Il coordinatore e il segretario del Consiglio di disciplina territoriale sono nominati dai Consigli degli Ordini o collegi professionali all'atto dell'insediamento. La carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale sono in ogni caso incompatibili. Gli

ordinamenti professionali possono prevedere ulteriori incompatibilità dirette ad assicurare la terzietà del consiglio di disciplina ».

All'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire la lettera minuscola « c » della parola consigli con la lettera maiuscola « C ».

All'articolo 9, comma 7 dopo il primo periodo che termina con la parola « nazionali », inserire la frase « Resta salva la disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ».

All'articolo 9, comma 8, primo periodo, dopo la parola « supplenti », eliminare la frase « e i collegi sono composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. ».

Infine si propone di sostituire il comma 10 dell'articolo 9 con il seguente « Sono nominati componenti dei Consigli Nazionali di disciplina di cui al comma 7, titolari e di seguito supplenti, i soggetti designati dai Consigli nazionali di riferimento fra i professionisti iscritti all'Albo professionale da almeno dieci anni che non siano mai stati destinatari di provvedimenti disciplinari. ».

Si propone ancora di aggiungere, infine, nel testo del decreto, un capo istitutivo degli ordini territoriali dei biologi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO
ALL'ACCOGLIMENTO DELLE SUMMEN-
ZIONATE OSSERVAZIONI.**

Di Pietro, Palomba.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE CAVALLARO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta sono emersi rilievi critici e suggerimenti di modifica allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni ritenute non conformi ai principi di delegazione;

rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive

rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lett. a) annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal C.d.S. che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i prin-

cipi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

l'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i

rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

l'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n.138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare ex professo il riconoscimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di formazione professionale organizzati da

soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

l'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera b) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di

scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

l'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

l'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disciplinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla « disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale ». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le *professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto* dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lett. a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente
il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Atto n. 488.**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI, ONOREVOLI
CASSINELLI E SILIQUINI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali;

considerati i principi di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 2011, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori parametri di legittimità ricavabili dalla legislazione interna e dalla normativa dell'Unione Europea;

a) richiamato il parere espresso dal Consiglio di Stato il 10 luglio 2012 sullo schema di regolamento, i cui rilievi critici sono pienamente condivisi;

b) rilevato che dall'indagine conoscitiva svolta sono emersi rilievi critici e suggerimenti di modifica allo schema di regolamento da parte di rappresentanti degli ordini professionali, i quali hanno evidenziato diverse disposizioni ritenute non conformi ai principi di delegazione;

c) rilevato che il dato normativo primario da cui si è partiti appare ancora insufficientemente coordinato e sistematico, per cui è prioritariamente necessario richiamare l'opportunità di un intervento normativo-quadro realmente unitario a cui poi far riferimento incontrovertibile al fine di esercitare la potestà di attuazione mediante delegificazione da parte del Governo secondo lo schema di affidare alle stesse organizzazioni professionali la po-

testà statutaria e regolamentare e di affidare al governo poteri di indirizzo e controllo, nel quadro di una visione ispirata ai principi di competizione e di concorrenza anche nei servizi professionali e di rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 33 Cost. di richiedere il possesso di speciali requisiti e di forme organizzative proprie nel caso di necessità dovute alla specifica qualità professionale e contraddistinte da asimmetrie informative e cognitive;

d) rilevato in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, lett. *a)* annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici occorre – come già segnalato dal C.d.S. che si chiarisca se si fa riferimento alla possibilità di introdurre nel novero delle professioni regolate altre specifiche professioni o se, come appare necessario alla luce del contenuto attuale della delega, si faccia riferimento con le nozioni richiamate ai soli ordini e collegi delle professioni già esistenti;

all'articolo 2 sarebbe opportuno fare riferimento, secondo i principi di delegificazione, all'articolo 33 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esame di Stato per l'esercizio di determinate professioni, ritenuto che tale riferimento appare estremamente utile allo scopo di affermare la diretta corrispondenza tra la disciplina in esame e i prin-

cipi costituzionali afferenti alle condizioni di accesso ed esercizio delle professioni regolamentate;

L'articolo 3 stabilisce che l'insieme degli albi territoriali di ogni professione costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti; appare opportuno chiarire se si intendeva tener conto della articolata complessità di difforme organizzazione territoriale degli ordini esistenti o se si intende attribuire soggettività giuridica e qualità istituzionale al solo insieme nazionale degli iscritti agli albi e collegi;

L'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione;

all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa

per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo;

L'articolo 6 rende obbligatorio il tirocinio anche per le categorie che ne erano prive e ne allunga la durata per quelle categorie che lo prevedevano per un periodo inferiore a 18 mesi, occorre chiarire che tale principio non limita in tal modo l'autonomia delle università e dei consigli nazionali nella definizione di specifiche intese volte ad anticipare il tirocinio, come previsto dalla lettera c) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 e dal comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, la disciplina di dettaglio del tirocinio deve essere demandate a regolamenti emanati a cura dei Consigli nazionali degli ordini e collegi;

appare opportuno coordinare l'articolo 6 con le disposizioni legislative che attribuiscono ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la disciplina dei tirocini;

al comma 1 dell'articolo 6 occorre verificare e chiarire se attraverso la previsione si intende ottenere e dichiarare ex professo il riconoscimento del carattere obbligatorio anche per le professioni che attualmente non lo prevedono o se esso si intende limitato ai singoli ordinamenti che già lo prevedono;

occorre chiarire che non vi può essere l'incompatibilità del tirocinio con il solo impiego pubblico, mentre con l'impiego privato si prevede la compatibilità nel caso in cui siano rispettate alcune condizioni, per cui è opportuno prevedere la possibilità di svolgere il tirocinio anche in concomitanza con il mantenimento di un rapporto di impiego pubblico alle medesime condizioni previste per l'attività di lavoro privato subordinato;

verificare se l'articolo 6, corrisponda ai principi di delegificazione nella parte in cui si prevede la possibilità per i tirocinanti di frequentare specifici corsi di

formazione professionale organizzati da soggetti autorizzati dai ministri vigilanti; e nella parte in cui al comma 10 dell'articolo 6 si attribuisce al ministro vigilante il potere di emanare un regolamento volto a disciplinare una serie di oggetti relativi ai corsi di formazioni e se non sia invece opportuno secondo la *ratio* dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che sia espressamente previsto dalla legge di delegificazione la legittimazione del Ministro ad adottare regolamenti volti a disciplinare ulteriormente la materia delegificata;

è opportuno che meglio emergano i principi della facoltatività della frequenza di corsi di formazione, della loro gratuità e dell'accesso a tutti per i medesimi e del principio di separazione fra chi ha poteri di controllo sulla loro idoneità e chi li organizza e tiene, nonché al superamento del criterio dei crediti formativi come attualmente in essere;

L'articolo 7, comma 2, affida al Ministro vigilante la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui alla lettera b) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 che affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali;

il comma 3 dell'articolo 7 relativo alle convenzioni da stipulare tra Consigli nazionali ed università potrebbe essere integrato prevedendo che l'attività di formazione la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento possa essere organizzata anche a cura degli ordini o collegi territoriali e dei sindacati di categoria delle professioni regolamentate in qualità di parte sociale con rilevanza nazionale, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

occorre valutare se l'articolo 7, comma 5, invade la competenza delle Regioni disciplinata dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione prevedendo che le Regioni possono disciplinate l'attri-

buzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale o se si tratta di norma esortativa che può anche essere espunta o meglio riformulata;

L'articolo 8 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista e, al secondo comma, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego;

la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientra nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011 ed è opportuno che essa non sia affidata ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate con possibili incertezze interpretative;

L'articolo 9 disciplina il procedimento disciplinare per le professioni diverse da quelle sanitarie, con lo scopo di introdurre elementi di maggiore terzietà nell'esercizio del potere disciplinare, istituendo specifici organismi di disciplina distinti e diversi dagli attuali consigli territoriali e nazionali;

la soluzione prospettata per i consigli territoriali (il trasferimento delle funzioni disciplinari al consiglio viciniore) e per i consigli nazionali (affidamento della funzione disciplinare ai soggetti primi fra i non eletti) non sembra realizzare quanto indicato dal richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto nel primo caso permane la commistione fra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, e nel secondo caso sembra meno garantita la terzietà nel giudizio;

rimane inoltre irrisolto il problema della divisione delle funzioni disci-

plinari da quelle amministrative per i consigli nazionali che decidono i ricorsi in via giurisdizionale;

sarebbe stato opportuno prevedere per gli ordini e collegi che decidono in via amministrativa, l'istituzione di consigli di disciplina territoriali e, per gli ordini e collegi che decidono in via giurisdizionale, l'istituzione di specifiche sezioni disciplinari dedicate, da costituirsi all'interno degli attuali consigli territoriali e nazionali, con sottrazione loro di qualunque altra funzione amministrativa;

sarebbe opportuno estendere anche alle società di professionisti di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'applicazione, in quanto compatibile, delle medesime disposizioni previste nelle leggi professionali in materia disciplinare per gli iscritti che esercitano la professione in forma individuale, al fine di evitare che lo schermo della società professionale possa costituire una legittima causa di elusione dell'applicazione delle norme disciplinari nei confronti dei soci;

appare opportuna una generale riconsiderazione della materia disciplinare alla luce del principio di elezione di corti disciplinari autonome e terze;

all'articolo 9, comma 7, si sarebbe dovuta esplicitare la salvezza relativa alla «disciplina vigente per le professioni istituite anteriormente alla Costituzione, i cui Consigli Nazionali hanno, in materia disciplinare, competenza giurisdizionale». Ciò allo scopo di evitare che l'adozione del provvedimento in esame possa surrettiziamente condurre a un'uniformazione indebita delle competenze dei Consigli nazionali degli ordini e collegi, a prescindere dall'attribuzione o meno nei loro confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale;

al fine di assicurare la massima coerenza tra il disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 9, si dovrebbe aggiungere una clausola di salvezza finalizzata a consentire l'anticipazione dei primi sei mesi di tirocinio durante lo svolgimento del corso

di laurea, in deroga, quindi alla previsione di cui all'articolo 9, comma 2. Al contempo, al comma 4, si è dovrebbe prevedere la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra i Consigli nazionali degli ordini o collegi, il Ministro per la pubblica istruzione, università e ricerca e il Ministro per la semplificazione, al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anche presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea, come previsto *ex lege*;

l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale;

e) rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti;

f) rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III);

g) considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli

ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali;

h) considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali;

i) considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione;

l) considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento;

m) con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che:

lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: *a)* l'assicurazione obbligatoria; *b)* l'accesso; *c)* il tirocinio.

Per quanto concerne il punto *a)* relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una « Convenzione collettiva » negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione.

Per quanto concerne il punto *b)* relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente « Disposizioni concernenti i Notai », e precisamente all'articolo

12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità – oggi scarse – di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso.

Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica profes-

sionale realmente fatta – senza surrogati – ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica.

Infine, per quanto riguarda in particolare il punto *c)* relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli interroganti richiedono notizie riguardanti il tentativo di suicidio di un detenuto straniero ristretto presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro. I parlamentari, chiedono di sapere se nei confronti del citato detenuto fossero state adottate tutte le misure precauzionali e di vigilanza che il caso concreto rendeva necessarie. Inoltre, dopo avere riportato i dati relativi ai casi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo avvenuti nell'ultimo anno negli istituti detentivi, segnalano la opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica, nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere.

In data 10 gennaio 2012 presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, verso le ore 18.20, il personale di Polizia penitenziaria in servizio veniva attirato dalle grida di alcuni detenuti della sezione n. 9, che affermavano che un loro compagno stava male. Giunto immediatamente sul posto, il personale notava il detenuto Haji Sami che, con l'utilizzo dei lacci delle scarpe, si era impiccato alle sbarre della finestra della propria cella.

Immediatamente gli agenti, con l'ausilio di altri detenuti, provvedevano a slegare il detenuto e ad adagiarlo a terra in attesa dell'arrivo del personale medico prontamente allertato. Venivano intanto praticati i primi soccorsi tanto che, all'arrivo del medico, il detenuto aveva già ripreso a respirare.

L'Haji veniva portato nel reparto infermeria e, dopo essersi ripreso, riferiva di aver messo in atto quel gesto, perché colto da grave sconforto a seguito delle notizie relative alle gravi condizioni di salute del padre e della sorella, apprese da altri familiari nel corso di un colloquio.

Il detenuto veniva successivamente collocato in una stanza della sezione infermeria e, al fine di scongiurare ulteriori gesti autolesionistici veniva disposta una attenta e continua sorveglianza.

In seguito, il detenuto è stato assistito in maniera costante dai diversi operatori penitenziari e, dopo un primo periodo piuttosto turbolento, durante il quale il soggetto poneva in essere altri gesti autolesivi in segno di protesta per i discontinui turni di lavoro, l'Haji ha riacquisito finalmente serenità, accettando i turni di lavoro che gli venivano proposti.

Circa il quesito di carattere generale ed attinente al triste fenomeno dei suicidi e dei gesti di autolesionismo, preme osservare come accurato e costante sia l'impegno prestato dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni. Invero, si è più volte intervenuti, con diverse circolari, per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero svolti sempre più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

Sono state elaborate, peraltro, anche apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento

dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari.

A fronte dell'avvertita necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio, per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione, è stata costituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio, con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari.

Con riferimento infine alla opportunità di promuovere iniziative normative preordinate a rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica nonché ad implementare adeguate misure di supporto psicologico nei confronti dei detenuti al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e di autolesionismo in carcere, si evidenzia che trattasi di questioni poste all'attenzione del Ministro, in più interrogazioni, alcune delle quali riferibili agli odierni interroganti, ed alle quali si è già dato riscontro.

In ogni caso si riferisce che, in data 14 giugno 2008 si è operato, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, il trasferimento dell'assistenza sanitaria dei detenuti dal Ministero della Giustizia al Servizio Sani-

tario Nazionale. Risultano per l'effetto trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le competenze sanitarie della medicina generale e di quella specialistica in precedenza a carico del Ministero della Giustizia.

Trova così applicazione il principio che riconosce alle persone detenute, alla pari dei cittadini liberi, il diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, con la possibilità di accesso alle risorse tecnologiche già disponibili per la comunità esterna.

Il decreto contempla anche un trasferimento del personale medico, infermieristico e degli psicologi al Servizio Sanitario Nazionale. Si stanno, pertanto, studiando di concerto con il Ministero della Salute – cui sono state trasferite tutte le funzioni sanitarie, i rapporti di lavoro, le risorse finanziarie, le attrezzature e i beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria – alcune proposte per risolvere le problematiche attinenti la delicata materia.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al suicidio di Bruno Baldini, avvenuto il 2 gennaio del 2012 presso l'ospedale di Villa Scassi di Genova, si comunica che il predetto detenuto è stato arrestato il 5 dicembre 2011, ma non ha mai fatto ingresso nel penitenziario di Genova Marassi.

Ed infatti il Baldini, subito dopo il suo arresto, è stato ricoverato in stato di detenzione presso il reparto Grandi Ustionati del citato ospedale e quivi, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, è stato piantonato dal personale della Polizia penitenziaria.

Si segnala, altresì, che in data 7 dicembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, a parziale modifica dell'ordinanza di custodia cautelare applicata al Baldini nell'immediato, ha ritenuto di disporre la deroga dell'onere di piantonamento, prevedendo – in sostituzione – dei controlli saltuari, da effettuarsi a cura della Polizia penitenziaria.

Secondo i dati informativi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, l'ultimo controllo da parte del personale della locale polizia penitenziaria è stato effettuato alle ore 15.00 del 1° gennaio 2012.

Al momento del controllo, l'assistente preposto al servizio non ha riscontrato alcuna anomalia, accertando la regolare presenza del Baldini nella sua stanza.

Tuttavia, poche ore dopo e cioè alle ore 3.20 del giorno seguente, il personale dell'ospedale ha rinvenuto il corpo, privo di vita, del Baldini, constatando che lo stesso si era suicidato, impiccandosi con un cavo elettrico fissato al supporto della televisione.

Dal referto autoptico, stilato dal medico legale, si evince che il decesso si è verificato non oltre le 3/4 ore prima del rinvenimento del corpo.

Ciò posto il locale Provveditorato regionale, in considerazione delle modalità del tragico gesto (come certificato dal referto medico e dagli atti allegati), ha ritenuto di non dover disporre ulteriori accertamenti.

D'altro canto, la stessa Procura della Repubblica di Genova, una volta acquisiti gli esiti della consulenza medico-legale attestante quale causa di morte del Baldini « l'asfissia meccanica » da impiccamento, ha proceduto in data 16 gennaio 2012 ad archiviare il procedimento relativo al decesso del detenuto Baldini.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene segnalata la grave situazione degli istituti di detenzioni pugliesi, per come risulta da una indagine giornalistica, pubblicata dal quotidiano *la Repubblica*. Secondo quanto riportato nella interrogazione i detti istituti presentano caratteristiche strutturali di assoluta inadeguatezza rispetto alle finalità istituzionali e risultano in uno stato di intollerabile sovraffollamento. Tale allarmante quadro, è causa di quotidiane tragedie che mortificano ed umiliano la dignità umana e portano i detenuti a gesti autosoppressivi o autolesionistici.

I parlamentari, chiedono quindi al Ministro, quali sono le iniziative in atto per rimuovere le segnalate e gravi carenze degli istituti di detenzione pugliesi, quali i provvedimenti adottati o da adottare per superare le disfunzioni che mortificano la dignità dei detenuti e appaiono lesivi degli stessi diritti umani.

Preliminarmente si rappresenta, che la situazione detentiva della Regione Puglia, analogamente a quella che si registra nella maggior parte delle regioni del Paese, è caratterizzata da uno stato di tensione detentiva che interessa più strutture penitenziarie. Nella regione Puglia, alla data del 17 giugno c.a., a fronte di una capienza tollerabile di 3.926 posti, sono presenti 4.436 detenuti.

In proposito, si deve tuttavia osservare, che lo stato di generale sovraffollamento dei penitenziari del Paese è in fase di progressiva positiva evoluzione. Invero per effetto dell'entrata in vigore della legge 17 febbraio 2012, n. 9 che,

prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p. e la modifica della legge 199/10, viene limitato il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi ed si estende la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

Inoltre, la realizzazione del piano carceri, consentirà di disporre di circa nove mila nuovi posti detentivi e, per la regione Puglia, è prevista la realizzazione di due nuovi padiglioni detentivi in ampliamento degli istituti di Lecce e Taranto.

Sempre in via preliminare, occorre precisare che i dati sulle capienze detentive riportati nell'atto ispettivo fanno riferimento alla sola capienza regolamentare e non anche a quella tollerabile, così fornendo un quadro della situazione degli istituti della Puglia ancor più allarmante.

Sui singoli quesiti posti dagli interroganti si rappresenta che i dati riportati nell'atto di sindacato ispettivo, non descrivono compiutamente lo stato degli istituti di detenzione pugliesi.

Invero, in merito alla ristrutturazione delle sezioni detentive dell'istituto di Taranto, il cui costo complessivo è stato stimato in circa 2 milioni di euro, va chiarito che, tenuto conto delle generali ristrettezze finanziarie, si è venuti alla determinazione di suddividere in lotti funzionali l'intervento. Pertanto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, si provvederà entro il corrente esercizio finanziario all'esecuzione di un primo lotto.

Sempre riguardo all'istituto di Taranto, non corrisponde assolutamente al vero che le celle siano prive di riscaldamento e che non ci sia acqua calda per le docce; in ogni cella vi sono i termosifoni e in orari dedicati vi è l'acqua calda per le docce. Effettivamente, le stanze detentive sono prive di interruttore elettrico all'interno, ma si provvederà alla loro installazione appena possibile. Infine, il campo di calcio è adibito a zona per il passeggio da alcuni anni, attesa la assoluta carenza di altre aree.

In effetti, le carenze strutturali di molti istituti della Puglia sono tali da richiedere immediati e consistenti interventi, i più urgenti dei quali, tuttavia, saranno realizzati con le risorse messe a disposizione sull'apposito capitolo di spesa. In ogni caso va segnalato che sono stati eseguiti numerosi lavori con l'impiego di manodopera dei detenuti, con il ricorso a ditte esterne e con progetti approvati dalle Cassa delle Ammende.

La situazione debitoria venutasi a creare sui capitoli di spesa che riguardano il funzionamento delle strutture (acqua, gasolio, energia elettrica), nel corso del 2011 è stata azzerata grazie anche alla riduzione delle spese da parte di tutti gli istituti, realizzata, tra l'altro, attraverso una più parsimoniosa erogazione di acqua e di riscaldamento.

Come riportato nella interrogazione, effettivamente si sono verificati dei casi di scabbia che però sono stati subito affrontati e debellati. In ogni caso va chiarito, al riguardo, che trattasi di casi che non nascono all'interno delle strutture penitenziarie, ma scaturiscono dall'ingresso di persone arrestate portatrici dell'infezione.

Nel corso del 2011, nella regione Puglia si sono registrati n. 4 suicidi e numerosi atti di autolesionismo per i quali sono stati attuati interventi mirati da parte degli Staff Multidisciplinari. Riguardo a tali fenomeni, preme ribadire come accurato e costante sia stato l'impegno dell'Amministrazione penitenziaria

nel corso degli anni, durante i quali è più volte intervenuta per fornire precise indicazioni ai Provveditori regionali e alle direzioni degli istituti affinché fossero adottati più incisivi interventi per alleviare le situazioni di disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

In proposito va ancora rilevato che è in fase avanzata la stesura di un Protocollo regionale per la prevenzione del rischio suicidano.

In tema di attività trattamentali, la Puglia, nonostante la riduzione dei fondi, ha visto l'incremento di corsi scolastici e l'organizzazione di ben 59 corsi extracurricolari. Sono stati, inoltre, realizzati 27 corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione, cui hanno preso parte 267 detenuti.

Per quanto concerne le strutture penitenziarie che, secondo le notizie riportate dagli interroganti, sarebbero inutilizzate, si precisa che quelle di Accadia, Bovino, Casamassima, Castelnuovo della Daunia, Galatina, Minervino Murge, Orsara, Monopoli e Volturino Appula, sono state già da parecchi anni riconsegnate al Demanio, mentre quelle di Altamura e di Maglie sono pienamente utilizzate. La prima, delle ultime due strutture, è destinata ai detenuti imputati o condannati per reati di violenza sessuale, mentre la seconda è riservata ai detenuti semi-liberi.

Venendo, infine, allo stato dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari della Puglia, si deve ribadire che, a seguito del passaggio dalla sanità penitenziaria alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali, sia per garantire la tutela della salute ed il recupero dei detenuti, sia per le esigenze di sicurezza all'interno degli istituti, in data 25 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria di Bari e la Regione Puglia, il Protocollo d'Intesa per «l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme

di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario ». In proposito, il Provveditorato Regionale ha invitato i direttori degli istituti penitenziari ad intraprendere analoghe iniziative con le altre Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che è sempre ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione ed è massimo l'impegno per fronteggiarne le situazioni di criticità.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00952 Stefani: Sulla soluzione del conflitto in Nagorno Karabah (*Discussione e rinvio*) 66

INTERROGAZIONI:

5-06861 Renato Farina: Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino 68

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 69

5-06935 Renato Farina: Sul campo profughi di Scegarab in Sudan 68

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 71

RISOLUZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.

7-00952 Stefani: Sulla soluzione del conflitto in Nagorno Karabah.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è firmatario, che ha presentato per sottolineare l'attenzione del nostro Paese verso un « conflitto congelato » che dura da troppi anni e, come dimostrano gli incidenti di frontiera dell'inizio di giugno, continua a fare vittime.

Ritiene che l'Italia, che già fa parte del Gruppo di Minsk anche se non della sua presidenza, possa tentare di giocare un

ruolo positivo in quanto intrattiene eccellenti relazioni bilaterali sia con l'Armenia che con l'Azerbaijan.

Occorre, a suo avviso, affrontare un triplice ordine di questioni. Innanzitutto, Baku e Jerevan continuano a far prevalere una logica antagonista, forse anche per ragioni di politica interna, senza far progredire il negoziato. In secondo luogo, influenti attori regionali, come la Russia e la Turchia, potrebbero essere sollecitati ad esercitare maggiormente una sorta di *moral suasion* nei confronti delle parti. Infine, la comunità internazionale nel suo complesso dovrebbe mostrarsi più interessata alla risoluzione del conflitto che al momento sembra invece amministrare in modo alquanto burocratico.

Quel che più gli preme denunciare è però la situazione di sofferenza quotidiana delle popolazioni coinvolte, sia di etnia armena che di etnia azera, che non vedono alcuna prospettiva di ritorno alla normalità.

In tale ottica, crede che la Commissione, prima di procedere al voto della risoluzione, potrebbe cogliere l'occasione per svolgere alcuni approfondimenti della

questione, con particolare riferimento al ruolo dell'OSCE, anche al fine di valutare riformulazioni che rendano più efficace il testo da lui presentato.

A questo proposito, reputa importante potersi avvalere del prezioso contributo del collega Riccardo Migliori, che è stato appena eletto presidente dell'Assemblea parlamentare di quell'Organizzazione, a cui rinnova le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro suoi personali e di tutta la Commissione. Ricorda altresì che un diplomatico italiano, l'ambasciatore Lamberto Zannier, che la Commissione ha audito qualche mese fa insieme all'omologa Commissione del Senato, ricopre l'incarico di segretario generale dell'OSCE.

Conclusivamente, ribadisce il dovere di affrontare il tema, che sta peraltro suscitando particolare interesse in sede parlamentare, ed osserva che l'obiettivo di una soluzione pacifica e duratura del conflitto, a tutela delle popolazioni coinvolte, merita ogni attenzione, dal momento che rappresenta una preoccupante fonte di instabilità per la regione del Caucaso meridionale, di cui non ha bisogno di richiamare l'importanza strategica per l'Europa.

Il sottosegretario Marta DASSÙ concorda con il presidente Stefani sull'importanza del tema oggetto della risoluzione, in ordine ad un conflitto congelato che ha origini lontane ma rischia comunque di riacutizzarsi. Richiama quindi la strategicità dell'area anche ai fini dell'approvvigionamento energetico dell'Europa. Sottolinea l'importanza dell'azione del Gruppo di Minsk e dell'OSCE nella promozione dei principi di Madrid, in cui possono trovare conciliazione le visioni oggi in contrasto, rispettivamente incentrate sull'autodeterminazione dei popoli e sull'integrità territoriale. Nel prendere pertanto atto delle finalità dell'iniziativa parlamentare volta a sollecitare uno sforzo di mediazione più attivo del Gruppo di Minsk e dell'OSCE, sulla base dell'equilibrio che caratterizza da sempre la posizione italiana, condivide l'opportunità degli approfondimenti conoscitivi prospettati, anche in vista di un affinamento del testo presentato, con par-

ticolare riferimento ai principi di Helsinki e di Madrid.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo per aver colto lo spirito della sua iniziativa.

Enrico PIANETTA (Pdl) condivide l'opportunità degli approfondimenti conoscitivi proposti dal presidente Stefani anche al fine di disporre del tempo necessario per affrontare con equilibrio e cautela una situazione particolarmente delicata.

Renato FARINA (Pdl) considera essenziale riferirsi al principio dell'autodeterminazione dei popoli, cui è notoriamente molto sensibile la parte politica del presentatore della risoluzione in titolo. Ritiene che si tratti di un punto qualificante dei principi di Madrid da considerare nella redazione del testo finale.

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), nel dichiararsi favorevole alle audizioni proposte, ritiene comunque inopportuno ogni riferimento testuale a principi generali, la cui affermazione rischia spesso di provocare tragiche conseguenze sul terreno dei conflitti.

Andrea ORSINI (PT) reputa saggia la proposta di procedere ad approfondimenti conoscitivi, ferma restando l'esigenza di tenere nella debita considerazione il principio dell'autodeterminazione dei popoli.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ribadisce la validità dei principi di Madrid e del relativo aggiornamento intercorso al vertice G8 dell'Aquila.

Francesco TEMPESTINI (PD) osserva che la Commissione potrà compiere ogni valutazione del caso, nel migliore dei modi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 9.20.

5-06861 Renato Farina: Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando che il Governo persegue con determinazione una linea di rigorosa condanna di ogni violazione dei diritti delle minoranze cristiane, ovunque esse siano perpetrate. Segnala quindi che, come preannunciato dal Ministro degli affari esteri in occasione dell'audizione di ieri sull'evoluzione della crisi siriana, è in corso di realizzazione un'iniziativa sul tema della libertà religiosa, in collaborazione con le reti di organizzazioni non governative, da tenere in occasione della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

Renato FARINA (PdL) si dichiara assai soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario Dassù, che conferma l'impegno assiduo del Governo italiano a tutela della libertà religiosa, soprattutto nel continente africano dove la situazione generale è in fase di peggioramento. Riferisce di essere a conoscenza di continue vessazioni ai danni della popolazione cristiana da parte di gruppi salafiti, soprattutto nelle regioni più periferiche del Paese. Coglie, quindi, l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla condizione dei profughi eritrei, che rischia

di essere dimenticata, e sulla necessità di mantenere alta l'attenzione sulla condizione del campo profughi di Shousha, che il nostro Paese ha contribuito a fondare.

5-06935 Renato Farina: Sul campo profughi di Scegarab in Sudan.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (PdL) si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando la disattenzione da parte dei mezzi di informazione italiani nei confronti di quanto avviene nel continente africano, come d'altra parte è emerso anche in occasione della recente audizione sulla situazione in Mali, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia. Riferisce quindi di una notizia, apparsa sul quotidiano inglese *The Guardian* lo scorso 17 luglio, in merito ad un vero e proprio commercio di schiavi che interesserebbe il campo profughi e di cui sarebbero artefici le bande di trafficanti del Sinai, peraltro infiltrate da *Al Qaeda*. Segnala che di tale questione è stato investito lo stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, malgrado tale organizzazione sia spesso spettatrice impotente di tali crimini nelle regioni in cui è presente con i propri osservatori. Sottolinea, infine, che la sua ostinazione a richiamare l'attenzione dei colleghi commissari e del Governo sul tema è dovuta alla volontà di dimostrare come tali fatti abbiano un impatto e Dei riflessi universali, anche su profili attinenti alla nostra stessa sicurezza.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06861 Renato Farina: Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il Governo italiano – con il forte sostegno del Parlamento e dell'opinione pubblica – si muove da tempo e con determinazione affinché la libertà religiosa sia fatta oggetto di una maggiore attenzione da parte della comunità internazionale.

Da ultimo, il Ministro Terzi, nel condannare i recenti attacchi alle minoranze cristiane in Africa, ha nuovamente ribadito « il massimo impegno dell'Italia, nelle sedi internazionali e in primo luogo in ambito UE, nel tutelare e promuovere la libertà di religione e nel fronteggiare la sfida posta dal terrorismo ».

Il Ministro Terzi ha quindi dato istruzioni al Rappresentante permanente italiano presso l'UE di far inserire la questione della tutela delle minoranze religiose, in particolare quelle cristiane, nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio Affari Esteri che si è tenuta il 25 giugno 2012 a Lussemburgo.

In quella sede, le riflessioni dell'Italia sulla libertà religiosa e la tutela della sicurezza delle minoranze cristiane sono state accolte con forte convergenza e sostegno.

Venendo alla specifica situazione all'interno del campo di Shousha, confermo che nel periodo tra febbraio ed aprile 2012, si sono verificate alcune tensioni. In particolare, a fine febbraio, la tenda adibita a sala di preghiera per i cristiani è stata danneggiata. L'Alto Commissariato delle NU per i Rifugiati, che ha la responsabilità della gestione del campo, ha tuttavia prontamente fornito i materiali per la ricostruzione, segnalando al contempo l'acca-

duto alle forze dell'ordine tunisine, che tuttavia non sono ancora riuscite ad individuare i responsabili.

Il 20 aprile si è registrato un altro momento di tensione: al termine della preghiera del venerdì, è stata trovata una bibbia nei pressi della moschea della cittadina adiacente Benguardene e alcuni gruppi salafiti hanno minacciato di entrare nel campo per attaccare i residenti cristiani.

Nel frattempo, le Autorità locali, asserendo che il sacerdote italiano Don Sandro De Pretis e alcune suore stessero facendo azione di proselitismo (che è allo stato attuale vietata dalla legge tunisina), li hanno obbligati a lasciare il campo e a chiedere un'autorizzazione al competente Ministero degli Affari Religiosi tunisino per potervi accedere e poter esercitare l'attività di culto (ciò che peraltro avveniva da circa un anno senza autorizzazione alcuna).

Nonostante la mancanza di una presenza fissa di un sacerdote nel campo, i fedeli si sono potuti comunque organizzare per pregare. Non vi è infatti mai stato alcun divieto per i cristiani del campo di riunirsi in preghiera, né è stata mai imposta la rimozione dei simboli religiosi cristiani.

Il Governo, nella sua intensa azione di accompagnamento del percorso di transizione inauguratosi dopo la « rivoluzione dei gelsomini », non ha mancato di sollevare l'attenzione delle Autorità tunisine sulla situazione dei diritti umani e la tutela delle minoranze religiose. L'importanza del rispetto dei diritti umani è stata infatti ricordata in ogni occasione di in-

contro istituzionale. Lo ha fatto il Ministro Terzi, nel corso della visita a Tunisi del 6 gennaio 2012 e lo hanno ribadito il 15 marzo 2012 a Roma il Presidente Napolitano e il Presidente del Consiglio Monti nell'incontro che hanno avuto con il Primo Ministro tunisino Jebali.

Più recentemente, il Presidente Napolitano, in occasione della sua recente visita in Tunisia del 16-17 maggio, nella quale è stato accompagnato dal Ministro Terzi, ha pronunciato un discorso in Assemblea Nazionale Costituente in cui ha esortato i deputati ad operare affinché la nuova Costituzione si basi sul rispetto delle libertà fondamentali, sulla tutela delle minoranze e sulla libertà religiosa, quali valori irrinunciabili in uno Stato di diritto.

Nel corso dell'esame cui la Tunisia è stata sottoposta a Ginevra dal Consiglio Diritti Umani, tenutosi dal 21 maggio al 4 giugno scorsi, sono emersi numerosi incoraggianti progressi, il cui consolidamento l'Italia continuerà a stimolare e monito-

rare. In particolare giova sottolineare come la Tunisia abbia in tale contesto accettato, senza riserve, la richiesta formulata dall'Italia di garantire la libertà di religione durante e dopo il periodo di transizione.

Nel corso dell'esame è emerso inoltre come il Governo tunisino persegua tradizionalmente una politica a favore di un'educazione religiosa fondata sui concetti di rispetto e tolleranza, in contrapposizione alle suggestioni integraliste. La libertà di religione appare infatti essere garantita, con diffusa tolleranza nei confronti di tutti i credi professati, di cui vengono protetti i luoghi di culto.

Oltre a continuare ad incoraggiare tali sviluppi di carattere generale, il Governo non mancherà naturalmente di vigilare anche sulla situazione specifica del campo di Shousha, continuando a dialogare sia con l'ACNUR sia con le autorità locali affinché sia garantita la libertà religiosa dei profughi residenti nel campo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06935 Renato Farina: Sul campo profughi di Scegarab in Sudan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il nostro Paese segue con la massima attenzione l'evoluzione della situazione in Sudan ed è impegnato attivamente, nei contatti con le Autorità sudanesi, sul fronte umanitario e della difesa dei diritti umani.

La questione della protezione dei diritti umani è stata, uno degli argomenti principali del colloquio che il Ministro Terzi ha avuto alla Farnesina il 18 maggio 2012 con il proprio omologo sudanese Ali Karti. A questo colloquio è quindi seguita il 31 maggio 2012 una missione a Khartoum dell'Inviato Speciale del Ministro per le emergenze umanitarie On. Boniver finalizzata, tra le altre cose, anche alla verifica dell'impegno umanitario dell'Italia nell'area.

Quanto ai presunti episodi di violenza perpetrati nei confronti dei rifugiati del Campo di Shagarab, questi sono all'attenzione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), che opera in stretto contatto con le Autorità locali, al fine di migliorare le condizioni di protezione di rifugiati e migranti che si spostano all'interno del Paese o giungono dagli Stati confinanti.

L'ACNUR sta quindi svolgendo una indagine interna per l'accertamento delle violenze denunciate. In particolare, a seguito delle denunce, è stata compiuta un'ispezione con interviste ai rifugiati, e nessuno è stato in grado di confermare quanto riportato.

In base a quanto reso noto dall'ACNUR la parte orientale del Sudan, in cui si concentra gran parte dei rifugiati presenti nel Paese, è diventata una zona di transito di migranti, sfollati e richiedenti asilo

provenienti dall'Eritrea, l'Etiopia, Ciad, Repubblica Democratica del Congo e dalla Somalia. Troverebbero altresì conferma le denunce di un incremento della tratta e del traffico di esseri umani.

In tale difficile contesto, l'ACNUR è impegnato a promuovere l'integrazione locale dei rifugiati, con l'obiettivo di evitare i movimenti secondari di popolazione e nel contempo favorire soluzioni definitive di insediamento. In collaborazione con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale, l'ACNUR coordina le attività di conversione dei campi profughi esistenti in comunità di villaggi indipendenti dagli aiuti esterni. Il re-insediamento continua ad essere attuato in alternativa all'integrazione locale e per coloro che necessitano di particolari misure di protezione.

La nostra Ambasciata a Khartoum non ha naturalmente mancato di sentire anche altre fonti qualificate, oltre allo stesso Capo di UNHCR in Sudan. Queste hanno confermato in maniera unanime che vi sarebbero stati alcuni tumulti nel campo profughi di Scegarab in Sudan, con un intervento deciso da parte della Polizia sudanese e presenza di vari feriti (anche tra le stesse forze dell'ordine), ma non vi sarebbe stata alcuna vittima.

Nel quadro degli incontri che l'Ambasciata intrattiene, anche d'intesa con le altre Ambasciate europee, con Autorità sudanesi, diplomatici stranieri, personale delle Organizzazioni internazionali e delle ONG, la situazione del campo di Shagarab continuerà ad essere seguita con la massima attenzione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore regionale all'economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana 72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (*Svolgimento e rinvio*) 72

AUDIZIONI:

Audizione del Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 73

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 luglio 2012.

Audizione dell'Assessore regionale all'economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).

Audizione del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Renato CAMBURSANO (Misto), considerato che alle ore 11 è previsto l'inizio di una nuova audizione e apprezzata la necessità di valutare con attenzione il contenuto della relazione del presidente Giampaolino e della documentazione prodotta dalla Corte dei conti, ritiene che la Commissione dovrebbe proseguire l'audizione alla ripresa dei lavori della Camera dopo la pausa estiva.

Dopo un intervento di Maurizio MELONI, *Presidente di sezione della Corte dei conti*, Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rilevato che la richiesta dell'onorevole Cambursano è condivisa dalla Commissione e acquisita la disponibilità del Presidente della Corte dei conti, dichiara che l'audizione potrà avere seguito agli inizi del mese di settembre, in una data da concordare con la Corte dei conti che ringrazia per il prezioso ausilio prestato alla Commissione e all'intero Parlamento.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione del Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco PARLATO, *Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Amedeo CICCANTI (UdCpTP) e Alberto GIORGETTI (PdL), ai quali replica, fornendo ulteriori precisazioni, Francesco PARLATO, *Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia il dottor Parlato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07535 Causi: Restituzione ai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 delle somme versate a titolo d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-07536 Fugatti: Riqualficazione dell'area dell'ex caserma Sani, sita a Bologna	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-07537 Savino: Ritardi nell'emanazione del regolamento per l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa che il deputato Fedriga ha sottoscritto l'interrogazione n. 5-07536 Fugatti.

Avverte che il deputato Barbato ha ritirato la sua interrogazione n. 5-07538, che intende presentare come interrogazione a risposta scritta.

5-07535 Causi: Restituzione ai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 delle somme versate a titolo d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, che ringrazia anche per l'impegno da lui personalmente profuso per dare un esauriente riscontro al quesito posto dall'interrogazione.

Rileva, quindi, come l'intendimento dell'Agenzia delle entrate di abbandonare i giudizi instaurati dai contribuenti non esercenti attività d'impresa delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, e di

riconoscere ad essi il diritto al rimborso del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per il triennio 1990-1992, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, consenta di dare finalmente soluzione, almeno per quanto riguarda le persone fisiche, ai problemi generatisi a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione agevolativa.

5-07536 Fugatti: Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Sani, sita a Bologna.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ringrazia per la risposta, pur non potendosi dichiarare soddisfatto, in quanto il Sottosegretario si è sostanzialmente limitato a proporre un mero *excursus* delle vicende amministrative che hanno riguardato l'ex Caserma Sani di Bologna, evidentemente già note agli interroganti, nonché a rappresentare come, dopo l'esito infruttuoso di tre procedure di vendita, sia allo studio dell'Agenzia del demanio una diversa ipotesi, dai contorni del tutto indefiniti, di dismissione e valorizzazione del predetto immobile.

Sottolinea, pertanto, la necessità che il Governo assuma un'iniziativa anche di *moral suasion* nei confronti dell'Agenzia del demanio, affinché siano assicurate adeguata riqualificazione e tutela a un'area e a un edificio in evidente stato di degrado, divenuti luogo di riparo per tossicodipendenti, presso i quali sono stati segnalati, negli ultimi tempi, anche gravi episodi di criminalità.

5-07537 Savino: Ritardi nell'emanazione del regolamento per l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Lella GOLFO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lella GOLFO (PdL) ringrazia il Sottosegretario, prendendo atto con compiacimento dell'avvenuta predisposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con la condivisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dello schema di regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, volto a stabilire termini e modalità di attuazione delle previsioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo per quanto riguarda, in particolare, le società controllate da pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull'applicazione della legge medesima, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Si dichiara, quindi, molto soddisfatta della risposta, auspicando che il Governo proceda in tempi rapidissimi all'effettiva emanazione del regolamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-07535 Causi: Restituzione ai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 delle somme versate a titolo d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative adeguate « affinché l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della consolidata giurisprudenza, riconosca, in sede giurisdizionale, in ogni stato e grado, le ragioni vantate dai contribuenti delle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e provveda all'immediata restituzione del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992 », in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Il beneficio della riduzione delle imposte previsto dal citato articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha dato origine ad un diffuso contenzioso, con esiti prevalentemente sfavorevoli per l'Amministrazione.

Le controversie scaturiscono dall'impugnazione dei dinieghi, espressi o taciti, sulle istanze presentate dai contribuenti per la parziale restituzione, in forza del menzionato articolo 9 comma 17, della legge n. 289 del 2002, dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992.

Secondo la tesi dei contribuenti, il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo dell'imposta spetterebbe a prescindere dal precedente assolvimento del tributo, con la conseguenza che, nel caso in cui siano già state corrisposte

integralmente le imposte relative al triennio 1990-1992, sorgerebbe il diritto alla restituzione del 90 per cento di quanto versato.

Gli Uffici dell'Agenzia hanno costantemente contrastato la suddetta tesi, ritenendola non in linea con la lettera e con la natura di norma contenente un agevolazione fiscale non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'approccio interpretativo dei contribuenti è stato avallato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 1° ottobre 2007, n. 20641, ha ritenuto che il beneficio della riduzione al 10 per cento spetti sia in favore di chi non ha ancora pagato, « sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto *ex post*, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di *ius superveniens* favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto *ex lege* ».

Tuttavia, con la direttiva n. 123/2010 del 12 ottobre 2010, la Direzione centrale affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate ha impartito agli Uffici indicazioni per la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la citata sentenza di Cassazione del 2007 – rimasta fino ad allora isolata – non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Recentemente la Suprema Corte è, però, nuovamente intervenuta in materia, confermando l'indirizzo sfavorevole all'Amministrazione, da ultimo con l'ordinanza 12 giugno 2012, n. 9577, con la

quale i giudici di legittimità, richiamando precedenti pronunce – tra cui la citata sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133 e 10 maggio 2010, n. 11247, emesse in materia di contributi previdenziali – favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso, hanno dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 360-*bis* c.p.c. il ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, stante l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale « consolidato ».

Conformemente alla soluzione ermeneutica ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione l'Agenzia delle entrate, non sussistendo particolari cause ostative al riconoscimento del diritto al rimborso, sarebbe stata disponibile a valutare l'opportunità di abbandono del contenzioso in materia.

Senonché, la Commissione europea ha mosso alcuni rilievi in ordine alla qualificazione delle agevolazioni in parola concernenti il sisma del 1990 in Sicilia, nonché analoghe misure relative ad altri eventi calamitosi avvenuti in Italia negli anni successivi, come aiuti di Stato alle imprese, incompatibili con i principi comunitari, riservandosi la decisione di avviare un procedimento di indagine formale, nonché di emettere un'ingiunzione di sospensione dell'erogazione degli aiuti in questione.

In particolare, la Commissione europea ha comunicato, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia, l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto del 1990 in Sicilia e degli altri analoghi aiuti quali « aiuti di Stato non notificati », invitando le Autorità italiane a comunicare

se intendano continuare ad applicare tali misure o sospenderle in attesa che la Commissione decida in merito alla loro compatibilità.

All'esito di una riunione di coordinamento, convocata presso il Dipartimento delle Politiche europee il giorno 2 luglio 2012, cui hanno partecipato i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato l'opportunità di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi in argomento e di opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività di impresa, per i quali esclusivamente si pone la questione di incompatibilità dell'aiuto di Stato con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.

Tale indirizzo si conforma al principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 18 luglio 2007 (causa C-119/05 – Lucchini spa), secondo cui la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevale anche sul giudicato nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.

ALLEGATO 2

**5-07536 Fugatti: Riqualificazione dell'area dell'ex caserma Sani,
sita a Bologna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, concernente gli interventi urgenti di riqualificazione e tutela dell'area dell'ex Caserma Sani in Bologna, l'Agenzia del Demanio ha riferito quanto segue.

L'ex Caserma Sani – ex Stabilimento Militare Casaralta è costituita da un'ampia area di circa 11 ettari all'interno della quale sono presenti 26 edifici diversi per dimensioni, epoca di costruzione, tipologia e stato di conservazione. Si tratta di magazzini, palazzine e edifici produttivi, fra cui due silos e un fabbricato destinato ad ospitare celle frigorifero, per una superficie utile lorda di mq 40.031. L'intero complesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 19 dicembre 2007.

L'ex Caserma è inserita nel Programma Unitario di Valorizzazione di Bologna (PUV Bologna), avente ad oggetto anche altri immobili dismessi dal Ministero della Difesa con decreti interdirettoriali del 27 febbraio 2007 e del 25 luglio 2007 da destinare alla valorizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 15-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tale disposizione prevede l'attivazione di un processo di valorizzazione unico di immobili pubblici, situati nel medesimo ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale con finalità di stimolo e attrazione di interventi di sviluppo del

contesto economico e sociale di riferimento. Gli immobili, una volta valorizzati, vengono destinati all'alienazione con l'attribuzione all'ente locale di una percentuale del ricavato.

Il processo, avviato con Protocollo d'Intesa sottoscritto, in data 5 maggio 2007, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Bologna, ha previsto la riqualificazione e trasformazione degli immobili, tra i quali l'ex Caserma Sani, secondo gli indirizzi urbanistici che l'ente territoriale ha definito con il Piano Operativo Comunale, approvato con Delibera del 4 maggio 2009. Le destinazioni d'uso previste per il compendio in questione comprendono usi abitativi di tipo urbano, servizi economici e amministrativi, servizi commerciali e artigianato di servizio, servizi ricettivi e ristorativi, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.

Completato il percorso di riqualificazione urbanistica, il complesso è stato posto in vendita per due volte con il metodo dell'asta pubblica, rispettivamente in data 28 ottobre 2010 e 17 dicembre 2010, per un prezzo base d'asta di circa 41 milioni di euro ed essendo entrambe le gare andate deserte, è stato nuovamente proposto in vendita con invito pubblico ad offrire in data 14 ottobre 2011 egualmente conclusosi infruttuosamente.

A seguito di tali esiti, l'Agenzia del Demanio ha comunicato che è allo studio altra ipotesi di dismissione e valorizzazione dell'immobile di cui trattasi.

ALLEGATO 3

5-07537 Savino: Ritardi nell'emanazione del regolamento per l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Savino ed altri, con riferimento alla legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente la parità di accesso negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate nei mercati regolamentati, chiedono quali iniziative si intendano assumere al fine di disporre l'emanazione del relativo Regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tempi brevissimi.

Al riguardo, si fa presente che il citato schema di Regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011, è stato già predisposto ed è stato condiviso anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Esso sarà portato all'esame del Consiglio dei Ministri nella seduta prevista per la prossima settimana.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di documento conclusivo</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	114
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5116 Giulietti – Adozione del testo base</i>)	82
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento precari scuola, su questioni connesse al precariato scolastico	82
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali dello spettacolo, sulle problematiche concernenti il piano di dismissioni di Cinecittà Studios S.p.A. e Cinecittà Digital Factory S.r.l. in Roma	82
AVVERTENZA	82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30 e dalle 11.10 alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 luglio 2012. – Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 10.10.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, che tiene conto di alcune osservazioni formulate dai colleghi (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur ringraziando il relatore ed esprimendo soddisfazione per l'inserimento nel testo del documento di considerazioni condivise, propone di espungere un'intera sezione dal paragrafo 7), ossia le parole da « in primo luogo » a « nel suo seno anche gli editori », che contengono ampie riflessioni sulla tutela del diritto d'autore, tema che, a suo avviso, necessita di un approfondimento in una sede apposita.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) esprime l'esigenza che dal documento conclusivo emerga chiaramente la necessità che l'intera materia del diritto d'autore sia opportunamente definita ad opera di strumenti normativi specifici.

Enzo CARRA (UdCpTP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Carlucci, ricordando che quelle indicate sono esigenze che richiedono, evidentemente, ulteriore approfondimento. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo, a condizione che il documento conclusivo sia riformulato con le modificazioni indicate.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), nel ringraziare il collega Barbieri, ribadisce l'opportunità di delineare nel documento conclusivo la situazione emersa all'esito dell'indagine conoscitiva, auspicando che al più presto, in primo luogo, sia definita la questione relativa allo stato giuridico della SIAE ed all'equilibrio tra autori ed editori e, in secondo luogo, si faccia chiarezza sulla vicenda relativa agli immobili della SIAE.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), ringraziando il relatore per il lavoro svolto,

intende evidenziare come il problema vero sia l'eccesso di interferenza dell'Autorità pubblica nella gestione ordinaria delle aziende vigilate, in quanto l'attività di indirizzo è ben diversa da una costante cogestione. Auspica, quindi, che si possa passare al più presto ad esaminare la questione in sede di Commissione di inchiesta.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo in esame, come riformulato dal relatore, esprimendo apprezzamento nei confronti dell'onorevole Barbieri per il lavoro svolto, che ha consentito di fare luce su numerose problematiche connotate da profili di criticità, sulle quali occorre fornire risposte adeguate.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di evidenziare che tali tematiche saranno oggetto di approfondita analisi in apposita indagine conoscitiva. Illustra quindi l'ulteriore riformulazione del documento conclusivo (*vedi allegato 2*), come risultante dalle osservazioni formulate dai colleghi, volte a far emergere l'esigenza di un'urgente riflessione sulle questioni connesse al tema del diritto d'autore, attraverso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva specifica.

Intervengono quindi per formulare ulteriori osservazioni Manuela GHIZZONI, *presidente*, e i deputati Emerenzio BARBIERI (PdL), Emilia Grazia DE BIASI (PD) e Ricardo Franco LEVI (PD).

La Commissione approva quindi la proposta di documento conclusivo, come riformulato dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 11.05.

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno.

C. 5270 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5116 Giulietti – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che è stato richiesto dal deputato Giulietti l'abbinamento della proposta di legge C. 5116 Giulietti ed altri, recante « Disposizioni in materia di contributi in favore dell'editoria e di pubblicazioni periodiche diffuse per via telematica », al disegno di legge C. 5270, del quale la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente.

Propone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge C. 5116 Giulietti al disegno di legge C. 5270.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento della proposta di legge C. 5116 Giulietti ed altri al disegno di legge C. 5270.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge C. 5270.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, come richiesto dal relatore, propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge C. 5270.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.**AUDIZIONI INFORMALI**

Giovedì 26 luglio 2012.

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento precari scuola, su questioni connesse al precariato scolastico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 luglio 2012.

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali dello spettacolo, sulle problematiche concernenti il piano di dismissioni di Cinecittà Studios S.p.A. e Cinecittà Digital Factory S.r.l. in Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. Premesse.

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha approfondito, dapprima in sede di audizioni informali, alcuni aspetti problematici inerenti alla gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata « SIAE »). Successivamente, in data 15 febbraio 2012 ha deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, da concludersi entro il 31 luglio 2012, volta ad approfondire le principali problematiche connotate da profili di particolare criticità. Si ricorda per completezza, in proposito, che la Commissione cultura, scienza e istruzione, nella XV legislatura, aveva già approvato in sede legislativa la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

Allo stato attuale, il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011 ha posto l'ente in stato di commissariamento straordinario. Tale decreto ha disposto altresì: *a)* lo scioglimento dei relativi organi deliberativi, ossia l'assemblea e il consiglio di amministrazione; *b)* contestualmente, la nomina del dottor Gian Luigi Rondi quale commissario straordinario della SIAE, nonché del professore avvocato Mario Stella Richter e dell'avvocato Domenico Luca Scordino quali sub-commissari, tutti con l'incarico di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'ente, di instaurare una dialettica più equilibrata

all'interno dello stesso, nonché di individuare le modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali.

Nel corso dell'audizione informale del direttore generale Gaetano Blandini e del sub-commissario Luca Scordino, svoltasi presso la VII Commissione il 7 febbraio 2012, è emersa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, finalizzati a verificare nell'ambito d'attività della SIAE l'applicazione della predetta legge 9 gennaio 2008, n. 2. A tal proposito, le numerose criticità emerse nella gestione finanziaria della SIAE da parte dei suoi organi di governo – denunciate a più riprese anche da inchieste giornalistiche – hanno quindi indotto la Commissione ad acquisire ulteriori elementi utili di conoscenza, anche attraverso lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sull'applicazione della citata legge n. 2 del 2008. Sulla base del programma deliberato dalla Commissione il 15 febbraio 2012, quindi, l'indagine conoscitiva ha inteso svolgere una disamina il più possibile completa e obiettiva della situazione attuale della SIAE, in particolare a partire dalla gestione commissariale insediatasi il 9 aprile 2011. La Commissione ha quindi articolato la propria indagine, in primo luogo, con la precipua finalità di acclarare gli esiti delle scelte di bilancio e di gestione operate dai competenti organi della SIAE, nonché di conoscere l'operato dei soggetti pubblici deputati alla vigilanza sull'ente; in secondo luogo, ha diretto la propria linea d'inter-

vento allo scopo di fare chiarezza sull'intero funzionamento dei meccanismi che coinvolgono direttamente gli interessi degli autori di opere dell'ingegno e, indirettamente, quelli di tutti i cittadini.

L'indagine conoscitiva ha avuto una durata di circa cinque mesi e si è articolata in un numero considerevole di audizioni, con la partecipazione di numerose personalità e di rappresentanti del settore, con specifica ed acclarata competenza in materia. Tra il mese di febbraio ed il mese di luglio del 2012 si sono tenute venti sedute, per un totale di quasi 30 ore complessive, con lo svolgimento delle audizioni di più di trenta soggetti, a vario titolo coinvolti nell'indagine. Durante la stessa, sono stati auditi, in particolare, il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo, nonché i seguenti soggetti: l'attuale commissario straordinario, Gian Luigi Rondi, i sub-commissari Domenico Luca Scordino e Mario Stella Richter, e il direttore generale Gaetano Blandini; rappresentanti dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione documentaristi italiani (DOCIT) e dell'associazione Scrittori associati di cinema e televisione (SACT); rappresentanti della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, del Sindacato dirigenti SIAE (SNAD), della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, dell'Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione (UILPA) enti, della FISTEL CISL – Stampa, telecomunicazioni e spettacolo, del Sindacato nazionale autonomo agenti mandatarie SIAE (SNAAM), del consiglio generale della FeLSA-CISL; la dottoressa Anna Avallone, già vice presidente del Fondo pensioni SIAE e rappresentanti del Fondo pensioni della SIAE, di Federagenti Cisl, del Sindacato inquilini della SIAE e del Movimento Autori Professionisti (MAP); il dottor Eugenio Truffa Giachet, già direttore del Fondo pensioni della SIAE; rappresentanti di Assotelecomunicazioni – ASSTEL, del-

l'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), della Federazione degli autori, di Confindustria digitale e della Federazione editori musicali (FEM); rappresentanti dell'Associazione nazionale autori radiotelevisivi e teatrali (ANART), del sindacato nazionale scrittori (SNS), dell'Associazione sindacale scrittori di teatro (AssTeatro), nonché membri del direttivo dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM).

Sono stati auditi, inoltre, i soggetti che hanno ricoperto in passato incarichi di gestione all'interno della SIAE, quali – nell'ordine di svolgimento – l'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, il dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE, il dottor Francesco Chirichigno, già direttore generale della SIAE ed il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, il dottor Francesco Migliacci, già presidente della SIAE ed il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE.

Le considerazioni emerse nel corso delle audizioni hanno così permesso di approfondire e conseguire gli obiettivi di seguito riportati che la Commissione ha inteso realizzare con lo svolgimento dell'indagine.

1. Obiettivi dell'indagine.

L'indagine conoscitiva ha inteso approfondire specificamente i seguenti profili:

a. il regime legale e la natura giuridica della SIAE, nonché la ripartizione delle responsabilità e le modalità di esercizio delle funzioni economiche da parte delle società di gestione collettiva del diritto d'autore in generale, con una compiuta definizione anche dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE; acclarare gli esiti della gestione commissariale e le modalità di approvazione del bilancio consuntivo 2010;

b. le modalità di adozione, deliberazione ed approvazione dello statuto della

SIAE, su quelle di selezione e retribuzione del personale, di rappresentanza, di conferimento degli incarichi direttivi, nonché di nomina e revoca degli agenti mandatarî; Ciò in relazione alla mancanza lamentata da più parti tra i soggetti auditi non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di una adeguata informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti degli iscritti;

c. la conoscenza della consistenza e delle modalità di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE;

d. analiticamente, il ruolo del Fondo di solidarietà della SIAE.

Dalle audizioni sono quindi emersi interessanti elementi di conoscenza che si possono riassumere nei temi sintetizzati nei paragrafi seguenti. Innanzitutto, quindi, si partirà dai profili concernenti la natura giuridica della SIAE.

2. Sulla natura giuridica della SIAE.

Una specifica attenzione è stata dedicata all'approfondimento infatti delle problematiche derivanti dalla natura giuridica della SIAE. A questo proposito, fin dalla prima seduta del 15 febbraio 2012, i soggetti auditi, in particolare il sub-commissario Stella Richter, si sono soffermati, a più riprese, sulla natura giuridica della SIAE, anche alla luce della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, ricordando come oggi la stessa sia pacificamente riconosciuta come un ente pubblico economico a base associativa. La medesima legge n. 2 del 2008 prevede infatti che l'attività della SIAE sia disciplinata dalle norme di diritto privato e che tutte le controversie concernenti le attività della società siano devolute alla giurisdizione ordinaria. La SIAE non sarebbe peraltro un organismo di diritto pubblico, per cui non sarebbe ad essa applicabile il decreto legislativo n. 163 del 2006, che istituisce il Codice dei contratti pubblici; di conseguenza, la SIAE non sarebbe soggetta all'obbligo di fare ricorso

a procedure di evidenza pubblica nella scelta dei contraenti. A tali conclusioni, si giungerebbe infatti in base ad una oramai consolidata giurisprudenza amministrativa, oltre che in base a univoche indicazioni provenienti dalle autorità amministrative di vigilanza, in particolare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In quella seduta gli auditi hanno rilevato come ciò comporti che comunque gli organi gestionali della SIAE provvedono di volta in volta a scegliere i propri interlocutori sulla base di processi di selezione competitiva, valutando quindi attentamente le opportunità e i contenuti delle offerte che la stessa richiede. Si è ricordato che il Ministero per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza sulla SIAE, e che tale attività di vigilanza è svolta con l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza specifica di quest'ultimo dicastero, ossia tutte quelle attinenti a provvedimenti di natura economico-finanziaria.

Sempre in virtù della citata legge n. 2 del 2008 e delle conseguenti previsioni del vigente statuto, la SIAE esercita primariamente le funzioni previste dalla legge n. 633 del 1941, recante le norme sul diritto d'autore, nonché tutte le altre funzioni ad essa attribuite capillarmente da altre leggi di settore. La medesima società può gestire quindi servizi di accertamento, riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici o privati. A questo proposito, per le finalità dell'indagine conoscitiva il sub-commissario Stella Richter, nel corso della sua audizione, ha ritenuto utile sottolineare il ruolo strategico che riveste l'articolo 180 della predetta legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore. Secondo tale articolo, infatti, l'attività di intermediario è riservata in via esclusiva alla SIAE, comunque essa venga attuata, sia in forma diretta sia indiretta. Tuttavia, tale esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante al singolo autore, ai suoi successori e agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti

loro riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore. In altre parole, in Italia esiste un'esclusiva per legge sull'attività di intermediazione, limitata però all'esercizio delle sole prerogative patrimoniali, ossia i cosiddetti « diritti patrimoniali » che compongono il più vasto diritto dell'autore dell'opera dell'ingegno. Secondo il professore Stella Richter la SIAE e, in particolare, la gestione commissariale anche da lui rappresentata, non ha inteso quindi compiere valutazioni su tale scelta legislativa, che, però, oltre ad avere superato a più riprese il vaglio di legittimità costituzionale risulta ora espressamente ribadita dalla citata legge n. 2 del 2008.

Con riferimento alle funzioni economiche assolve dalle società di gestione collettiva del diritto d'autore in tutto il mondo, nella medesima seduta è stato rilevato che nella letteratura economica è da tempo pacificamente riconosciuto alle società di gestione collettiva dei diritti d'autore, tra cui la SIAE, il compito di rendere efficiente la tutela e lo sfruttamento del diritto d'autore, il cui riconoscimento è a sua volta giustificato, sempre dal punto di vista economico, dall'esigenza di assicurare una remunerazione allo sforzo creativo, attribuendo agli autori la facoltà di escludere terzi dall'utilizzo non autorizzato delle opere dell'ingegno, consentendo loro conseguentemente di chiedere un corrispettivo per la fruizione delle stesse opere. Affinché un sistema che riconosca il diritto d'autore assolva pienamente a tale funzione, è stato indicato come necessario dagli auditi della seduta del 15 febbraio 2012, da un lato, che gli autori siano in grado di far rispettare i propri diritti nei confronti dei potenziali utilizzatori delle opere protette e, dall'altro, che esista – e funzioni adeguatamente – un mercato per le medesime opere protette. Le società di gestione collettiva rappresentano, appunto, una delle forme istituzionali mediante le quali può essere assicurato il rispetto di queste due condizioni. Sarebbe pacifico quindi che le società di gestione collettiva siano in grado di: 1) ridurre i costi di transazione legati all'esecuzione dello scambio individuale

dei diritti; 2) generare economie di scala ed economie di scopo; 3) assolvere ad una serie di utili funzioni che si raggruppano tutte intorno al concetto di riduzione del rischio, sia per gli utenti sia, soprattutto, per gli autori. Per lo svolgimento di queste loro funzioni caratteristiche, le società di gestione collettiva del diritto d'autore istituiscono, nei diversi Paesi in cui operano, una rete per la raccolta del diritto d'autore. Queste reti concretano in tutto il mondo, quindi a prescindere dalle scelte di diritto positivo dei singoli legislatori, monopoli naturali, con la conseguenza che le *collecting societies*, cioè le società di gestione collettiva del diritto d'autore, anche all'estero finiscono sostanzialmente per operare sempre di fatto in regime di esclusiva.

Nel corso dell'indagine è stato evidenziato invece come il profilo distintivo tra la realtà italiana e quelle di alcuni Paesi stranieri consista proprio nel fatto che in Italia, sia per ragioni storiche, sia per l'esistenza dell'esclusiva legale, la società di gestione collettiva del diritto d'autore è unica per tutte le diverse forme di manifestazione della creatività, laddove all'estero si tende a costituire tante società quante sono le forme espressive della creatività medesima, per esempio musica, letteratura, arti figurative, cinema, teatro e così via; fermo restando, che nei relativi comparti le singole società rivestono, anche all'estero, la posizione di monopolisti quanto meno di fatto. A questo proposito il sub-commissario Stella Richter ha specificamente sostenuto nella audizione del 15 febbraio che il carattere « generalista » della SIAE serva anzitutto a « *consentire ad essa di svolgere una funzione di unico interlocutore – una sorta di sportello unico – a beneficio dell'utenza, che quindi risulta essere agevolato nell'accesso alla legittima fruizione di tutte le opere dell'ingegno* ». A suo dire, si tratterebbe quindi di un indubbio vantaggio, soprattutto ove si abbia a che fare, come sempre più spesso avviene, con opere cosiddette « multimediali ». Proprio la natura generalista della SIAE avrebbe così consentito, finora, di attuare politiche solidaristiche o mutuali-

stiche, in virtù delle quali le arti più ricche sostengono quelle più povere; dove evidentemente il riferimento a ricchezza e povertà è fatto in funzione del successo commerciale di alcune forme di espressione della creatività in un dato momento storico.

Sempre con riferimento alla qualificazione giuridica della SIAE, il già presidente Giorgio Assumma, durante la sua audizione del 9 maggio, ha sottolineato invece come l'approvazione della legge n. 2 del 2008 abbia fugato ogni dubbio circa l'applicazione delle norme del codice civile per la regolamentazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, sia nei suoi rapporti interni sia in quelli esterni, anche con riferimento alla giurisdizione competente in materia. Sullo stesso punto, il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, nel corso dell'audizione del 7 giugno, ha osservato che la SIAE ha una caratteristica unica nell'ambito del panorama internazionale, che, a suo avviso, costituisce uno dei suoi punti di forza: l'essere, cioè, una società di *collecting* generalista. A tal proposito, ha affermato che le grandi società consorelle rappresentano alcuni settori, in particolare la musica, come le grandi consorelle tedesca, francese e americana; altre si occupano di teatro, altre ancora di spettacolo dal vivo e quant'altro, mentre SIAE si occupa di tutti questi settori insieme, « *con un effetto che gli economisti chiamano spill-over – di tracimazione, se vogliamo usare un termine un po' prosaico – dei proventi che provengono da un settore verso gli altri* », come egli stesso ha sostenuto. Dall'indagine è emerso poi che il settore principe, la musica, indubbiamente finanzia o dovrebbe finanziare le cosiddette « arti minori ». Si tratterebbe peraltro per il dottor Masi di una forza della SIAE che peraltro presenta in sé una contraddizione in termini: la SIAE si rivolge infatti per definizione *erga omnes*, a tutti, mentre in quanto ente a base associativa si dovrebbe rivolgere esclusivamente alla medesima base, che necessariamente costituisce un perimetro più piccolo. La base associativa della SIAE, in-

fatti, consta di quasi 80.000 soci o associati, ma l'ente pubblico in realtà si rivolge a tutti, per cui la qualificazione pubblicistica nella migliore accezione esiste già *in nuce*.

È stato evidenziato quindi nel corso delle audizioni che la SIAE dovrebbe tutelare *erga omnes* il diritto d'autore; legittimamente, però, deve anche tutelare la base associativa in quanto ente pubblico a base associativa, con una contraddizione che per alcuni crea problemi rilevanti. È emerso infatti che a riprova di ciò, tutti gli enti pubblici a base associativa nel sistema istituzionale hanno avuto problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, di *governance*, come avvenuto per il CONI o per l'ACI. Al riguardo, è stato ritenuto da alcuni auditi che fino a che il legislatore non rivedrà la *governance* istituzionale, la SIAE avrà ciclicamente problematiche forti, al di là della bontà degli amministratori, della base associativa, o dello stesso statuto, canale collettivo di rappresentatività della base associativa e degli organi sociali. È stata ritenuta altresì come necessaria una seria riflessione sul superamento dell'assetto istituzionale, sulla natura pubblicistica dell'ente e sulla questione se questa debba essere mantenuto o meno. Per alcuni, peraltro, l'ente dovrebbe mantenere una natura pubblicistica per tutelare il diritto d'autore, seppure allo stato la SIAE non è sembrata a giudizio di alcuni, come il dottor Masi, adeguatamente attrezzata da un punto di vista giuridico e manageriale – non per le persone, ma in termini di assetti – per un'efficace tutela del diritto d'autore.

Analoghi rilievi sono stati svolti anche dall'onorevole Emerenzio Barbieri, proponente dell'indagine conoscitiva, il quale ha evidenziato la necessità e l'urgenza di intervenire attraverso l'approvazione degli strumenti legislativi opportuni al fine di risolvere la situazione « strutturale », relativa alla natura giuridica dell'ente SIAE. Anche l'onorevole Emilia Grazia De Biasi ha sostenuto l'urgenza di intervenire con strumenti normativi specifici, anche alla luce dell'istituzione in altri Paesi di un'Au-

thority competente in materia di diritto d'autore che ha determinato una sostanziale privatizzazione della *collecting*, soluzioni sulle quali non si è dichiarata d'accordo. A suo avviso, tuttavia, alla luce del conflitto fra l'esigenza di tutelare la concorrenza e quella di tutelare il bene comune e il dettato costituzionale, occorrerebbe attendere le determinazioni al riguardo dell'Unione europea, che dovrebbe emanare a breve una direttiva di disciplina dell'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'onorevole Enzo Carra, a più riprese, ha d'altra parte segnalato l'urgenza di intervenire con strumenti specifici nella regolamentazione della materia, anche alla luce dell'inadeguatezza della normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, contenuta nella legge 22 aprile 1941 n. 633, che, a suo avviso, appronta una tutela del diritto d'autore non adeguata alle necessità dettate dall'avanzamento dei tempi e dall'avvento delle nuove tecnologie.

Numerose critiche sono state mosse d'altra parte in riferimento alla mancata adozione – e comunque scarsa comunicazione circa la medesima – dell'atto considerato il più atteso dagli operatori del settore: lo statuto della SIAE.

3. *Lo statuto e la rappresentatività all'interno della SIAE.*

Lo statuto della SIAE, in base all'articolo 1, comma 4, della legge n. 2 del 2008, è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, di nomina degli organi della gestione commissariale, affida al commissario straordinario anche l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare «l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione

delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi». Occorre sottolineare, in proposito, che il tema dell'approvazione dello statuto è stata affrontata nel corso di tutte le audizioni svolte in Commissione.

In particolare, e con specifico riferimento al metodo, molte organizzazioni sindacali hanno lamentato un'assoluta mancanza di consultazione e carenza di informazioni sui contenuti del progetto di statuto in corso di elaborazione da parte della gestione commissariale. Riguardo al merito, invece, da più parti si è levata a gran voce l'esigenza che il nuovo statuto preveda adeguate forme di rappresentatività, alla luce delle molteplici anomalie riscontrate nel sistema di rappresentatività interna della SIAE. L'Italia, infatti, è l'unico Paese in cui gli autori risultano avere lo stesso peso degli editori, a differenza di quanto avviene in Francia o in Spagna, dove il peso degli autori risulta essere proporzionalmente superiore. Nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, l'attuale commissario straordinario della SIAE Rondi, con due successive delibere, la n. 17 del 7 marzo 2012 e la n. 20 dell'8 marzo 2012, ha provveduto all'approvazione dello statuto della SIAE. La Commissione a fatica ha visto riconosciuto il proprio diritto ad acquisire agli atti lo schema di statuto che adotta un sistema organizzativo sostanzialmente mutuato dagli assetti comunemente diffusi in aziende (pubbliche o private) di grandi dimensioni. In tale ambito, la scelta è ricaduta su un sistema di tipo dualistico che consenta ad un organo di sorveglianza, il Consiglio di sorveglianza, di svolgere il ruolo di rappresentatività della base associativa e di indirizzo, e ad un organo tecnico il Consiglio di gestione, di seguire la gestione quotidiana della società.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo Paolo Peluffo, nell'audizione dell'11 luglio, ha evidenziato come il modello dualistico abbia trovato, sinora, scarsa applicazione nel contesto italiano, fatta eccezione per le società pubbliche a livello locale e gli istituti di credito costituitisi a seguito di fusioni societarie. In particolare, il rappresentante del Governo ha sottolineato come il medesimo statuto non appaia in linea con i modelli organizzativi adottati da altri enti pubblici nazionali di grandi dimensioni. Tale modello, per sua natura, tende ad attenuare il ruolo delle minoranze e, più in generale, ad attenuare il rapporto fiduciario fra soci e gestori, a causa dell'impossibilità da parte di soci stessi di intraprendere azioni dirette e nei confronti dei gestori, se non attraverso la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza ovvero dell'organo che presiede al controllo della gestione. Il nuovo progetto non prevederebbe, a differenza di quello attualmente vigente, alcun potere di nomina da parte dell'autorità di vigilanza in ordine ai componenti del Consiglio di gestione – organo che, sulla base della previsione statutaria, corrisponde all'attuale Consiglio di amministrazione – limitandosi a stabilire che l'autorità di vigilanza provveda alla nomina e, eventualmente, alla revoca di tre componenti, sui 35 complessivi, del Consiglio di sorveglianza, secondo la nuova denominazione assegnata all'attuale assemblea.

Nel corso dell'indagine è emerso altresì che sulla base del mandato ricevuto, il commissario straordinario ha ritenuto opportuno prevedere nel nuovo statuto un meccanismo di voto ponderato, in base al quale ogni associato, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto ad esprimere in Assemblea un voto come singolo, nonché un numero di voti pari ad ogni euro di diritti d'autore percepiti dalla SIAE nell'anno precedente. È previsto, comunque, un limite massimo di voti pari ad un trentesimo del totale dei voti astrattamente esprimibili. Il sottose-

gretario Peluffo ha osservato al proposito che, in linea generale, il meccanismo elettorale, pur assicurando la pariteticità della presenza dei due grandi gruppi di associati nell'ambito del Consiglio di sorveglianza – 16 autori, 16 editori –, in realtà conferisca maggior peso elettorale alla sezione musica, che apporta alla società alla gran parte dei contributi economici. Il nuovo statuto, pertanto, opererebbe un superamento del principio « una testa, un voto », in base al quale la presenza di autori e di editori era paritaria, al fine di garantire una rappresentatività il più possibile equilibrata, introducendo invece il cosiddetto « voto pesante », che assegna un peso maggiore agli associati che maggiormente contribuiscono al bilancio societario.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, nel corso della sua audizione, in merito a tale argomento ha segnalato la sua non contrarietà, in via pregiudiziale, nei confronti dell'adozione di modelli duali, pur evidenziando che debba essere precipuo della SIAE rinvenire in maniera autonoma la soluzione più appropriata e funzionale, considerati i suoi profili di peculiarità. Il dottor Masi, nella medesima audizione del 7 giugno, ha in proposito sostenuto che nel nostro sistema istituzionale tutti gli enti pubblici a base associativa hanno riscontrato problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, tanto che taluni giuristi hanno parlato di « bomba istituzionale ». Ha, pertanto, evidenziato la necessità di ridefinire l'assetto istituzionale della SIAE attraverso lo statuto, quale canale collettivo di rappresentatività della base associativa, e degli organi sociali che devono a sua volta rappresentarla. Il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, invece, intervenendo nel corso dell'audizione del 14 giugno, ha in proposito affermato che la rappresentatività, in vigore del precedente statuto, non risultava essere paritaria, anche all'interno della medesima categoria. Ha ricordato quindi, in proposito, che nel 2003, avendo gestito le elezioni come segretario dell'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), 144 autori di

fascia D – la fascia più alta, con redditi da 200.000 euro in su, per un totale di incassi di circa 150 milioni di euro – designavano sei membri in assemblea, fermi restando quattro anni di anzianità; 140 membri di fascia C – la seconda a scalare, con redditi collocati tra 50.000 e 100.000 euro – designavano due membri in assemblea; 720 membri di fascia B – con redditi tra 15.000 e 50.000 euro – designavano tre membri nel 2003 e due nel 2007; 40.000 iscritti, attualmente forse 60.000 di fascia A – con redditi tra 0 e 15.000 euro – designavano sei membri in assemblea. Ha ricordato, altresì, che 22.000 di questi soggetti non incassavano « neanche un centesimo », ma la sommatoria degli incassi dei 60.000 iscritti era pari a circa 130 milioni di euro, quasi come quelli della fascia D.

Numerosi sono stati d'altra parte gli interventi sul tema dello statuto, anche di altri componenti la Commissione. L'onorevole Levi ha parlato, a proposito del nuovo statuto della SIAE, di « una specie di pasticcio di allodole e cavallo », ossia di un pletorico consiglio di sorveglianza – che in realtà corrisponderebbe alla precedente assemblea, che sarebbe stata a suo avviso rinominata –, composto da quasi una quarantina di persone, nonché di « un consiglio di gestione e una dozzina di comitati, ciascuno composto da una dozzina di persone ognuna in rappresentanza di un piccolo settore di attività: un disastro! ». L'onorevole De Biasi ha sostenuto in questo senso che la dualità si configura non solo come uno squilibrio fra autori ed editori – a suo avviso troppo accentuato rispetto ad altre società europee – ma sancisce in modo molto chiaro una differenza anche in seno agli autori. Occorrerebbe, pertanto, rinvenire un punto di equilibrio, che prescindendo da quello legato alla produzione del reddito, modificando la natura della società e la sua *mission*. L'onorevole Zazzera ha sollevato a più riprese la questione relativa all'assenza di comunicazione dei contenuti del nuovo statuto da parte di un ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e controllato anche dal Parlamento, a

dimostrazione di un'assoluta mancanza di rispetto da parte degli organi competenti della SIAE nei confronti delle istituzioni. Ha segnalato, in proposito, anche l'anomalia italiana, che auspica sia al più presto sanata, legata al cosiddetto « voto pesato », attraverso il quale, a suo avviso, si stabilirebbero a monte i rapporti di forza interni all'ente, con il rischio che la SIAE medesima sia costituita per due terzi da editori e multinazionali e per un terzo da autori.

Nella replica del Ministro Ornaghi resa, a conclusione dell'indagine conoscitiva, nel corso dell'audizione del 18 luglio, il Ministro ha dichiarato nella nota in quell'occasione depositata che « *Peraltro, devo riferire che la gestione commissariale ha documentato l'avvenuto svolgimento di una fase istruttoria e di confronto con le parti interessate. Forse non è stata sufficiente, ma, comunque, di ciò è doveroso dare atto, essa non è mancata del tutto. In particolare, si sono svolti incontri il 31 marzo 2011 e il 2 agosto 2011, presso la Direzione generale della SIAE, cui hanno partecipato tutte le compagini rappresentative della base autorale ed editoriale (Federazione autori, FEM, ANEM, AIE, 100Autori, MAP, SACT, CREA, ANART, ANICA, AIDAC, UNCLA, EUNICAM, UIL-UNSA, DOC-IT). È stato inoltre istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica (« Consultazione Statuto ») per consentire a tutta la base associativa di inviare documenti e osservazioni sulle linee programmatiche e sui criteri direttivi. In data 8 novembre 2011 è stata indirizzata a tutte le rappresentanze della compagine associativa una relazione conclusiva, che teneva conto dei contributi pervenuti. Questa relazione è stata altresì inviata al Collegio dei revisori e alle Commissioni di sezione, nonché alle Autorità vigilanti.* » ed ancora il Ministro ha dichiarato che « *Ritengo, invece, che l'obiettivo perseguito dal progetto di nuovo statuto sia, nelle sue grandi linee, abbastanza chiaro, nella direzione di premiare un meccanismo di governo interno esemplato sul tipo aziendale, improntato a un modello efficientista, volto a premiare la rapidità e libertà d'azione degli organi di gestione, dimi-*

nuendo il peso del controllo assembleare dei soci, secondo lo schema duale che abbiamo illustrato nel nostro precedente incontro.» ed ancora, che occorre «concentrarci sul disegno di sistema di medio e lungo periodo, che è quello politicamente rilevante, per favorire, per quanto possibile, una ragionevole ed equilibrata ricomposizione interna della SIAE, che possa salvare la sua esistenza nell'ordinamento come Ente pubblico dotato di diritti speciali ed esclusivi nella funzione di gestione e di tutela dei diritti degli autori ed editori.». Del resto il Ministro ha ritenuto opportuno «ricordare che il decreto di commissariamento, ripeto, mai contestato o impugnato, espressamente contempla e prevede, tra i compiti assegnati al Commissario, proprio quello di «adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici». Il decreto di commissariamento, dunque, ha indicato la strada del voto ponderato ed appare difficile oggi contestare al Commissario il fatto di aver eseguito il mandato scritto nel decreto di commissariamento.» ed ha anche sottolineato come, rispetto alle osservazioni avanzate in argomento, «È inoltre garantita la rappresentatività paritaria degli autori e degli editori in ciascuna delle sezioni (...) Appare dunque difficile ipotizzare che gli organi decisionali possano essere costituiti per i due terzi da editori e per un terzo da autori».

Problematiche non di poco conto, quindi, che d'altra parte si sono riversate anche su un altro tema rilevante, quello della gestione commissariale attuale.

4. La gestione commissariale della SIAE e le relative situazioni contabili.

Dalle numerose audizioni svolte è emerso che l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi della SIAE, dovuta ad una sofferenza del modello di

governance della società e alla mancata approvazione del bilancio preventivo 2011, propedeutico all'attuazione del piano strategico 2010-2013, ha determinato una situazione che ha reso indispensabile perseguire un adeguato risanamento economico-finanziario della società. A tal fine, il decreto di commissariamento del 9 marzo 2011, come ricordato anche dal ministro Ornaghi, fornisce indicazioni molto chiare e assegna al commissario una duplice missione: dapprima il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale della società; in secondo luogo, soprattutto ad avviso del Ministro audito, l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE e ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

Il direttore generale della SIAE, dottor Gaetano Blandini, nel corso dell'audizione del 15 febbraio, ha diffusamente descritto le attività e gli esiti della gestione, che avrebbe consentito di conseguire risparmi per 12,3 milioni di euro. In particolare, ha ricordato che il cosiddetto «piano industriale», piano strategico della società per il 2011-2013, è stato da lui predisposto nel 2010, non appena arrivato alla direzione generale della SIAE. Il piano fu approvato nel luglio del 2010 dall'assemblea della SIAE, dopo essere stato approvato dal consiglio d'amministrazione, ed è stato confermato dalla gestione commissariale a un mese dal suo insediamento alla fine di aprile del 2011. La sintesi strategica del predetto documento si basava sull'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità da sviluppare. Secondo il direttore generale Blandini, in specie, i punti di debolezza riguardavano e riguardano l'eredità negativa della gestione operativa della società, la debolezza degli attuali sistemi di tutela dei contenuti pro-

tetti, l'assenza di un sistema condiviso di valutazione delle *performance* aziendali ed individuali; ridondanze organizzative; soprattutto la mancanza, all'interno della struttura, di una cultura del cambiamento che abilitasse all'innovazione in tempi rapidi. Le opportunità, invece, derivavano dalla necessità di recuperare i diritti di produzione meccanica attraverso nuovi sistemi di raccolta sulle piattaforme digitali – visto che, rispetto al mercato multimediale, la SIAE, nel *benchmark* e nella comparazione con le altre società di collecting, è quella che incassa di meno –, ma anche dall'integrazione dei sistemi SIAE con quelli degli utilizzatori per ridurre i tempi di lavorazione e, quindi, migliorare la qualità dei dati e permettere agli utilizzatori la fruizione di servizi in remoto, e dall'ampliamento del mercato dei servizi in convenzione. Il dato principale di criticità di bilancio, ad avviso del dottor Blandini, è il risultato operativo negativo della società, quindi la differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, che nel 2010 era di oltre 91 milioni di euro. Lo stesso direttore generale della SIAE ha poi ricordato che la gestione commissariale ha messo in campo azioni finalizzate alla razionalizzazione della gestione, riduzione dei costi, modernizzazione della struttura, mantenimento, ove possibile, dei livelli occupazionali e una migliore tutela per autori ed editori dei loro diritti. L'analisi economica dei costi, con particolare riferimento alla rete territoriale, avrebbe evidenziato la necessità di razionalizzare la presenza sul territorio.

Nell'indagine è emerso che, quanto al dato economico complessivo della raccolta sul territorio, la SIAE sarebbe la « *punta di diamante* » rispetto a tutte le altre società di collecting nel mondo, perché è quella che raccoglie meglio sul territorio il diritto d'autore, per la profonda conoscenza del mercato e per la sua capillare diffusione attraverso sedi, filiali e agenti mandatarari. A giudizio del *management* attuale della società, da ultimo è stata messa in atto una riorganizzazione mirata a razionalizzare i costi e a trovare il migliore punto

di equilibrio tra i diversi esistenti, cioè con dipendenti di ruolo della SIAE, e quelli invece degli agenti mandatarari. Il dottor Blandini ha ricordato in particolare che: a) è stato riorganizzato il *funzionigramma* della direzione generale; b) è stato stipulato nel giugno del 2011 il nuovo contratto del personale dirigente; c) è stato sottoscritto il 29 dicembre 2011 un nuovo protocollo per la revisione degli accordi con gli agenti mandatarari e per la selezione trasparente dei futuri agenti mandatarari. Infine, nell'aprile del 2011 sono state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto collettivo riguardante il personale non dirigente: i dirigenti di prima fascia stipendiale sono stati ridotti da dodici a sei e quelli di seconda fascia stipendiale da sessanta a quarantacinque. Il contratto collettivo del personale dirigente ha modificato, di fatto, la logica del precedente contratto (risalente a dieci anni prima), che faceva riferimento al pubblico impiego, mentre la società opererebbe allo stato secondo norme di diritto privato – come disposto dalla legge n. 2 del 2008 –, regolando i propri rapporti di lavoro sulla base di un contratto di lavoro del settore privato.

Sul punto, è stato sostenuto che la società ha proposto un patto di responsabilità ai propri dipendenti, per evitare l'esubero e consentire la stabilizzazione di settanta lavoratori precari, secondo i seguenti punti: ridurre le ferie dagli attuali trentanove a trentadue giorni, come avviene in quasi tutte le aziende e nel pubblico impiego; eliminare la possibilità di non produrre la certificazione medica per i primi tre giorni di malattia, come avviene in tutte le aziende e in tutte le pubbliche amministrazioni; inoltre, è stato proposto un nuovo orario di lavoro – attualmente articolato dalle 7.45 alle 14.45 – con due rientri pomeridiani di due ore, poiché l'orario attuale produce costi di straordinario e di turnazione per 5 milioni di euro. È stato poi proposto il blocco di tre anni delle retribuzioni, con particolare riferimento agli scatti automatici – attualmente biennali del 5 per cento l'anno – e,

per il futuro, scatti automatici legati all'inflazione e ai risultati di aumento della produttività. Il direttore generale della SIAE ha sostenuto, ancora, che allorquando, dopo cinque mesi di trattative infruttuose, la SIAE ha deciso di formalizzare la disdetta dei contratti, le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di denunciarlo per comportamento antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

Anche il già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi, nell'audizione del 9 maggio, in merito al dissesto economico e all'asserito « *smantellamento economico ed etico* » dell'ente, ha ribadito con forza l'efficienza dell'intero apparato della SIAE. Ha rilevato in particolare che per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale e la solidità delle riserve della SIAE, nel 1999, quando iniziò il commissariamento del dottor Masi, le riserve erano state azzerate. Mediante un'accorta politica gestionale, iniziata con il commissariamento e proseguita nel tempo, avvalendosi dei provvedimenti di rivalutazione del patrimonio immobiliare, ha quindi ricordato che nel 2009 le riserve patrimoniali della SIAE ammontavano a circa 110 milioni di euro. Si trattava di una cifra ritenuta consistente e in grado di far fronte a eventuali temporanei disavanzi di bilancio dovuti alle difficoltà economiche che la SIAE può affrontare nel corso della sua esistenza. Dal punto di vista economico, cioè del risultato dell'iter economico dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, il dottor Caridi ha precisato quindi che è necessario non continuare con « *questa specie di mantra sull'inefficienza della gestione e sul disordine dei conti addirittura con riferimenti a presunti obiettivi non raggiunti o raggiunti in maniera blanda* ». A suo dire, nel 2007 l'utile di esercizio della SIAE era di 8.000 euro, un sostanziale pareggio, con un margine operativo di - 34 milioni; il margine operativo, cioè la differenza tra i ricavi e i costi della produzione - indicatore importante nella gestione operativa dell'ente - interpretato e corretto con il rendimento dei proventi finanziari, per riequilibrare i conti del-

l'ente. A questo proposito nel corso dell'indagine conoscitiva si è evidenziato che nel 2008 vi è stato un disavanzo di bilancio di 15,4 milioni di euro, 12,4 milioni al netto delle imposte. Questo perché, nel 2008, la SIAE avrebbe dovuto scontare la perdita dovuta alla svalutazione del titolo *Lehman Brothers*, svalutando 40 milioni di euro per un importo pari a circa 35 o 36 milioni di euro, con un'influenza negativa sul risultato di esercizio. Ove non ci fosse stata questa perdita assolutamente straordinaria, imprevista e imprevedibile, a giudizio del dottor Caridi si sarebbe registrato un avanzo di bilancio di ben 11,6 milioni di euro, con un risultato positivo di gestione di 23 milioni di euro al netto delle imposte. Dall'indagine è emerso quindi che nel 2009 il risultato economico dell'esercizio ha rilevato una leggera perdita, pari a meno di 600.000 euro. Il dottor Caridi ha rilevato di aver promosso in quel periodo, con la piena collaborazione degli uffici, iniziative volte a definire i contratti scaduti. In proposito, ha ribadito l'estrema validità, professionalità, onestà e correttezza dell'apparato SIAE, del suo personale qualificatissimo e della sua dirigenza.

Il già commissario straordinario della SIAE Masi, ha sostenuto d'altro canto che il cespite principale con cui, sostanzialmente, la sua gestione commissariale avrebbe salvato la SIAE a cavallo del 1999-2000 è stata una convenzione decennale stipulata con l'Agenzia delle Entrate, durata fino al 2010. È stato quindi evidenziato come la struttura territoriale della SIAE rappresenti, in qualche modo, « *una delle sue ricchezze* »; con funzioni più razionali e moderne, la struttura mandataria articolata sul territorio rappresenterebbe l'elemento più forte della SIAE attuale, molto debole invece nel raggiungere gli obiettivi principali, come la tutela del diritto d'autore. Nel corso dell'indagine quindi, proprio in conseguenza delle numerose gestioni commissariali, è stato considerato come il legislatore - ove volesse intervenire a ripensare un bilanciamento delle funzioni - dovrebbe rafforzare in sede istituzionale la tutela del diritto d'autore, con un miglior utilizzo degli *asset*,

ossia di quell'articolata presenza che tradizionalmente ha la SIAE sul territorio, anche mediamente in termini di produttività.

Numerose sono state, d'altra parte, le posizioni critiche emerse in Commissione in merito all'attività svolta dalla attuale gestione commissariale anche con riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo 2010 della SIAE. In particolare, l'onorevole Francesco Colucci, nel corso dell'audizione del Ministro Ornaghi del 4 luglio, ha considerato inesistente qualsiasi esigenza di risanamento finanziario dell'Ente, considerate le rilevanti riserve patrimoniali e l'ingente e costante liquidità a disposizione della società (oltre 600 milioni di euro). Ha quindi affermato che, in realtà, il commissariamento sia stato indotto dall'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea degli associati della SIAE, in conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico adottato dagli editori e dichiaratamente volto a far decadere gli organi sociali nei quali ritenevano di non poter far valere una posizione di supremazia per influire in maniera decisiva sulla ripartizione dei diritti d'autore e per condizionare le scelte gestionali dell'Ente. L'onorevole Colucci ha inoltre sostenuto, nella medesima audizione, che, nonostante l'assoluta libertà di azione della gestione commissariale e del direttore generale Blandini, grazie alla mancanza degli organi ed organismi societari attraverso cui si esplicavano i poteri decisionali, sorveglianza e controllo della base associativa, non sia stato raggiunto alcun obiettivo a distanza di quasi tre anni dall'insediamento del direttore generale e di quasi un anno e mezzo dalla nomina dei commissari. Il risanamento economico dell'Ente in via strutturale e l'adozione di un nuovo statuto idoneo a garantire la funzionalità della società sarebbero infatti ancora lontani da venire.

A testimonianza di ciò, è stata addotta nel corso dell'indagine sia la mancata approvazione, da parte degli organi di vigilanza, del bilancio SIAE per l'anno 2010 (predisposto dal Direttore generale e deliberato dai sub-commissari nel maggio

del 2011), sia l'approvazione del « *misterioso testo dello statuto predisposto dai commissari (d'intesa con il direttore generale)* », come sostenuto testualmente dall'onorevole Colucci. Nessuna iniziativa sarebbe stata quindi assunta per garantire in maniera strutturale l'equilibrio economico della SIAE, se non ricorrendo ad operazioni sulla ricchezza dell'Ente già esistente (il patrimonio immobiliare) e creando artificialmente plusvalenze contabili ma con elevati costi reali. Nulla sarebbe stato fatto, poi, per lo sviluppo di nuove fonti di ricavi, tranne un fumoso e astratto piano strategico dal quale non risulterebbe alcuna iniziativa programmata di concreta produzione di nuovi ricavi, ma solo la mera elencazione descrittiva di generiche e modeste « opportunità » da coltivare, tutte da verificare e comunque insuscettibili di tradursi in effettivi, credibili e consistenti proventi. Direttore generale e commissari attuali, a giudizio del deputato Colucci, si sarebbero quindi dimostrati palesemente non all'altezza dei loro compiti, tanto da dover essere tempestivamente rimossi e sostituiti.

Il ministro Ornaghi, intervenendo nel corso dell'audizione del 4 luglio, ha precisato quindi che la bozza di bilancio consuntivo 2011 trasmessa dalla SIAE agli uffici del Ministero registra un utile di gestione pari a circa 900 mila euro. Tale bozza di bilancio è attualmente allo studio degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, così come di quelli delle altre due amministrazioni vigilanti, il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa costituisce, quindi, un punto di partenza positivo e un « *significativo traguardo raggiunto dal commissariamento* ». « Nella replica resa nel corso dell'audizione del 18 luglio lo stesso Ministro Ornaghi, nella nota depositata, ha peraltro dichiarato che « *La problematica dell'approvazione del bilancio consuntivo del 2010 – coinvolgente un problema tecnico di svalutazione del credito di 13 milioni circa vantato dalla SIAE per anticipazioni rese al Fondo pensioni – è in via di definizione sulla base di un addendum al*

Protocollo d'intesa del dicembre 2011 volto a chiarire le modalità di contabilizzazione di tali cespiti. Dopo diverse riunioni congiunte, tra gli Organi vigilanti e la SIAE, è prossima l'approvazione di questo documento contabile.» L'onorevole Giuseppe Scalera, con riferimento al grave stato di dissesto finanziario e di squilibrio economico-gestionale della SIAE, ha sostenuto d'altra parte che, dopo un lungo periodo di risanamento, non è stato evidenziato dai commissari e dal direttore generale alcun miglioramento sui conti strutturali relativi alla gestione caratteristica. In altre parole, non è dato di sapere quali sono i risultati degli «atti necessari ed opportuni di cui al decreto di commissariamento che avrebbero portato all'«equilibrio economico-gestionale». Anzi, non sono mancate voci di categorie audite dalla Commissione che hanno denunciato una totale carenza di risultati in tal senso. È stato sottolineato infatti che, come noto, anche per averlo riportato molti organi di stampa, anche la magistratura si sta interessando all'operazione dei Fondi immobiliari condotta dai commissari e dal direttore della SIAE che, pur più volte sollecitati, non sarebbero stati in grado di dimostrare la rispondenza di tali operazioni al mandato commissariale ricevuto.

A queste tematiche, particolarmente sentite dai commissari, hanno fatto seguito d'altro canto approfondimenti ad esse collegati in merito alla consistenza del patrimonio della SIAE, sia mobiliare che immobiliare, nonché del Fondo pensioni della SIAE.

5. Consistenza e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE.

Un altro tema importante emerso nel corso delle numerose audizioni svolte è stato infatti quello relativo alle rilevanti criticità emerse in ordine alla recente dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE, già in precedenza segnalata da numerose inchieste giornalistiche, e sulla consistenza del patrimonio mobi-

liare, nonché sulla gestione del Fondo pensioni.

5.1. Il Fondo pensioni della SIAE.

A questo proposito il sottosegretario Peluffo, l'11 luglio, ha rilevato che la recente operazione di riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni dei dipendenti della medesima società rappresenta una scelta strategica di gestione, riconducibile alla discrezionalità imprenditoriale del commissario straordinario. Ricostruendo brevemente l'evoluzione del Fondo pensioni e le dinamiche intercorse con la SIAE, ha ritenuto opportuno segnalare innanzitutto che alla data di approvazione del bilancio 2010, il Fondo pensioni risultava con tutto il proprio patrimonio investito in immobili. Pertanto, la Covip, con nota del 2 aprile 2010, aveva ribadito l'esigenza che il Fondo pensioni provvedesse, entro il maggio 2012, al rispetto del limite massimo del 20 per cento degli investimenti immobiliari diretti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62. Negli anni precedenti, poi, il patrimonio del Fondo pensioni non è stato in grado di garantire al Fondo medesimo flussi di cassa sufficienti al pagamento delle prestazioni pensionistiche. In ragione della previsione di garanzia recata dall'articolo 60 dello statuto del Fondo, la SIAE è stata chiamata costantemente a sostenere il Fondo pensioni con propri apporti finanziari; in particolare, sino al 2008 i versamenti operati sono stati considerati dalla SIAE contribuzioni a fondo perduto in quanto integrazione delle riserve tecniche del Fondo per un ammontare, secondo quanto comunicato dalla SIAE, di circa 130 milioni di euro. È emerso poi che a partire dall'esercizio 2009, la SIAE ha considerato i versamenti effettuati a favore del Fondo pensioni come anticipazioni soggette al recupero, in conseguenza di un Protocollo di intesa sottoscritto nel medesimo anno 2009, che prevedeva che le erogazioni operate dalla società in rap-

porto alle obbligazioni previdenziali del Fondo pensioni dovessero essere considerate anticipazioni recuperabili, qualora il bilancio pluriennale del Fondo fosse in equilibrio. Pertanto, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, il versamento al Fondo pensioni da parte della SIAE era stato riportato fra i crediti della società. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, infine, la SIAE ha provveduto alla svalutazione dei crediti relativi alle somme erogate nel corso del 2009 e del 2010 al Fondo pensioni, nonché ad un accantonamento al fondo rischi per fronteggiare un ulteriore rischio di perdita correlato al disequilibrio attuariale del Fondo stesso.

Il sottosegretario Peluffo, nel corso della medesima audizione, ha evidenziato d'altra parte che le decisioni assunte in occasione dell'approvazione del bilancio 2010 devono essere esaminate alla luce del contenuto della delibera commissariale n. 102 e del conseguente protocollo di intesa intercorso il 22 dicembre 2011 fra la SIAE e il Fondo pensioni. Entrambi i provvedimenti, infatti, erano finalizzati alla realizzazione di una complessa operazione di riorganizzazione sia del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni e della SIAE medesima, sia delle modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali da parte del Fondo pensioni. L'asserita inesigibilità delle anticipazioni effettuate dalla SIAE a favore del Fondo, in ragione del disequilibrio finanziario del Fondo stesso e della sua conseguente incapacità di fronteggiare autonomamente le prestazioni pensionistiche integrative ad esso dovute – unitamente all'obbligo di dismissione di una parte consistente del patrimonio immobiliare del Fondo per rispettare i vincoli normativi – avrebbero rappresentato in questo senso le principali motivazioni poste dal commissario a giustificazione del complesso piano di riorganizzazione immobiliare. In sintesi, nel corso dell'indagine è emerso che tale piano prevedeva innanzitutto l'istituzione di due fondi immobiliari in cui far confluire sia gli immobili del Fondo pensioni destinati a dismissione (denominato Fondo Aida), sia gli immobili strumentali e non stru-

mentali commerciali (denominato Fondo Norma). Si prevedeva inoltre la ricerca sul mercato del credito, ad opera del Fondo Norma, delle risorse necessarie per provvedere all'acquisto dal Fondo pensioni delle quote rappresentanti il 100 per cento del Fondo Aida, nonché la monetizzazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni attraverso la cessione delle quote del Fondo Aida – costituito dal Fondo pensioni stesso – al Fondo Norma, invece costituito dalla SIAE. Era inoltre stabilita la sottoscrizione, da parte del Fondo pensioni, con il ricavato della cessione del Fondo Aida e con un ulteriore e definitivo contributo *una tantum* di SIAE, di una polizza assicurativa a favore dei propri iscritti, già in pensione, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni pensionistiche dovute. Si assicurava inoltre l'offerta di riscatto intero anticipato da parte del Fondo pensioni ai propri iscritti attivi e il contestuale impegno da parte della SIAE a dotare il Fondo – nella forma di un ulteriore contributo integrativo *una tantum* – dell'ammontare necessario a formulare l'offerta o a sottoscrivere una polizza assicurativa analoga a quella prevista in favore degli iscritti in pensione.

È emerso quindi nel corso dell'indagine che il bilancio del 2010 del Fondo pensioni si è chiuso con una perdita civilistica di 7 milioni di euro e una perdita attuariale di 4,1 milioni di euro. Il bilancio del 2010 del Fondo pensioni rappresentava già di per sé (ma anche per chi, come la SIAE, è obbligato a sostenerlo) la sua incapacità di tenersi in equilibrio per il futuro. L'attuale gestione commissariale ha precisato nel corso dell'indagine che tutto ciò sarebbe già stato segnalato al Fondo pensioni: agli atti è stata trovata una verifica ispettiva del 2007 ad opera della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e, successivamente, una corrispondenza tra la medesima Covip e il Fondo pensioni, dalla quale si rilevava che già nel 2007 la Covip segnalava al Fondo pensioni la necessità di adeguare il proprio investimento patrimoniale, irregolarità relative alla tipologia di investimento del patrimonio del Fondo pensioni. In secondo luogo, la Covip

segnalava al Fondo pensioni che nella predisposizione dei bilanci e, in particolare, nella predisposizione dei bilanci attuariali, il Fondo pensioni non dovesse calcolare rendimenti teorici del proprio patrimonio immobiliare. È stato quindi sostenuto nel corso dell'indagine conoscitiva che fino al 2009, il Fondo pensioni avrebbe costruito i propri bilanci attuariali inserendo un rendimento teorico del proprio patrimonio del 4 per cento, pur avendo invece, un rendimento effettivo del patrimonio inferiore all'1 per cento, e probabilmente anche negativo. Nel 2007, infatti, la Covip avrebbe segnalato al Fondo pensioni proprio la necessità di variare le modalità con le quali veniva costruito il bilancio attuariale del Fondo, per evidenziare che in realtà esso, molto probabilmente, era in disequilibrio piuttosto che in equilibrio, come in effetti è poi risultato. La vendita del patrimonio del Fondo pensioni avrebbe dovuto ottenere quindi liquidità per poter pagare le pensioni, mentre la logica è stata quella di vendere il patrimonio, facendo uscire parte del patrimonio dal Fondo pensioni, ottenere una rateizzazione a quarant'anni, polverizzando dunque il prezzo e impedendo così di poterlo utilizzare per pagare le pensioni, e contare poi sull'intervento (come è già stato per 238 milioni di euro) della SIAE.

A giudizio del sub-commissario Scordino, la vendita sarebbe stata effettuata quindi, almeno in un caso, in evidente conflitto di interessi, perché uno degli acquirenti era il già direttore del Fondo pensioni — che ricopriva tale carica quando è stata attuata l'operazione di vendita — e, soprattutto, che in alcuni casi la vendita con rateizzazione a quarant'anni, al tasso fisso del 2 per cento, veniva operata, senza garanzie, anche agli inquilini aventi un'età tra i settanta e gli ottant'anni, anche senza aver previamente accertato che avessero eredi che potessero obbligarsi solidalmente. Si tratterebbe quindi di vicende che hanno generato notevole danno alla SIAE, tanto da essere rappresentate in un atto di citazione per responsabilità avviato nei confronti del già

direttore del Fondo pensioni, dei presidenti dei precedenti consigli di amministrazione del Fondo pensioni e dei collegi dei revisori che si sono succeduti nel tempo. Lo strumento poi previsto dal decreto ministeriale n. 62 del 2007 sarebbe stato utilizzato per regolarizzare i Fondi pensione, cioè la costituzione di un Fondo immobiliare; una modalità, a giudizio dei responsabili della decisione, non autonoma della gestione commissariale attuale, ma utilizzata da tutti i fondi pensioni più importanti e recentemente ripresa anche da una legge dello Stato relativa alla gestione del patrimonio pubblico. La modalità è stata applicata quindi anche alla SIAE, con la finalità di produrre, attraverso la costituzione del Fondo immobiliare, plusvalenze — quantificate e quantificabili, a completamento dell'operazione, in circa 78 milioni di euro complessivi — che dovrebbero servire ad ammortizzare o neutralizzare il costo che la regolarizzazione del Fondo pensioni ha sul bilancio della SIAE. Inoltre, le plusvalenze realizzate consentirebbero a giudizio della attuale gestione commissariale ulteriori investimenti per la SIAE, per realizzare un equilibrio strutturale non solo negli anni 2011 e 2012, ma anche negli esercizi futuri.

I bilanci attuariali 2009, 2008 e 2007 del Fondo pensioni, sarebbero risultati invece in equilibrio, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto, come si è detto, perché nel bilancio venivano riportati rendimenti teorici e non effettivi del patrimonio. Nel fare la previsione di quanto il patrimonio disponibile a una certa data avrebbe reso e quanto, quindi, si poteva fronteggiare con quel patrimonio in termini di pagamento di pensioni, il Fondo pensioni avrebbe utilizzato rendimenti del 4 per cento, laddove invece, nella realtà concreta e quotidiana, i rendimenti del patrimonio erano dello 0,8 per cento, ma forse, in alcuni anni e in alcuni periodi, erano del tutto negativi. Questa rilevazione sarebbe stata fatta anche dalla gestione commissariale, ma sulla base dei rilievi che, nel 2007 prima, e poi fino al 2010, sono stati effettuati dalla Covip al Fondo

pensioni, al quale sarebbe stato chiesto di variare il tipo di rendimento da considerare a base del calcolo attuariale e di riconsiderare il valore del patrimonio del Fondo pensioni.

Sul medesimo tema, il sub-commissario Scordino, nel corso della già citata audizione del 15 febbraio 2012, ha affermato che lo statuto prevedeva all'articolo 60 la garanzia del pagamento delle pensioni da parte della SIAE, solidalmente obbligata con il Fondo pensioni per il pagamento delle stesse. In ragione di questa previsione, SIAE si è vista costretta a sostenere costantemente il Fondo pensioni sul piano finanziario, essendo privo delle risorse necessarie per il pagamento delle pensioni. Nel corso degli anni, ovvero dalla costituzione del Fondo pensioni ad oggi, la SIAE avrebbe quindi versato a quest'ultimo – non solo per il pagamento delle pensioni, ma anche per sopperire alle perdite che il Fondo aggiungeva – somme pari a 238 milioni di euro a valori attuali. Per effetto poi della garanzia nei confronti del Fondo pensioni – ovvero il predetto articolo 60 dello statuto –, secondo le stime effettuate dallo stesso Fondo, la SIAE era tenuta per il futuro a versare al Fondo altri 194 milioni di euro. Una cifra enorme, con una criticità rilevante per la società, al punto tale che, visionando i bilanci di SIAE anche nel passato, la vicenda del Fondo si configurava come una delle voci maggiormente incidenti, accanto a quelle del personale, dei mandatari e di altre inefficienze gestionali.

È emerso peraltro nel corso delle audizioni che la Allianz RAS abbia gestito il Fondo pensioni della SIAE senza aver partecipato ad alcuna gara, ma all'esito di una procedura di licitazione privata e con un premio assicurativo dato in anticipo di 86 milioni di euro. A tale proposito, il sub-commissario Scordino, più volte sollecitato in tal senso dai deputati intervenuti nel corso dell'audizione, ha sostenuto che tra le compagnie assicurative, paradossalmente, non è stata scelta la soluzione più conveniente da un punto di vista strettamente economico: evidenziando, infatti, l'assenza di un obbligo di procedere

attraverso una gara, pur nel perseguimento dell'interesse della società nella gestione del patrimonio della stessa, ha precisato che in quel momento storico è stata responsabilmente compiuta dalla gestione commissariale la scelta di rivolgersi ad una compagnia che, alla luce della documentazione a disposizione, sembrava che potesse fornire le maggiori garanzie. Ha, peraltro, segnalato che, alla data del suo intervento in Commissione, non era stato sottoscritto alcun contratto, essendo l'operazione avviata ancora in corso di esecuzione: «*la compagnia dovrà operare non sostituendosi al Fondo pensioni, ma aggiungendosi ad esso e alla garanzia di SIAE. La nostra idea non è sostituire il Fondo pensioni con la compagnia assicurativa, assegnando i singoli pensionati alla compagnia assicurativa, anche perché in quel caso avremmo avuto bisogno dei singoli consensi dei pensionati stessi*».

Sul medesimo tema, nel corso della sua audizione del 22 febbraio, il direttore generale Blandini, ha precisato che al momento della sua entrata in servizio quale direttore generale, avvenuta il 15 dicembre 2009, in consiglio di amministrazione si è discusso del bilancio SIAE e soprattutto del bilancio di previsione 2010. Essendosi appena insediato, poteva avere cognizione del bilancio di previsione SIAE del 2010 e non di quello del Fondo pensioni, che è una persona giuridica privata e autonoma rispetto all'ente SIAE. Ha poi aggiunto che nel consiglio di amministrazione del Fondo pensioni ci sono tre consiglieri d'amministrazione, tra cui il presidente, designato dalla SIAE, e tre consiglieri di amministrazione, che sono invece eletti dagli iscritti al Fondo pensione. Questi ultimi si dividono in due categorie: quella più importante è composta da circa 570 persone che sono già pensionate, mentre l'altra comprende i cosiddetti iscritti attivi, che sono ancora in servizio, nel numero di 75 persone. Ha infatti sostenuto: «*Nel corso di quei mesi mi sono reso conto di non essere convinto dell'equilibrio del bilancio tecnico attuariale del Fondo pensioni. Ritenevo, dopo averlo visto, una volta entrato in carica, che*

si basasse su valutazioni e assunzioni non realistiche e non ragionevoli, in particolare due. La prima era afferente alla rendita di quel patrimonio, in quanto l'assunzione per tenere in equilibrio il bilancio attuariale, ossia il bilancio di previsione del fondo, sosteneva che il rendimento del patrimonio immobiliare fosse del 4 per cento l'anno. L'analisi degli ultimi dieci anni del bilancio del fondo dimostra per tabulas che questo rendimento, quando ha raggiunto le punte massime, era dello 0,73 per cento. In alcuni casi, in particolare nell'anno 2010, tale bilancio è stato negativo addirittura dell'1 per cento, perché gli incassi per fitti attivi ammontavano a 2 milioni 200 mila euro e le spese per la manutenzione e per la gestione del patrimonio erano di 3 milioni 200 mila euro». Il direttore generale Blandini, in proposito, ha ricordato che quell'anno, in particolare, per manutenzioni straordinarie si è registrato un dato pari a meno 1 per cento, ma che anche negli anni precedenti il livello era pari a zero, o, al massimo dello 0,73 per cento. L'assunzione che faceva tenere in equilibrio il bilancio, quindi, sembrava essere, a suo avviso, nello storico degli ultimi dieci anni, non ragionevole, perché rendeva al massimo lo 0,73 per cento negli ultimi dieci anni, mentre si basava su una presunzione di rendita del 4 per cento. Ha poi aggiunto che il secondo elemento «sospetto» riguardava la valutazione del patrimonio immobiliare, che ammontava a 103 milioni di euro. Il suo sospetto nasceva dal fatto che la perizia sulla quale si basava l'equilibrio attuariale fosse stata svolta da un geometra, il quale, a suo avviso, era privo del fondamentale requisito fondamentale della terzietà, essendo a sua volta conduttore di un immobile del Fondo pensioni. Ha poi aggiunto che tale elemento è emerso solo dalla lettura delle carte successive all'ispezione della Covip, l'Autorità di vigilanza sui fondi pensioni, che nel 2007 aveva già sottolineato come le perizie fossero state svolte da soggetti la cui professionalità e qualificazione non era comprovata, come invece richiesto dalla normativa. Ulteriore elemento «sospetto» era costituito dal fatto che la valutazione

fosse stata effettuata «a patrimonio libero»: la valutazione del patrimonio immobiliare pari a 103 milioni di euro, infatti, sarebbe stata corretta se gli immobili fossero stati liberi, mentre in realtà erano occupati. A tale proposito, ha quindi ricordato che tutte le valutazioni effettuate anche successivamente convenuto sul fatto che il valore del patrimonio si attestasse intorno a 82 milioni di euro. Questi due numeri non avrebbero tenuto in equilibrio il bilancio. Tuttavia – sempre secondo il direttore generale della SIAE – è stato chiesto al consiglio di amministrazione di poter operare una verifica tecnica, ossia un *audit*. Fu chiesto formalmente al consiglio d'amministrazione per verificare se i pareri legali, i pareri fiscali, ma soprattutto la perizia fossero da considerare attendibili. Da questo punto di vista, il presidente del collegio dei revisori dei conti, che era ed è ancora uno dei revisori del Fondo pensioni, riferì che tale verifica da parte del direttore generale non era necessaria, perché il fondo era in equilibrio, era un soggetto autonomo. A parere del direttore generale Blandini, non solo il progetto di dismissione in atto si dimostrerebbe quindi assolutamente antieconomico rispetto ad altre ipotesi, ma soprattutto la società nel corso dei mesi «ha modificato via via le giustificazioni al proprio operato, lasciando così il dubbio su quali fossero le vere ragioni delle dismissioni».

Un'affermazione dei vertici della SIAE considerata discutibile da talune organizzazioni sindacali intervenute nel corso dell'indagine, è stata quella secondo la quale, fino ad oggi, la SIAE, per ripianare lo squilibrio economico-finanziario del Fondo pensioni, avrebbe versato a fondo perduto la somma di euro 130 milioni, che, rivalutati, ammonterebbero a circa 236 milioni. Invero, ad avviso delle organizzazioni sindacali audite, dalla semplice somma algebrica dei contributi erogati dalla SIAE in base alle previsioni dell'articolo 60 dello statuto, si può facilmente verificare che tale importo ammonta a 76 milioni di euro, somma ben inferiore a quella di 130 milioni di euro, ossia quella

dichiarata. A tale proposito, la dottoressa Anna Avallone, già vicepresidente del Fondo pensioni della SIAE e coordinatrice nazionale dei pensionati e pensionandi SIAE, nel corso dell'audizione del 5 marzo ha espresso le preoccupazioni degli iscritti circa le modalità di utilizzo del patrimonio, criticando sia il completo annullamento da parte della SIAE dell'autonomia del Fondo pensioni, e l'assoluta mancanza non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti nostri e degli iscritti. Ricostruendo la natura del Fondo pensioni, ha quindi affermato che il Fondo pensioni è un organismo a sé, ha una sua personalità giuridica (riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1532 del 15 novembre 1955), oltre che uno statuto e propri organi sociali. Il fondo è stato istituito nel 1951 e chiuso nel 1978, per espressa volontà della SIAE, al fine di non affrontarne i costi futuri. Lo statuto deriva da una precedente normativa e ha quindi caratteristiche non in linea con quella attuale, che sbilanciano il potere decisionale a favore della SIAE. Precisamente, il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, tre dei quali di nomina SIAE e altri tre elettivi. Il presidente è obbligatoriamente eletto tra quelli di nomina SIAE e gode del doppio voto. Inoltre, tra gli organi del fondo non è prevista l'assemblea degli iscritti. Queste previsioni, combinate tra loro, sbilanciano il criterio di pariteticità a favore della SIAE. La gestione di tutte le risorse, sia umane sia logistiche, spetta per statuto alla SIAE e gli oneri sono a suo carico. Quanto detto, a parere della dottoressa Avallone, evidenzerebbe come la SIAE abbia da sempre avuto il controllo diretto della gestione del fondo e mai nessuna deliberazione sia stata presa dal fondo all'insaputa della SIAE o in contrasto con essa; inoltre, nel marzo del 2011 il direttore generale ha assunto *ad interim* la direzione del Fondo pensioni, creando così, a suo avviso, una sovrapposizione di ruoli in conflitto. Tale aspetto, pertanto, avrebbe determinato, di fatto, un commissariamento del fondo da parte della SIAE,

anziché ad opera della Covip, ossia l'ente che sarebbe stato legittimato a farlo. La dottoressa Avallone ha quindi aggiunto al proposito che « *tutte le operazioni relative al nuovo piano di riorganizzazione del Fondo pensioni – studio, contatti, scelta dei soggetti, accordi con terzi, predisposizione degli atti – sono state decise e poste in essere in completa segretezza dalla SIAE, che ha presentato il pacchetto confezionato sul tavolo del consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per la sola approvazione* ».

Anche il già presidente della SIAE, Giorgio Assumma, intervenendo nel corso dell'audizione del 31 maggio in relazione alla vicenda del Fondo pensioni, ha ribadito la natura autonoma e distinta del Fondo pensioni dalla SIAE: l'autonomia piena e marcata, avendo il fondo una propria personalità ed un proprio patrimonio – sul quale la SIAE non può esercitare alcun potere di godimento e di disponibilità – oltre che una facoltà di gestione, anche relativamente all'impiego dei singoli immobili, caratterizzata da assoluta discrezionalità, non suscettibile di intromissione da parte della SIAE. La SIAE, nei confronti del fondo, è quindi un soggetto terzo, che presta una garanzia sussidiaria a favore dei creditori del trattamento pensionistico solo nel caso in cui il fondo debitore principale non sia in grado, con le proprie forze, di adempiere agli obblighi nei confronti dei pensionati. Questa indipendenza, tuttavia, non comporta « indifferenza » della SIAE nei confronti di gestioni del Fondo non corrette o comunque pregiudizievoli, in quanto essa è chiamata a svolgere una funzione di osservazione, espletata mediante l'inserimento, nell'ambito del consiglio di amministrazione del fondo di previdenza, di tre dipendenti della SIAE o di soggetti eletti dalla SIAE e, all'interno del collegio dei revisori, di due dipendenti o professionisti selezionati.

Il dottor Masi, già commissario straordinario della SIAE, intervenendo nel corso dell'audizione del 7 giugno in merito alla gestione del Fondo pensioni, ha ribadito d'altra parte la sussistenza di una serie di

problematiche di difficile soluzione in merito: «*Io tentai sinceramente di chiuderlo, ma non potei farlo perché la Covip, all'epoca ente vigilante sui fondi pensione, sollevò un problema connesso al fatto che fosse ente pubblico e, avendo allungato i tempi, ci limitammo a una riforma. Il fondo pensione costruito in quel modo, probabilmente, era destinato a creare comunque problemi di bilancio perché è strutturalmente in perdita. Credo che la SIAE debba compensare mediamente 5-6 milioni di euro all'anno di bilancio*».

Nel corso dell'audizione del ministro Ornaghi, l'onorevole Colucci ha chiesto quindi di conoscere con precisione, da un lato, l'ammontare del premio assicurativo per garantire le prestazioni pensionistiche e, dall'altro, l'ammontare del debito del Fondo per erogare le prestazioni ai pensionati attuali e futuri, in quanto la gestione commissariale e il direttore generale, a cui dette richieste sono state rivolte dalla Commissione, non hanno dato risposte adeguate. Tale circostanza, di per sé offensiva nei confronti delle Istituzioni, legittimerebbe d'altro canto l'allontanamento dalle funzioni e dai ruoli attualmente ricoperti da commissario, sub-commissari e direttore generale. A tal proposito, l'onorevole Colucci ha considerato necessario, al fine di far valere le connesse responsabilità gestionali, coinvolgere formalmente l'Agenzia delle entrate, prima committente pubblica della SIAE, affinché verifichi la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto con relativa elusione fiscale da parte dell'Ente Pubblico SIAE in operazioni che appaiono poste in essere senza una valida ragione economica, in quanto nulla avrebbero a che vedere con il *core business* e l'attività d'impresa dell'Ente. Con riferimento, d'altra parte, al deficit del Fondo pensioni, l'onorevole Colucci ha ritenuto singolare che il direttore generale non si sia accorto né del presunto « buco » del Fondo pensioni né dell'asserita *mala gestio* da parte degli amministratori e revisori del Fondo, pur avendo affrontato la problematica fin dal suo insediamento insieme al Consiglio di amministrazione della SIAE. In proposito, ha

altresì ricordato che il bilancio SIAE 2009, che teneva conto di una situazione di equilibrio del Fondo Pensioni, è stato predisposto nel giugno 2010 dal Direttore generale Blandini, allora già in carica da circa sette mesi, il quale pertanto aveva pienamente condiviso la legittimità delle operazioni poste in essere dal Fondo, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso direttore generale nell'audizione del 22 febbraio 2012. A suo avviso, quindi, nel 2010, nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale Blandini avrebbe dovuto conoscere e controllare il bilancio del Fondo e, se del caso, denunciarne le presunte irregolarità prima di presentare il bilancio SIAE 2009 al Consiglio di Amministrazione. Sull'argomento, il Ministro Ornaghi ha sostenuto, nel corso dell'audizione del 4 luglio, che la gestione commissariale ha consentito di raggiungere obiettivi di risparmio e di efficienza, avviando la liquidazione immobiliare del fondo, optando per una soluzione volta a dilazionare nel tempo le alienazioni, allo scopo di massimizzare i profitti. Nel contempo, essendovi tra i mandati del decreto di commissariamento anche il compito di fare efficienza, la gestione commissariale ha proposto una forma di gestione più dinamica dello stesso patrimonio immobiliare della SIAE. Ha dunque segnalato che il Ministero per i beni e le attività culturali, allo stato, come amministrazione vigilante, nonostante le critiche e le polemiche genera tale operazione, non ha rilevato elementi di criticità tali da inficiarne la validità. Vi sono, peraltro, ancora profili che meritano di essere meglio chiariti e, proprio a tal fine, il Ministero da lui diretto ha provveduto a richiedere ulteriori elementi conoscitivi e di giudizio, soprattutto relativi alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo di un tale complesso procedimento. «*Ciononostante, non mi sembra che esso possa essere rifiutato a priori, ferma restando la sostanziale autonomia, che pure va rispettata, delle scelte strategiche riservate a questo ente privato e pubblico*».

5.2. Il patrimonio della SIAE, in particolare quello immobiliare.

Nel corso dell'indagine è emerso quindi che il 28 dicembre 2011 è stata disposta la cessione con atto notarile dei palazzi del Fondo Pensioni della SIAE al « Fondo Aida »: sei immobili situati a Roma, il cui prezzo è stato fissato in ottanta milioni di euro, mentre nel bilancio del 2010 era stato valutato un prezzo di 103 milioni di euro; gli immobili della SIAE, inoltre, sono stati ceduti al « Fondo Norma » ad un prezzo concordato di 180 milioni di euro. Il valore dei palazzi, tuttavia, era stato stimato in 360 milioni di euro. Da ciò sarebbe quindi risultato che i palazzi della SIAE, pur essendo complessivamente stimati in 463 milioni di euro, avrebbero permesso di ricavare introiti per un complessivo ammontare di 260 milioni di euro. È emerso, altresì, che la società incaricata per la vendita fosse la « Sorgente Group », società di diritto italiano al vertice di un gruppo che opera nel settore della finanza immobiliare con quattro società di gestione del risparmio e con venticinque società immobiliari.

A tale riguardo, numerose sono state le criticità evidenziate, essendo stato a più riprese richiesto dai deputati intervenuti quali fossero i motivi per i quali l'incarico di vendita degli immobili sia stato affidato alla « Sorgente Group » ad un prezzo inferiore del suo valore effettivo e quali fossero i motivi per i quali gli immobili risultano essere confluiti nei fondi « Aida » e « Norma ». Il sottosegretario Peluffo ha, in proposito, osservato che non è risultata da alcuna documentazione o analisi prodotta dalla gestione commissariale che la complessa operazione di costituzione di fondi immobiliari e di stipula di apposite polizze assicurative con compagnie private risultasse più conveniente rispetto alla possibilità di procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni. Tuttavia, ha segnalato al riguardo che l'impegno del Fondo immobiliare costituito dalla SIAE (Fondo Norma) ad acquistare le quote del Fondo Aida ha

determinato, di fatto, l'assunzione, da parte della SIAE dell'alea, nell'an e nel quantum, della gestione e della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni. In questo senso, l'intera operazione potrebbe sottoporre la SIAE a taluni profili di rischio di natura finanziaria legati alla gestione e vendita del patrimonio immobiliare del Fondo ed alla capacità di restituzione del finanziamento bancario ottenuto per acquistare le quote del fondo immobiliare Aida. Al momento, pertanto, permarrrebbe una sostanziale condizione di incertezza sia riguardo al costo generale per la SIAE dell'intera operazione di riorganizzazione immobiliare, sia riguardo ai potenziali riflessi dell'intera operazione sui prossimi bilanci dell'ente e sulle garanzie al percepimento delle prestazioni da parte degli iscritti al Fondo pensioni.

Nella medesima audizione, il sub-commissario Scordino ha quindi aggiunto che il Fondo pensioni operava violando il proprio statuto, giacché l'articolo 44 prevedeva che il Fondo non dovesse avere — come di fatto accadeva — il proprio patrimonio integralmente investito in immobili, quindi in un'attività che, per quanto possa essere di valore, era comunque non liquida. L'articolo 44 fissava infatti un limite di sei decimi come massimo di investimenti in immobili; si violava altresì il decreto ministeriale n. 62 del 2007 che, a valle della riforma sui sistemi previdenziali complementari, prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005, imponeva ai Fondi pensioni anche preesistenti un limite massimo di investimenti in immobili del 20 per cento. Oltre al fatto che il patrimonio del Fondo pensioni fosse integralmente investito in immobili e fosse quindi illiquido, esso dava un rendimento negativo, a causa degli affitti che il Fondo concordava con i propri inquilini: dal bilancio del 2010 del Fondo pensioni emergerebbe infatti che i proventi degli affitti ammontavano a 2,3 milioni di euro circa, mentre le spese complessive del Fondo pensioni erano pari a 3,2 milioni di euro, con una gestione negativa e, di conseguenza, un rendimento negativo del patrimonio. Sulla base delle richieste fatte

anche da Covip, lo stesso Fondo pensioni, nel 2010, avrebbe quindi proceduto alla rivalutazione dei propri beni, rettificando il valore a 82 milioni di euro, per abbattere il valore dell'immobile in quanto occupato: «*Non è una valutazione che abbiamo fatto: è una valutazione che abbiamo trovato e assestato a controllo con autonome valutazioni fatte da Richard Ellis, che è la prima società al mondo in termini di valutazioni, avendo 30.000 dipendenti e moltissime sedi nel mondo*», ha riferito sul punto il sub-commissario Scordino, rilevando altresì che oggi il valore degli immobili del Fondo pensioni, come apportati al fondo immobiliare Aida, sarebbe di 81,8 milioni di euro complessivi. Dall'indagine è emerso altresì che il valore complessivo a bilancio degli immobili riconducibili al patrimonio SIAE sarebbe pari a 107 milioni; 205 milioni di euro, invece, sarebbe il valore periziato ai fini dell'apporto. In realtà, una piccola parte di quel patrimonio non sarebbe apportato per ragioni di tipo diverso e la plusvalenza che si realizzerà nel complesso dell'operazione ammonterebbe a 78 milioni di euro. Non ci sarebbero altri possibili valori ovvero documenti, né alcuna valutazione di tipo soggettivo fatta da alcuno, che abbia mai dato valori di tipo diverso. Gli immobili del Fondo pensioni e gli immobili della SIAE inoltre non sarebbero stati venduti, ma apportati a due fondi, gestiti per conto del Fondo pensioni e della SIAE, in modo efficiente, consentendo così la realizzazione delle plusvalenze da porre al servizio della copertura delle perdite del Fondo pensioni. È emerso quindi che i due fondi indicati, resterebbero nella titolarità della SIAE e del Fondo pensioni, senza che vi sia stata ad oggi alcuna dismissione del patrimonio. È stato peraltro riconosciuto nel corso dell'indagine che il patrimonio proveniente dal Fondo pensioni dovrà essere messo sul mercato, senza però avere la *fretta* di doverlo vendere entro maggio 2012 e senza operare vendite con rateizzazione a quaranta anni. Laddove possibile, si darà la preferenza agli inquilini, perché, come affermato dal sub-commissario Scordino, sembra una richiesta im-

portante, che la stessa gestione commissariale ha avanzato alla Sgr che dovrà gestire i fondi, inserendola nel Regolamento che disciplinerà il Fondo.

Ad avviso di alcuni rappresentanti di organizzazioni sindacali intervenuti nel corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, alcune dichiarazioni degli attuali direttore generale e sub-commissari, in particolare dell'avvocato Scordino, rilasciate non solo nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione, non sono risultate rispondenti alla situazione reale, suscitando, quindi, forti perplessità. Di fronte alla contestazione degli organi della SIAE secondo la quale il patrimonio non era stato venduto, ma apportato a due fondi immobiliari, Norma e Aida, di cui la SIAE e il Fondo pensioni detengono interamente le quote, si è rilevato infatti che, in realtà, il patrimonio immobiliare apportato ai due fondi non è più di proprietà della SIAE, ma del Fondo pensioni. È emerso nel corso dell'indagine che basterebbe, a tal fine, una semplice visura catastale a dimostrare che la proprietà degli immobili è di Sorgente *group*, la società di gestione del risparmio che ha creato i due fondi immobiliari chiusi. Numerosi rappresentanti di organizzazioni sindacali, nel corso delle audizioni, hanno inoltre sollevato criticità in ordine alle affermazioni degli organi della gestione commissariale sulla dismissione del patrimonio del Fondo pensioni, lamentando soprattutto la mancanza di un effettivo coinvolgimento decisionale. Ad avviso di tali organizzazioni sindacali, infatti, l'articolo 44 dello statuto elenca specificamente le possibili modalità di investimento delle riserve tecniche del Fondo pensioni e tra queste non è indicato l'utilizzo dei fondi immobiliari. L'apporto di tutto il patrimonio del Fondo pensioni a un fondo di tipo chiuso come quello creato violerebbe in modo altrettanto evidente l'attuale norma statutaria. Quanto, poi, all'argomento portato a sostegno del proprio operato dalla gestione commissariale attuale, consistente nella cosiddetta «*falsità*» dei bilanci attuariali negli anni precedenti al 2010, le medesime organizzazioni sindacali hanno ritenuto che il

rendimento della gestione del patrimonio immobiliare – ovvero la differenza tra i ricavi ottenuti dalla locazione degli immobili e dalle spese di manutenzione degli stessi, effettivamente attestato intorno all'1 per cento annuo – fosse tutt'altra cosa rispetto alla rivalutazione degli immobili nel corso del tempo, dovuta all'incremento del loro valore di mercato. Il rendimento effettivo degli immobili, ad avviso delle medesime organizzazioni sindacali, sarebbe rappresentato infatti dalla somma del risultato di gestione e della rivalutazione degli stessi immobili nel tempo.

Tali affermazioni sono state oggetto di attenzione anche da parte del già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi che, intervenuto nel corso dell'audizione del 9 maggio, ha sostenuto che i bilanci della SIAE sono redatti dalla struttura, passano al vaglio del collegio dei revisori e di una società di revisione e vengono proposti dal consiglio di amministrazione all'assemblea, che li approva; vengono, poi, inviati agli organismi di vigilanza, che svolgono la loro attività di alta vigilanza e provvedono ad approvarli. « *Se tutti questi soggetti coinvolti nell'approvazione del bilancio SIAE devono essere chiamati a rispondere di falsità o per aver truccato i bilanci, starà a voi accertarlo o approfondirlo* » ha dichiarato il dotto Caridi. « Per quanto mi riguarda, posso assicurare che le procedure di redazione, formazione e approvazione del bilancio sono state sempre le più trasparenti e corrette e sono state sempre condotte con grandissima attenzione ». Dal canto suo, il dottor Caridi ha assicurato che tutti gli adempimenti sono stati valutati dal collegio dei revisori e dalla società di revisione e che le situazioni di criticità sono state sempre, con grandissima trasparenza, segnalate agli organi amministrativi e decisionali, ossia il consiglio di amministrazione e l'assemblea. La SIAE sarebbe sempre stata una « *casa di vetro* », non avendo mai « nascosto » nulla e non potendo farlo, essendo gli associati parte attiva della vita dell'ente. Il dottor Caridi ha quindi ricordato, altresì, che a tal fine era stato istituito, su iniziativa del presidente, un organismo non previsto né dallo

statuto né dal regolamento, ossia un osservatorio dell'assemblea degli associati sui lavori del consiglio di amministrazione della SIAE, a cui erano riferite costantemente le problematiche e le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'ente.

In merito al trasferimento della proprietà degli immobili, in data 28 dicembre 2012, al fondo immobiliare AIDA, la già ricordata dottoressa Avallone ha aggiunto che le modalità utilizzate hanno espressamente contravvenuto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in ordine alla necessità di partecipazione, di trasparenza e di pubblicità di tutti gli atti adottati. Nel corso del suo intervento, infatti, la dottoressa Avallone ha stigmatizzato la mancanza di coinvolgimento e di meccanismi di concertazione anche con riferimento allo studio di ipotesi alternative al contenuto della delibera citata, nonostante le promesse, non mantenute, relative alla costituzione di tavoli tecnici che potessero assicurare un canale diretto di informazione. Anche l'avvocato Assumma ha aggiunto alcune considerazioni in ordine alle numerose problematiche emerse durante la vigenza del suo incarico, la prima delle quali era costituita dalla bassa redditività dei rapporti di locazione degli immobili, che costituivano un patrimonio solidissimo. « *Noi non potemmo intervenire, ma semplicemente raccomandare, via via che le locazioni venivano a scadere, di rinnovarle con gli stessi locatari o con nuovi inquilini a canoni ben maggiori, a canoni di mercato* ». Altro problema era quello relativo alle spese di ristrutturazione e di manutenzione, che effettivamente erano esorbitanti: in proposito, l'avvocato Assumma ha ricordato che « *Noi potemmo solo raccomandare che queste spese fossero contenute al massimo, ma anche disposte secondo trattative limpide, trasparenti ed economiche* ». Richiamando, poi, il decreto 10 maggio 2007, n. 62 e le raccomandazioni successive elaborate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ha ricordato come questi abbiano imposto a tutte le casse e ai fondi pensionistici di dismettere gli

immobili fino all'80 per cento della loro entità entro il termine di maggio 2012. Il Fondo, quindi, si sarebbe trovato nella necessità di vendere gli immobili o di trovare soluzioni che lo liberassero della titolarità dell'80 per cento del suo patrimonio immobiliare; se l'operazione fosse stata già effettuata, la liquidità disponibile sarebbe stata molto più consistente. Circonstanza questa ribadita poi, nel corso dell'audizione del 31 maggio, anche dal già direttore generale della SIAE Caridi, il quale ha evidenziato che la necessità di vendere gli immobili è stata segnalata, oltre che come scelta strategica del consiglio d'amministrazione della SIAE, anche dal collegio dei revisori in base a quanto previsto dall'articolo 60 dello statuto del fondo, laddove si prevede che la misura annua dell'intervento finanziario della SIAE è determinata tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità liquide del fondo per contributi, redditi e ricavi derivanti dalla graduale realizzazione delle riserve tecniche, cioè gli immobili. Il dottor Caridi ha dunque evidenziato che il consiglio d'amministrazione del fondo deliberò di procedere alla realizzazione delle riserve tecniche addirittura agli inizi del 2009, e che la SIAE aderì favorevolmente a tale delibera, che consentiva di dare finalmente soluzione all'oneroso contributo disposto a fondo perduto. Ha quindi ricordato che, una volta scartata l'ipotesi, pur ventilata, di vendere alla SIAE gli immobili, ci si orientò verso l'ipotesi di una vendita graduale, che fu poi deliberata nel presupposto di un bilancio tecnico attuariale in equilibrio tra patrimonio del fondo e prestazioni prospettiche da erogare, che era stato redatto da un illustre professionista, il professor Cacciafesta, noto docente universitario di scienze attuariali e matematica finanziaria.

Lo stesso dottor Masi nel corso della sua audizione ha quindi ricordato che durante la sua gestione solo un immobile fu venduto in via straordinaria all'università di Roma, con un intervento d'urgenza dovuto a problemi di cassa e di necessità immediata di liquidità. Da tale operazione derivò una situazione di « galleggiamento

efficace » della società, con riferimento sia al suo assetto istituzionale, alla gestione ed alla *governance*. Anche il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE, intervenuto nel corso dell'audizione del 20 giugno, ha svolto sul tema qualche breve considerazione, sostenendo che la chiusura a esaurimento del fondo pensioni ha costituito un'operazione di risparmio della SIAE, in quanto il consistente patrimonio immobiliare del fondo sarebbe stato destinato a confluire nella SIAE stessa, che, a sua volta, avrebbe garantito la copertura delle prestazioni pensionistiche. Si è quindi deciso di dismettere il patrimonio immobiliare della SIAE, per ridurre l'onere sulla stessa gravante nella gestione annuale. Di fatto, però, l'operazione di dismissione non ha avuto luogo durante la sua gestione, a causa di una molteplicità di problematiche.

Numerose sono state, d'altra parte con riferimento alla vicenda del Fondo pensioni e alla gestione del patrimonio immobiliare della SIAE, le criticità sollevate dai commissari nel corso delle audizioni. In particolare, l'onorevole Colucci, intervenuto durante l'audizione del 4 luglio, ha svolto incisive considerazioni riguardo all'alienazione degli immobili del Fondo pensioni della SIAE e all'alienazione degli immobili della SIAE. In particolare, ha osservato che la problematica della necessità di vendere gli immobili per fronteggiare le esigenze di liquidità del Fondo Pensioni e per contenere gli investimenti immobiliari entro il limite del 20 per cento del patrimonio immobiliare entro il 2012, termine peraltro soggetto a proroga (decreto ministeriale n. 62 del 2007), riguardava esclusivamente il patrimonio del Fondo Pensioni e non gli immobili di proprietà della SIAE. Non vi era, quindi, a suo avviso, alcuna ragione di dismettere in maniera repentina e pressoché *clandestina* anche gli immobili appartenenti ad un ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE pur dopo la legge n. 2 del 2008, attraverso il loro trasferimento a fondi immobiliari appositamente costituiti. Tanto più che nel Piano Strategico 2011-2013, predisposto dal direttore generale Blandini, e fatto

proprio dalla gestione commissariale, non vi sarebbe traccia di un simile programma di alienazione del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni né tanto meno di quello della SIAE. L'onorevole Colucci ha quindi chiesto perché sia stata posta in essere, al di fuori di qualsiasi pubblicità e con aperta violazione dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Ente, un'operazione di tale rilevanza e complessità che ha comportato l'alienazione degli immobili della SIAE anziché adottare la linea diretta e trasparente di vendita dei soli immobili del Fondo Pensioni, senza coinvolgere il patrimonio immobiliare della SIAE. L'operazione, a suo avviso, è apparsa nel complesso un complicato espediente per creare plusvalenze dal valore degli immobili della SIAE senza generare nuove opportunità di ricavi, sfruttando solo la ricchezza già esistente in SIAE (cioè il patrimonio immobiliare) e, lungi dal realizzare condizioni strutturali e prospettive di equilibrio del bilancio SIAE, si limita a creare disponibilità *una tantum* che esauriscono i loro effetti nell'arco di uno o due esercizi, avvantaggiando nell'immediato principalmente i bilanci della gestione commissariale ma con poste solo straordinarie e naturalmente gli attuali associati « grandi » editori che potrebbero beneficiare della riduzione delle provvigioni non a seguito di nuove condizioni di crescita e di sviluppo della SIAE, ma solo sfruttando le operazioni sugli immobili della società che generano plusvalenze, impoverendo di fatto in prospettiva il patrimonio dell'Ente. L'onorevole Colucci, quindi, ha evidenziato come le plusvalenze realizzabili con l'alienazione degli immobili della SIAE costituiscono operazioni straordinarie, non più ripetibili sul patrimonio immobiliare della società, tali cioè da non potere essere annoverate tra i ricavi caratteristici dell'Ente, il cui *core business* è l'intermediazione nell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e non certo la gestione immobiliare. Si tratterebbe di operazioni che non potranno garantire il risanamento economico della società sul piano strutturale perché di carattere eccezionale e non ricorrente,

contrariamente a quanto affermato da direttore generale e sub-commissari nel corso delle loro audizioni.

L'onorevole Carra, intervenendo sulla situazione derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE ad opera degli organi della gestione commissariale, ha parlato d'altra parte di un « ircocervo malato », di « un'esattoria pubblico-privata con una preponderante attività immobiliare non priva di ombre ». Anche l'onorevole Barbieri, intervenuto in molteplici occasioni sull'argomento, ha sollevato dubbi sulla legittimità delle operazioni immobiliari compiute, tra le quali ha ritenuto profilarsi ipotesi di marcati conflitti di interesse e di ingiustificati favoritismi. L'onorevole Zazzera poi, intervenuto a più riprese sulla questione, ha rilevato che, in riferimento all'operazione immobiliare, dalla lettura degli atti e dagli interventi risulta che la progressiva dismissione degli immobili fosse già prevista dalla SIAE. Ne conseguirebbe, quindi, la previsione anche della trasformazione del patrimonio immobiliare in un altro fondo di natura pensionistica. Ha quindi posto il dubbio sulla certezza che quel fondo immobiliare garantisca il fondo pensioni e se, ove il patrimonio immobiliare fosse ceduto, quel fondo pensioni avrebbe ancora copertura per chi ha versato i soldi, nutrendo personalmente forti dubbi, perché nel momento in cui gli immobili vengono ceduti, viene meno la garanzia per il fondo assicurativo senza che le persone interessate si ritrovino un domani il fondo pensioni. La richiesta dell'onorevole Zazzera al proposito è stata chiara: « *Poiché credo che l'organo vigilante abbia anche una funzione, che è quella di lanciare un segnale ai cittadini – benché non si tratti né di un ordine né di una necessità –, vorrei sapere se il signor Ministro (per i beni e le attività culturali) ritiene ancora prorogabile che al vertice di un ente vigilato dal Ministero possa esserci un direttore generale sotto indagine per concorso in corruzione.* » L'onorevole Giuseppe Scalera, anche in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare, ha evidenziato i molteplici profili tematici sui quali la gestione commis-

sariale non ha ancora fornito risposte adeguate. In primo luogo, ha affermato che il conferimento degli immobili del Fondo pensioni e della SIAE a fondi immobiliari è stato fatto con la partecipazione di soggetti privati scelti senza gara. A prescindere dal fatto che i commissari fossero tenuti o meno all'evidenza pubblica, non è stato mai spiegato, a suo avviso, quale sia stato il guadagno per la SIAE nel non attivare una procedura competitiva che avrebbe abbattuto i costi e migliorato le prestazioni. In secondo luogo, i compensi dei soggetti privati, tra provvigioni e altre voci, appaiono particolarmente elevati. La ragione per la quale si sia deciso di caricare la SIAE di oneri superiori alle medie di mercato sarebbe ad oggi ancora un mistero. In terzo luogo, nonostante la SIAE avesse richiesto ad eminenti docenti di economia attuariale studi che dimostrassero la sostenibilità prospettica del Fondo pensioni, non è stato dimostrato il contrario. Anzi, numerose audizioni svolte hanno evidenziato vicende relative ad affitti di favore per sostenere le ragioni del conferimento ai Fondi. Con riferimento, invece, all'argomento della legge che impone una soglia di investimenti immobiliari molto bassa, è stato sostenuto che sarebbe bastato conferire gli immobili alla SIAE che, secondo la relazione del professore Cacciafesta mai confutata, ne avrebbe tratto addirittura un guadagno. Non solo gli immobili del Fondo pensioni sarebbero stati attribuiti quindi ad un Fondo gestito da soggetti privati esterni, ma anche gli immobili della SIAE; non sarebbe mai stata prodotta quindi, nonostante sia stata più volte sollecitata, una relazione chiara ed esaustiva sui costi e sui benefici di questa seconda operazione. Anzi, dall'esame dei documenti esaminati emergerebbe un concreto appesantimento degli oneri a carico della SIAE di cui non si capisce la copertura. In entrambi i conferimenti, inoltre, sarebbero stati previsti consistenti, incredibili e immotivati indebitamenti che graveranno in modo consistente sui conti futuri della SIAE. Nel bilancio, preventivo 2012 della SIAE non vi sarebbe alcuna traccia di

questi indebitamenti, né, naturalmente, dei costi e dei benefici dell'operazione Fondo Aida e Norma.

Nel corso dell'indagine è stata quindi rappresentata l'esigenza di verificare se attraverso l'ente vigilante sia possibile ottenere un bilancio pluriennale che chiarisca la sostenibilità di una incomprensibile operazione che dagli elementi in possesso della Commissione, sembra, invece, avere seriamente compromesso il futuro economico dell'Ente. È stato quindi sottolineato come, il codice interno della SIAE abbia regole ben precise in quanto ha fornitori di beni e servizi: la scelta dei fornitori dovrebbe avvenire, infatti, mettendo chiunque abbia le caratteristiche necessarie in condizione di presentare la propria offerta, con almeno tre offerte diverse e in competizione. Osserva, in proposito, che non è, invece, stato fatto alcun avviso pubblico e che solo due erano gli aspiranti «gestori» tra i quali è stata operata una selezione che non ha nulla a che vedere con una gara aperta e competitiva.

Nella nota depositata dal Ministro Ornaghi nel corso dell'audizione di replica del 18 luglio 2012, sono contenute infine le seguenti dichiarazioni in ordine alle complessive operazioni immobiliari effettuate dalla gestione commissariale della SIAE: *«In primo luogo devo precisare nuovamente che non si tratta di «alienazione», ma di conferimento degli immobili in fondi immobiliari. Si tratta – e su questo, mi pare, ci sia sostanziale condivisione – di una modalità operativa comune a tutte le recenti ristrutturazioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sulla cui legittimità, in quanto tale, non mi pare si possano muovere fondate obiezioni. L'On.le Zazzera nutre dubbi sulla sicurezza previdenziale per i dipendenti in relazione a questa nuova forma di gestione. In merito deve invece rappresentarsi che il ricorso alle SGR costituisce uno strumento di diversificazione degli investimenti di comune pratica, che presenta rilevanti forme di garanzia derivanti, tra l'altro, dalla sottoposizione alla stretta e cogente vigilanza da parte della Banca d'Italia. La stipula di un'assicurazione a garanzia del pagamento*

delle pensioni consentirà il trasferimento ad essa del rischio attuariale. Resta peraltro ferma la perdurante vigenza delle disposizioni dell'attuale articolo 20 dello Statuto del Fondo (originariamente contenute nell'articolo 44 della previgente stesura), che pongono a carico della SIAE, in ultima istanza, tutti gli oneri finanziari necessari all'assolvimento delle prestazioni previste a favore dei beneficiari. Viene poi contestato da più parti il fatto che questa operazione sia stata estesa anche al patrimonio immobiliare della SIAE (Fondo Norma). Non nego che questa costituisca una scelta gestionale non « dovuta », ma discrezionale e che, come tale, obiettivamente si possa prestare a critiche o abbia potuto suscitare dubbi e perplessità. Riguardo ad essa, mi pare che tutti stiamo facendo il massimo sforzo di trasparenza e di confronto critico. Questo approfondimento proseguirà e, sono sicuro, tutti i dati che giustamente l'On.le Colucci reclama, al fine di poter capire fino in fondo qual è la reale convenienza e opportunità di questa operazione, potranno mano a mano essere forniti dalla SIAE. Lo stesso Collegio dei Revisori della SIAE, nella seduta del 21 marzo 2012, ha chiesto di acquisire tutti questi dati e li sta elaborando. Anche dall'Organo di revisione contabile potremo dunque avere, a breve, ulteriori chiarificazioni e puntualizzazioni in merito. Ciò detto — e, anche in questo caso, guardando al dato essenziale della legittimità dell'operazione, poiché l'apprezzamento della convenienza di merito resta riservata all'autonomia gestionale dell'Ente, salvo che non emergano profili di macroscopica illogicità o sproporzione, allo stato non rilevabili — devo rammentare che il « core business » della SIAE non è la gestione immobiliare, e che tale gestione si era rivelata sinora troppo onerosa. Pertanto, la scelta di affidare la gestione del patrimonio immobiliare ad una SGR specializzata nel settore non si palesa, in sé, illegittima. Lo stesso Collegio dei Revisori ha mostrato di condividere tale iniziativa (come si evince dal verbale del 16 aprile 2012). Nessun elemento di elusione fiscale — paventata, invece, dall'On.le Colucci — in occasione della procedura di conferimento del patri-

monio immobiliare è sinora emersa dai documenti e lo stesso Collegio dei Revisori non ha mosso alcun rilievo sotto tale profilo. Né, mi pare, si siano avuto reticenze o inerzie, da parte della SIAE, nell'illustrare dinanzi a questa Commissione le operazioni poste in essere (mi consta, anzi, che voluminoso materiale sia stato messo a disposizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva). »

Questioni quindi rilevanti alle quali si sono aggiunti elementi di conoscenza acquisiti dalla VII Commissione anche circa il Fondo di solidarietà della SIAE.

6. Il Fondo di solidarietà della SIAE.

Il Fondo di solidarietà fu istituito nel 1949, con il nome di « Cassa di previdenza dei soci SIAE », con finalità solidaristiche e fu indirizzato dapprima esclusivamente ai soci e, a partire dal 1992, alla generalità degli associati, al fine di compensare l'assoluta assenza di un sistema previdenziale a beneficio degli autori. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 97 del 1992 — secondo la quale la distinzione tra iscritti e soci operava una limitazione dello stato e dell'elettorato, attivo e passivo, dei primi —, lo statuto della SIAE è stato modificato ad opera dei decreti del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994 n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223 e, con specifico riguardo al Fondo di solidarietà, è stato recepito il principio secondo il quale le prestazioni solidaristiche del Fondo dovessero essere rivolte non solo ai soci, ma anche agli iscritti ordinari. Ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto, la società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4 per cento dei diritti d'autore ovvero del 2 per cento per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni del Fondo; le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le

modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alla Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica. Tale testo è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2008, che ha eliminato la distinzione tra soci e iscritti, riferendosi esclusivamente alla generale categoria degli « associati ».

La delibera n. 86 del commissario straordinario, adottata il 15 novembre 2011 ha modificato l'articolo 20 dello statuto della SIAE, relativo alle « Attività solidaristiche per gli Autori ». Per effetto delle modifiche intervenute il nuovo Fondo di Solidarietà ha ora lo scopo esclusivo di « attuare forme di solidarietà sociale, di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli autori associati alla SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell'età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ». Tale delibera ha inoltre determinato la cessazione, a partire dal 1° gennaio 2012, delle tradizionali prestazioni a carico del Fondo di solidarietà, ossia la corresponsione dell'assegno di professionalità, nonché la relativa copertura assicurativa. Su questi temi, il dottor Blandini, nel corso dell'audizione del 22 febbraio, ha sostenuto che, a seguito dell'emanazione della delibera citata, il Fondo di solidarietà non è stato chiuso, ma modificato. Ha inoltre sottolineato che occorre « *un intervento normativo (...) al fine di trovare una soluzione che sia veramente di natura previdenziale per gli autori, i quali rappresentano l'unica categoria che non ha una forma di previdenza, contrariamente a quanto avviene per i lavoratori dello spettacolo con l'ENPALS, che hanno la gestione separata (...)* ».

Tale decisione, che ha comportato la conseguente cessazione dell'erogazione del cosiddetto « assegno di professionalità », è stata stigmatizzata nel corso dell'indagine conoscitiva da numerose organizzazioni sindacali, che ne hanno contestato il carattere autoritario, tale da intervenire su diritti acquisiti e insopprimibili, che costi-

tuivano l'unica modalità di sostentamento per una moltitudine di soci della SIAE, per un totale di 1.087 beneficiari e per un importo complessivo di circa 8,7 milioni di euro. Le nuove previsioni statutarie hanno specificato la reale portata delle « forme di solidarietà », che sono state quindi limitate alle « attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale », ad esclusione di ogni forma di « promozione o erogazione di prestazioni di carattere direttamente o indirettamente previdenziale ». Inoltre, mentre nello statuto precedente è previsto che il Fondo sia alimentato attraverso contributi a carico degli iscritti, il nuovo progetto di statuto prevede unicamente una contribuzione a carico della SIAE nel limite del 5 per cento dell'eventuale avanzo di gestione. Il sottosegretario Peluffo, nella sua audizione già più volte ricordata dell'11 luglio, ha affermato al proposito che la nuova disposizione statutaria costituisce un atto dovuto e necessario, volto a garantire il rispetto dei vincoli normativi vigenti (in particolare, quello di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativo al divieto dell'esercizio di attività previdenziale non autorizzata dalla Covip), e ad evitare, al contempo, il proseguimento dell'erogazione da parte della SIAE delle prestazioni legate al cosiddetto « assegno di professionalità », comprensivo del trattamento di reversibilità, che, in ottemperanza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sarebbero dirette ad una platea indifferenziata e potenzialmente esponenziale sia di soci che di iscritti ordinari.

In base alla citata delibera, l'ampliamento della popolazione dei beneficiari dell'assegno di professionalità determinerebbe un assorbimento in pochi anni del patrimonio del Fondo di solidarietà, con il conseguente raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile ed il successivo dissesto finanziario della SIAE. Tali rischi avrebbero quindi già indotto le autorità di vigilanza ad esprimersi nel senso della negazione della possibilità di prosecuzione nella previsione dell'assegno di solidarietà. Il sottosegretario Peluffo ha in particolare richiamato, a

tal fine, i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 aprile 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2010 a proposito della possibile costituzione di una Fondazione, ai sensi dell'articolo 20-*bis* dello statuto della SIAE, cui esternalizzare il Fondo di solidarietà –, con i quali le autorità di vigilanza hanno avuto modo di segnalare che sono « esclusi interventi di natura previdenziale » e che la predisposizione di coperture assicurative personali o assistenziali, l'attribuzione di assegni di professionalità ed il conferimento di riconoscimenti professionali rappresentano funzioni che appaiono avulse rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 20-*bis* dello statuto della SIAE, nei quali si fa richiamo alla promozione di forme di solidarietà.

Sul tema specifico del Fondo di solidarietà, l'onorevole De Biasi ha evidenziato come la delibera citata abbia in realtà eliminato uno strumento istituito e alimentato grazie ai contributi degli autori, la cui funzione era quella di garantire una sussistenza dignitosa, trasformandolo in un « fondo indigenza » e, quindi, in una forma di sussidio per i poveri e gli indigenti. In proposito, l'onorevole De Biasi ha anche ricordato che il Governo ha accolto come raccomandazione il proprio ordine del giorno n. 9/5025/63, con il quale si impegnava il Governo a « valutare l'opportunità di considerare l'avvio di una norma transitoria in attesa di una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) ».

Nella nota depositata dal Ministro Ornaghi nel corso dell'audizione di replica del 18 luglio 2012, il Ministro ha peraltro reso la seguente dichiarazione: « *Va segnalato che in proposito la SIAE ha assunto una delibera volta alla promozione di una forma di previdenza complementare tra gli autori, che coinvolge tutte le associazioni autorali.* ».

Anche l'onorevole Giulietti ha in molteplici occasioni posto l'accento sulle condizioni di bisogno in cui attualmente versano numerosi associati che, facendo af-

fidamento sul Fondo di solidarietà per gli artisti, si trovano attualmente in condizioni di « assoluto disagio ». Temi questi più volte affrontati anche nel corso delle audizioni dei rappresentanti del settore, che a vario titolo hanno denunciato varie lacune nella gestione della SIAE, anche in riferimento al Fondo di solidarietà.

7. Conclusioni.

La lunga e articolata indagine condotta dalla Commissione si è svolta in quattro parti: la prima relativa all'audizione del Commissario, dei subcommissari, del direttore generale della SIAE; la seconda relativa all'audizione di numerosi soggetti, associazioni e sindacati sullo stato attuale della SIAE; la terza relativa all'audizione dei soggetti che in passato hanno diretto la SIAE; la quarta relativa all'audizione dei soggetti vigilanti della SIAE, la Presidenza del Consiglio e il MIBAC.

L'abolizione del Fondo di solidarietà ha destato non poche perplessità da parte di molti auditi. La valutazione, che ha visto anche l'assenso del commissario Gianluigi Rondi, è partita dalla considerazione che il fondo di solidarietà era pagato dagli autori, e serviva a erogare una somma mensile sostitutiva della pensione per molti autori. La dichiarazione di illegittimità di una struttura paraprevidenziale interna alla SIAE, ad opera dello Stato e del governo, non ha portato ad un nuovo provvedimento da parte dell'ente, ma alla trasformazione, nella proposta di nuovo statuto, in « Attività solidaristiche per gli autori », fondo di aiuto all'indigenza. Nel pieno dell'indagine conoscitiva, d'altra parte, le relazioni fra le parti sociali hanno avuto un brusco irrigidimento, sfociato nella disdetta del contratto da parte dell'Ente, e, in seguito, alla ricomposizione attraverso un nuovo contratto collettivo, sottoposto a referendum, che ha avuto il consenso dell'80 per cento dei lavoratori. Si è aperta inoltre una questione specifica relativa all'incarico affidato al dottor Cerasoli, rappresentante sindacale UIL con incarico al personale della SIAE, e del fax

a sua firma inviato alla UIL SIAE, contenente indicazioni sull'attività sindacale. A questo proposito si sottolinea che l'ispettorato per la Funzione Pubblica ha richiesto chiarimenti riguardanti l'incompatibilità prevista dall'articolo 53, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo il quale non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.

Circa poi il tema dello Statuto, pur essendo chiaro ai commissari che le valutazioni sullo Statuto competono agli enti vigilanti, si è ribadito che è nei compiti dell'indagine conoscitiva, per definizione, conoscerne il testo. A questo proposito, il dibattito svoltosi nel corso dell'indagine conoscitiva ha messo in luce il fatto che se cambia la natura del voto muta altresì la missione della società. Occorre quindi interrogarsi su quale missione avrà la SIAE, un questione assai complessa, poiché si parla di una categoria di lavoratori molto particolare, che produce e vede i propri diritti decadere col tempo.

Un altro tema trattato è stato quindi quello dell'assenza in Italia di una normativa moderna sul riconoscimento del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, che pone profonde incertezze di fronte al problema della ridefinizione della SIAE, quale attualmente è, ente pubblico economico a base associativa, disciplinata dalle norme di diritto privato. L'articolo 1 della legge n. 2 del gennaio 2008 prevede infatti che la SIAE svolge le funzioni indicate nella legge del 1941 n. 633, ma può effettuare altresì la gestione di servizi e di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, e altri enti pubblici e privati. La SIAE, secondo il medesimo articolo, di intesa con

il MIBAC, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività dei giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. È da sottolineare che questo aspetto è stato del tutto assente nelle audizioni. Pur partendo da considerazioni differenti e con diverse soluzioni tutti i commissari intervenuti hanno auspicato quindi che si sciogla rapidamente il quesito relativo al superamento dell'attuale ambiguità dell'ente, a metà fra pubblico e privato, per giungere – in armonia con la prossima direttiva europea in materia – alla ridefinizione della missione e della *governance* della SIAE in relazione al mercato europeo della *collecting*, salvaguardando la finalità pubblica della tutela e della protezione del diritto d'autore, come previsto dalla legge del 1941. Nel frattempo rimangono in vigore le norme attuali, comprese quelle presenti nel decreto sulle liberalizzazioni, che liberalizza i diritti connessi ma lascia inalterati i compiti, le finalità e la *governance* della SIAE.

Nel corso delle audizioni sono emersi d'altra parte, tra gli altri, due problemi che incidono negativamente sulla funzionalità della Siae: la sua ibrida regolamentazione normativa, che causa discrasie interpretative e situazioni di conflittualità nei rapporti interni ed esterni; la iniqua rappresentatività degli autori ed editori (produttori) nei suoi organismi gestionali. Riguardo alla regolamentazione normativa si è evidenziato come essa si manifesti con caratteri ora tipici delle compagnie associative private, ora propri dei soggetti di diritto pubblico. La inconciliabilità tra questi caratteri genera situazioni che intralciano, se non addirittura paralizzano l'attività della società. È opportuno sottolineare, al riguardo, alcune di tali situazioni che sono emerse o sono state rese intuibili attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti auditi.

In primo luogo, appare subito evidente la confusorietà della stessa denominazione qualificativa che la vigente legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) assegna alla SIAE. Questa infatti, mentre, da un lato, è

nominata con il termine *società*, adatto ai soggetti collettivi costituiti da persone private, al fine di gestire i loro diritti proprietari secondo le norme del diritto civile, dall'altro lato, è qualificata con il termine di *ente*, proprio dei soggetti che perseguono finalità pubbliche e che, come tali, sono sottoposti ai principi delle pubbliche amministrazioni. Riguardo, poi, ai compiti che la legge citata, con l'articolo 180, le affida, appare evidente come essi rientrino nel genere delle prestazioni mandatarie tese a gestire l'utilizzo delle opere, la riscossione presso gli utilizzatori dei corrispettivi convenuti e la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto. Si tratta di attività giuridiche di stampo privato che dovrebbero essere sottratte alla vigilanza delle istituzioni pubbliche. Di contro i Ministeri Vigilanti ben possono interloquire su tali attività al punto da censurare i criteri con cui gli organi della SIAE le hanno espletate o le vanno espletando.

In sostanza, gli associati che agiscono mediante gli organi da loro stessi eletti e che sono gli unici beneficiari di dette attività, vengono depauperati della libertà di decidere con piena autonomia sul modo di amministrare i loro diritti e le loro aspettative. Tale privazione, che non ha alcun riscontro nella disciplina legale dei corpi associativi privati, appare ancor più anormale se si tiene in conto che la SIAE oltre a non gestire interessi della collettività ed oltre a non amministrare proventi economici pubblici, non riceve dallo Stato alcuna agevolazione o provvidenza o sovvenzione. L'immissione dello Stato nella vita della SIAE (peraltro amplificata dalla presenza di ben tre membri di nomina governativa nel consiglio di amministrazione) può trovare una giustificazione, seppur parziale, soltanto nel fatto che l'articolo 180 citato attribuisce alla stessa in *via esclusiva*, lo svolgimento dei compiti (privatistici) suddetti e, quindi, la rende immune dalla concorrenza di altre consimili imprese di *collecting* nel territorio italiano. Evidentemente, il legislatore del 1941 ritenne che l'esercizio delle attività in

regime di esclusiva richiedesse un qualificato controllo « superiore », al fine di evitare abusi o eccessi di potere.

La proposta di direttiva europea sulle società di *collecting*, pubblicata sul sito della Commissione UE l'11 luglio 2012, non prevede la possibilità di esclusiva che è, sia nell'ipotesi di fatto che di diritto, una caratteristica di tutte le società di *collecting*. A tale riguardo va sottolineato come la proposta di direttiva sulle società di *collecting* presenti numerosi aspetti di sintonia con la proposta di nuovo Statuto che la gestione commissariale ha elaborato, in particolare per ciò che attiene agli organi (Assemblea generale, Organismo di sorveglianza, gruppo di management), ma anche sotto il profilo della partecipazione alla gestione associativa in ragione del criterio economico di valutazione della professionalità. D'altra parte, la proposta di direttiva nulla dice in ordine alla prevalenza o meno nella gestione degli Organi della componente autorale rispetto a quella editoriale, conseguentemente rifacendosi a principi generali di parità di partecipazione. La SIAE, trovandosi ad agire in un regime di competitività del mercato, dovrà, al fine di confrontarsi, alla pari, con le altre imprese di *collecting*, essere svincolata dalla pressione tutoria ed intralciante delle pubbliche istituzioni. Dovrà, in sostanza, assumersi il rischio delle proprie scelte operative in assoluta autonomia, assumendosi le conseguenti responsabilità gestionali, soltanto nei confronti dei suoi associati e dei suoi mandanti. Il suo statuto ed i suoi regolamenti dovranno quindi ispirarsi, seguendo la strada già opportunamente intrapresa dalla legge istitutiva n. 2 del 2008, ai principi giuridici civilistici, soggiacendo così alle sole regole del controllo degli organi interni, alla stregua di tutti i soggetti collettivi privati. Ciò potrà avvenire nell'ambito di una rivisitazione generale di tutte le materie del diritto d'autore, oggi non più adeguate di fronte alle nuove tecnologie della comunicazione dei prodotti intellettuali.

Passando al problema della non equa rappresentatività (negli organi e nelle strutture interne della SIAE) degli autori

più meritevoli e degli editori (e produttori) più prolifici, va ritenuto che la sua soluzione possa effettuarsi sia nel correggere l'attuale sistema di ingresso degli associandi, che apre le porte della società ad una miriade di soggetti (si è arrivati a centomila circa negli ultimi anni) dotandoli, indiscriminatamente, del potere di elettorato attivo indipendentemente dal loro rango di professionalità; sia nel graduare tale potere accrescendone o diminuendone la portata a seconda del livello di operatività dei soggetti che ne vengono investiti. Si rileva che allo stato attuale, la forte impronta pubblicistica, che connota l'Ente, impedisce, come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, di porre limiti all'ingresso indiscriminato di nuovi soci. Soltanto ampliando la natura privatistica delle società (ove opportuno trasformandola in una società di persone) sarà legittimo porre un freno selettivo all'accoglimento di nuovi soci.

Riguardo poi all'attribuzione di poteri differenziati di elettorato attivo, potrà adottarsi una formula che assegni a ciascun associato un uguale voto di base; integri tale voto con un punteggio aggiuntivo in misura fissa, da attribuirsi agli autori ed agli editori (produttori) che siano iscritti alla SIAE da almeno dieci anni e che abbiano maturato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una quota media di proventi non inferiore ad un limite che dovrà essere predeterminato a seconda dei

generi di opere. Nell'ambito dell'equa rappresentatività degli associati, dovrà, altresì, esser risolto il problema, sollevato da alcuni autori, circa la necessità che la loro categoria abbia, negli organi collegiali della società, una presenza maggiore rispetto a quella degli editori (produttori), similmente a quanto avviene nelle società di *collecting* dei maggiori Paesi europei. In tali società infatti è attribuita agli autori una porzione di rappresentatività pari ai due terzi dei posti a disposizione. Ciò sul presupposto che tutte le attività, alle quali le società di *collecting* sono interessate (e di cui si occupano), hanno origine nella creatività degli autori, la quale pertanto assume un ruolo funzionale ben maggiore rispetto a quello dei veicolatori delle opere, quali, appunto sono gli editori ed i produttori.

Deve, quindi, ritenersi necessario che il nuovo emanando statuto della SIAE tenga conto di questa situazione e, quindi, soddisfi la aspettativa degli autori. Al proposito, va considerato che la SIAE, come ha ricordato nella sua audizione il sottosegretario Peluffo, nacque come società degli autori e dopo quaranta anni circa dalla sua costituzione accolse nel suo seno anche gli editori.

La Commissione ritiene, altresì, che la questione degli immobili della SIAE conferiti ai fondi Aida e Norma debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Premesse.

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati ha approfondito, dapprima in sede di audizioni informali, alcuni aspetti problematici inerenti alla gestione della Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata «SIAE»). Successivamente, in data 15 febbraio 2012 ha deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, da concludersi entro il 31 luglio 2012, volta ad approfondire le principali problematiche connotate da profili di particolare criticità. Si ricorda per completezza, in proposito, che la Commissione cultura, scienza e istruzione, nella XV legislatura, aveva già approvato in sede legislativa la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

Allo stato attuale, il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011 ha posto l'ente in stato di commissariamento straordinario. Tale decreto ha disposto altresì: a) lo scioglimento dei relativi organi deliberativi, ossia l'assemblea e il consiglio di amministrazione; b) contestualmente, la nomina del dottor Gian Luigi Rondi quale commissario straordinario della SIAE, nonché del professore avvocato Mario Stella Richter e dell'avvocato Domenico Luca Scordino quali sub-commissari, tutti con l'incarico di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'ente, di instaurare una dialettica più equilibrata all'interno dello stesso, nonché di indivi-

duare le modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali.

Nel corso dell'audizione informale del direttore generale Gaetano Blandini e del sub-commissario Luca Scordino, svoltasi presso la VII Commissione il 7 febbraio 2012, è emersa l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, finalizzati a verificare nell'ambito d'attività della SIAE l'applicazione della predetta legge 9 gennaio 2008, n. 2. A tal proposito, le numerose criticità emerse nella gestione finanziaria della SIAE da parte dei suoi organi di governo – denunciate a più riprese anche da inchieste giornalistiche – hanno quindi indotto la Commissione ad acquisire ulteriori elementi utili di conoscenza, anche attraverso lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sull'applicazione della citata legge n. 2 del 2008. Sulla base del programma deliberato dalla Commissione il 15 febbraio 2012, quindi, l'indagine conoscitiva ha inteso svolgere una disamina il più possibile completa e obiettiva della situazione attuale della SIAE, in particolare a partire dalla gestione commissariale insediatasi il 9 aprile 2011. La Commissione ha quindi articolato la propria indagine, in primo luogo, con la precipua finalità di acclarare gli esiti delle scelte di bilancio e di gestione operate dai competenti organi della SIAE, nonché di conoscere l'operato dei soggetti pubblici deputati alla vigilanza sull'ente; in secondo luogo, ha diretto la propria linea d'intervento allo scopo di fare chiarezza sull'intero funzionamento dei meccanismi che

coinvolgono direttamente gli interessi degli autori di opere dell'ingegno e, indirettamente, quelli di tutti i cittadini.

L'indagine conoscitiva ha avuto una durata di circa cinque mesi e si è articolata in un numero considerevole di audizioni, con la partecipazione di numerose personalità e di rappresentanti del settore, con specifica ed acclarata competenza in materia. Tra il mese di febbraio ed il mese di luglio del 2012 si sono tenute venti sedute, per un totale di quasi 30 ore complessive, con lo svolgimento delle audizioni di più di trenta soggetti, a vario titolo coinvolti nell'indagine. Durante la stessa, sono stati auditi, in particolare, il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo, nonché i seguenti soggetti: l'attuale commissario straordinario, Gian Luigi Rondi, i sub-commissari Domenico Luca Scordino e Mario Stella Richter, e il direttore generale Gaetano Blandini; rappresentanti dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC), dell'Associazione documentaristi italiani (DOCIT) e dell'associazione Scrittori associati di cinema e televisione (SACT); rappresentanti della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, del Sindacato dirigenti SIAE (SNAD), della CGIL SLC – Sindacato lavoratori comunicazione, dell'Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione (UILPA) enti, della FISTEL CISL – Stampa, telecomunicazioni e spettacolo, del Sindacato nazionale autonomo agenti mandatarie SIAE (SNAAM), del consiglio generale della FeLSA-CISL; la dottoressa Anna Avallone, già vice presidente del Fondo pensioni SIAE e rappresentanti del Fondo pensioni della SIAE, di Federagenti Cisl, del Sindacato inquilini della SIAE e del Movimento Autori Professionisti (MAP); il dottor Eugenio Truffa Giachet, già direttore del Fondo pensioni della SIAE; rappresentanti di Asstecomunicazioni – ASSTEL, dell'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), della

Federazione degli autori, di Confindustria digitale e della Federazione editori musicali (FEM); rappresentanti dell'Associazione nazionale autori radiotelevisivi e teatrali (ANART), del sindacato nazionale scrittori (SNS), dell'Associazione sindacale scrittori di teatro (AssTeatro), nonché membri del direttivo dell'Associazione nazionale editori musicali (ANEM).

Sono stati auditi, inoltre, i soggetti che hanno ricoperto in passato incarichi di gestione all'interno della SIAE, quali – nell'ordine di svolgimento – l'avvocato Giorgio Assumma, già presidente della SIAE, il dottor Domenico Caridi, già direttore generale della SIAE, il dottor Francesco Chirichigno, già direttore generale della SIAE ed il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, il dottor Francesco Migliacci, già presidente della SIAE ed il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE.

Le considerazioni emerse nel corso delle audizioni hanno così permesso di approfondire e conseguire gli obiettivi di seguito riportati che la Commissione ha inteso realizzare con lo svolgimento dell'indagine.

2. Obiettivi dell'indagine.

L'indagine conoscitiva ha inteso approfondire specificamente i seguenti profili:

a. il regime legale e la natura giuridica della SIAE, nonché la ripartizione delle responsabilità e le modalità di esercizio delle funzioni economiche da parte delle società di gestione collettiva del diritto d'autore in generale, con una compiuta definizione anche dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE; acclarare gli esiti della gestione commissariale e le modalità di approvazione del bilancio consuntivo 2010;

b. le modalità di adozione, deliberazione ed approvazione dello statuto della SIAE, su quelle di selezione e retribuzione del personale, di rappresentanza, di con-

ferimento degli incarichi direttivi, nonché di nomina e revoca degli agenti mandatari. Ciò in relazione alla mancanza lamentata da più parti tra i soggetti auditi non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di una adeguata informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti degli iscritti;

c. la conoscenza della consistenza e delle modalità di gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE;

d. analiticamente, il ruolo del Fondo di solidarietà della SIAE.

Dalle audizioni sono quindi emersi interessanti elementi di conoscenza che si possono riassumere nei temi sintetizzati nei paragrafi seguenti. Innanzitutto, quindi, si partirà dai profili concernenti la natura giuridica della SIAE.

2. Sulla natura giuridica della SIAE.

Una specifica attenzione è stata dedicata all'approfondimento infatti delle problematiche derivanti dalla natura giuridica della SIAE. A questo proposito, fin dalla prima seduta del 15 febbraio 2012, i soggetti auditi, in particolare il sub-commissario Stella Richter, si sono soffermati, a più riprese, sulla natura giuridica della SIAE, anche alla luce della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, ricordando come oggi la stessa sia pacificamente riconosciuta come un ente pubblico economico a base associativa. La medesima legge n. 2 del 2008 prevede infatti che l'attività della SIAE sia disciplinata dalle norme di diritto privato e che tutte le controversie concernenti le attività della società siano devolute alla giurisdizione ordinaria. La SIAE non sarebbe peraltro un organismo di diritto pubblico, per cui non sarebbe ad essa applicabile il decreto legislativo n. 163 del 2006, che istituisce il Codice dei contratti pubblici; di conseguenza, la SIAE non sarebbe soggetta all'obbligo di fare ricorso a procedure di evidenza pubblica nella scelta dei contraenti. A tali conclusioni, si giungerebbe infatti in base ad una oramai

consolidata giurisprudenza amministrativa, oltre che in base a univoche indicazioni provenienti dalle autorità amministrative di vigilanza, in particolare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In quella seduta gli auditi hanno rilevato come ciò comporti che comunque gli organi gestionali della SIAE provvedono di volta in volta a scegliere i propri interlocutori sulla base di processi di selezione competitiva, valutando quindi attentamente le opportunità e i contenuti delle offerte che la stessa richiede. Si è ricordato che il Ministero per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza sulla SIAE, e che tale attività di vigilanza è svolta con l'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza specifica di quest'ultimo dicastero, ossia tutte quelle attinenti a provvedimenti di natura economico-finanziaria.

Sempre in virtù della citata legge n. 2 del 2008 e delle conseguenti previsioni del vigente statuto, la SIAE esercita primariamente le funzioni previste dalla legge n. 633 del 1941, recante le norme sul diritto d'autore, nonché tutte le altre funzioni ad essa attribuite capillarmente da altre leggi di settore. La medesima società può gestire quindi servizi di accertamento, riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici o privati. A questo proposito, per le finalità dell'indagine conoscitiva il sub-commissario Stella Richter, nel corso della sua audizione, ha ritenuto utile sottolineare il ruolo strategico che riveste l'articolo 180 della predetta legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore. Secondo tale articolo, infatti, l'attività di intermediario è riservata in via esclusiva alla SIAE, comunque essa venga attuata, sia in forma diretta sia indiretta. Tuttavia, tale esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante al singolo autore, ai suoi successori e agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore. In altre parole, in Italia esiste un'esclusiva per legge sull'attività di inter-

mediazione, limitata però all'esercizio delle sole prerogative patrimoniali, ossia i cosiddetti « diritti patrimoniali » che compongono il più vasto diritto dell'autore dell'opera dell'ingegno. Secondo il professore Stella Richter la SIAE e, in particolare, la gestione commissariale anche da lui rappresentata, non ha inteso quindi compiere valutazioni su tale scelta legislativa, che, però, oltre ad avere superato a più riprese il vaglio di legittimità costituzionale risulta ora espressamente ribadita dalla citata legge n. 2 del 2008.

Con riferimento alle funzioni economiche assolate dalle società di gestione collettiva del diritto d'autore in tutto il mondo, nella medesima seduta è stato rilevato che nella letteratura economica è da tempo pacificamente riconosciuto alle società di gestione collettiva dei diritti d'autore, tra cui la SIAE, il compito di rendere efficiente la tutela e lo sfruttamento del diritto d'autore, il cui riconoscimento è a sua volta giustificato, sempre dal punto di vista economico, dall'esigenza di assicurare una remunerazione allo sforzo creativo, attribuendo agli autori la facoltà di escludere terzi dall'utilizzo non autorizzato delle opere dell'ingegno, consentendo loro conseguentemente di chiedere un corrispettivo per la fruizione delle stesse opere. Affinché un sistema che riconosca il diritto d'autore assolva pienamente a tale funzione, è stato indicato come necessario dagli auditi della seduta del 15 febbraio 2012, da un lato, che gli autori siano in grado di far rispettare i propri diritti nei confronti dei potenziali utilizzatori delle opere protette e, dall'altro, che esista – e funzioni adeguatamente – un mercato per le medesime opere protette. Le società di gestione collettiva rappresentano, appunto, una delle forme istituzionali mediante le quali può essere assicurato il rispetto di queste due condizioni. Sarebbe pacifico quindi che le società di gestione collettiva siano in grado di: 1) ridurre i costi di transazione legati all'esecuzione dello scambio individuale dei diritti; 2) generare economie di scala ed economie di scopo; 3) assolvere ad una serie di utili funzioni che si raggruppano

tutte intorno al concetto di riduzione del rischio, sia per gli utenti sia, soprattutto, per gli autori. Per lo svolgimento di queste loro funzioni caratteristiche, le società di gestione collettiva del diritto d'autore istituiscono, nei diversi Paesi in cui operano, una rete per la raccolta del diritto d'autore. Queste reti concretano in tutto il mondo, quindi a prescindere dalle scelte di diritto positivo dei singoli legislatori, monopoli naturali, con la conseguenza che le *collecting societies*, cioè le società di gestione collettiva del diritto d'autore, anche all'estero finiscono sostanzialmente per operare sempre di fatto in regime di esclusiva.

Nel corso dell'indagine è stato evidenziato invece come il profilo distintivo tra la realtà italiana e quelle di alcuni Paesi stranieri consista proprio nel fatto che in Italia, sia per ragioni storiche, sia per l'esistenza dell'esclusiva legale, la società di gestione collettiva del diritto d'autore è unica per tutte le diverse forme di manifestazione della creatività, laddove all'estero si tende a costituire tante società quante sono le forme espressive della creatività medesima, per esempio musica, letteratura, arti figurative, cinema, teatro e così via; fermo restando, che nei relativi comparti le singole società rivestono, anche all'estero, la posizione di monopolisti quanto meno di fatto. A questo proposito il sub-commissario Stella Richter ha specificamente sostenuto nella audizione del 15 febbraio che il carattere « generalista » della SIAE serve anzitutto a « *consentire ad essa di svolgere una funzione di unico interlocutore – una sorta di sportello unico – a beneficio dell'utenza, che quindi risulta essere agevolato nell'accesso alla legittima fruizione di tutte le opere dell'ingegno* ». A suo dire, si tratterebbe quindi di un indubbio vantaggio, soprattutto ove si abbia a che fare, come sempre più spesso avviene, con opere cosiddette « multimediali ». Proprio la natura generalista della SIAE avrebbe così consentito, finora, di attuare politiche solidaristiche o mutualistiche, in virtù delle quali le arti più ricche sostengono quelle più povere; dove evidentemente il riferimento a ricchezza e po-

vertà è fatto in funzione del successo commerciale di alcune forme di espressione della creatività in un dato momento storico.

Sempre con riferimento alla qualificazione giuridica della SIAE, il già presidente Giorgio Assumma, durante la sua audizione del 9 maggio, ha sottolineato invece come l'approvazione della legge n. 2 del 2008 abbia fugato ogni dubbio circa l'applicazione delle norme del codice civile per la regolamentazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, sia nei suoi rapporti interni sia in quelli esterni, anche con riferimento alla giurisdizione competente in materia. Sullo stesso punto, il dottor Mauro Masi, già commissario straordinario della SIAE, nel corso dell'audizione del 7 giugno, ha osservato che la SIAE ha una caratteristica unica nell'ambito del panorama internazionale, che, a suo avviso, costituisce uno dei suoi punti di forza: l'essere, cioè, una società di *collecting* generalista. A tal proposito, ha affermato che le grandi società consorelle rappresentano alcuni settori, in particolare la musica, come le grandi consorelle tedesca, francese e americana; altre si occupano di teatro, altre ancora di spettacolo dal vivo e quant'altro, mentre SIAE si occupa di tutti questi settori insieme, « *con un effetto che gli economisti chiamano spill-over – di tracimazione, se vogliamo usare un termine un po' prosaico – dei proventi che provengono da un settore verso gli altri* », come egli stesso ha sostenuto. Dall'indagine è emerso poi che il settore principe, la musica, indubbiamente finanzia o dovrebbe finanziare le cosiddette « arti minori ». Si tratterebbe peraltro per il dottor Masi di una forza della SIAE che peraltro presenta in sé una contraddizione in termini: la SIAE si rivolge infatti per definizione *erga omnes*, a tutti, mentre in quanto ente a base associativa si dovrebbe rivolgere esclusivamente alla medesima base, che necessariamente costituisce un perimetro più piccolo. La base associativa della SIAE, infatti, consta di quasi 80.000 soci o associati, ma l'ente pubblico in realtà si

rivolge a tutti, per cui la qualificazione pubblicistica nella migliore accezione esiste già *in nuce*.

È stato evidenziato quindi nel corso delle audizioni che la SIAE dovrebbe tutelare *erga omnes* il diritto d'autore; legittimamente, però, deve anche tutelare la base associativa in quanto ente pubblico a base associativa, con una contraddizione che per alcuni crea problemi rilevanti. È emerso infatti che a riprova di ciò, tutti gli enti pubblici a base associativa nel sistema istituzionale hanno avuto problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, di *governance*, come avvenuto per il CONI o per l'ACI. Al riguardo, è stato ritenuto da alcuni auditi che fino a che il legislatore non rivedrà la *governance* istituzionale, la SIAE avrà ciclicamente problematiche forti, al di là della bontà degli amministratori, della base associativa, o dello stesso statuto, canale collettivo di rappresentatività della base associativa e degli organi sociali. È stata ritenuta altresì come necessaria una seria riflessione sul superamento dell'assetto istituzionale, sulla natura pubblicistica dell'ente e sulla questione se questa debba essere mantenuto o meno. Per alcuni, peraltro, l'ente dovrebbe mantenere una natura pubblicistica per tutelare il diritto d'autore, seppure allo stato la SIAE non è sembrata a giudizio di alcuni, come il dottor Masi, adeguatamente attrezzata da un punto di vista giuridico e manageriale – non per le persone, ma in termini di assetti – per un'efficace tutela del diritto d'autore.

Analoghi rilievi sono stati svolti anche dall'onorevole Emerenzio Barbieri, proponente dell'indagine conoscitiva, il quale ha evidenziato la necessità e l'urgenza di intervenire attraverso l'approvazione degli strumenti legislativi opportuni al fine di risolvere la situazione « strutturale », relativa alla natura giuridica dell'ente SIAE. Anche l'onorevole Emilia Grazia De Biasi ha sostenuto l'urgenza di intervenire con strumenti normativi specifici, anche alla luce dell'istituzione in altri Paesi di un'*Authority* competente in materia di diritto d'autore che ha determinato una sostan-

ziale privatizzazione della *collecting*, soluzioni sulle quali non si è dichiarata d'accordo. A suo avviso, tuttavia, alla luce del conflitto fra l'esigenza di tutelare la concorrenza e quella di tutelare il bene comune e il dettato costituzionale, occorrerebbe attendere le determinazioni al riguardo dell'Unione europea, che dovrebbe emanare a breve una direttiva di disciplina dell'intera materia del diritto d'autore e dei diritti connessi. L'onorevole Enzo Carra, a più riprese, ha d'altra parte segnalato l'urgenza di intervenire con strumenti specifici nella regolamentazione della materia, anche alla luce dell'inadeguatezza della normativa vigente in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, contenuta nella legge 22 aprile 1941 n. 633, che, a suo avviso, appronta una tutela del diritto d'autore non adeguata alle necessità dettate dall'avanzamento dei tempi e dall'avvento delle nuove tecnologie.

Numerose critiche sono state mosse d'altra parte in riferimento alla mancata adozione – e comunque scarsa comunicazione circa la medesima – dell'atto considerato il più atteso dagli operatori del settore: lo statuto della SIAE.

3. *Lo statuto e la rappresentatività all'interno della SIAE.*

Lo statuto della SIAE, in base all'articolo 1, comma 4, della legge n. 2 del 2008, è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2011, di nomina degli organi della gestione commissariale, affida al commissario straordinario anche l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare «l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in

seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi». Occorre sottolineare, in proposito, che il tema dell'approvazione dello statuto è stata affrontata nel corso di tutte le audizioni svolte in Commissione.

In particolare, e con specifico riferimento al metodo, molte organizzazioni sindacali hanno lamentato un'assoluta mancanza di consultazione e carenza di informazioni sui contenuti del progetto di statuto in corso di elaborazione da parte della gestione commissariale. Riguardo al merito, invece, da più parti si è levata a gran voce l'esigenza che il nuovo statuto preveda adeguate forme di rappresentatività, alla luce delle molteplici anomalie riscontrate nel sistema di rappresentatività interna della SIAE. L'Italia, infatti, è l'unico Paese in cui gli autori risultano avere lo stesso peso degli editori, a differenza di quanto avviene in Francia o in Spagna, dove il peso degli autori risulta essere proporzionalmente superiore. Nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, l'attuale commissario straordinario della SIAE Rondi, con due successive delibere, la n. 17 del 7 marzo 2012 e la n. 20 dell'8 marzo 2012, ha provveduto all'approvazione dello statuto della SIAE. La Commissione a fatica ha visto riconosciuto il proprio diritto ad acquisire agli atti lo schema di statuto che adotta un sistema organizzativo sostanzialmente mutuato dagli assetti comunemente diffusi in aziende (pubbliche o private) di grandi dimensioni. In tale ambito, la scelta è ricaduta su un sistema di tipo dualistico che consenta ad un organo di sorveglianza, il Consiglio di sorveglianza, di svolgere il ruolo di rappresentatività della base associativa e di indirizzo, e ad un organo tecnico il Consiglio di gestione, di seguire la gestione quotidiana della società.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega

all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo Paolo Peluffo, nell'audizione dell'11 luglio, ha evidenziato come il modello dualistico abbia trovato, sinora, scarsa applicazione nel contesto italiano, fatta eccezione per le società pubbliche a livello locale e gli istituti di credito costituitisi a seguito di fusioni societarie. In particolare, il rappresentante del Governo ha sottolineato come il medesimo statuto non appaia in linea con i modelli organizzativi adottati da altri enti pubblici nazionali di grandi dimensioni. Tale modello, per sua natura, tende ad attenuare il ruolo delle minoranze e, più in generale, ad attenuare il rapporto fiduciario fra soci e gestori, a causa dell'impossibilità da parte di soci stessi di intraprendere azioni dirette e nei confronti dei gestori, se non attraverso la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza ovvero dell'organo che presiede al controllo della gestione. Il nuovo progetto non prevederebbe, a differenza di quello attualmente vigente, alcun potere di nomina da parte dell'autorità di vigilanza in ordine ai componenti del Consiglio di gestione – organo che, sulla base della previsione statutaria, corrisponde all'attuale Consiglio di amministrazione – limitandosi a stabilire che l'autorità di vigilanza provveda alla nomina e, eventualmente, alla revoca di tre componenti, sui 35 complessivi, del Consiglio di sorveglianza, secondo la nuova denominazione assegnata all'attuale assemblea.

Nel corso dell'indagine è emerso altresì che sulla base del mandato ricevuto, il commissario straordinario ha ritenuto opportuno prevedere nel nuovo statuto un meccanismo di voto ponderato, in base al quale ogni associato, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto ad esprimere in Assemblea un voto come singolo, nonché un numero di voti pari ad ogni euro di diritti d'autore percepiti dalla SIAE nell'anno precedente. È previsto, comunque, un limite massimo di voti pari ad un trentesimo del totale dei voti astrattamente esprimibili. Il sottosegretario Peluffo ha osservato al proposito che, in linea generale, il meccanismo elet-

torale, pur assicurando la pariteticità della presenza dei due grandi gruppi di associati nell'ambito del Consiglio di sorveglianza – 16 autori, 16 editori –, in realtà conferisca maggior peso elettorale alla sezione musica, che apporta alla società alla gran parte dei contributi economici. Il nuovo statuto, pertanto, opererebbe un superamento del principio « una testa, un voto », in base al quale la presenza di autori e di editori era paritaria, al fine di garantire una rappresentatività il più possibile equilibrata, introducendo invece il cosiddetto « voto pesante », che assegna un peso maggiore agli associati che maggiormente contribuiscono al bilancio societario.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, nel corso della sua audizione, in merito a tale argomento ha segnalato la sua non contrarietà, in via pregiudiziale, nei confronti dell'adozione di modelli duali, pur evidenziando che debba essere precipuo della SIAE rinvenire in maniera autonoma la soluzione più appropriata e funzionale, considerati i suoi profili di peculiarità. Il dottor Masi, nella medesima audizione del 7 giugno, ha in proposito sostenuto che nel nostro sistema istituzionale tutti gli enti pubblici a base associativa hanno riscontrato problemi nella definizione degli organi sociali e di funzionamento, tanto che taluni giuristi hanno parlato di « bomba istituzionale ». Ha, pertanto, evidenziato la necessità di ridefinire l'assetto istituzionale della SIAE attraverso lo statuto, quale canale collettivo di rappresentatività della base associativa, e degli organi sociali che devono a sua volta rappresentarla. Il dottor Silvano Guariso, già presidente della SIAE, invece, intervenendo nel corso dell'audizione del 14 giugno, ha in proposito affermato che la rappresentatività, in vigenza del precedente statuto, non risultava essere paritaria, anche all'interno della medesima categoria. Ha ricordato quindi, in proposito, che nel 2003, avendo gestito le elezioni come segretario dell'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica popolare (UNCLA), 144 autori di fascia D – la fascia più alta, con redditi da 200.000 euro in su, per un totale di incassi

di circa 150 milioni di euro – designavano sei membri in assemblea, fermi restando quattro anni di anzianità; 140 membri di fascia C – la seconda a scalare, con redditi collocati tra 50.000 e 100.000 euro – designavano due membri in assemblea; 720 membri di fascia B – con redditi tra 15.000 e 50.000 euro – designavano tre membri nel 2003 e due nel 2007; 40.000 iscritti, attualmente forse 60.000 di fascia A – con redditi tra 0 e 15.000 euro – designavano sei membri in assemblea. Ha ricordato, altresì, che 22.000 di questi soggetti non incassavano « neanche un centesimo », ma la sommatoria degli incassi dei 60.000 iscritti era pari a circa 130 milioni di euro, quasi come quelli della fascia D.

Numerosi sono stati d'altra parte gli interventi sul tema dello statuto, anche di altri componenti la Commissione. L'onorevole Levi ha parlato, a proposito del nuovo statuto della SIAE, di « una specie di pasticcio di allodole e cavallo », ossia di un pletorico consiglio di sorveglianza – che in realtà corrisponderebbe alla precedente assemblea, che sarebbe stata a suo avviso rinominata –, composto da quasi una quarantina di persone, nonché di « un consiglio di gestione e una dozzina di comitati, ciascuno composto da una dozzina di persone ognuna in rappresentanza di un piccolo settore di attività: un disastro! ». L'onorevole De Biasi ha sostenuto in questo senso che la dualità si configura non solo come uno squilibrio fra autori ed editori – a suo avviso troppo accentuato rispetto ad altre società europee – ma sancisce in modo molto chiaro una differenza anche in seno agli autori. Occorrerebbe, pertanto, rinvenire un punto di equilibrio, che prescindendo da quello legato alla produzione del reddito, modificando la natura della società e la sua *mission*. L'onorevole Zazzera ha sollevato a più riprese la questione relativa all'assenza di comunicazione dei contenuti del nuovo statuto da parte di un ente vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e controllato anche dal Parlamento, a dimostrazione di un'assoluta mancanza di rispetto da parte degli organi competenti

della SIAE nei confronti delle istituzioni. Ha segnalato, in proposito, anche l'anomalia italiana, che auspica sia al più presto sanata, legata al cosiddetto « voto pesato », attraverso il quale, a suo avviso, si stabilirebbero a monte i rapporti di forza interni all'ente, con il rischio che la SIAE medesima sia costituita per due terzi da editori e multinazionali e per un terzo da autori.

Nella replica del Ministro Ornaghi resa, a conclusione dell'indagine conoscitiva, nel corso dell'audizione del 18 luglio, il Ministro ha dichiarato nella nota in quell'occasione depositata che « *Peraltro, devo riferire che la gestione commissariale ha documentato l'avvenuto svolgimento di una fase istruttoria e di confronto con le parti interessate. Forse non è stata sufficiente, ma, comunque, di ciò è doveroso dare atto, essa non è mancata del tutto. In particolare, si sono svolti incontri il 31 marzo 2011 e il 2 agosto 2011, presso la Direzione generale della SIAE, cui hanno partecipato tutte le compagini rappresentative della base autorale ed editoriale (Federazione autori, FEM, ANEM, AIE, 100Autori, MAP, SACT, CREA, ANART, ANICA, AIDAC, UNCLA, EUNICAM, UIL-UNSA, DOC-IT). È stato inoltre istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica (« Consultazione Statuto ») per consentire a tutta la base associativa di inviare documenti e osservazioni sulle linee programmatiche e sui criteri direttivi. In data 8 novembre 2011 è stata indirizzata a tutte le rappresentanze della compagine associativa una relazione conclusiva, che teneva conto dei contributi pervenuti. Questa relazione è stata altresì inviata al Collegio dei revisori e alle Commissioni di sezione, nonché alle Autorità vigilanti.* » ed ancora il Ministro ha dichiarato che « *Ritengo, invece, che l'obiettivo perseguito dal progetto di nuovo statuto sia, nelle sue grandi linee, abbastanza chiaro, nella direzione di premiare un meccanismo di governo interno esemplato sul tipo aziendale, improntato a un modello efficientista, volto a premiare la rapidità e libertà d'azione degli organi di gestione, diminuendo il peso del controllo assembleare dei soci, secondo lo schema duale che*

abbiamo illustrato nel nostro precedente incontro.» ed ancora, che occorre «concentrarsi sul disegno di sistema di medio e lungo periodo, che è quello politicamente rilevante, per favorire, per quanto possibile, una ragionevole ed equilibrata ricomposizione interna della SIAE, che possa salvare la sua esistenza nell'ordinamento come Ente pubblico dotato di diritti speciali ed esclusivi nella funzione di gestione e di tutela dei diritti degli autori ed editori.».

Del resto il Ministro ha ritenuto opportuno «ricordare che il decreto di commissariamento, ripeto, mai contestato o impugnato, espressamente contempla e prevede, tra i compiti assegnati al Commissario, proprio quello di «adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici». Il decreto di commissariamento, dunque, ha indicato la strada del voto ponderato ed appare difficile oggi contestare al Commissario il fatto di aver eseguito il mandato scritto nel decreto di commissariamento.» ed ha anche sottolineato come, rispetto alle osservazioni avanzate in argomento, «È inoltre garantita la rappresentatività paritaria degli autori e degli editori in ciascuna delle sezioni (...) Appare dunque difficile ipotizzare che gli organi decisionali possano essere costituiti per i due terzi da editori e per un terzo da autori».

Problematiche non di poco conto, quindi, che d'altra parte si sono riversate anche su un altro tema rilevante, quello della gestione commissariale attuale.

4. La gestione commissariale della SIAE e le relative situazioni contabili.

Dalle numerose audizioni svolte è emerso che l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi della SIAE, dovuta ad una sofferenza del modello di *governance* della società e alla mancata approvazione del bilancio preventivo 2011,

propedeutico all'attuazione del piano strategico 2010-2013, ha determinato una situazione che ha reso indispensabile perseguire un adeguato risanamento economico-finanziario della società. A tal fine, il decreto di commissariamento del 9 marzo 2011, come ricordato anche dal ministro Ornaghi, fornisce indicazioni molto chiare e assegna al commissario una duplice missione: dapprima il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale della società; in secondo luogo, soprattutto ad avviso del Ministro auditore, l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare un'effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE e ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

Il direttore generale della SIAE, dottor Gaetano Blandini, nel corso dell'audizione del 15 febbraio, ha diffusamente descritto le attività e gli esiti della gestione, che avrebbe consentito di conseguire risparmi per 12,3 milioni di euro. In particolare, ha ricordato che il cosiddetto «piano industriale», piano strategico della società per il 2011-2013, è stato da lui predisposto nel 2010, non appena arrivato alla direzione generale della SIAE. Il piano fu approvato nel luglio del 2010 dall'assemblea della SIAE, dopo essere stato approvato dal consiglio d'amministrazione, ed è stato confermato dalla gestione commissariale a un mese dal suo insediamento alla fine di aprile del 2011. La sintesi strategica del predetto documento si basava sull'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità da sviluppare. Secondo il direttore generale Blandini, in specie, i punti di debolezza riguardavano e riguardano l'eredità negativa della gestione operativa della società, la debolezza degli attuali sistemi di tutela dei contenuti protetti, l'assenza di un sistema condiviso di valutazione delle *performance* aziendali ed

individuali; ridondanze organizzative; soprattutto la mancanza, all'interno della struttura, di una cultura del cambiamento che abilitasse all'innovazione in tempi rapidi. Le opportunità, invece, derivavano dalla necessità di recuperare i diritti di produzione meccanica attraverso nuovi sistemi di raccolta sulle piattaforme digitali – visto che, rispetto al mercato multimediale, la SIAE, nel *benchmark* e nella comparazione con le altre società di collecting, è quella che incassa di meno –, ma anche dall'integrazione dei sistemi SIAE con quelli degli utilizzatori per ridurre i tempi di lavorazione e, quindi, migliorare la qualità dei dati e permettere agli utilizzatori la fruizione di servizi in remoto, e dall'ampliamento del mercato dei servizi in convenzione. Il dato principale di criticità di bilancio, ad avviso del dottor Blandini, è il risultato operativo negativo della società, quindi la differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione, che nel 2010 era di oltre 91 milioni di euro. Lo stesso direttore generale della SIAE ha poi ricordato che la gestione commissariale ha messo in campo azioni finalizzate alla razionalizzazione della gestione, riduzione dei costi, modernizzazione della struttura, mantenimento, ove possibile, dei livelli occupazionali e una migliore tutela per autori ed editori dei loro diritti. L'analisi economica dei costi, con particolare riferimento alla rete territoriale, avrebbe evidenziato la necessità di razionalizzare la presenza sul territorio.

Nell'indagine è emerso che, quanto al dato economico complessivo della raccolta sul territorio, la SIAE sarebbe la « *punta di diamante* » rispetto a tutte le altre società di collecting nel mondo, perché è quella che raccoglie meglio sul territorio il diritto d'autore, per la profonda conoscenza del mercato e per la sua capillare diffusione attraverso sedi, filiali e agenti mandatarari. A giudizio del *management* attuale della società, da ultimo è stata messa in atto una riorganizzazione mirata a razionalizzare i costi e a trovare il migliore punto di equilibrio tra i diversi esistenti, cioè con dipendenti di ruolo della SIAE, e quelli

invece degli agenti mandatarari. Il dottor Blandini ha ricordato in particolare che: a) è stato riorganizzato il *funzionigramma* della direzione generale; b) è stato stipulato nel giugno del 2011 il nuovo contratto del personale dirigente; c) è stato sottoscritto il 29 dicembre 2011 un nuovo protocollo per la revisione degli accordi con gli agenti mandatarari e per la selezione trasparente dei futuri agenti mandatarari. Infine, nell'aprile del 2011 sono state avviate le trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto collettivo riguardante il personale non dirigente: i dirigenti di prima fascia stipendiale sono stati ridotti da dodici a sei e quelli di seconda fascia stipendiale da sessanta a quarantacinque. Il contratto collettivo del personale dirigente ha modificato, di fatto, la logica del precedente contratto (risalente a dieci anni prima), che faceva riferimento al pubblico impiego, mentre la società opererebbe allo stato secondo norme di diritto privato – come disposto dalla legge n. 2 del 2008 –, regolando i propri rapporti di lavoro sulla base di un contratto di lavoro del settore privato.

Sul punto, è stato sostenuto che la società ha proposto un patto di responsabilità ai propri dipendenti, per evitare l'esubero e consentire la stabilizzazione di settanta lavoratori precari, secondo i seguenti punti: ridurre le ferie dagli attuali trentanove a trentadue giorni, come avviene in quasi tutte le aziende e nel pubblico impiego; eliminare la possibilità di non produrre la certificazione medica per i primi tre giorni di malattia, come avviene in tutte le aziende e in tutte le pubbliche amministrazioni; inoltre, è stato proposto un nuovo orario di lavoro – attualmente articolato dalle 7.45 alle 14.45 – con due rientri pomeridiani di due ore, poiché l'orario attuale produce costi di straordinario e di turnazione per 5 milioni di euro. È stato poi proposto il blocco di tre anni delle retribuzioni, con particolare riferimento agli scatti automatici – attualmente biennali del 5 per cento l'anno – e, per il futuro, scatti automatici legati all'inflazione e ai risultati di aumento della

produttività. Il direttore generale della SIAE ha sostenuto, ancora, che allorquando, dopo cinque mesi di trattative infruttuose, la SIAE ha deciso di formalizzare la disdetta dei contratti, le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di denunciarlo per comportamento antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

Anche il già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi, nell'audizione del 9 maggio, in merito al dissesto economico e all'asserito « *smantellamento economico ed etico* » dell'ente, ha ribadito con forza l'efficienza dell'intero apparato della SIAE. Ha rilevato in particolare che per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale e la solidità delle riserve della SIAE, nel 1999, quando iniziò il commissariamento del dottor Masi, le riserve erano state azzerate. Mediante un'accorta politica gestionale, iniziata con il commissariamento e proseguita nel tempo, avvalendosi dei provvedimenti di rivalutazione del patrimonio immobiliare, ha quindi ricordato che nel 2009 le riserve patrimoniali della SIAE ammontavano a circa 110 milioni di euro. Si trattava di una cifra ritenuta consistente e in grado di far fronte a eventuali temporanei disavanzi di bilancio dovuti alle difficoltà economiche che la SIAE può affrontare nel corso della sua esistenza. Dal punto di vista economico, cioè del risultato dell'iter economico dell'attività svolta nel corso dell'esercizio, il dottor Caridi ha precisato quindi che è necessario non continuare con « *questa specie di mantra sull'inefficienza della gestione e sul disordine dei conti addirittura con riferimenti a presunti obiettivi non raggiunti o raggiunti in maniera blanda* ». A suo dire, nel 2007 l'utile di esercizio della SIAE era di 8.000 euro, un sostanziale pareggio, con un margine operativo di - 34 milioni; il margine operativo, cioè la differenza tra i ricavi e i costi della produzione - indicatore importante nella gestione operativa dell'ente - interpretato e corretto con il rendimento dei proventi finanziari, per riequilibrare i conti dell'ente. A questo proposito nel corso dell'indagine conoscitiva si è evidenziato che

nel 2008 vi è stato un disavanzo di bilancio di 15,4 milioni di euro, 12,4 milioni al netto delle imposte. Questo perché, nel 2008, la SIAE avrebbe dovuto scontare la perdita dovuta alla svalutazione del titolo *Lehman Brothers*, svalutando 40 milioni di euro per un importo pari a circa 35 o 36 milioni di euro, con un'influenza negativa sul risultato di esercizio. Ove non ci fosse stata questa perdita assolutamente straordinaria, imprevedibile e imprevedibile, a giudizio del dottor Caridi si sarebbe registrato un avanzo di bilancio di ben 11,6 milioni di euro, con un risultato positivo di gestione di 23 milioni di euro al netto delle imposte. Dall'indagine è emerso quindi che nel 2009 il risultato economico dell'esercizio ha rilevato una leggera perdita, pari a meno di 600.000 euro. Il dottor Caridi ha rilevato di aver promosso in quel periodo, con la piena collaborazione degli uffici, iniziative volte a definire i contratti scaduti. In proposito, ha ribadito l'estrema validità, professionalità, onestà e correttezza dell'apparato SIAE, del suo personale qualificatissimo e della sua dirigenza.

Il già commissario straordinario della SIAE Masi, ha sostenuto d'altro canto che il cespite principale con cui, sostanzialmente, la sua gestione commissariale avrebbe salvato la SIAE a cavallo del 1999-2000 è stata una convenzione decennale stipulata con l'Agenzia delle Entrate, durata fino al 2010. È stato quindi evidenziato come la struttura territoriale della SIAE rappresenti, in qualche modo, « *una delle sue ricchezze* »; con funzioni più razionali e moderne, la struttura mandataria articolata sul territorio rappresenterebbe l'elemento più forte della SIAE attuale, molto debole invece nel raggiungere gli obiettivi principali, come la tutela del diritto d'autore. Nel corso dell'indagine quindi, proprio in conseguenza delle numerose gestioni commissariali, è stato considerato come il legislatore - ove volesse intervenire a ripensare un bilanciamento delle funzioni - dovrebbe rafforzare in sede istituzionale la tutela del diritto d'autore, con un miglior utilizzo degli *asset*, ossia di quell'articolata presenza che tra-

dizionalmente ha la SIAE sul territorio, anche mediamente in termini di produttività.

Numerose sono state, d'altra parte, le posizioni critiche emerse in Commissione in merito all'attività svolta dalla attuale gestione commissariale anche con riferimento all'approvazione del bilancio consuntivo 2010 della SIAE. In particolare, l'onorevole Francesco Colucci, nel corso dell'audizione del Ministro Ornaghi del 4 luglio, ha considerato inesistente qualsiasi esigenza di risanamento finanziario dell'Ente, considerate le rilevanti riserve patrimoniali e l'ingente e costante liquidità a disposizione della società (oltre 600 milioni di euro). Ha quindi affermato che, in realtà, il commissariamento sia stato indotto dall'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea degli associati della SIAE, in conseguenza dell'atteggiamento ostruzionistico adottato dagli editori e dichiaratamente volto a far decadere gli organi sociali nei quali ritenevano di non poter far valere una posizione di supremazia per influire in maniera decisiva sulla ripartizione dei diritti d'autore e per condizionare le scelte gestionali dell'Ente. L'onorevole Colucci ha inoltre sostenuto, nella medesima audizione, che, nonostante l'assoluta libertà di azione della gestione commissariale e del direttore generale Blandini, grazie alla mancanza degli organi ed organismi societari attraverso cui si esplicavano i poteri decisionali, sorveglianza e controllo della base associativa, non sia stato raggiunto alcun obiettivo a distanza di quasi tre anni dall'insediamento del direttore generale e di quasi un anno e mezzo dalla nomina dei commissari. Il risanamento economico dell'Ente in via strutturale e l'adozione di un nuovo statuto idoneo a garantire la funzionalità della società sarebbero infatti ancora lontani da venire.

A testimonianza di ciò, è stata addotta nel corso dell'indagine sia la mancata approvazione, da parte degli organi di vigilanza, del bilancio SIAE per l'anno 2010 (predisposto dal Direttore generale e deliberato dai sub-commissari nel maggio del 2011), sia l'approvazione del « miste-

rioso testo dello statuto predisposto dai commissari (d'intesa con il direttore generale) », come sostenuto testualmente dall'onorevole Colucci. Nessuna iniziativa sarebbe stata quindi assunta per garantire in maniera strutturale l'equilibrio economico della SIAE, se non ricorrendo ad operazioni sulla ricchezza dell'Ente già esistente (il patrimonio immobiliare) e creando artificiosamente plusvalenze contabili ma con elevati costi reali. Nulla sarebbe stato fatto, poi, per lo sviluppo di nuove fonti di ricavi, tranne un fumoso e astratto piano strategico dal quale non risulterebbe alcuna iniziativa programmata di concreta produzione di nuovi ricavi, ma solo la mera elencazione descrittiva di generiche e modeste « opportunità » da coltivare, tutte da verificare e comunque insuscettibili di tradursi in effettivi, credibili e consistenti proventi. Direttore generale e commissari attuali, a giudizio del deputato Colucci, si sarebbero quindi dimostrati palesemente non all'altezza dei loro compiti, tanto da dover essere tempestivamente rimossi e sostituiti.

Il ministro Ornaghi, intervenendo nel corso dell'audizione del 4 luglio, ha precisato quindi che la bozza di bilancio consuntivo 2011 trasmessa dalla SIAE agli uffici del Ministero registra un utile di gestione pari a circa 900 mila euro. Tale bozza di bilancio è attualmente allo studio degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, così come di quelli delle altre due amministrazioni vigilanti, il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa costituisce, quindi, un punto di partenza positivo e un « significativo traguardo raggiunto dal commissariamento ». « Nella replica resa nel corso dell'audizione del 18 luglio lo stesso Ministro Ornaghi, nella nota depositata, ha peraltro dichiarato che « *La problematica dell'approvazione del bilancio consuntivo del 2010 – coinvolgente un problema tecnico di svalutazione del credito di 13 milioni circa vantato dalla SIAE per anticipazioni rese al Fondo pensioni – è in via di definizione sulla base di un addendum al Protocollo d'intesa del dicembre 2011 volto*

a chiarire le modalità di contabilizzazione di tali cespiti. Dopo diverse riunioni congiunte, tra gli Organi vigilanti e la SIAE, è prossima l'approvazione di questo documento contabile.» L'onorevole Giuseppe Scalera, con riferimento al grave stato di dissesto finanziario e di squilibrio economico-gestionale della SIAE, ha sostenuto d'altra parte che, dopo un lungo periodo di risanamento, non è stato evidenziato dai commissari e dal direttore generale alcun miglioramento sui conti strutturali relativi alla gestione caratteristica. In altre parole, non è dato di sapere quali sono i risultati degli atti necessari ed opportuni di cui al decreto di commissariamento che avrebbero portato all'«equilibrio economico-gestionale». Anzi, non sono mancate voci di categorie audite dalla Commissione che hanno denunciato una totale carenza di risultati in tal senso. È stato sottolineato infatti che, come noto, anche per averlo riportato molti organi di stampa, anche la magistratura si sta interessando all'operazione dei Fondi immobiliari condotta dai commissari e dal direttore della SIAE che, pur più volte sollecitati, non sarebbero stati in grado di dimostrare la rispondenza di tali operazioni al mandato commissariale ricevuto.

A queste tematiche, particolarmente sentite dai commissari, hanno fatto seguito d'altro canto approfondimenti ad esse collegati in merito alla consistenza del patrimonio della SIAE, sia mobiliare che immobiliare, nonché del Fondo pensioni della SIAE.

5. *Consistenza e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni della SIAE.*

Un altro tema importante emerso nel corso delle numerose audizioni svolte è stato infatti quello relativo alle rilevanti criticità emerse in ordine alla recente dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE, già in precedenza segnalata da numerose inchieste giornalistiche, e sulla consistenza del patrimonio mobiliare, nonché sulla gestione del Fondo pensioni.

5.1. *Il Fondo pensioni della SIAE.*

A questo proposito il sottosegretario Peluffo, l'11 luglio, ha rilevato che la recente operazione di riorganizzazione del patrimonio immobiliare della SIAE e del Fondo pensioni dei dipendenti della medesima società rappresenta una scelta strategica di gestione, riconducibile alla discrezionalità imprenditoriale del commissario straordinario. Ricostruendo brevemente l'evoluzione del Fondo pensioni e le dinamiche intercorse con la SIAE, ha ritenuto opportuno segnalare innanzitutto che alla data di approvazione del bilancio 2010, il Fondo pensioni risultava con tutto il proprio patrimonio investito in immobili. Pertanto, la Covip, con nota del 2 aprile 2010, aveva ribadito l'esigenza che il Fondo pensioni provvedesse, entro il maggio 2012, al rispetto del limite massimo del 20 per cento degli investimenti immobiliari diretti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62. Negli anni precedenti, poi, il patrimonio del Fondo pensioni non è stato in grado di garantire al Fondo medesimo flussi di cassa sufficienti al pagamento delle prestazioni pensionistiche. In ragione della previsione di garanzia recata dall'articolo 60 dello statuto del Fondo, la SIAE è stata chiamata costantemente a sostenere il Fondo pensioni con propri apporti finanziari; in particolare, sino al 2008 i versamenti operati sono stati considerati dalla SIAE contribuzioni a fondo perduto in quanto integrazione delle riserve tecniche del Fondo per un ammontare, secondo quanto comunicato dalla SIAE, di circa 130 milioni di euro. È emerso poi che a partire dall'esercizio 2009, la SIAE ha considerato i versamenti effettuati a favore del Fondo pensioni come anticipazioni soggette al recupero, in conseguenza di un Protocollo di intesa sottoscritto nel medesimo anno 2009, che prevedeva che le erogazioni operate dalla società in rapporto alle obbligazioni previdenziali del Fondo pensioni dovessero essere considerate anticipazioni recuperabili, qualora il

bilancio pluriennale del Fondo fosse in equilibrio. Pertanto, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, il versamento al Fondo pensioni da parte della SIAE era stato riportato fra i crediti della società. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, infine, la SIAE ha provveduto alla svalutazione dei crediti relativi alle somme erogate nel corso del 2009 e del 2010 al Fondo pensioni, nonché ad un accantonamento al fondo rischi per fronteggiare un ulteriore rischio di perdita correlato al disequilibrio attuariale del Fondo stesso.

Il sottosegretario Peluffo, nel corso della medesima audizione, ha evidenziato d'altra parte che le decisioni assunte in occasione dell'approvazione del bilancio 2010 devono essere esaminate alla luce del contenuto della delibera commissariale n. 102 e del conseguente protocollo di intesa intercorso il 22 dicembre 2011 fra la SIAE e il Fondo pensioni. Entrambi i provvedimenti, infatti, erano finalizzati alla realizzazione di una complessa operazione di riorganizzazione sia del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni e della SIAE medesima, sia delle modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali da parte del Fondo pensioni. L'asserita inesigibilità delle anticipazioni effettuate dalla SIAE a favore del Fondo, in ragione del disequilibrio finanziario del Fondo stesso e della sua conseguente incapacità di fronteggiare autonomamente le prestazioni pensionistiche integrative ad esso dovute – unitamente all'obbligo di dismissione di una parte consistente del patrimonio immobiliare del Fondo per rispettare i vincoli normativi – avrebbero rappresentato in questo senso le principali motivazioni poste dal commissario a giustificazione del complesso piano di riorganizzazione immobiliare. In sintesi, nel corso dell'indagine è emerso che tale piano prevedeva innanzitutto l'istituzione di due fondi immobiliari in cui far confluire sia gli immobili del Fondo pensioni destinati a dismissione (denominato Fondo Aida), sia gli immobili strumentali e non strumentali commerciali (denominato Fondo Norma). Si prevedeva inoltre la ricerca sul mercato del credito, ad opera del Fondo

Norma, delle risorse necessarie per provvedere all'acquisto dal Fondo pensioni delle quote rappresentanti il 100 per cento del Fondo Aida, nonché la monetizzazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni attraverso la cessione delle quote del Fondo Aida – costituito dal Fondo pensioni stesso – al Fondo Norma, invece costituito dalla SIAE. Era inoltre stabilita la sottoscrizione, da parte del Fondo pensioni, con il ricavato della cessione del Fondo Aida e con un ulteriore e definitivo contributo *una tantum* di SIAE, di una polizza assicurativa a favore dei propri iscritti, già in pensione, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni pensionistiche dovute. Si assicurava inoltre l'offerta di riscatto intero anticipato da parte del Fondo pensioni ai propri iscritti attivi e il contestuale impegno da parte della SIAE a dotare il Fondo – nella forma di un ulteriore contributo integrativo *una tantum* – dell'ammontare necessario a formulare l'offerta o a sottoscrivere una polizza assicurativa analoga a quella prevista in favore degli iscritti in pensione.

È emerso quindi nel corso dell'indagine che il bilancio del 2010 del Fondo pensioni si è chiuso con una perdita civilistica di 7 milioni di euro e una perdita attuariale di 4,1 milioni di euro. Il bilancio del 2010 del Fondo pensioni rappresentava già di per sé (ma anche per chi, come la SIAE, è obbligato a sostenerlo) la sua incapacità di tenersi in equilibrio per il futuro. L'attuale gestione commissariale ha precisato nel corso dell'indagine che tutto ciò sarebbe già stato segnalato al Fondo pensioni: agli atti è stata trovata una verifica ispettiva del 2007 ad opera della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e, successivamente, una corrispondenza tra la medesima Covip e il Fondo pensioni, dalla quale si rilevava che già nel 2007 la Covip segnalava al Fondo pensioni la necessità di adeguare il proprio investimento patrimoniale, irregolarità relative alla tipologia di investimento del patrimonio del Fondo pensioni. In secondo luogo, la Covip segnalava al Fondo pensioni che nella predisposizione dei bilanci e, in particolare, nella predisposizione dei bilanci at-

tuariali, il Fondo pensioni non dovesse calcolare rendimenti teorici del proprio patrimonio immobiliare. È stato quindi sostenuto nel corso dell'indagine conoscitiva che fino al 2009, il Fondo pensioni avrebbe costruito i propri bilanci attuariali inserendo un rendimento teorico del proprio patrimonio del 4 per cento, pur avendo invece, un rendimento effettivo del patrimonio inferiore all'1 per cento, e probabilmente anche negativo. Nel 2007, infatti, la Covip avrebbe segnalato al Fondo pensioni proprio la necessità di variare le modalità con le quali veniva costruito il bilancio attuariale del Fondo, per evidenziare che in realtà esso, molto probabilmente, era in disequilibrio piuttosto che in equilibrio, come in effetti è poi risultato. La vendita del patrimonio del Fondo pensioni avrebbe dovuto ottenere quindi liquidità per poter pagare le pensioni, mentre la logica è stata quella di vendere il patrimonio, facendo uscire parte del patrimonio dal Fondo pensioni, ottenere una rateizzazione a quarant'anni, polverizzando dunque il prezzo e impedendo così di poterlo utilizzare per pagare le pensioni, e contare poi sull'intervento (come è già stato per 238 milioni di euro) della SIAE.

A giudizio del sub-commissario Scordino, la vendita sarebbe stata effettuata quindi, almeno in un caso, in evidente conflitto di interessi, perché uno degli acquirenti era il già direttore del Fondo pensioni — che ricopriva tale carica quando è stata attuata l'operazione di vendita — e, soprattutto, che in alcuni casi la vendita con rateizzazione a quarant'anni, al tasso fisso del 2 per cento, veniva operata, senza garanzie, anche agli inquilini aventi un'età tra i settanta e gli ottant'anni, anche senza aver previamente accertato che avessero eredi che potessero obbligarsi solidalmente. Si tratterebbe quindi di vicende che hanno generato notevole danno alla SIAE, tanto da essere rappresentate in un atto di citazione per responsabilità avviato nei confronti del già direttore del Fondo pensioni, dei presidenti dei precedenti consigli di amministrazione del Fondo pensioni e dei colleghi

dei revisori che si sono succeduti nel tempo. Lo strumento poi previsto dal decreto ministeriale n. 62 del 2007 sarebbe stato utilizzato per regolarizzare i Fondi pensione, cioè la costituzione di un Fondo immobiliare; una modalità, a giudizio dei responsabili della decisione, non autonoma della gestione commissariale attuale, ma utilizzata da tutti i fondi pensioni più importanti e recentemente ripresa anche da una legge dello Stato relativa alla gestione del patrimonio pubblico. La modalità è stata applicata quindi anche alla SIAE, con la finalità di produrre, attraverso la costituzione del Fondo immobiliare, plusvalenze — quantificate e quantificabili, a completamento dell'operazione, in circa 78 milioni di euro complessivi — che dovrebbero servire ad ammortizzare o neutralizzare il costo che la regolarizzazione del Fondo pensioni ha sul bilancio della SIAE. Inoltre, le plusvalenze realizzate consentirebbero a giudizio della attuale gestione commissariale ulteriori investimenti per la SIAE, per realizzare un equilibrio strutturale non solo negli anni 2011 e 2012, ma anche negli esercizi futuri.

I bilanci attuariali 2009, 2008 e 2007 del Fondo pensioni, sarebbero risultati invece in equilibrio, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto, come si è detto, perché nel bilancio venivano riportati rendimenti teorici e non effettivi del patrimonio. Nel fare la previsione di quanto il patrimonio disponibile a una certa data avrebbe reso e quanto, quindi, si poteva fronteggiare con quel patrimonio in termini di pagamento di pensioni, il Fondo pensioni avrebbe utilizzato rendimenti del 4 per cento, laddove invece, nella realtà concreta e quotidiana, i rendimenti del patrimonio erano dello 0,8 per cento, ma forse, in alcuni anni e in alcuni periodi, erano del tutto negativi. Questa rilevazione sarebbe stata fatta anche dalla gestione commissariale, ma sulla base dei rilievi che, nel 2007 prima, e poi fino al 2010, sono stati effettuati dalla Covip al Fondo pensioni, al quale sarebbe stato chiesto di variare il tipo di rendimento da conside-

rare a base del calcolo attuariale e di riconsiderare il valore del patrimonio del Fondo pensioni.

Sul medesimo tema, il sub-commissario Scordino, nel corso della già citata audizione del 15 febbraio 2012, ha affermato che lo statuto prevedeva all'articolo 60 la garanzia del pagamento delle pensioni da parte della SIAE, solidalmente obbligata con il Fondo pensioni per il pagamento delle stesse. In ragione di questa previsione, SIAE si è vista costretta a sostenere costantemente il Fondo pensioni sul piano finanziario, essendo privo delle risorse necessarie per il pagamento delle pensioni. Nel corso degli anni, ovvero dalla costituzione del Fondo pensioni ad oggi, la SIAE avrebbe quindi versato a quest'ultimo – non solo per il pagamento delle pensioni, ma anche per sopperire alle perdite che il Fondo aggiungeva – somme pari a 238 milioni di euro a valori attuali. Per effetto poi della garanzia nei confronti del Fondo pensioni – ovvero il predetto articolo 60 dello statuto –, secondo le stime effettuate dallo stesso Fondo, la SIAE era tenuta per il futuro a versare al Fondo altri 194 milioni di euro. Una cifra enorme, con una criticità rilevante per la società, al punto tale che, visionando i bilanci di SIAE anche nel passato, la vicenda del Fondo si configurava come una delle voci maggiormente incidenti, accanto a quelle del personale, dei mandatarî e di altre inefficienze gestionali.

È emerso peraltro nel corso delle audizioni che la Allianz RAS abbia gestito il Fondo pensioni della SIAE senza aver partecipato ad alcuna gara, ma all'esito di una procedura di licitazione privata e con un premio assicurativo dato in anticipo di 86 milioni di euro. A tale proposito, il sub-commissario Scordino, più volte sollecitato in tal senso dai deputati intervenuti nel corso dell'audizione, ha sostenuto che tra le compagnie assicurative, paradossalmente, non è stata scelta la soluzione più conveniente da un punto di vista strettamente economico: evidenziando, infatti, l'assenza di un obbligo di procedere attraverso una gara, pur nel perseguimento dell'interesse della società nella ge-

stione del patrimonio della stessa, ha precisato che in quel momento storico è stata responsabilmente compiuta dalla gestione commissariale la scelta di rivolgersi ad una compagnia che, alla luce della documentazione a disposizione, sembrava che potesse fornire le maggiori garanzie. Ha, peraltro, segnalato che, alla data del suo intervento in Commissione, non era stato sottoscritto alcun contratto, essendo l'operazione avviata ancora in corso di esecuzione: « la compagnia dovrà operare non sostituendosi al Fondo pensioni, ma aggiungendosi ad esso e alla garanzia di SIAE. La nostra idea non è sostituire il Fondo pensioni con la compagnia assicurativa, assegnando i singoli pensionati alla compagnia assicurativa, anche perché in quel caso avremmo avuto bisogno dei singoli consensi dei pensionati stessi ».

Sul medesimo tema, nel corso della sua audizione del 22 febbraio, il direttore generale Blandini, ha precisato che al momento della sua entrata in servizio quale direttore generale, avvenuta il 15 dicembre 2009, in consiglio di amministrazione si è discusso del bilancio SIAE e soprattutto del bilancio di previsione 2010. Essendosi appena insediato, poteva avere cognizione del bilancio di previsione SIAE del 2010 e non di quello del Fondo pensioni, che è una persona giuridica privata e autonoma rispetto all'ente SIAE. Ha poi aggiunto che nel consiglio di amministrazione del Fondo pensioni ci sono tre consiglieri d'amministrazione, tra cui il presidente, designato dalla SIAE, e tre consiglieri di amministrazione, che sono invece eletti dagli iscritti al Fondo pensione. Questi ultimi si dividono in due categorie: quella più importante è composta da circa 570 persone che sono già pensionate, mentre l'altra comprende i cosiddetti iscritti attivi, che sono ancora in servizio, nel numero di 75 persone. Ha infatti sostenuto: « Nel corso di quei mesi sono reso conto di non essere convinto dell'equilibrio del bilancio tecnico attuariale del Fondo pensioni. Ritenevo, dopo averlo visto, una volta entrato in carica, che si basasse su valutazioni e assunzioni non realistiche e non ragionevoli, in particolare

due. La prima era afferente alla rendita di quel patrimonio, in quanto l'assunzione per tenere in equilibrio il bilancio attuariale, ossia il bilancio di previsione del fondo, sosteneva che il rendimento del patrimonio immobiliare fosse del 4 per cento l'anno. L'analisi degli ultimi dieci anni del bilancio del fondo dimostra per tabulas che questo rendimento, quando ha raggiunto le punte massime, era dello 0,73 per cento. In alcuni casi, in particolare nell'anno 2010, tale bilancio è stato negativo addirittura dell'1 per cento, perché gli incassi per fitti attivi ammontavano a 2 milioni 200 mila euro e le spese per la manutenzione e per la gestione del patrimonio erano di 3 milioni 200 mila euro». Il direttore generale Blandini, in proposito, ha ricordato che quell'anno, in particolare, per manutenzioni straordinarie si è registrato un dato pari a meno 1 per cento, ma che anche negli anni precedenti il livello era pari a zero, o, al massimo dello 0,73 per cento. L'assunzione che faceva tenere in equilibrio il bilancio, quindi, sembrava essere, a suo avviso, nello storico degli ultimi dieci anni, non ragionevole, perché rendeva al massimo lo 0,73 per cento negli ultimi dieci anni, mentre si basava su una presunzione di rendita del 4 per cento. Ha poi aggiunto che il secondo elemento « sospetto » riguardava la valutazione del patrimonio immobiliare, che ammontava a 103 milioni di euro. Il suo sospetto nasceva dal fatto che la perizia sulla quale si basava l'equilibrio attuariale fosse stata svolta da un geometra, il quale, a suo avviso, era privo del fondamentale requisito fondamentale della terzietà, essendo a sua volta conduttore di un immobile del Fondo pensioni. Ha poi aggiunto che tale elemento è emerso solo dalla lettura delle carte successiva all'ispezione della Covip, l'Autorità di vigilanza sui fondi pensioni, che nel 2007 aveva già sottolineato come le perizie fossero state svolte da soggetti la cui professionalità e qualificazione non era comprovata, come invece richiesto dalla normativa. Ulteriore elemento « sospetto » era costituito dal fatto che la valutazione fosse stata effettuata « a patrimonio libero »: la valutazione del patrimonio im-

mobiliare pari a 103 milioni di euro, infatti, sarebbe stata corretta se gli immobili fossero stati liberi, mentre in realtà erano occupati. A tale proposito, ha quindi ricordato che tutte le valutazioni effettuate anche successivamente convenuto sul fatto che il valore del patrimonio si attestasse intorno a 82 milioni di euro. Questi due numeri non avrebbero tenuto in equilibrio il bilancio. Tuttavia – sempre secondo il direttore generale della SIAE – è stato chiesto al consiglio di amministrazione di poter operare una verifica tecnica, ossia un *audit*. Fu chiesto formalmente al consiglio d'amministrazione per verificare se i pareri legali, i pareri fiscali, ma soprattutto la perizia fossero da considerare attendibili. Da questo punto di vista, il presidente del collegio dei revisori dei conti, che era ed è ancora uno dei revisori del Fondo pensioni, riferì che tale verifica da parte del direttore generale non era necessaria, perché il fondo era in equilibrio, era un soggetto autonomo. A parere del direttore generale Blandini, non solo il progetto di dismissione in atto si dimostrerebbe quindi assolutamente antieconomico rispetto ad altre ipotesi, ma soprattutto la società nel corso dei mesi « ha modificato via via le giustificazioni al proprio operato, lasciando così il dubbio su quali fossero le vere ragioni delle dismissioni ».

Un'affermazione dei vertici della SIAE considerata discutibile da talune organizzazioni sindacali intervenute nel corso dell'indagine, è stata quella secondo la quale, fino ad oggi, la SIAE, per ripianare lo squilibrio economico-finanziario del Fondo pensioni, avrebbe versato a fondo perduto la somma di euro 130 milioni, che, rivalutati, ammonterebbero a circa 236 milioni. Invero, ad avviso delle organizzazioni sindacali audite, dalla semplice somma algebrica dei contributi erogati dalla SIAE in base alle previsioni dell'articolo 60 dello statuto, si può facilmente verificare che tale importo ammonta a 76 milioni di euro, somma ben inferiore a quella di 130 milioni di euro, ossia quella dichiarata. A tale proposito, la dottoressa Anna Avallone, già vicepresidente del

Fondo pensioni della SIAE e coordinatrice nazionale dei pensionati e pensionandi SIAE, nel corso dell'audizione del 5 marzo ha espresso le preoccupazioni degli iscritti circa le modalità di utilizzo del patrimonio, criticando sia il completo annullamento da parte della SIAE dell'autonomia del Fondo pensioni, e l'assoluta mancanza non solo di coinvolgimento decisionale, ma anche di informativa, trasparenza e pubblicità nei confronti nostri e degli iscritti. Ricostruendo la natura del Fondo pensioni, ha quindi affermato che il Fondo pensioni è un organismo a sé, ha una sua personalità giuridica (riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1532 del 15 novembre 1955), oltre che uno statuto e propri organi sociali. Il fondo è stato istituito nel 1951 e chiuso nel 1978, per espressa volontà della SIAE, al fine di non affrontarne i costi futuri. Lo statuto deriva da una precedente normativa e ha quindi caratteristiche non in linea con quella attuale, che sbilanciano il potere decisionale a favore della SIAE. Precisamente, il consiglio di amministrazione è composto da sei membri, tre dei quali di nomina SIAE e altri tre elettivi. Il presidente è obbligatoriamente eletto tra quelli di nomina SIAE e gode del doppio voto. Inoltre, tra gli organi del fondo non è prevista l'assemblea degli iscritti. Queste previsioni, combinate tra loro, sbilanciano il criterio di pariteticità a favore della SIAE. La gestione di tutte le risorse, sia umane sia logistiche, spetta per statuto alla SIAE e gli oneri sono a suo carico. Quanto detto, a parere della dottoressa Avallone, evidenzerebbe come la SIAE abbia da sempre avuto il controllo diretto della gestione del fondo e mai nessuna deliberazione sia stata presa dal fondo all'insaputa della SIAE o in contrasto con essa; inoltre, nel marzo del 2011 il direttore generale ha assunto *ad interim* la direzione del Fondo pensioni, creando così, a suo avviso, una sovrapposizione di ruoli in conflitto. Tale aspetto, pertanto, avrebbe determinato, di fatto, un commissariamento del fondo da parte della SIAE, anziché ad opera della Covip, ossia l'ente che sarebbe stato legittimato a farlo. La

dottoressa Avallone ha quindi aggiunto al proposito che « *tutte le operazioni relative al nuovo piano di riorganizzazione del Fondo pensioni – studio, contatti, scelta dei soggetti, accordi con terzi, predisposizione degli atti – sono state decise e poste in essere in completa segretezza dalla SIAE, che ha presentato il pacchetto confezionato sul tavolo del consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per la sola approvazione* ».

Anche il già presidente della SIAE, Giorgio Assumma, intervenendo nel corso dell'audizione del 31 maggio in relazione alla vicenda del Fondo pensioni, ha ribadito la natura autonoma e distinta del Fondo pensioni dalla SIAE: l'autonomia piena e marcata, avendo il fondo una propria personalità ed un proprio patrimonio – sul quale la SIAE non può esercitare alcun potere di godimento e di disponibilità – oltre che una facoltà di gestione, anche relativamente all'impiego dei singoli immobili, caratterizzata da assoluta discrezionalità, non suscettibile di intromissione da parte della SIAE. La SIAE, nei confronti del fondo, è quindi un soggetto terzo, che presta una garanzia sussidiaria a favore dei creditori del trattamento pensionistico solo nel caso in cui il fondo debitore principale non sia in grado, con le proprie forze, di adempiere agli obblighi nei confronti dei pensionati. Questa indipendenza, tuttavia, non comporta « indifferenza » della SIAE nei confronti di gestioni del Fondo non corrette o comunque pregiudizievoli, in quanto essa è chiamata a svolgere una funzione di osservazione, espletata mediante l'inserimento, nell'ambito del consiglio di amministrazione del fondo di previdenza, di tre dipendenti della SIAE o di soggetti eletti dalla SIAE e, all'interno del collegio dei revisori, di due dipendenti o professionisti selezionati.

Il dottor Masi, già commissario straordinario della SIAE, intervenendo nel corso dell'audizione del 7 giugno in merito alla gestione del Fondo pensioni, ha ribadito d'altra parte la sussistenza di una serie di problematiche di difficile soluzione in merito: « *Io tentai sinceramente di chiuderlo, ma non potei farlo perché la Covip, all'epoca ente vigilante sui fondi pensione,*

sollevò un problema connesso al fatto che fosse ente pubblico e, avendo allungato i tempi, ci limitammo a una riforma. Il fondo pensione costruito in quel modo, probabilmente, era destinato a creare comunque problemi di bilancio perché è strutturalmente in perdita. Credo che la SIAE debba compensare mediamente 5-6 milioni di euro all'anno di bilancio».

Nel corso dell'audizione del ministro Ornaghi, l'onorevole Colucci ha chiesto quindi di conoscere con precisione, da un lato, l'ammontare del premio assicurativo per garantire le prestazioni pensionistiche e, dall'altro, l'ammontare del debito del Fondo per erogare le prestazioni ai pensionati attuali e futuri, in quanto la gestione commissariale e il direttore generale, a cui dette richieste sono state rivolte dalla Commissione, non hanno dato risposte adeguate. Tale circostanza, di per sé offensiva nei confronti delle Istituzioni, legittimerebbe d'altro canto l'allontanamento dalle funzioni e dai ruoli attualmente ricoperti da commissario, sub-commissari e direttore generale. A tal proposito, l'onorevole Colucci ha considerato necessario, al fine di far valere le connesse responsabilità gestionali, coinvolgere formalmente l'Agenzia delle entrate, prima committente pubblica della SIAE, affinché verifichi la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto con relativa elusione fiscale da parte dell'Ente Pubblico SIAE in operazioni che appaiono poste in essere senza una valida ragione economica, in quanto nulla avrebbero a che vedere con il *core business* e l'attività d'impresa dell'Ente. Con riferimento, d'altra parte, al deficit del Fondo pensioni, l'onorevole Colucci ha ritenuto singolare che il direttore generale non si sia accorto né del presunto « buco » del Fondo pensioni né dell'asserita *mala gestio* da parte degli amministratori e revisori del Fondo, pur avendo affrontato la problematica fin dal suo insediamento insieme al Consiglio di amministrazione della SIAE. In proposito, ha altresì ricordato che il bilancio SIAE 2009, che teneva conto di una situazione di equilibrio del Fondo Pensioni, è stato predisposto nel giugno 2010 dal Direttore

generale Blandini, allora già in carica da circa sette mesi, il quale pertanto aveva pienamente condiviso la legittimità delle operazioni poste in essere dal Fondo, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso direttore generale nell'audizione del 22 febbraio 2012. A suo avviso, quindi, nel 2010, nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale Blandini avrebbe dovuto conoscere e controllare il bilancio del Fondo e, se del caso, denunciarne le presunte irregolarità prima di presentare il bilancio SIAE 2009 al Consiglio di Amministrazione. Sull'argomento, il Ministro Ornaghi ha sostenuto, nel corso dell'audizione del 4 luglio, che la gestione commissariale ha consentito di raggiungere obiettivi di risparmio e di efficienza, avviando la liquidazione immobiliare del fondo, optando per una soluzione volta a dilazionare nel tempo le alienazioni, allo scopo di massimizzare i profitti. Nel contempo, essendovi tra i mandati del decreto di commissariamento anche il compito di fare efficienza, la gestione commissariale ha proposto una forma di gestione più dinamica dello stesso patrimonio immobiliare della SIAE. Ha dunque segnalato che il Ministero per i beni e le attività culturali, allo stato, come amministrazione vigilante, nonostante le critiche e le polemiche genera tale operazione, non ha rilevato elementi di criticità tali da inficiarne la validità. Vi sono, peraltro, ancora profili che meritano di essere meglio chiariti e, proprio a tal fine, il Ministero da lui diretto ha provveduto a richiedere ulteriori elementi conoscitivi e di giudizio, soprattutto relativi alla sostenibilità economico-finanziaria nel medio periodo di un tale complesso procedimento. « *Ciononostante, non mi sembra che esso possa essere rifiutato a priori, ferma restando la sostanziale autonomia, che pure va rispettata, delle scelte strategiche riservate a questo ente privato e pubblico* ».

5.2. Il patrimonio della SIAE, in particolare quello immobiliare.

Nel corso dell'indagine è emerso quindi che il 28 dicembre 2011 è stata disposta la

cessione con atto notarile dei palazzi del Fondo Pensioni della SIAE al « Fondo Aida »: sei immobili situati a Roma, il cui prezzo è stato fissato in ottanta milioni di euro, mentre nel bilancio del 2010 era stato valutato un prezzo di 103 milioni di euro; gli immobili della SIAE, inoltre, sono stati ceduti al « Fondo Norma » ad un prezzo concordato di 180 milioni di euro. Il valore dei palazzi, tuttavia, era stato stimato in 360 milioni di euro. Da ciò sarebbe quindi risultato che i palazzi della SIAE, pur essendo complessivamente stimati in 463 milioni di euro, avrebbero permesso di ricavare introiti per un complessivo ammontare di 260 milioni di euro. È emerso, altresì, che la società incaricata per la vendita fosse la « Sorgente Group », società di diritto italiano al vertice di un gruppo che opera nel settore della finanza immobiliare con quattro società di gestione del risparmio e con venticinque società immobiliari.

A tale riguardo, numerose sono state le criticità evidenziate, essendo stato a più riprese richiesto dai deputati intervenuti quali fossero i motivi per i quali l'incarico di vendita degli immobili sia stato affidato alla « Sorgente Group » ad un prezzo inferiore del suo valore effettivo e quali fossero i motivi per i quali gli immobili risultano essere confluiti nei fondi « Aida » e « Norma ». Il sottosegretario Peluffo ha, in proposito, osservato che non è risultata da alcuna documentazione o analisi prodotta dalla gestione commissariale che la complessa operazione di costituzione di fondi immobiliari e di stipula di apposite polizze assicurative con compagnie private risultasse più conveniente rispetto alla possibilità di procedere alla dismissione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni. Tuttavia, ha segnalato al riguardo che l'impegno del Fondo immobiliare costituito dalla SIAE (Fondo Norma) ad acquistare le quote del Fondo Aida ha determinato, di fatto, l'assunzione, da parte della SIAE dell'alea, nell'an e nel quantum, della gestione e della vendita del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni. In questo senso, l'intera operazione potrebbe sottoporre la SIAE a taluni pro-

fili di rischio di natura finanziaria legati alla gestione e vendita del patrimonio immobiliare del Fondo ed alla capacità di restituzione del finanziamento bancario ottenuto per acquistare le quote del fondo immobiliare Aida. Al momento, pertanto, permanerebbe una sostanziale condizione di incertezza sia riguardo al costo generale per la SIAE dell'intera operazione di riorganizzazione immobiliare, sia riguardo ai potenziali riflessi dell'intera operazione sui prossimi bilanci dell'ente e sulle garanzie al percepimento delle prestazioni da parte degli iscritti al Fondo pensioni.

Nella medesima audizione, il sub-commissario Scordino ha quindi aggiunto che il Fondo pensioni operava violando il proprio statuto, giacché l'articolo 44 prevedeva che il Fondo non dovesse avere – come di fatto accadeva – il proprio patrimonio integralmente investito in immobili, quindi in un'attività che, per quanto possa essere di valore, era comunque non liquida. L'articolo 44 fissava infatti un limite di sei decimi come massimo di investimenti in immobili; si violava altresì il decreto ministeriale n. 62 del 2007 che, a valle della riforma sui sistemi previdenziali complementari, prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005, imponeva ai Fondi pensioni anche preesistenti un limite massimo di investimenti in immobili del 20 per cento. Oltre al fatto che il patrimonio del Fondo pensioni fosse integralmente investito in immobili e fosse quindi illiquido, esso dava un rendimento negativo, a causa degli affitti che il Fondo concordava con i propri inquilini: dal bilancio del 2010 del Fondo pensioni emergerebbe infatti che i proventi degli affitti ammontavano a 2,3 milioni di euro circa, mentre le spese complessive del Fondo pensioni erano pari a 3,2 milioni di euro, con una gestione negativa e, di conseguenza, un rendimento negativo del patrimonio. Sulla base delle richieste fatte anche da Covip, lo stesso Fondo pensioni, nel 2010, avrebbe quindi proceduto alla rivalutazione dei propri beni, rettificando il valore a 82 milioni di euro, per abbattere il valore dell'immobile in quanto occupato: « Non è una valutazione che ab-

biamo fatto: è una valutazione che abbiamo trovato e assestato a controllo con autonome valutazioni fatte da Richard Ellis, che è la prima società al mondo in termini di valutazioni, avendo 30.000 dipendenti e moltissime sedi nel mondo», ha riferito sul punto il sub-commissario Scordino, rilevando altresì che oggi il valore degli immobili del Fondo pensioni, come apportati al fondo immobiliare Aida, sarebbe di 81,8 milioni di euro complessivi. Dall'indagine è emerso altresì che il valore complessivo a bilancio degli immobili riconducibili al patrimonio SIAE sarebbe pari a 107 milioni; 205 milioni di euro, invece, sarebbe il valore periziato ai fini dell'apporto. In realtà, una piccola parte di quel patrimonio non sarebbe apportato per ragioni di tipo diverso e la plusvalenza che si realizzerà nel complesso dell'operazione ammonterebbe a 78 milioni di euro. Non ci sarebbero altri possibili valori ovvero documenti, né alcuna valutazione di tipo soggettivo fatta da alcuno, che abbia mai dato valori di tipo diverso. Gli immobili del Fondo pensioni e gli immobili della SIAE inoltre non sarebbero stati venduti, ma apportati a due fondi, gestiti per conto del Fondo pensioni e della SIAE, in modo efficiente, consentendo così la realizzazione delle plusvalenze da porre al servizio della copertura delle perdite del Fondo pensioni. È emerso quindi che i due fondi indicati, resterebbero nella titolarità della SIAE e del Fondo pensioni, senza che vi sia stata ad oggi alcuna dismissione del patrimonio. È stato peraltro riconosciuto nel corso dell'indagine che il patrimonio proveniente dal Fondo pensioni dovrà essere messo sul mercato, senza però avere la fretta di doverlo vendere entro maggio 2012 e senza operare vendite con rateizzazione a quaranta anni. Laddove possibile, si darà la preferenza agli inquilini, perché, come affermato dal sub-commissario Scordino, sembra una richiesta importante, che la stessa gestione commissariale ha avanzato alla Sgr che dovrà gestire i fondi, inserendola nel Regolamento che disciplinerà il Fondo.

Ad avviso di alcuni rappresentanti di organizzazioni sindacali intervenuti nel

corso dell'indagine conoscitiva, peraltro, alcune dichiarazioni degli attuali direttore generale e sub-commissari, in particolare dell'avvocato Scordino, rilasciate non solo nel corso delle audizioni tenute presso la Commissione, non sono risultate rispondenti alla situazione reale, suscitando, quindi, forti perplessità. Di fronte alla contestazione degli organi della SIAE secondo la quale il patrimonio non era stato venduto, ma apportato a due fondi immobiliari, Norma e Aida, di cui la SIAE e il Fondo pensioni detengono interamente le quote, si è rilevato infatti che, in realtà, il patrimonio immobiliare apportato ai due fondi non è più di proprietà della SIAE, ma del Fondo pensioni. È emerso nel corso dell'indagine che basterebbe, a tal fine, una semplice visura catastale a dimostrare che la proprietà degli immobili è di Sorgente *group*, la società di gestione del risparmio che ha creato i due fondi immobiliari chiusi. Numerosi rappresentanti di organizzazioni sindacali, nel corso delle audizioni, hanno inoltre sollevato criticità in ordine alle affermazioni degli organi della gestione commissariale sulla dismissione del patrimonio del Fondo pensioni, lamentando soprattutto la mancanza di un effettivo coinvolgimento decisionale. Ad avviso di tali organizzazioni sindacali, infatti, l'articolo 44 dello statuto elenca specificamente le possibili modalità di investimento delle riserve tecniche del Fondo pensioni e tra queste non è indicato l'utilizzo dei fondi immobiliari. L'apporto di tutto il patrimonio del Fondo pensioni a un fondo di tipo chiuso come quello creato violerebbe in modo altrettanto evidente l'attuale norma statutaria. Quanto, poi, all'argomento portato a sostegno del proprio operato dalla gestione commissariale attuale, consistente nella cosiddetta « falsità » dei bilanci attuariali negli anni precedenti al 2010, le medesime organizzazioni sindacali hanno ritenuto che il rendimento della gestione del patrimonio immobiliare – ovvero la differenza tra i ricavi ottenuti dalla locazione degli immobili e dalle spese di manutenzione degli stessi, effettivamente attestato intorno all'1 per cento annuo – fosse tutt'altra cosa

rispetto alla rivalutazione degli immobili nel corso del tempo, dovuta all'incremento del loro valore di mercato. Il rendimento effettivo degli immobili, ad avviso delle medesime organizzazioni sindacali, sarebbe rappresentato infatti dalla somma del risultato di gestione e della rivalutazione degli stessi immobili nel tempo.

Tali affermazioni sono state oggetto di attenzione anche da parte del già direttore generale della SIAE, Domenico Caridi che, intervenuto nel corso dell'audizione del 9 maggio, ha sostenuto che i bilanci della SIAE sono redatti dalla struttura, passano al vaglio del collegio dei revisori e di una società di revisione e vengono proposti dal consiglio di amministrazione all'assemblea, che li approva; vengono, poi, inviati agli organismi di vigilanza, che svolgono la loro attività di alta vigilanza e provvedono ad approvarli. « *Se tutti questi soggetti coinvolti nell'approvazione del bilancio SIAE devono essere chiamati a rispondere di falsità o per aver truccato i bilanci, starà a voi accertarlo o approfondirlo* » ha dichiarato il dottor Caridi. « *Per quanto mi riguarda, posso assicurare che le procedure di redazione, formazione e approvazione del bilancio sono state sempre le più trasparenti e corrette e sono state sempre condotte con grandissima attenzione* ». Dal canto suo, il dottor Caridi ha assicurato che tutti gli adempimenti sono stati valutati dal collegio dei revisori e dalla società di revisione e che le situazioni di criticità sono state sempre, con grandissima trasparenza, segnalate agli organi amministrativi e decisionali, ossia il consiglio di amministrazione e l'assemblea. La SIAE sarebbe sempre stata una « *casa di vetro* », non avendo mai « *nascosto* » nulla e non potendo farlo, essendo gli associati parte attiva della vita dell'ente. Il dottor Caridi ha quindi ricordato, altresì, che a tal fine era stato istituito, su iniziativa del presidente, un organismo non previsto né dallo statuto né dal regolamento, ossia un osservatorio dell'assemblea degli associati sui lavori del consiglio di amministrazione della SIAE, a cui erano riferite costantemente le problematiche e le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'ente.

In merito al trasferimento della proprietà degli immobili, in data 28 dicembre 2012, al fondo immobiliare AIDA, la già ricordata dottoressa Avallone ha aggiunto che le modalità utilizzate hanno espressamente contravvenuto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in ordine alla necessità di partecipazione, di trasparenza e di pubblicità di tutti gli atti adottati. Nel corso del suo intervento, infatti, la dottoressa Avallone ha stigmatizzato la mancanza di coinvolgimento e di meccanismi di concertazione anche con riferimento allo studio di ipotesi alternative al contenuto della delibera citata, nonostante le promesse, non mantenute, relative alla costituzione di tavoli tecnici che potessero assicurare un canale diretto di informazione. Anche l'avvocato Assumma ha aggiunto alcune considerazioni in ordine alle numerose problematiche emerse durante la vigenza del suo incarico, la prima delle quali era costituita dalla bassa redditività dei rapporti di locazione degli immobili, che costituivano un patrimonio solidissimo. « *Noi non potemmo intervenire, ma semplicemente raccomandare, via via che le locazioni venivano a scadere, di rinnovarle con gli stessi locatari o con nuovi inquilini a canoni ben maggiori, a canoni di mercato* ». Altro problema era quello relativo alle spese di ristrutturazione e di manutenzione, che effettivamente erano esorbitanti: in proposito, l'avvocato Assumma ha ricordato che « *Noi potemmo solo raccomandare che queste spese fossero contenute al massimo, ma anche disposte secondo trattative limpide, trasparenti ed economiche* ». Richiamando, poi, il decreto 10 maggio 2007, n. 62 e le raccomandazioni successive elaborate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), ha ricordato come questi abbiano imposto a tutte le casse e ai fondi pensionistici di dismettere gli immobili fino all'80 per cento della loro entità entro il termine di maggio 2012. Il Fondo, quindi, si sarebbe trovato nella necessità di vendere gli immobili o di trovare soluzioni che lo liberassero della titolarità dell'80 per cento del suo patrimonio immobiliare; se l'operazione fosse

stata già effettuata, la liquidità disponibile sarebbe stata molto più consistente. Circonstanza questa ribadita poi, nel corso dell'audizione del 31 maggio, anche dal già direttore generale della SIAE Caridi, il quale ha evidenziato che la necessità di vendere gli immobili è stata segnalata, oltre che come scelta strategica del consiglio d'amministrazione della SIAE, anche dal collegio dei revisori in base a quanto previsto dall'articolo 60 dello statuto del fondo, laddove si prevede che la misura annua dell'intervento finanziario della SIAE è determinata tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità liquide del fondo per contributi, redditi e ricavi derivanti dalla graduale realizzazione delle riserve tecniche, cioè gli immobili. Il dottor Caridi ha dunque evidenziato che il consiglio d'amministrazione del fondo deliberò di procedere alla realizzazione delle riserve tecniche addirittura agli inizi del 2009, e che la SIAE aderì favorevolmente a tale delibera, che consentiva di dare finalmente soluzione all'oneroso contributo disposto a fondo perduto. Ha quindi ricordato che, una volta scartata l'ipotesi, pur ventilata, di vendere alla SIAE gli immobili, ci si orientò verso l'ipotesi di una vendita graduale, che fu poi deliberata nel presupposto di un bilancio tecnico attuariale in equilibrio tra patrimonio del fondo e prestazioni prospettiche da erogare, che era stato redatto da un illustre professionista, il professor Cacciafesta, noto docente universitario di scienze attuariali e matematica finanziaria.

Lo stesso dottor Masi nel corso della sua audizione ha quindi ricordato che durante la sua gestione solo un immobile fu venduto in via straordinaria all'università di Roma, con un intervento d'urgenza dovuto a problemi di cassa e di necessità immediata di liquidità. Da tale operazione derivò una situazione di « galleggiamento efficace » della società, con riferimento sia al suo assetto istituzionale, alla gestione ed alla *governance*. Anche il dottor Angelo Della Valle, già direttore generale della SIAE, intervenuto nel corso dell'audizione del 20 giugno, ha svolto sul tema qualche breve considerazione, sostenendo che la

chiusura a esaurimento del fondo pensioni ha costituito un'operazione di risparmio della SIAE, in quanto il consistente patrimonio immobiliare del fondo sarebbe stato destinato a confluire nella SIAE stessa, che, a sua volta, avrebbe garantito la copertura delle prestazioni pensionistiche. Si è quindi deciso di dismettere il patrimonio immobiliare della SIAE, per ridurre l'onere sulla stessa gravante nella gestione annuale. Di fatto, però, l'operazione di dismissione non ha avuto luogo durante la sua gestione, a causa di una molteplicità di problematiche.

Numerose sono state, d'altra parte con riferimento alla vicenda del Fondo pensioni e alla gestione del patrimonio immobiliare della SIAE, le criticità sollevate dai commissari nel corso delle audizioni. In particolare, l'onorevole Colucci, intervenuto durante l'audizione del 4 luglio, ha svolto incisive considerazioni riguardo all'alienazione degli immobili del Fondo pensioni della SIAE e all'alienazione degli immobili della SIAE. In particolare, ha osservato che la problematica della necessità di vendere gli immobili per fronteggiare le esigenze di liquidità del Fondo Pensioni e per contenere gli investimenti immobiliari entro il limite del 20 per cento del patrimonio immobiliare entro il 2012, termine peraltro soggetto a proroga (decreto ministeriale n. 62 del 2007), riguardava esclusivamente il patrimonio del Fondo Pensioni e non gli immobili di proprietà della SIAE. Non vi era, quindi, a suo avviso, alcuna ragione di dismettere in maniera repentina e pressoché *clandestina* anche gli immobili appartenenti ad un ente pubblico, tale essendo ancora la SIAE pur dopo la legge n. 2 del 2008, attraverso il loro trasferimento a fondi immobiliari appositamente costituiti. Tanto più che nel Piano Strategico 2011-2013, predisposto dal direttore generale Blandini, e fatto proprio dalla gestione commissariale, non vi sarebbe traccia di un simile programma di alienazione del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni né tanto meno di quello della SIAE. L'onorevole Colucci ha quindi chiesto perché sia stata posta in essere, al di fuori di qualsiasi pubblicità e

con aperta violazione dei Regolamenti interni e del Codice etico dell'Ente, un'operazione di tale rilevanza e complessità che ha comportato l'alienazione degli immobili della SIAE anziché adottare la linea diretta e trasparente di vendita dei soli immobili del Fondo Pensioni, senza coinvolgere il patrimonio immobiliare della SIAE. L'operazione, a suo avviso, è apparsa nel complesso un complicato espediente per creare plusvalenze dal valore degli immobili della SIAE senza generare nuove opportunità di ricavi, sfruttando solo la ricchezza già esistente in SIAE (cioè il patrimonio immobiliare) e, lungi dal realizzare condizioni strutturali e prospettive di equilibrio del bilancio SIAE, si limita a creare disponibilità *una tantum* che esauriscono i loro effetti nell'arco di uno o due esercizi, avvantaggiando nell'immediato principalmente i bilanci della gestione commissariale ma con poste solo straordinarie e naturalmente gli attuali associati « grandi » editori che potrebbero beneficiare della riduzione delle provvigioni non a seguito di nuove condizioni di crescita e di sviluppo della SIAE, ma solo sfruttando le operazioni sugli immobili della società che generano plusvalenze, impoverendo di fatto in prospettiva il patrimonio dell'Ente. L'onorevole Colucci, quindi, ha evidenziato come le plusvalenze realizzabili con l'alienazione degli immobili della SIAE costituiscono operazioni straordinarie, non più ripetibili sul patrimonio immobiliare della società, tali cioè da non potere essere annoverate tra i ricavi caratteristici dell'Ente, il cui *core business* è l'intermediazione nell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e non certo la gestione immobiliare. Si tratterebbe di operazioni che non potranno garantire il risanamento economico della società sul piano strutturale perché di carattere eccezionale e non ricorrente, contrariamente a quanto affermato da direttore generale e sub-commissari nel corso delle loro audizioni.

L'onorevole Carra, intervenendo sulla situazione derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare della SIAE ad opera degli organi della gestione commis-

sariale, ha parlato d'altra parte di un « ircocervo malato », di « un'esattoria pubblico-privata con una preponderante attività immobiliare non priva di ombre ». Anche l'onorevole Barbieri, intervenuto in molteplici occasioni sull'argomento, ha sollevato dubbi sulla legittimità delle operazioni immobiliari compiute, tra le quali ha ritenuto profilarsi ipotesi di marcati conflitti di interesse e di ingiustificati favoritismi. L'onorevole Zazzera poi, intervenuto a più riprese sulla questione, ha rilevato che, in riferimento all'operazione immobiliare, dalla lettura degli atti e dagli interventi risulta che la progressiva dismissione degli immobili fosse già prevista dalla SIAE. Ne conseguirebbe, quindi, la previsione anche della trasformazione del patrimonio immobiliare in un altro fondo di natura pensionistica. Ha quindi posto il dubbio sulla certezza che quel fondo immobiliare garantisca il fondo pensioni e se, ove il patrimonio immobiliare fosse ceduto, quel fondo pensioni avrebbe ancora copertura per chi ha versato i soldi, nutrendo personalmente forti dubbi, perché nel momento in cui gli immobili vengono ceduti, viene meno la garanzia per il fondo assicurativo senza che le persone interessate si ritrovino un domani il fondo pensioni. La richiesta dell'onorevole Zazzera al proposito è stata chiara: « *Poiché credo che l'organo vigilante abbia anche una funzione, che è quella di lanciare un segnale ai cittadini – benché non si tratti né di un ordine né di una necessità –, vorrei sapere se il signor Ministro (per i beni e le attività culturali) ritiene ancora prorogabile che al vertice di un ente vigilato dal Ministero possa esserci un direttore generale sotto indagine per concorso in corruzione.* » L'onorevole Giuseppe Scalera, anche in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare, ha evidenziato i molteplici profili tematici sui quali la gestione commissariale non ha ancora fornito risposte adeguate. In primo luogo, ha affermato che il conferimento degli immobili del Fondo pensioni e della SIAE a fondi immobiliari è stato fatto con la partecipazione di soggetti privati scelti senza gara. A prescindere dal fatto che i com-

missari fossero tenuti o meno all'evidenza pubblica, non è stato mai spiegato, a suo avviso, quale sia stato il guadagno per la SIAE nel non attivare una procedura competitiva che avrebbe abbattuto i costi e migliorato le prestazioni. In secondo luogo, i compensi dei soggetti privati, tra provvigioni e altre voci, appaiono particolarmente elevati. La ragione per la quale si sia deciso di caricare la SIAE di oneri superiori alle medie di mercato sarebbe ad oggi ancora un mistero. In terzo luogo, nonostante la SIAE avesse richiesto ad eminenti docenti di economia attuariale studi che dimostrassero la sostenibilità prospettica del Fondo pensioni, non è stato dimostrato il contrario. Anzi, numerose audizioni svolte hanno evidenziato vicende relative ad affitti di favore per sostenere le ragioni del conferimento ai Fondi. Con riferimento, invece, all'argomento della legge che impone una soglia di investimenti immobiliari molto bassa, è stato sostenuto che sarebbe bastato conferire gli immobili alla SIAE che, secondo la relazione del professore Cacciafesta mai confutata, ne avrebbe tratto addirittura un guadagno. Non solo gli immobili del Fondo pensioni sarebbero stati attribuiti quindi ad un Fondo gestito da soggetti privati esterni, ma anche gli immobili della SIAE; non sarebbe mai stata prodotta quindi, nonostante sia stata più volte sollecitata, una relazione chiara ed esaustiva sui costi e sui benefici di questa seconda operazione. Anzi, dall'esame dei documenti esaminati emergerebbe un concreto appesantimento degli oneri a carico della SIAE di cui non si capisce la copertura. In entrambi i conferimenti, inoltre, sarebbero stati previsti consistenti, incredibili e immotivati indebitamenti che graveranno in modo consistente sui conti futuri della SIAE. Nel bilancio, preventivo 2012 della SIAE non vi sarebbe alcuna traccia di questi indebitamenti, né, naturalmente, dei costi e dei benefici dell'operazione Fondo Aida e Norma.

Nel corso dell'indagine è stata quindi rappresentata l'esigenza di verificare se attraverso l'ente vigilante sia possibile ottenere un bilancio pluriennale che chiaris-

sca la sostenibilità di una incomprensibile operazione che dagli elementi in possesso della Commissione, sembra, invece, avere seriamente compromesso il futuro economico dell'Ente. È stato quindi sottolineato come, il codice interno della SIAE abbia regole ben precise in quanto ha fornitori di beni e servizi: la scelta dei fornitori dovrebbe avvenire, infatti, mettendo chiunque abbia le caratteristiche necessarie in condizione di presentare la propria offerta, con almeno tre offerte diverse e in competizione. Osserva, in proposito, che non è, invece, stato fatto alcun avviso pubblico e che solo due erano gli aspiranti «gestori» tra i quali è stata operata una selezione che non ha nulla a che vedere con una gara aperta e competitiva.

Nella nota depositata dal Ministro Ornaghi nel corso dell'audizione di replica del 18 luglio 2012, sono contenute infine le seguenti dichiarazioni in ordine alle complessive operazioni immobiliari effettuate dalla gestione commissariale della SIAE: *«In primo luogo devo precisare nuovamente che non si tratta di «alienazione», ma di conferimento degli immobili in fondi immobiliari. Si tratta – e su questo, mi pare, ci sia sostanziale condivisione – di una modalità operativa comune a tutte le recenti ristrutturazioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, sulla cui legittimità, in quanto tale, non mi pare si possano muovere fondate obiezioni. L'On.le Zazzera nutre dubbi sulla sicurezza previdenziale per i dipendenti in relazione a questa nuova forma di gestione. In merito deve invece rappresentarsi che il ricorso alle SGR costituisce uno strumento di diversificazione degli investimenti di comune pratica, che presenta rilevanti forme di garanzia derivanti, tra l'altro, dalla sottoposizione alla stretta e cogente vigilanza da parte della Banca d'Italia. La stipula di un'assicurazione a garanzia del pagamento delle pensioni consentirà il trasferimento ad essa del rischio attuariale. Resta peraltro ferma la perdurante vigenza delle disposizioni dell'attuale articolo 20 dello Statuto del Fondo (originariamente contenute nell'articolo 44 della previgente stesura), che pongono a carico della SIAE, in ultima*

istanza, tutti gli oneri finanziari necessari all'assolvimento delle prestazioni previste a favore dei beneficiari. Viene poi contestato da più parti il fatto che questa operazione sia stata estesa anche al patrimonio immobiliare della SIAE (Fondo Norma). Non nego che questa costituisca una scelta gestionale non «dovuta», ma discrezionale e che, come tale, obiettivamente si possa prestare a critiche o abbia potuto suscitare dubbi e perplessità. Riguardo ad essa, mi pare che tutti stiamo facendo il massimo sforzo di trasparenza e di confronto critico. Questo approfondimento proseguirà e, sono sicuro, tutti i dati che giustamente l'On.le Colucci reclama, al fine di poter capire fino in fondo qual è la reale convenienza e opportunità di questa operazione, potranno mano a mano essere forniti dalla SIAE. Lo stesso Collegio dei Revisori della SIAE, nella seduta del 21 marzo 2012, ha chiesto di acquisire tutti questi dati e li sta elaborando. Anche dall'Organo di revisione contabile potremo dunque avere, a breve, ulteriori chiarificazioni e puntualizzazioni in merito. Ciò detto – e, anche in questo caso, guardando al dato essenziale della legittimità dell'operazione, poiché l'apprezzamento della convenienza di merito resta riservata all'autonomia gestionale dell'Ente, salvo che non emergano profili di macroscopica illogicità o sproporzione, allo stato non rilevabili – devo rammentare che il «core business» della SIAE non è la gestione immobiliare, e che tale gestione si era rivelata sinora troppo onerosa. Pertanto, la scelta di affidare la gestione del patrimonio immobiliare ad una SGR specializzata nel settore non si palesa, in sé, illegittima. Lo stesso Collegio dei Revisori ha mostrato di condividere tale iniziativa (come si evince dal verbale del 16 aprile 2012). Nessun elemento di elusione fiscale – paventata, invece, dall'On.le Colucci – in occasione della procedura di conferimento del patrimonio immobiliare è sinora emersa dai documenti e lo stesso Collegio dei Revisori non ha mosso alcun rilievo sotto tale profilo. Né, mi pare, si siano avuto reticenze o inerzie, da parte della SIAE, nell'illustrare dinanzi a questa Commissione le operazioni poste in essere (mi consta, anzi, che volu-

minoso materiale sia stato messo a disposizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva).»

Questioni quindi rilevanti alle quali si sono aggiunti elementi di conoscenza acquisiti dalla VII Commissione anche circa il Fondo di solidarietà della SIAE.

6. Il Fondo di solidarietà della SIAE.

Il Fondo di solidarietà fu istituito nel 1949, con il nome di «Cassa di previdenza dei soci SIAE», con finalità solidaristiche e fu indirizzato dapprima esclusivamente ai soci e, a partire dal 1992, alla generalità degli associati, al fine di compensare l'assoluta assenza di un sistema previdenziale a beneficio degli autori. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 97 del 1992 – secondo la quale la distinzione tra iscritti e soci operava una limitazione dello stato e dell'elettorato, attivo e passivo, dei primi –, lo statuto della SIAE è stato modificato ad opera dei decreti del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994 n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223 e, con specifico riguardo al Fondo di solidarietà, è stato recepito il principio secondo il quale le prestazioni solidaristiche del Fondo dovessero essere rivolte non solo ai soci, ma anche agli iscritti ordinari. Ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto, la società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4 per cento dei diritti d'autore ovvero del 2 per cento per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni del Fondo; le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alla Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica. Tale testo è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri dell'11 dicembre 2008, che ha eliminato la distinzione tra soci e iscritti, riferendosi esclusivamente alla generale categoria degli « associati ».

La delibera n. 86 del commissario straordinario, adottata il 15 novembre 2011 ha modificato l'articolo 20 dello statuto della SIAE, relativo alle « Attività solidaristiche per gli Autori ». Per effetto delle modifiche intervenute il nuovo Fondo di Solidarietà ha ora lo scopo esclusivo di « attuare forme di solidarietà sociale, di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore degli autori associati alla SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell'età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ». Tale delibera ha inoltre determinato la cessazione, a partire dal 1° gennaio 2012, delle tradizionali prestazioni a carico del Fondo di solidarietà, ossia la corresponsione dell'assegno di professionalità, nonché la relativa copertura assicurativa. Su questi temi, il dottor Blandini, nel corso dell'audizione del 22 febbraio, ha sostenuto che, a seguito dell'emanazione della delibera citata, il Fondo di solidarietà non è stato chiuso, ma modificato. Ha inoltre sottolineato che occorre « *un intervento normativo (...) al fine di trovare una soluzione che sia veramente di natura previdenziale per gli autori, i quali rappresentano l'unica categoria che non ha una forma di previdenza, contrariamente a quanto avviene per i lavoratori dello spettacolo con l'ENPALS, che hanno la gestione separata (...)* ».

Tale decisione, che ha comportato la conseguente cessazione dell'erogazione del cosiddetto « assegno di professionalità », è stata stigmatizzata nel corso dell'indagine conoscitiva da numerose organizzazioni sindacali, che ne hanno contestato il carattere autoritario, tale da intervenire su diritti acquisiti e insopprimibili, che costituivano l'unica modalità di sostentamento per una moltitudine di soci della SIAE, per un totale di 1.087 beneficiari e per un importo complessivo di circa 8,7 milioni di euro. Le nuove previsioni statutarie hanno specificato la reale portata delle « forme di solidarietà », che sono state quindi limitate

alle « attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale », ad esclusione di ogni forma di « promozione o erogazione di prestazioni di carattere direttamente o indirettamente previdenziale ». Inoltre, mentre nello statuto precedente è previsto che il Fondo sia alimentato attraverso contributi a carico degli iscritti, il nuovo progetto di statuto prevede unicamente una contribuzione a carico della SIAE nel limite del 5 per cento dell'eventuale avanzo di gestione. Il sottosegretario Peluffo, nella sua audizione già più volte ricordata dell'11 luglio, ha affermato al proposito che la nuova disposizione statutaria costituisce un atto dovuto e necessario, volto a garantire il rispetto dei vincoli normativi vigenti (in particolare, quello di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativo al divieto dell'esercizio di attività previdenziale non autorizzata dalla Covip), e ad evitare, al contempo, il proseguimento dell'erogazione da parte della SIAE delle prestazioni legate al cosiddetto « assegno di professionalità », comprensivo del trattamento di reversibilità, che, in ottemperanza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sarebbero dirette ad una platea indifferenziata e potenzialmente esponenziale sia di soci che di iscritti ordinari.

In base alla citata delibera, l'ampliamento della popolazione dei beneficiari dell'assegno di professionalità determinerebbe un assorbimento in pochi anni del patrimonio del Fondo di solidarietà, con il conseguente raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile ed il successivo dissesto finanziario della SIAE. Tali rischi avrebbero quindi già indotto le autorità di vigilanza ad esprimersi nel senso della negazione della possibilità di prosecuzione nella previsione dell'assegno di solidarietà. Il sottosegretario Peluffo ha in particolare richiamato, a tal fine, i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali del 29 aprile 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2010 a proposito della possibile costituzione di una Fondazione, ai sensi dell'articolo 20-bis dello statuto della SIAE, cui esternalizzare il Fondo di

solidarietà –, con i quali le autorità di vigilanza hanno avuto modo di segnalare che sono « esclusi interventi di natura previdenziale » e che la predisposizione di coperture assicurative personali o assistenziali, l'attribuzione di assegni di professionalità ed il conferimento di riconoscimenti professionali rappresentano funzioni che appaiono avulse rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 20-*bis* dello statuto della SIAE, nei quali si fa richiamo alla promozione di forme di solidarietà.

Sul tema specifico del Fondo di solidarietà, l'onorevole De Biasi ha evidenziato come la delibera citata abbia in realtà eliminato uno strumento istituito e alimentato grazie ai contributi degli autori, la cui funzione era quella di garantire una sussistenza dignitosa, trasformandolo in un « fondo indigenza » e, quindi, in una forma di sussidio per i poveri e gli indigenti. In proposito, l'onorevole De Biasi ha anche ricordato che il Governo ha accolto come raccomandazione il proprio ordine del giorno n. 9/5025/63, con il quale si impegnava il Governo a « valutare l'opportunità di considerare l'avvio di una norma transitoria in attesa di una soluzione legislativa relativa al ripristino delle funzioni del Fondo di solidarietà per gli artisti presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) ».

Nella nota depositata dal Ministro Ornaghi nel corso dell'audizione di replica del 18 luglio 2012, il Ministro ha peraltro reso la seguente dichiarazione: « *Va segnalato che in proposito la SIAE ha assunto una delibera volta alla promozione di una forma di previdenza complementare tra gli autori, che coinvolge tutte le associazioni autorali.* ».

Anche l'onorevole Giulietti ha in molteplici occasioni posto l'accento sulle condizioni di bisogno in cui attualmente versano numerosi associati che, facendo affidamento sul Fondo di solidarietà per gli artisti, si trovano attualmente in condizioni di « assoluto disagio ». Temi questi più volte affrontati anche nel corso delle audizioni dei rappresentanti del settore, che a vario titolo hanno denunciato varie lacune nella gestione della SIAE, anche in riferimento al Fondo di solidarietà.

7. Conclusioni.

La lunga e articolata indagine condotta dalla Commissione si è svolta in quattro parti: la prima relativa all'audizione del Commissario, dei subcommissari, del direttore generale della SIAE; la seconda relativa all'audizione di numerosi soggetti, associazioni e sindacati sullo stato attuale della SIAE; la terza relativa all'audizione dei soggetti che in passato hanno diretto la SIAE; la quarta relativa all'audizione dei soggetti vigilanti della SIAE, la Presidenza del Consiglio e il MIBAC.

L'abolizione del Fondo di solidarietà ha destato non poche perplessità da parte di molti auditi. La valutazione, che ha visto anche l'assenso del commissario Gianluigi Rondi, è partita dalla considerazione che il fondo di solidarietà era pagato dagli autori, e serviva a erogare una somma mensile sostitutiva della pensione per molti autori. La dichiarazione di illegittimità di una struttura paraprevidenziale interna alla SIAE, ad opera dello Stato e del governo, non ha portato ad un nuovo provvedimento da parte dell'ente, ma alla trasformazione, nella proposta di nuovo statuto, in « Attività solidaristiche per gli autori », fondo di aiuto all'indigenza. Nel pieno dell'indagine conoscitiva, d'altra parte, le relazioni fra le parti sociali hanno avuto un brusco irrigidimento, sfociato nella disdetta del contratto da parte dell'Ente, e, in seguito, alla ricomposizione attraverso un nuovo contratto collettivo, sottoposto a referendum, che ha avuto il consenso dell'80 per cento dei lavoratori. Si è aperta inoltre una questione specifica relativa all'incarico affidato al dottor Cerasoli, rappresentante sindacale UIL con incarico al personale della SIAE, e del fax a sua firma inviato alla UIL SIAE, contenente indicazioni sull'attività sindacale. A questo proposito si sottolinea che l'ispettorato per la Funzione Pubblica ha richiesto chiarimenti riguardanti l'incompatibilità prevista dall'articolo 53, comma 1 *bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo

il quale non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.

Circa poi il tema dello Statuto, pur essendo chiaro ai commissari che le valutazioni sullo Statuto competono agli enti vigilanti, si è ribadito che è nei compiti dell'indagine conoscitiva, per definizione, conoscerne il testo. A questo proposito, il dibattito svoltosi nel corso dell'indagine conoscitiva ha messo in luce il fatto che se cambia la natura del voto muta altresì la missione della società. Occorre quindi interrogarsi su quale missione avrà la SIAE, un questione assai complessa, poiché si parla di una categoria di lavoratori molto particolare, che produce e vede i propri diritti decadere col tempo.

Un altro tema trattato è stato quindi quello dell'assenza in Italia di una normativa moderna sul riconoscimento del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, che pone profonde incertezze di fronte al problema della ridefinizione della SIAE, quale attualmente è, ente pubblico economico a base associativa, disciplinata dalle norme di diritto privato. L'articolo 1 della legge n. 2 del gennaio 2008 prevede infatti che la SIAE svolge le funzioni indicate nella legge del 1941 n. 633, ma può effettuare altresì la gestione di servizi e di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, e altri enti pubblici e privati. La SIAE, secondo il medesimo articolo, di intesa con il MIBAC, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività dei giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. È da sottolineare che questo aspetto è stato del tutto assente nelle

audizioni. Pur partendo da considerazioni differenti e con diverse soluzioni tutti i commissari intervenuti hanno auspicato quindi che si scioglia rapidamente il quesito relativo al superamento dell'attuale ambiguità dell'ente, a metà fra pubblico e privato, per giungere – in armonia con la prossima direttiva europea in materia – alla ridefinizione della missione e della *governance* della SIAE in relazione al mercato europeo della *collecting*, salvaguardando la finalità pubblica della tutela e della protezione del diritto d'autore, come previsto dalla legge del 1941. Nel frattempo rimangono in vigore le norme attuali, comprese quelle presenti nel decreto sulle liberalizzazioni, che liberalizza i diritti connessi ma lascia inalterati i compiti, le finalità e la *governance* della SIAE.

Nel corso delle audizioni sono emersi d'altra parte, tra gli altri, due problemi che incidono negativamente sulla funzionalità della Siae: la sua ibrida regolamentazione normativa, che causa discrasie interpretative e situazioni di conflittualità nei rapporti interni ed esterni; la iniqua rappresentatività degli autori ed editori (produttori) nei suoi organismi gestionali. Riguardo alla regolamentazione normativa si è evidenziato come essa si manifesti con caratteri ora tipici delle compagnie associative private, ora propri dei soggetti di diritto pubblico. La inconciliabilità tra questi caratteri genera situazioni che intralciano, se non addirittura paralizzano l'attività della società. È opportuno sottolineare, al riguardo, alcune di tali situazioni che sono emerse o sono state rese intuibili attraverso le dichiarazioni rese dai soggetti auditi.

La Commissione ritiene, inoltre, di avviare urgentemente una riflessione sulle questioni connesse al tema del diritto d'autore, con lo svolgimento di un'indagine conoscitiva specifica su tali questioni. La Commissione ritiene altresì che la questione degli immobili della SIAE conferiti ai fondi Aida e Norma debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07539 Piffari: Iniziative urgenti per il rispetto della normativa in materia di trattamento delle acque reflue urbane	143
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	146
5-07540 Lanzarin: Sull'inquinamento del sito dello stabilimento Ex Recuperi nel territorio del Comune di San Benigno (TO)	144
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	148
5-07541 Di Biagio: Su un programma di bonifica dell'area a nord di Napoli e a sud di Caserta	144
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	151
5-07542 Mariani: Iniziative per fronteggiare l'emergenza idrica in Toscana	145
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 11.05.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07539 Piffari: Iniziative urgenti per il rispetto della normativa in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando di poter acquisire ulteriore documentazione sui singoli comuni interessati dalla pronuncia di condanna della Corte di giustizia europea. Ritiene che il Ministero debba avviare un monitoraggio periodico sul trattamento delle

acque reflue urbane, considerato che la situazione determinatasi in varie parti del Paese non debba ascrivarsi alla responsabilità degli enti locali, ma a quella personale degli amministratori degli enti locali medesimi, che spesso hanno utilizzato ingenti risorse finanziarie in modo inefficiente. Sottolinea come ci si trovi quindi dinanzi ad una realtà non più tollerabile, che lede un grande valore come le coste italiane, che consentono di fare esportazione senza però spostarsi dal Paese, se si considerano i milioni di turisti stranieri che affluiscono in Italia attratti proprio dalla bellezza delle coste.

5-07540 Lanzarin: Sull'inquinamento del sito dello stabilimento Ex Recuperi nel territorio del Comune di San Benigno (TO).

Angelo ALESSANDRI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia all'illustrazione della stessa interrogazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo ALESSANDRI (LNP), si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come il caso rappresentato nell'interrogazione costituisca l'ennesimo episodio di bonifica che avrebbe dovuto essere avviata anni or sono e che, per varie motivazioni e per rallentamenti burocratici, non è mai stata avviata. Ritiene che anche in tale caso potrebbe essere utile convocare urgentemente una conferenza di servizi e trovare in tale sede la soluzione al problema, coinvolgendo comunque anche il soggetto privato.

5-07541 Di Biagio: Su un programma di bonifica dell'area a nord di Napoli e a sud di Caserta.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) sottolinea come l'interrogazione riguardi una questione complessa per la quale non sembra

che sia stato fatto molto negli ultimi anni. Richiama le numerose testimonianze della gravità della situazione nell'area della Campania citata nell'interrogazione, evidenziando l'atteggiamento passivo delle istituzioni.

Chiede un intervento reale e concreto di recupero ambientale e di risanamento di un'area dalle enormi potenzialità, che attualmente è riconosciuta come « triangolo della morte ».

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), ringrazia il sottosegretario Fanelli per la sua attenzione e per la risposta fornita. Fa notare come sull'argomento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo si siano avvicendati molteplici atti parlamentari e altrettanti impegni del Governo, che non hanno però portato grandi risultati, visto che la gente, tra cui giovani e bambini, continua a morire.

Precisa che recenti studi, come quello portato avanti dall'Istituto Nazionale per i tumori di Napoli, hanno evidenziato l'incremento del tasso di mortalità per tumori nelle province di Napoli e Caserta. Ritiene che un Paese moderno, civile e che ambisce ad essere riferimento economico e sociale in Europa non può permettersi queste drammatiche derive e non può quindi consentire che un'intera area, per non dire regione, resti preda della malavita e dei suoi mortali giochi di potere, portati avanti nel silenzio della società civile e delle istituzioni locali, che hanno contribuito a creare uno scenario ideale entro il quale far proliferare la contaminazione e il danno.

Ritiene che molte responsabilità debbano essere rintracciate nelle istituzioni locali e che occorra intervenire là dove le istituzioni hanno drammaticamente fallito, in modo che il risanamento non sia più un'ambizione ma un progetto concreto.

5-07542 Mariani: Iniziative per fronteggiare l'emergenza idrica in Toscana.

Ermete REALACCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione precisando che essa, pur facendo riferimento essenzialmente ad un'area del Paese, riguarda un problema generale che non interessa solo l'Italia, se si considera che è solo di qualche giorno fa l'allarme lanciato dalla NASA che, attraverso i dati incrociati di tre satelliti, ha evidenziato come si sia passati dal 40 per cento al 97 per cento del territorio della Groenlandia interessato dallo scioglimento dei ghiacciai. Aggiunge come, nonostante le piogge, l'altezza del Po si sia sensibilmente abbassata creando problemi non indifferenti a diverse colture nel Veneto.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI (PD), nel prendere atto della risposta del sottosegretario, fa notare come la situazione sia molto seria e come, per fronteggiarla adeguatamente, occorra sostituire interventi stagionali, occasionali, con un'attività di prevenzione. Invita quindi il Governo a valutare la possibilità di definire una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici già entro la fine dell'anno senza aspettare il rapporto sulle conoscenze scientifiche riguardo ai cambiamenti climatici, agli impatti e all'adattamento settoriale nel territorio nazionale dei primi mesi dell'anno prossimo, in modo da potersi attrezzare adeguatamente per fronteggiare situazioni di difficoltà.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO 1

5-07539 Piffari: Iniziative urgenti per il rispetto della normativa in materia di trattamento delle acque reflue urbane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato dagli onorevoli Piffari e Cimadoro nell'interrogazione a risposta immediata sullo stato dell'arte in ordine agli scarichi fognari dei comuni italiani al di sopra dei 15.000 abitanti e sul rispetto della normativa comunitaria in materia, si rappresenta quanto segue.

Il 19 luglio 2012 è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C565/10 concernente il mancato adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva 91/271/CEE, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree « normali ».

Tali agglomerati avrebbero dovuto essere dotati, a far data dal 31 dicembre 2000, di un sistema di reti fognarie conformi ai requisiti comunitari e la totalità delle acque coltivate avrebbe dovuto essere assoggettata ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

La Corte ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.

Secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza dell'inadempimento è stata valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, segnatamente aprile 2009, e non già allo stato attuale poiché, come riportato nella Sentenza « ... non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente ».

Pertanto, la Corte ha stabilito che 159 agglomerati, alla data indicata, aprile 2009, risultavano non conformi alla direttiva ed ha emesso sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Qualora la Commissione ritenga che lo Stato Italiano non si sia conformato alla sentenza della Corte, essa avvierà una nuova procedura *ex* articolo 260 del Trattato, con la prospettiva, in caso di una seconda sentenza di condanna, di sanzioni pecuniarie, le quali consistono in una somma forfettaria, calcolata su base giornaliera, ed in una penalità di mora adeguata alla gravità ed alla persistenza dell'inadempimento. In virtù del diritto di rivalsa previsto dalla legge 11/2005, gli oneri di eventuali sanzioni pecuniarie finirebbero per gravare su quegli Enti territoriali che già oggi sono chiamati a finanziare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'adeguamento degli agglomerati contestati.

In sede di replica, nel maggio 2011, la Commissione ha potuto prendere atto del miglioramento della situazione ed ha quindi convenuto circa la cessazione del contendere riguardo a molti agglomerati (49). Nondimeno, la preoccupazione rispetto alle criticità persistenti, oggetto del contenzioso, ha indotto il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare a lavorare per creare le condizioni utili ad una celere realizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative.

In particolare, il Ministero è impegnato in continuo confronto operativo con le Regioni coinvolte nelle procedure di infrazione comunitaria connesse alla viola-

zione della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 – trattamento acque reflue urbane. Per accelerare l'attuazione del programma di interventi necessari per il superamento delle attuali criticità.

Particolare attenzione è stata riservata alle Regioni ove sono presenti ben 96 dei 110 agglomerati interessati dalla procedura. Si tratta di Sicilia (62), Calabria (18), Campania (10) e Puglia (6).

Nel dicembre 2011 il Ministero dell'ambiente, con il coinvolgimento degli Uffici competenti delle Regioni, nonché con l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) del Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi, necessari al superamento del contenzioso comunitario, che non dispongono di copertura finanziaria.

Nella seduta del 30 aprile 2012, su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, sono state assegnate dal CIPE, nell'ambito del cosiddetto « Piano Nazionale per il Sud » – Piano di interventi prioritari nel Mezzogiorno –, specifiche risorse finanziarie pari a euro 1.643.099.690,59 nel settore della depurazione acque reflue urbane per consentire alle Regioni del Sud l'adeguamento dei sistemi fognati e depurativi.

Per 72 agglomerati dei citati 96, la Delibera CIPE n. 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2012, prevede specifica copertura finanziaria per i 121 interventi che, dagli Uffici competenti delle Regioni, sono stati valutati come necessari e risolutivi del contenzioso comunitario.

Tale programma di investimento pluriennale sarà attuato attraverso lo strumento di specifici Accordi di Programma Quadro nell'ambito dei quali saranno, fra l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e i cronoprogrammi di attuazione.

Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di fornire alla Commissione nei tempi dovuti i riscontri ai rilievi mossi con la sentenza del 19 luglio 2012, la Direzione Generale competente per materia del Ministero, con nota del 23 luglio 2012, ha richiesto alle Amministrazioni interessate, ciascuna per gli agglomerati di competenza, la trasmissione di una documentazione necessaria ad attestare il superamento delle criticità contestate ovvero una puntuale descrizione delle iniziative assunte e degli interventi programmati per la risoluzione delle stesse (cronoprogramma, stato avanzamento lavori, copertura finanziaria, eccetera).

ALLEGATO 2

**5-07540 Lanzarin: Sull'inquinamento del sito dello stabilimento
Ex Recuperi nel territorio del Comune di San Benigno (TO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione presentata dagli onorevoli Lanzarin e Togni, relativa all'inquinamento prodotto dallo stabilimento Ecorecuperi a San Benigno (Torino), sulla scorta delle informazioni acquisite dagli Enti territoriali competenti in materia, si rappresenta quanto segue.

Il sito in oggetto, appartenuto alla Società Ecorecuperi, e si estende per circa 19.400 mq nel Comune di San Benigno Canavese in provincia di Torino, dove la società era autorizzata ad operare come centro di stoccaggio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU).

Il 10 novembre 1994 un incendio, protrattosi per diversi giorni, ha causato ingenti danni sia alla struttura che ai prodotti ivi presenti. A seguito di tale evento ed al successivo fallimento della Società, si è determinata la cessazione dell'attività con il conseguente abbandono di rifiuti sia all'interno che all'esterno del capannone, parzialmente demolito nelle opere di spegnimento.

Con ordinanza n. 5/96 del 25 marzo 2006 il Comune ordinava al curatore fallimentare della ditta Ecorecuperi di provvedere, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del provvedimento, alla rimozione di tutti i residui e di tutti i rifiuti prodotti dall'incendio scoppiato nello stabilimento, a propria cura e spese.

Essendo rimasta inadempita la suddetta ordinanza, in quanto in data 19 aprile 1996 il curatore fallimentare ha comunicato la non disponibilità dei fondi necessari per bonificare l'area, il Comune di San Benigno ha attivato le procedure d'ufficio previste dalla allora vigente normativa in materia, articolo 17 del decreto

legislativo 22/97, confermata dalle norme attualmente vigenti, articolo 244 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., secondo la quale se « il responsabile non è individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito, né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 ». L'Ente comunale, infatti, ha ottenuto l'inserimento della procedura di bonifica del sito in oggetto nell'ambito del Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate, da ultimo approvato con legge della Regione Piemonte 7 aprile 2000 n. 42.

Pertanto, con Determinazione n. 139 del 1998 la Regione Piemonte ha approvato il progetto degli interventi presso il sito e la concessione di un finanziamento al Comune di San Benigno per l'ammontare di un miliardo e 200 milioni di lire, determinato sulla base di un proprio sopralluogo, avvenuto in data 8 ottobre 1997, e della relazione peritale predisposta nell'ambito del procedimento fallimentare n. 83/96 avviato dal Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Fallimenti, a carico della ditta Ecorecuperi.

Con propria deliberazione di Giunta, il Comune ha provveduto ad affidare a un tecnico specializzato lo studio inerente lo smaltimento dei rifiuti stoccati presso lo stabilimento e, successivamente (delibere n. 27 del 23 febbraio 1998) ha approvato il progetto generale definitivo inerente lo smaltimento dei rifiuti stoccati presso l'ex stabilimento Ecorecuperi, per un importo complessivo di lire quattro miliardi e 700

milioni, nonché lo stralcio del primo lotto, immediatamente finanziabile dalla Regione Piemonte per lire un miliardo e 200 milioni, che consentiva di eseguire alcune prime opere di bonifica sul sito e di far stoccare i rifiuti contenenti particelle di amianto presso delle discariche autorizzate.

Successivamente, infatti, la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 139 dell'8 giugno 1998, ha provveduto ad erogare una prima anticipazione del 10 per cento del finanziamento, al fine di predisporre l'intervento di bonifica.

A seguito dell'asta fallimentare del 13 novembre 1998, esperita dal Tribunale di Torino l'area in oggetto è stata aggiudicata alla Ditta Servizi Industriali, la quale ha manifestato la propria disponibilità a concertare l'esecuzione in proprio dell'intervento di bonifica. Conseguentemente il Comune con delibera di Giunta (n. 262 del 21 dicembre 1998), ha revocato in via di autotutela il bando di gara per l'affidamento del servizio di bonifica dell'area dell'ex stabilimento.

Erano infatti venute meno le ragioni dell'intervento pubblico di bonifica che presupponeva, ai sensi dell'ex articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, l'indempimento del privato proprietario. Ciò determinava che tutti gli Enti preposti alla vigilanza « ecologica » (Regione Piemonte, Provincia di Torino, A.S.L. e Comune) provvedessero a verificare costantemente che la Ditta proprietaria del sito procedesse a bonificare l'area, secondo i disposti del progetto precedentemente predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte (determinazione regionale n. 139 dell'8 giugno 1998).

In seguito alla procedura fallimentare, nel 1999, la Società Green Piemonte S.r.l. è entrata in possesso dell'area e ne è tuttora proprietaria. La Società acquistò la suddetta area con l'intenzione di realizzare un nuovo impianto per la gestione dei rifiuti, ma non ottenne mai le autorizzazioni necessarie a tale scopo.

Così come comunicato dal Comune di San Benigno Canavese, risultano dal 2004 non essere ancora stati trattati nel merito

diversi ricorsi giurisdizionali amministrativi promossi dalla società Green Piemonte s.r.l. al TAR Piemonte – Sez. Torino. L'area, infatti, è attualmente in disuso e regolarmente presidiata dal proprietario stesso.

In particolare dalla documentazione agli atti della Provincia e, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi effettuati da parte degli Enti di controllo e del contenuto delle relazioni periodiche di aggiornamento della situazione ambientale, trasmesse dalla Società Green Piemonte S.r.l., risulta che la proprietaria provvede alla:

Sorveglianza attiva del sito, attraverso ispezioni periodiche programmate;

Manutenzione ordinaria delle aree verdi;

Manutenzione straordinaria delle strutture, dei capannoni, delle recinzioni e dei servizi di convogliamento delle acque meteoriche;

Risistemazione preventiva dei teli di protezione a copertura dei rifiuti ancora giacenti presso il sito;

Caratterizzazione chimico-fisica dello stato della falda sottostante lo stabilimento, con il prelievo di campioni di acque sotterranee presso tre pozzi di monitoraggio.

La Provincia di Torino ha riferito che non emergono informazioni atte a supportare la presenza di rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento alla dispersione di rifiuti ed a significativi fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali riconducibili all'area medesima.

In particolare, ha evidenziato che dai monitoraggi periodici della qualità delle acque sotterranee, effettuati dalla Società Green Piemonte S.r.l., emergono lievi superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previsti per le acque sotterranee per alcuni metalli quali manga-

nese, nichel e tracce di piombo. Tali superamenti, che non compaiono con continuità, non desterebbero particolari preoccupazioni per rischi per la salute pubblica, sia per la natura delle sostanze, sia per le ridotte concentrazioni, sia perché alcuni parametri, quali ad esempio il

nichel ed il manganese, potrebbero essere attribuibili a inquinamento connesso a valori di fondo naturale.

Resta inteso che, allo stato attuale delle cose, il Ministero dell'ambiente manterrà una costante osservazione sulla vicenda a tutela della salute e dell'ambiente.

ALLEGATO 3

5-07541 Di Biagio: Su un programma di bonifica dell'area a nord di Napoli e a sud di Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti dagli onorevoli Di Biagio e Paglia nell'interrogazione a risposta immediata sulla criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, si rappresenta quanto segue.

È ben noto che la regione Campania risulta particolarmente compromessa da un punto di vista ambientale. Nella stessa regione, infatti, sono state individuate ben sei aree, classificate come siti di bonifica di interesse nazionale, nella fattispecie:

« Napoli Orientale », con problematiche ambientali connesse alla ex Raffineria Mobil;

« Napoli Bagnoli-Coroglio », con problematiche ambientali connesse all'acciaieria dismessa e allo stabilimento Eternit;

« Litorale Vesuviano », con problematiche ambientali connesse alla presenza di discariche, abbandoni di rifiuti e di piccole-medie attività industriali;

« Pianura », con problematiche ambientali connesse alla presenza di una discarica;

« Bacino Idrografico del Fiume Sarno », con problematiche ambientali connesse alla presenza di concerie, di industrie conserviere, cartarie e grafiche;

« Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano », con problematiche ambientali connesse alla presenza di discariche e aree interessate da attività produttive dismesse, all'abbandono di rifiuti, allo spandimento non autorizzato di fanghi e rifiuti speciali tossico-nocivi.

Nei criteri di scelta dei suddetti siti il legislatore si è riferito alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti ed al loro impatto sull'ambiente circostante, con particolare attenzione al rischio sanitario e ambientale nonché al pregiudizio per i beni culturali e paesaggistici.

Le aree segnalate dagli interroganti sono comprese all'interno del sito d'interesse nazionale « Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano » che, istituito con Legge 426/1998 e provvisoriamente perimetrato con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, è il più grande per superficie e presenta le maggiori criticità ambientali. Dopo successivi aggiornamenti della perimetrazione, il sito oggi è costituito da 77 comuni, ha una superficie di 1.570.000 m² (157.000 ettari) ed oltre 1.300.000 abitanti.

La procedura operativa ed amministrativa per la bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006 per siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi anche del supporto dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, delle regioni interessate e dell'ISS. Pertanto, da quando l'area è stata inserita tra i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto e procede alla conduzione del complesso e articolato procedimento amministrativo di bonifica, ai sensi della normativa vigente, che prevede il ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi che, per sua natura, poiché destinata a costituire un raccordo tra amministrazioni diverse, è caratteriz-

zata dalla contestuale partecipazione delle amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti e per la stessa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è amministrazione precedente.

Il procedimento amministrativo di bonifica, come sopra evidenziato, risulta tuttavia interessato anche dal coinvolgimento di altre Amministrazioni, nonché Autorità Giudiziarie. In particolare per la presenza in quei territori di due fenomeni caratteristici: lo sversamento di ingenti quantità di rifiuti tossici e nocivi, spesso interrati, avvenuti a partire dalla fine degli anni '80 e i continui roghi di rifiuti che, ai territori a cavallo tra Caserta e Napoli, hanno fatto conquistare l'appellativo di « terra dei fuochi ».

Si ricorda che la regione Campania nel 2005 si è dotata del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata (PRB), ad oggi in corso di aggiornamento e adeguamento legislativo, la cui proposta è stata approvata con DGR n. 403 del 4 agosto 2011. Il Piano individua la programmazione degli interventi da sottoporre a bonifica per i siti di competenza pubblica, ovvero a quelli per i quali sono già state avviate le procedure in danno.

L'esecuzione degli interventi per i siti pubblici e/o di competenza pubblica inseriti in anagrafe sarà effettuata sulla base dell'ordine di priorità definito con l'applicazione di modelli di valutazione comparata del rischio e sulla base delle disponibilità finanziarie. Inoltre, relativamente alla programmazione in essere nel settore

delle bonifiche, si segnala che è in corso di attuazione l'Accordo di Programma denominato Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella regione Campania, sottoscritto il 18 luglio 2008, per il quale gli interventi afferenti al settore delle bonifiche, considerati prioritari dall'Accordo, sono affidati per l'esecuzione alla Sogesid S.p.A., società *in house* del Ministero dell'ambiente, che procede alla progettazione, alla messa in gara e al monitoraggio.

I territori ricompresi nei comuni di Nola, Acerra e Marigliano ivi compresi i Regi Lagni, interessati nel tempo da sversamenti abusivi di rifiuti di vario genere, sono stati oggetto di alcuni interventi di messa in sicurezza mediante asporto di rifiuti realizzati dall'ex Commissario Delegato all'Emergenza Bonifiche.

Le attività realizzate e in parte finanziate rappresentano sicuramente un avvio importante per la caratterizzazione e la messa in sicurezza emergenziale del territorio e sull'ipotesi di istituzione di una *task force*, auspicata dagli interroganti, si rappresenta che sono al vaglio del Ministero alcuni provvedimenti per impegnare ulteriori risorse e per prevedere un maggiore coinvolgimento del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente per la specifica competenza in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente nonché per le numerose indagini di polizia giudiziaria ambientale già condotte e in fase di svolgimento.

ALLEGATO 4

5-07542 Mariani: Iniziative per fronteggiare l'emergenza idrica in Toscana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali segnalate dagli Interroganti ed anche sulla scorta delle informazioni acquisite dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno e dalla regione Toscana, si rappresenta quanto segue.

Il problema della siccità e della scarsità idrica è da anni all'attenzione della Commissione Europea nell'ambito delle attività della cosiddetta « Strategia Comune di Attuazione » della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; ciò ha condotto nel 2007 all'emanazione di un primo atto di indirizzo rivolto agli stati membri con la Comunicazione sulla scarsità idrica e siccità nell'Unione Europea COM(2007)414 final, recepita poi dall'Italia.

Tra le misure considerate nella comunicazione è stato previsto un approfondimento delle conoscenze ed una sistematizzazione nella raccolta dei dati necessari alla realizzazione di un osservatorio a livello comunitario, da connettere ad analoghi sistemi a livello nazionale ed a livello di Bacino idrografico e/o Regione (in Italia, si segnalano ad esempio quelli della regione Emilia-Romagna e Sardegna).

In sintesi, l'approccio raccomandato dalla Commissione Europea consiste nell'evitare la gestione emergenziale degli eventi di siccità inserendo, all'interno dell'ordinaria pianificazione della gestione delle risorse idriche ai vari livelli, le azioni e le misure individuate per fronteggiare il problema (quali simulazioni preventive degli scenari di crisi, modifica di disciplinari di concessione, limitazioni temporanee per gli usi dell'acqua, eccetera) ed effettuando un costante monitoraggio dello stato della

risorsa idrica attraverso gli strumenti (indicatori, indici, eccetera) a disposizione degli Osservatori preposti.

Per quanto riguarda più nello specifico la situazione di siccità della regione Toscana, fin dallo scorso autunno-inverno è emerso con chiarezza che la perdurante assenza di precipitazioni avrebbe portato ad una situazione critica per lo stato quantitativo delle risorse idriche.

Confermando questa tendenza, la situazione che si sta concretizzando attualmente è quella di una delle peggiori siccità degli ultimi 100 anni.

Al fine di mitigare la situazione di crisi che si è venuta a manifestare, sono state da tempo intraprese alcune azioni da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Arno e della regione Toscana.

Infatti, l'Autorità di Bacino ha svolto un'attività di « cabina di regia » – senza interruzione da un anno – attraverso la Commissione di Tutela delle Acque, che rappresenta la misura permanente con cui si fa fronte a questa grave situazione. L'attività si concretizza attraverso un'azione di raccolta e analisi dati, di coordinamento dei diversi Soggetti interessati, nonché di elaborazione di scenari previsionali delle riserve idriche.

I risultati sono un'azione di regolazione esercitata in tempo reale, sfruttando in particolare la possibilità di coordinare gli scarichi delle due principali riserve idriche del bacino (l'invaso di Bilancino e il sistema delle dighe di Levane-La Penna), bilanciando le opposte necessità di mantenimento del deflusso minimo vitale e di

ottimizzazione dell'uso delle risorse stoccate, in modo da preservarle il più a lungo possibile.

In particolare, presso la « cabina di regia » dell'Autorità sono state presentate alcune simulazioni sulla prevedibile capacità di mantenimento di livelli di portata in Arno compatibili con i prelievi idropotabili più significativi e con la sopravvivenza della vita nel fiume.

Ipotizzando l'attuale volume come dato di partenza per la gestione del periodo estivo, ed effettuando una gestione degli scarichi come l'anno scorso (2011), si sarebbe giunti ad un volume di appena 20 milioni di metri cubi alla data del 30 novembre – con probabilità estremamente basse di riempire nuovamente l'invaso nel prossimo autunno-inverno. La scelta concordata dai Soggetti territorialmente preposti al Tavolo dell'Autorità di Bacino è stata quella di adottare uno scenario di scarichi più conservativo (accettando cioè livelli e portate inferiori in Sieve ed Arno, ma continuando ad assicurare la piena funzionalità dei principali impianti di potabilizzazione), che dovrebbe consentire di preservare circa 28 milioni di metri cubi di acqua.

Gli scenari verranno progressivamente aggiornati ed eventualmente modificati nel corso dei prossimi mesi, in funzioni delle condizioni che si verificheranno.

D'altro canto, anche la regione Toscana sta prendendo provvedimenti, per porre un argine alla situazione di criticità suindicata. Infatti, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 87 del 4 aprile 2012:

1) è stato dichiarato per tutto il territorio regionale, lo stato di emergenza regionale per condizioni di siccità ai sensi dell'articolo 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/2003;

2) si sono impegnate le strutture regionali a predisporre un piano regionale per l'emergenza idrica, che individui:

a. la mappa delle situazioni di crisi in essere e di quelle « attese »;

b. il programma degli interventi per il recupero delle perdite in rete;

c. le ulteriori misure e interventi distinti in immediatamente attivabili, di breve e di medio periodo, da individuare tenuto conto dei diversi usi della risorsa idrica e in ragione degli scenari evolutivi possibili per le attuali fonti di approvvigionamento;

d. i costi, i tempi e le procedure di attuazione dei diversi interventi;

e. i soggetti responsabili e quelli coinvolti.

Con Decreto Regionale n. 142 del 9 luglio 2012 è stato approvato il Piano Straordinario per l'emergenza idrica ed idropotabile, con i quale:

a) sono stati individuati gli interventi da realizzare con urgenza nel corso del 2012 per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, aventi integrale copertura finanziaria da parte dei gestori del servizio idrico integrato; interventi euro 27,8 milioni di euro;

b) sono stati individuati gli ulteriori interventi da realizzare nelle annualità 2013-2014, evidenziando quelli aventi già da ora integrale copertura finanziaria (interventi per 44,1 milioni di euro) rispetto a quelli aventi invece parziale copertura finanziari (41,3 milioni di euro).

Per tutti gli interventi sono stati quantificati i fabbisogni finanziari, indicate le coperture finanziarie e definito il crono programma di attuazione. Alcuni di questi interventi sono già conclusi, altri sono in corso di esecuzione.

Per tutti gli interventi è stato predisposto e, già funzionante, un sistema di monitoraggio tramite *web* per monitorare il rispetto delle scadenze.

Contestualmente, attraverso la partecipazione delle Province e la collaborazione delle Amministrazioni comunali, ed utilizzando lo strumento delle ordinanze, si è attivato il doveroso controllo degli usi impropri delle risorse idriche. Allo stato attuale, ad esempio, pressoché tutti i comuni della provincia di Firenze, compreso il comune Firenze hanno adottato ordi-

nanze di divieto e limitazione in tal senso. Per tali ordinanze il riferimento principale è dichiarazione dello stato di emergenza per crisi di approvvigionamento idrico nel territorio della Toscana, richiesta dalla Regione il 6 aprile scorso, e decretata dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2012.

Per quanto concerne il Ministero dell'ambiente, occorre evidenziare come, nel Comitato Istituzionale del 18 luglio 2012, sia stato adottato definitivamente, e quindi approntato per la successiva approvazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Piano Stralcio per il Bilancio Idrico di Bacino. Si tratta di uno strumento fondamentale per pianificare gli usi della risorsa idrica negli anni a venire, definendo con chiarezza e rigore scientifico i deflussi minimi vitali dei principali corsi d'acqua del bacino dell'Arno. Nel Piano, le cui misure di salvaguardia sono state nello stesso Comitato Istituzionale prorogate fino all'approvazione del Piano stesso, sono contenute fondamentali norme di attuazione, che consentiranno di programmare per il futuro le condizioni di utilizzo delle risorse idriche, nel rispetto dei vincoli ambientali e delle priorità degli usi. Con tale Piano, la regione Toscana e in particolare il bacino dell'Arno, disporranno di uno strumento all'avanguardia per gestire situazioni di crisi.

A livello nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della realizzazione del Piano irriguo nazionale, ha attivato investimenti, sull'intero territorio nazionale, per circa 1.000 milioni di euro tra il 2007 e il 2010 (Piano irriguo nazionale approvato dalla delibera Cipe n. 74 del 2005) e per altri 585 milioni di euro impegnati per il finanziamento

delle opere approvate dalla delibera Cipe n. 69 e 92 del 2010 (Programma di completamento e Nuovo Piano irriguo del sud).

Nuovi investimenti per il recupero dell'efficienza delle reti e per la costruzione di invasi sia interaziendali sia di maggiori dimensioni, potrebbero trovare capienza a carico dei fondi comunitari, nel quadro della nuova Politica comunitaria 2014-2020, in corso di discussione, subordinati al conseguimento di importanti benefici sia in termini di risparmio quantitativo sia in termini di miglioramento qualitativo dello stato delle acque.

Tuttavia, ai fini di dotare il paese di adeguati strumenti per fronteggiare i crescenti problemi di siccità e di scarsità idrica, è essenziale predisporre una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici fondata sulla effettiva operosità dei distretti previsti dalla direttiva quadro acque 200/60/CE.

Disporre di risultati scientifici attendibili è un fattore di fondamentale importanza per l'elaborazione della predetta strategia.

Il primo passo per l'elaborazione di questa strategia sarà la predisposizione di un rapporto sulle conoscenze scientifiche riguardo ai cambiamenti climatici, impatti e adattamento settoriale nel territorio nazionale che si prevede di poter predisporre entro i primi mesi del prossimo anno.

Il passo successivo dovrà essere l'individuazione, da parte di ciascun distretto, degli interventi non solo infrastrutturali ma anche di applicazione delle più avanzate tecnologia di misura e tele gestione, per realizzare le cosiddette « *smart water grids* », ovvero reti che consentono la più efficiente ed efficace gestione delle acque disponibili.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'Agenda digitale. Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (<i>Esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	168
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
AVVERTENZA	167

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'Agenda digitale.

Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative riferite al testo unificato in esame e che il relatore ha presentato, dopo la scadenza del termine di presentazione, l'articolo aggiuntivo 8.0100, che prevede che si consideri pratica commerciale scorretta la richiesta di un sovrapprezzo non

giustificato dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. Al riguardo, constata che non vi sono richieste per la presentazione di subemendamenti.

Il sottosegretario Massimo VARI, nel fare presente che molte delle disposizioni del testo necessitano, per quanto riguarda le possibili conseguenze finanziarie, di un approfondimento che rinvia all'esame che si svolgerà presso la Commissione Bilancio, ritiene opportuno fare alcune considerazioni preliminari di merito su specifiche disposizioni del testo unificato, e, in particolare, sul catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica di cui all'articolo 3, comma 2, sugli incentivi fiscali previsti all'articolo 20, in materia di apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione e sul *software* libero nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 28, comma 1.

In particolare, fa presente che la disposizione che prevede il catasto delle infrastrutture civili è parzialmente divergente con le intenzioni del Governo ri-

guardo all'istituzione, prevista nel decreto-legge che verrà emanato volto a promuovere la digitalizzazione del Paese, cosiddetto « Italia digitale », del catasto nazionale federato, volto a far sì che le infrastrutture costituiscano un sistema unico e censito a livello nazionale. Quanto invece agli incentivi fiscali in materia di apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione, evidenzia alcune criticità legate ai profili di compatibilità comunitaria. In ultimo, rispetto alla disposizione relativa al *software* libero nelle pubbliche amministrazioni, richiama l'attenzione della Commissione sulla recente approvazione di un emendamento al decreto-legge cosiddetto « sviluppo Italia », volto a favorire l'applicazione dell'*open source*.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario per lo spirito collaborativo da sempre dimostrato nei confronti del Parlamento, riguardo agli utili spunti di riflessione forniti, rinviando la valutazione delle conseguenze finanziarie del testo all'esame che si terrà presso la Commissione Bilancio, per quanto riguarda il catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica di cui all'articolo 3, comma 2, rileva che la previsione di catasti comunali non esclude la possibilità che i dati acquisiti da ciascun comune possano confluire in un unico sistema centralizzato a livello statale e si riserva di intervenire sul testo nel corso dell'esame in Assemblea. Per quanto concerne, invece, gli incentivi fiscali previsti all'articolo 20, in materia di apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione, si riserva di svolgere un approfondimento nel corso del prosieguo dell'*iter* legislativo in ordine al profilo di compatibilità con la normativa comunitaria sollevato dal rappresentante del Governo. Per quanto attiene, infine, al *software* libero nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 28, comma 1, ritiene opportuno intervenire sul testo per coordinarlo con il decreto-legge « sviluppo Italia » nel corso dell'esame in Assemblea, dal momento che in quel momento le disposizioni contenute nel decreto-legge

saranno ormai consolidate, per effetto della conversione in legge del decreto stesso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Monai 1.1 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Crosio 1.3 e Toto 1.4 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 1.2, identico ai precedenti.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Crosio 1.3, Toto 1.4 e 1.2 del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.2 del relatore, Crosio 1.3 e Toto 1.4. (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Rao 1.5, ritenendo necessario un approfondimento riguardo al *crowdfunding*, che giudica questione assolutamente meritevole di attenzione.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Rao 1.5.

Roberto RAO (UdCpTP), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritira l'emendamento a propria firma 1.5, ai fini di un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, riguardo all'emendamento Monai 2.1, sottolinea che esso appare limitare eccessivamente il ruolo del Parlamento in materia, prevedendo il solo esame di una relazione annuale presentata dal Governo, anziché l'approvazione di una legge annuale. Accogliendo lo spirito dell'emendamento, che è anche quello di evitare la presentazione di disegni di legge a sca-

denze molto ravvicinate, invita il presentatore a riformulare l'emendamento, prevedendo la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge ogni due anni e di una relazione annuale. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno» con le seguenti: «ogni due anni, entro il 30 aprile,»; conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 4, alinea, sostituire le parole da: «Il Governo» fino a «una relazione» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione».

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Monai 2.1, come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) nell'esprimere perplessità sulla riformulazione proposta dal relatore, giudica opportuno svolgere una riflessione sull'introduzione di un obbligo relativo alla presentazione di un disegno di legge annuale, dal momento che, a differenza, ad esempio, del disegno di legge comunitaria, la cui scadenza annuale è dettata dalla necessità di attuazione di direttive comunitarie, non appare opportuno fissare una scadenza predeterminata per eventuali interventi da parte del Governo. Ritiene invece che la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sull'attuazione dell'Agenda digitale possa, da un lato, fornire utili elementi al Parlamento al riguardo e contestualmente permettere che il Governo possa, attraverso appositi provvedimenti, promuovere interventi legislativi che diano impulso e attuino il coordinamento delle disposizioni relative all'Agenda digitale in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nell'apprezzare il tentativo di mediazione del relatore, sottolinea che il meccanismo delle leggi annuali è stato previsto da molti anni in riferimento alla legge finanziaria e

comunitaria e che, in seguito, sono state previste leggi annuali in relazione a temi considerati di grande rilevanza, cui il Parlamento ha voluto assegnare una forte priorità. Osservando che, in ogni caso, su tali temi si può intervenire in via legislativa in qualsiasi momento, giudica a suo avviso opportuno, per quanto sopra esposto, che il Parlamento assegni un carattere di priorità a tale tema, anche attraverso la previsione di una legge annuale e giudica opportuno che il presentatore ritiri il proprio emendamento volto ad abolire tale previsione.

Il sottosegretario Massimo VARI ricorda che la prima legge annuale è stata prevista in occasione della legge finanziaria, la cui tempistica era dettata dall'opportunità di riequilibrare il quadro delle previsioni di spesa prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e che successivamente tale schema fu adottato dal Ministro La Pergola per la legge comunitaria, in ragione della necessità dettata dall'obbligo di attuazione delle direttive comunitarie entro tempi prestabiliti. Quanto all'Agenda digitale, ritiene utile che, oltre alla relazione annuale, il Governo sia tenuto alla presentazione di un disegno di legge che in qualche modo lo porti a riflettere e a fare proposte concrete al Parlamento per la rimozione di ostacoli legislativi e per la reale attuazione dell'Agenda digitale, sulla quale in ogni caso potranno essere approvati interventi legislativi anche in momenti diversi da quello della legge annuale o biennale.

Carlo MONAI (IdV), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.1 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo Lusetti, 2.01, ritenendo necessario un approfondimento riguardo alla

web reputation, che giudica comunque argomento fortemente meritevole di attenzione.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento.

Roberto RAO (UdCpTP), aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Lucreti 2.01 e lo ritira.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toto 3.4 e Crosio 3.6. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento a propria firma 3.5, identico ai precedenti.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toto 3.4, Crosio 3.6 e 3.5 del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 3.5 del relatore, Crosio 3.6 e Toto 3.4 (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Crosio 3.1 e Toto 3.3, in quanto la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, potrebbe creare dubbi interpretativi riguardo all'esclusione del pagamento della tassa di occupazione per i tratti di reti metalliche.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Crosio 3.1 e Toto 3.3.

Jonny CROSIO (LNP) e Daniele TOTO (FLpTP) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.1 e 3.3.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Toto 3.7 e Crosio 3.8, in quanto l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comuni-

cazione elettronica appare in contrasto con la disciplina europea. Inoltre, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Crosio 3.10 e Toto 3.12 in quanto l'eliminazione dell'obbligo di richiedere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere indicate dall'emendamento potrebbe comportare conseguenze negative sul paesaggio.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Toto 3.7 e Crosio 3.8 e sugli identici emendamenti Crosio 3.10 e Toto 3.12.

Jonny CROSIO (LNP), nel condividere le osservazioni svolte dal sottosegretario riguardo alla necessità di un unico catasto delle infrastrutture, e conformemente a quel principio, giudica che debba essere sventato con forza il rischio che le infrastrutture di rete non siano connesse tra di loro, ritenendo del tutto praticabile ed efficace il criterio della coubicazione. Nel rammentare, a tale riguardo, le risoluzioni approvate in materia dalla Commissione, fa presente che soggetti diversi hanno intenzione di investire risorse consistenti per realizzare reti del tutto alternative e sovrapponibili, con un grave sperpero di risorse che è inaccettabile, in generale, ma ancora di più nel periodo di crisi che il Paese sta attraversando. Quanto all'autorizzazione paesaggistica, oggetto dell'emendamento 3.10, rammenta che il rilascio di tale titolo è di competenza della provincia, che allo scopo riunisce una commissione di esperti che è tenuta ad esaminare una grande quantità di richieste, che spesso non riesce ad evadere in tempi congrui. Nel ritenere assolutamente coerente con la recente soppressione di alcune province anche uno snellimento delle competenze in capo ad esse, ritiene che finalità del provvedimento debba essere quella di incentivare la rapida costruzione delle reti, cercando di eliminare quei vincoli burocratici che rallentano la tempistica degli interventi infrastrutturali, senza in realtà apportare alcun reale beneficio. In ultimo, sottolinea la necessità

che l'Italia compia scelte che siano riferite maggiormente alla propria situazione nazionale, senza quello spirito di sottomissione alle regole europee, che la stessa commissaria Kroes ha dichiarato suscettibili di alcune correzioni.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel ritenere corretto il merito di alcune affermazioni del collega Crosio, condivide tuttavia l'invito del relatore al ritiro degli identici emendamenti Toto 3.7 e Crosio 3.8, dal momento che è pervenuta una lettera di messa in mora da parte della Commissione europea sul caso analogo della manutenzione dell'ultimo miglio, originata non dal merito della disposizione, bensì dal mancato coinvolgimento dell'Agcom e dalla sovrapposizione del Parlamento alle competenze di quest'ultima. Riterrebbe quindi opportuno che la questione oggetto degli emendamenti fosse affrontata nel corso dell'esame in Assemblea, quando si avranno maggiori elementi sulla risposta del Governo alla citata lettera di messa in mora e sull'evoluzione di tale vicenda, analoga a quella appena esaminata. Quanto agli identici emendamenti Crosio 3.10 e Toto 3.12 osserva che si tratta di una questione delicata, che mette in campo due opposte esigenze, quella degli operatori, da un lato, che chiedono una sempre maggiore semplificazione delle procedure e quella delle comunità locali dall'altro, che sono molto sensibili al tema dell'elettromagnetismo e dell'integrità del paesaggio.

Carlo MONAI (IdV), pur condividendo la finalità, giudica inapplicabile e generica la disposizione contenuta negli identici emendamenti Toto 3.7 e Crosio 3.8, ed esprime perplessità anche dal punto di vista della sua costituzionalità, dal momento che essa introduce un obbligo *ex lege* in un rapporto di natura squisitamente privatistica. Giudicherebbe, invece, opportuno che tale obbligo di coibicazione fosse imposto agli enti pubblici, per porre in condizioni di pari opportunità tutti gli operatori interessati. In ogni caso, riterrebbe opportuno compiere un approfondimento al riguardo.

Daniele TOTO (FLpTP) chiede al relatore chiarimenti in merito al contrasto della disposizione contenuta nel proprio emendamento 3.7 con la disciplina comunitaria.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel ribadire quanto già detto dal collega Gentiloni Silveri, fa presente che l'approvazione di una disposizione siffatta porterebbe la Commissione europea a fare i medesimi rilievi effettuati già in altre occasioni, relativamente al sostituirsi del legislatore in scelte che rientrano nelle competenze proprie delle autorità indipendenti.

Jonny CROSIO (LNP), nel ritenere giudiziose le osservazioni del collega Gentiloni Silveri riguardo al proprio emendamento 3.8, giudica incoerente la posizione tenuta al riguardo dal collega Monai, che, in precedenti occasioni, si era espresso con forza a favore della coibicazione delle infrastrutture di rete. Quanto invece all'emendamento a propria firma 3.10 ribadisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un aggravio del tutto inutile, poiché molti altri strumenti urbanistici, come ad esempio i piani regolatori, sono in grado di regolare tale aspetto.

Carlo MONAI (IdV), in risposta alle osservazioni del deputato Crosio, sottolinea che il dibattito cui si riferisce il citato deputato era del tutto diverso da quello attuale, dal momento che allora si discuteva dell'opportunità che la rete di distribuzione dei cavi per la banda larga potesse essere regolata dall'ente pubblico, che avrebbe dovuto evitare sovrapposizioni di reti, mentre nel caso in esame si tratta di imporre un'obbligazione in un rapporto di natura privatistica nel quale regna un'assoluta autonomia negoziale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel sollecitare il Governo a dare tempestiva attuazione agli impegni assunti in sede di approvazione delle risoluzioni Crosio 7-00903 e Gentiloni Silveri 7-00932 riguardo alla realizzazione delle reti in fibra

ottica, giudica opportuno svolgere un approfondimento su entrambe le questioni contenute negli emendamenti, ai fini dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Massimo VARI, nel ribadire la necessità di un approfondimento sulle questioni contenute negli emendamenti Toto 3.7 e Crosio 3.8, osserva che l'obbligo di condivisione degli spazi è già previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e che il codice delle comunicazioni affida all'Agcom il potere di imporre tali obblighi. Invita, quindi, i presentatori a ritirare le proposte emendative.

Jonny CROSIO (LNP), nel ritirare l'emendamento a propria firma 3.8, osserva che nel Paese ci sono zone nelle quali le reti esistono, sono addirittura sovradimensionate e sono disponibili investimenti per costruirne di nuove, mentre in altri territori c'è un'assoluta carenza di reti, con una conseguente grave disomogeneità nelle possibilità di sviluppo e crescita delle varie aree del Paese.

Ritira inoltre il proprio emendamento 3.10, preannunciando, tuttavia, la presentazione di un analogo emendamento nel corso dell'esame in Assemblea.

Daniele TOTO (FLpTP) ritira gli emendamenti a propria firma 3.7 e 3.12.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gentiloni Silveri 3.13.

Il sottosegretario Massimo VARI, nel rinviare gli approfondimenti in merito alle possibili conseguenze finanziarie dell'emendamento all'esame che si svolgerà successivamente in Commissione Bilancio, si rimette alla Commissione, ricordando che le tariffe oggetto dell'emendamento non vengono aggiornate dal 2003 e che il Ministero dell'economia e delle finanze sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un incremento pari al 30 per cento di tali importi.

La Commissione approva l'emendamento Gentiloni Silveri 3.13 (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Crosio 4.2 e Toto 4.3, in quanto, sopprimendo il riferimento allo spettro di frequenze libere, prevedono la mera comunicazione in carta semplice all'agenzia provinciale o regionale per la protezione dell'ambiente, anche nel caso di impianti che trasmettono, nello spettro di frequenze non libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Crosio 4.2 e Toto 4.3.

Jonny CROSIO (LNP) e Daniele TOTO (FLpTP) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gentiloni Silveri 4.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Crosio 4.02 e Toto 4.03. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 a propria firma, identico ai precedenti.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere favorevole sull'emendamento Gentiloni Silveri 4.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Crosio 4.02, Toto 4.03 e 4.01 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gentiloni Silveri 4.1 e gli identici articoli aggiuntivi 4.01 del relatore, Crosio 4.02 e Toto 4.03. (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rao 5.1, a condizione che venga riformulato limitando l'intervento normativo alla sola lettera c), ossia limitando i benefici previsti dall'emendamento al solo contributo di 50 euro per la realizzazione

di impianti Internet satellitare nelle zone non coperte dal cablaggio. L'emendamento, a seguito della riformulazione, risulterebbe quindi il seguente: « *Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente: c) un contributo di 50 euro per la realizzazione di impianti Internet satellitare nelle zone non coperte dal cablaggio »

Il sottosegretario Massimo VARI, nel rinviare, per eventuali approfondimenti in merito alle possibili conseguenze finanziarie dell'emendamento, all'esame che si svolgerà successivamente in Commissione Bilancio, e ribadendo quanto già esposto nella precedente seduta del 29 maggio scorso riguardo alla scarsa incisività dell'intervento proposto, si rimette alla Commissione sull'emendamento Rao 5.1, come riformulato.

Roberto RAO (UdCpTP) accetta la riformulazione proposta dal relatore e si riserva di presentare nel corso dell'esame in Assemblea un emendamento che riproponga la disposizione di cui al comma 1-*bis* contenuto nel proprio emendamento 5.1.

Carlo MONAI (IdV) concorda con il sottosegretario, osservando che la previsione di un contributo per il solo anno 2013 potrebbe dare un carattere di eccessiva temporaneità alla disposizione.

La Commissione approva l'emendamento Rao 5.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gentiloni Silveri 5.01, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità *contactless* », in modo da poter estendere la detrazione fiscale a tutti i terminali POS, nonché sopprimendo nella rubrica dell'articolo 5-*bis*, introdotto dalla proposta emendativa, le parole: « per pagamenti in modalità *contactless* ».

Il sottosegretario Massimo VARI, nell'esprimere alcune perplessità sull'articolo aggiuntivo in esame, in quanto la scarsa propensione all'utilizzo di tali dispositivi deriva non già dagli oneri fiscali, ma dai costi legati alle commissioni sulle singole transazioni e da ragioni poco commendevoli relative alla tracciabilità delle transazioni medesime, si rimette alle valutazioni della Commissione sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gentiloni Silveri 5.01.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gentiloni Silveri 5.01, come riformulato (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel raccomandare l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a propria firma 8.0100, sottolinea l'opportunità di inserire nel codice del consumo una disposizione che consideri pratica commerciale scorretta la richiesta di un sovrapprezzo non giustificato dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 8.0100 del relatore.

Carlo MONAI (IdV), nel ritenere pienamente condivisibili le finalità della proposta emendativa del relatore, osserva che sarebbe opportuno effettuare un approfondimento ai fini dell'esame in Assemblea volto a precisare le situazioni in cui tale sovrapprezzo non è giustificato.

Jonny CROSIO (LNP) condivide le finalità della proposta emendativa del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 8.0100 del relatore (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Monai 12.1.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Monai 12.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 12.1.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Palmieri 15.1, in quanto estende le esenzioni fiscali previste per la remunerazione delle prestazioni d'opera professionali e lavorative tramite quote sociali a tutte le società.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Palmieri 15.1.

La Commissione approva l'emendamento Palmieri 15.1 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palmieri 15.1, risulta assorbito l'emendamento Palmieri 15.2.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Palmieri 17.1, in quanto non appare coerente con la natura del fondo rotativo l'erogazione, prevista dall'emendamento stesso, di risorse a fondo perduto.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Palmieri 17.1.

Antonio PALMIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 17.1.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Palmieri 18.1, in quanto appare estremamente onerosa la deduzione fiscale integrale del costo dell'immobile, anche in

caso di uso promiscuo per sede ed abitazione, nei primi tre anni di attività di una *startup* innovativa.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Palmieri 18.1.

Antonio PALMIERI (PdL) ritira l'emendamento a propria firma 18.1, riservandosi di ripresentarlo con una diversa formulazione durante l'esame in Assemblea.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici articoli aggiuntivi Toto 20.02 e Crosio 20.03, in quanto il beneficio fiscale previsto non appare sufficientemente selettivo.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici articoli aggiuntivi Toto 20.02 e Crosio 20.03.

Daniele TOTO (FLpTP) chiede chiarimenti riguardo all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, rileva che è necessario che venga meglio definita la platea dei beneficiari.

Daniele TOTO (FLpTP) e Jonny CROSIO (LNP) ritirano, rispettivamente, gli articoli aggiuntivi 20.02 e 20.03.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro degli articoli aggiuntivi Crosio 21.02 e 21.04, in quanto appaiono in contrasto con il principio della neutralità tecnologica, dal momento che i benefici fiscali riconosciuti riguardano la sola banda larga mobile.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli articoli aggiuntivi Crosio 21.02 e 21.04.

Jonny CROSIO (LNP) ritira gli articoli aggiuntivi a propria firma 21.02 e 21.04.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toto 22.1 e Crosio 22.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.3 a propria firma.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toto 22.1, Crosio 22.2 e 22.3 del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Toto 22.1, Crosio 22.2 e 22.3 del relatore (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rao 22.4, in quanto esso prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento sulla compravendita di prodotti editoriali digitali via Internet.

Il sottosegretario Massimo VARI, nell'esprimere perplessità sulla proposta emendativa in esame, in ragione della possibile contrarietà della disposizione da essa introdotta con la normativa comunitaria, sottolinea, tuttavia, di condividere la finalità dell'emendamento, riguardo alla quale la Cabina di regia, recentemente istituita, sta portando avanti un dibattito, che auspica proficuo, in sede europea. Pertanto si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Rao 22.4.

La Commissione approva l'emendamento Rao 22.4 (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Gentiloni Silveri 23.1, in quanto, a suo avviso, non appare opportuno sopprimere l'articolo 23, dal momento che esso prevede benefici fiscali per le aziende video ludiche, ossia per aziende nazionali tra le più dinamiche ed esposte alla concorrenza internazionale.

Il sottosegretario Massimo VARI, pur concordando sulle finalità dell'emendamento, che tuttavia reca un intervento

focalizzato su un solo settore, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Antonio PALMIERI (PdL) fa presente che le finalità dell'articolo 23 del testo unificato in oggetto sono quelle di mantenere un impegno preso da parlamentari dei gruppi del PdL e del PD nel corso del Game Forum, dal momento che il settore video-ludico ha forti impatti di tipo sia sociale che economico, di favorire gli sviluppatori italiani di video giochi e quindi creare opportunità di lavoro e facilitare lo sviluppo dell'imprenditoria nazionale e di riproporre un intervento che, già sperimentato nel settore del cinema, ha dato un forte sostegno al mercato italiano.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), pur nella consapevolezza dell'importanza del settore video ludico, e apprezzando il Game Forum promosso dal collega Palmieri, fa presente di aver presentato l'emendamento ritenendo ragionevoli alcune obiezioni poste in relazione alla creazione di una corsia preferenziale per un solo settore, diversamente che per gli altri. In esito al dibattito, tuttavia, ritira il proprio emendamento 23.1.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Palmieri 24.01.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'articolo aggiuntivo Palmieri 24.01.

Antonio PALMIERI (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 24.01.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palmieri 25.1, 25.2, 25.3 e 27.1.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Palmieri 25.1, 25.2, 25.3 e 27.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palmieri 25.1, 25.2, 25.3 e 27.1 (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Mereu 28.2, in quanto le funzioni di gestione dei servizi in modalità digitale da parte delle pubbliche amministrazioni sono svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, recentemente istituita dal decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 28.2.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Gentiloni Silveri 28.1 e 28.01.

Il sottosegretario Massimo VARI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 28.1, mentre si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 28.01, dal momento che, da un lato, suscita perplessità il trasferimento in capo alle amministrazioni locali di un onere non irrilevante derivante dalla fornitura di servizi digitali al cittadino, dall'altro, segnala come l'emendamento potrebbe essere più puntualmente formulato in relazione a non trascurabili aspetti applicativi.

Jonny CROSIO (LNP) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo Gentiloni Silveri 28.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Gentiloni Silveri 28.1 e 28.01 (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Biasotti 30.1, a condizione che l'emendamento sia riformulato nei se-

guenti termini: all'articolo 30, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il destinatario non sia dotato di posta elettronica certificata o che non abbia manifestato diverso avviso ».

Il sottosegretario Massimo VARI, fa presente che l'emendamento trae origine dalla necessità di mantenere attivo anche il sistema tradizionale di notifica degli atti giudiziari, sulla scorta di una paventata minore affidabilità del sistema elettronico. Sull'emendamento 30.1, come riformulato, si rimette comunque alle valutazioni della Commissione.

Antonio PALMIERI (PdL) e Luca D'ALESSANDRO (PdL) sottoscrivono l'emendamento 30.1 e accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Biasotti 30.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, dopo aver ringraziato i gruppi per la collaborazione, avverte che il testo unificato, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle commissioni competenti per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

C. 5361 Valducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 24 luglio scorso, il relatore ha svolto la relazione introduttiva chiedendo alcuni chiarimenti al Governo e il rappresentante del Governo si era riservato di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in ordine alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, per ciò che concerne la disposizione di cui all'articolo 2, ritiene che la formulazione dell'articolo possa ingenerare profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria, atteso che – come correttamente osservato nella relazione al disegno di legge in esame – la direttiva 2007/46/CE, in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinate a tali veicoli, definisce espressamente la « massa massima » come « massa a pieno carico tecnicamente ammissibile », precisando, peraltro, che ai fini del calcolo della massa è necessario ricomprendere anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell'accompagnatore, nonché il serbatoio del carburante.

In tale prospettiva, osserva che risulterebbe oltremodo forzata una previsione di normativa nazionale che escludesse da tale « massa massima » il peso delle apparecchiature interne, senza considerare poi l'obiettivo difficoltà che ne deriverebbe in fase di controllo, in quanto non risulta plausibile una verifica su strada che consenta di verificare quanto del peso si possa addebitare agli arredi e quanto alla massa a pieno carico in assenza degli stessi.

Per ciò che concerne la problematica della sanzione accessoria inerente all'omicidio colposo, consistente nella revoca della patente di guida nei casi di omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, secondo comma (omicidio commesso per violazioni del codice della strada) e terzo comma (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze stupefacenti) e nell'impossibilità di riacquistarla se non dopo 5 anni dalla commissione del

reato nel caso di violazione della previsione di cui al secondo comma dell'articolo 589, ovvero dopo 15 anni nell'ipotesi di cui al terzo comma, si ritiene apprezzabile il lavoro parlamentare che, in luogo della creazione di nuove ed autonome fattispecie, che avrebbero scardinato l'impianto codicistico, si limita ad intervenire sulle sanzioni accessorie, nell'ottica di una prevenzione di comportamenti particolarmente pericolosi per la collettività. Come correttamente osservato in seno alla relazione, la previsione di un periodo di inibizione alla guida che non sia « *sine die* », ma modulato in relazione alla diversa gravità del fatto e che, per ciò, evita i rilievi di carattere comunitario, risponde all'esigenza di tutela della pubblica incolumità oltre che all'esigenza di giustizia dei familiari delle vittime della strada. Peraltro, come correttamente osservato nella citata relazione, la giurisprudenza della Corte costituzionale è pacifica nel riconoscere la legittimità di restrizioni anche significative alla possibilità di utilizzo dei veicoli e ciò risulta ancor più vero nel caso in esame, laddove viene in rilievo l'esigenza di contemperare il diritto alla libertà di movimento di cui all'articolo 16 della Costituzione con il superiore diritto alla vita e alla salute, diritti, questi ultimi che – nell'ottica di siffatto bilanciamento – non possono che considerarsi prevalenti.

Precisa, infine, che un'interdizione alla guida per periodi relativamente lunghi in presenza di fattispecie particolarmente gravi, non rappresenterebbe una novità del nostro sistema nazionale ma è conosciuta anche da altre realtà europee.

Silvia VELO (PD), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario per gli approfondimenti e per la preziosa collaborazione del Governo con il Parlamento, giudica fondamentale che ci sia un'ampia condivisione sul tema delle sanzioni e delle pene connesse alle violazioni a norme del codice della strada, la cui modifica scatena sempre delle reazioni assai accese, a cui la stampa dà in genere ampia risonanza. Osserva che devono essere formulate, al riguardo, delle proposte equilibrate, che

diano ragione sia delle istanze poste dalle associazioni delle vittime della strada sia a coloro che, invece, considerano le misure proposte troppo punitive.

Infine, per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che la Commissione si è occupata della questione della massa degli autocaravan ai fini della guida con patente B da molto tempo e che le industrie del settore, che in Italia vantano poli importanti, come ad esempio il distretto del camper nel territorio senese, si lamentano del differente regime normativo dell'Italia rispetto a quello degli altri Paesi europei.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che vada fatto un approfondimento in ordine alla disposizione relativa alla possibilità di effettuare prelievi di materiale organico senza prevedere, però, la fattispecie del rifiuto dell'interessato, necessaria affinché la disposizione non si configuri come un trattamento sanitario obbligatorio. Ritiene altresì necessario un approfondimento anche relativamente al momento a partire dal quale si ritiene di dover applicare la revoca della patente nei casi indicati all'articolo 5, poiché l'applicazione della revoca dal momento dell'accertamento del reato sembrerebbe far presupporre la revoca della patente dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato, il che farebbe trascorrere un periodo che potrebbe essere anche molto lungo prima che l'applicazione della sanzione accessoria sia efficace. Ritiene inoltre opportuno che ci sia una valutazione, ai fini della graduazione della sanzione, relativamente

all'eventuale concorso di colpa della vittima e preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ringraziare il sottosegretario per le precisazioni fornite, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo, volti a perfezionare il testo nell'ottica di condivisione che da sempre ha caratterizzato i lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel precisare che alle ipotesi di aggravio della sanzione accessoria della revoca dovrebbero soggiacere anche e *a fortiori* i soggetti che vengono individuati nei giorni successivi a quello in cui è stato commesso il fatto, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 30 luglio alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

Nuovo testo C. 4041, approvata dal Senato, e abb.

ALLEGATO

Disposizioni per l'Agenda digitale.
(Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « startup »: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all'introduzione di nuovi modelli industriali, di affari e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l'automazione, l'energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;

b) « abilitatori startup »: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le *startup* innovative, attraverso investimenti, l'incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale e pubblicitaria, la mediazione, lo sviluppo delle potenzialità e delle motivazioni della persona ai fini del raggiungimento degli obiettivi e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, investitori infor-

mali, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e società di investimento, scuole d'impresa, consulenti, servizi professionali, mediatori, mentori;

c) « incubatore »: particolare abilitatore di *startup* dedito a favorire la fase di nascita di nuove *startup* innovative attraverso la selezione di idee, progetti, nonché di un gruppo di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della *startup* favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole a investitori, società di investimento e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle *startup* incubate;

d) « investitore informale »: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in *startup* innovative durante la fase di capitalizzazione iniziale dell'impresa;

e) « società di investimento »: società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni in *startup* innovative tramite investimenti sul capitale di avviamento o di rischio di una *startup* e che operano in linea con criteri stabiliti a livello internazionale, in osservanza della regolamentazione europea in materia, o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;

f) « capitale di espansione »: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione;

sione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

g) « capitale di avviamento »: capitale per le fasi iniziali di un'impresa che comprende il capitale di sperimentazione, di costituzione e di avvio della *start up*. Esso comprende sia il finanziamento concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale di prodotto o servizio, sia il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

h) « capitale di sperimentazione »: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase iniziale della *startup* innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell'iniziativa imprenditoriale, a supporto dell'incubazione, per fornire alla *startup* una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da società di investimento, da investitori informali o da fondi di *venture capital*;

i) « capitale proprio (*equity*) »: la quota di partecipazione in una *start up*, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori informali;

j) « quasi-*equity* »: gli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite della *start up* destinataria;

k) « capitale di rischio »: l'investimento nel capitale proprio o in quasi-*equity* a imprese nelle fasi di capitale di avviamento e di capitale di espansione;

l) « *venture capital* »: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al

finanziamento dell'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende il capitale di avviamento e il capitale di espansione;

m) « fondo di fondi »: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell'assunzione di quote di altri fondi o di società di investimento nelle fasi del capitale di avviamento di una *start up* e nell'attività di *venture capital*, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in *startup*;

n) « *cloud computing* »: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse *hardware* e *software* direttamente distribuite e visualizzate in rete;

o) « *open data* »: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;

p) « nucleo familiare » i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente:

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « *investment company* » con le seguenti: società di investimento e le parole: « *early stage capital* » con le seguenti: capitale di avviamento;

b) al comma 3 sostituire le parole: « *early stage capital* » con le seguenti: capitale di avviamento e le parole: « fondi di *micro-seed* » con le seguenti: fondi di investimento in capitale di sperimentazione.

1. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che promuovono inserire la seguente: , accelerano.

* **1. 2.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che promuovono *inserire la seguente*: , accelerano.

* **1. 3.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che promuovono *inserire la seguente*: , accelerano.

* **1. 4.** Toto.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f) *inserire la seguente*:

f-bis) Crowdfunding: processo collaborativo di persone fisiche o giuridiche che, attraverso una donazione a una piattaforma sorta a tale scopo, sostengono economicamente le idee di persone e organizzazioni.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 17, *aggiungere il seguente*:

ART. 17-bis.

(Regolamentazione e agevolazioni fiscali per il crowdfunding).

1. È istituita una commissione per l'identificazione e la certificazione delle piattaforme di *crowdfunding* presenti sul territorio italiano.

2. La certificazione della piattaforma presso tale organo comporta la possibilità della detrazione fiscale dell'importo donato alla piattaforma, da parte della persona fisica o giuridica che effettua la donazione.

1. 5. Rao, Mereu, Compagnon.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale italiana).

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della Agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti per effetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento previsto dalla presente legge, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate.

2. 1. Monai.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 aprile di ogni anno con le seguenti: ogni due anni, entro il 30 aprile,; conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 4, alinea, le parole da: Il Governo fino a una relazione con le seguenti: Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Monai.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Web reputation).

1. La « *web reputation* » è l'azione di comunicazione digitale realizzata in rete per la manutenzione, valorizzazione, promozione e tutela della credibilità e della

reputazione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni.

2. La fase di rilevazione della « *web reputation* » per essere considerata attendibile, fruibile e costituire riferimento di interesse pubblico e generale, deve analizzare almeno l'85 per cento del traffico di rete rappresentato e deve indicare il periodo di rilevazione.

3. Nella « *web reputation* » le fasi di valutazione della produzione di senso dei contenuti rilevati e della loro polarizzazione rispetto all'oggetto di analisi, così come la determinazione dei servizi digitali, delle azioni di manutenzione e gestione da assumere per la tutela, valorizzazione, promozione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni sono da realizzarsi sotto l'esclusiva responsabilità di un professionista della comunicazione. Garanzia di correttezza la natura d'interesse pubblico e generale della sua professione che egli eserciti, come certificato dalla personale denuncia dei redditi, da almeno 5 anni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle società a partecipazione pubblica, al sistema giudiziario e legale le attività di monitoraggio e di alta consulenza per ogni ambito di applicazione della « *web reputation* ». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge il supporto e la promozione per la conoscenza della « *web reputation* » verso i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sede istituzionale per la definizione dei contenziosi e degli arbitrati pertinenti la « *web reputation* ». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può delegare e può utilizzare la rete territoriale dei Comitati regionali per le comunicazioni per le attività disposte dal presente articolo.

2. 01. Lusetti, Rao.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: con impianti di comunicazione elettronica in fi-

bra ottica *aggiungere le seguenti:* nonché con impianti di rete di banda larga mobile ove sono installati apparati con tecnologia UMTS e/o LTE.

* **3. 4.** Toto.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *aggiungere le seguenti:* nonché con impianti di rete di banda larga mobile ove sono installati apparati con tecnologia UMTS e/o LTE.

* **3. 5.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *aggiungere le seguenti:* nonché con impianti di rete di banda larga mobile ove sono installati apparati con tecnologia UMTS e/o LTE.

* **3. 6.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

** **3. 1.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

** **3. 3.** Toto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi preesistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi pozzetti, cavidotti, armadi di distribuzione e cabine

pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.

*** **3. 7.** Toto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora un operatore di reti di comunicazione elettronica, per installare nuovi apparati di trasmissione e comunicazione elettronica, utilizzi preesistenti infrastrutture di rete poste sul livello stradale e nel sottosuolo, ivi compresi pozzetti, cavidotti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, nei centri e nuclei storici nonché nelle aree urbane contraddistinte da una elevata densità di fabbricati e dalla difficoltà di reperire idonei spazi per replicare analoghe infrastrutture, ha l'obbligo di condivisione degli spazi per realizzare la coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.

*** **3. 8.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.

**** **3. 10.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.

**** **3. 12.** Toto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 111.000,00 euro *sono aggiunte le seguenti:* ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « 66.500,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 »;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100,00 euro ogni 1.000 utenti ».

3. 13. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere con le seguenti: WiFi o Hiperlan o altre tecnologie di banda larga mobile.

* **4. 2.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, sostituire le parole: WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere con le seguenti: WiFi o Hiperlan o altre tecnologie di banda larga mobile.

* **4. 3.** Toto.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole da: 3 Watt fino alla fine, con le seguenti: 1 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, nessuna comunicazione è dovuta all'agenzia provinciale o regionale per la protezione dell'ambiente.

4. 1. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144)

All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate

per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o adottate ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2. ».

* **4. 01.** Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144)

All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o adottate ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2. ».

* **4. 02.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144)

All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, possono essere identificati e registrati, anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via sms e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o adottate ulteriori procedure semplificate, anche negli altri casi previsti dal comma 2. ».

* 4. 03. Toto.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Alle persone fisiche il cui reddito risulti inferiore a euro ventimila e nel cui stato di famiglia sia presente un minore che abbia compiuto il decimo anno di età, è concesso per l'anno 2013:

a) un contributo di euro 100 per l'acquisto di un computer fisso o di un tablet, che consenta il collegamento WI FI e/o alla rete dati cellulare, a condizione che si proceda alla rottamazione del vecchio;

b) un contributo di 50 euro per l'acquisto di una chiavetta per la connessione alla rete Internet;

c) un contributo di 50 euro per la realizzazione di impianti Internet satellitare nelle zone non coperte dal cablaggio.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto un'attività di programmazione e di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbiti e ripartiti, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

5. 1. Rao, Mereu, Compagnon.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) un contributo di 50 euro per la realizzazione di impianti Internet satellitare nelle zone non coperte dal cablaggio.

5. 1. *(Nuova formulazione)* Rao, Mereu, Compagnon.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi alla diffusione di terminali POS per pagamenti in modalità contactless).

1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di terminali POS abilitati a ricevere ed autenticare pagamenti in modalità *contactless* è applicata una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti.

5. 01. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Incentivi alla diffusione di terminali POS).

1. Ai titolari degli esercizi commerciali che si dotano di terminali POS è applicata

una detrazione d'imposta pari al costo degli investimenti a tal fine sostenuti.

5. 01. *(Nuova formulazione)* Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis

(Tutela del consumatore)

1. All'articolo 21 del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4, inserire il seguente « 4-bis. È considerata altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo non giustificato dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».

8.0100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione o avvio dell'attività della *start up*, nonché nella fase successiva dello sviluppo del prodotto.

12. 1. Monai.

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole: per azioni o in accomandita per azioni.

15. 1. Palmieri.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni o in accomandita per azioni *con le seguenti:* società di capitali.

15. 2. Palmieri.

ART. 17.

Al comma 2, sostituire le parole: a tasso agevolato *con le seguenti:* per il 50 per cento a fondo perduto e per il 50 per cento a tasso agevolato.

17. 1. Palmieri.

ART. 18.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per i primi tre anni dalla costituzione dedurre integralmente il costo come immobile strumentale, anche in caso di uso promiscuo per sede ed abitazione.

18. 1. Palmieri.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. Alle aziende che acquistano servizi di *startup* innovative o che rivendono tali servizi viene riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 30 per cento dei costi sostenuti.

* **20. 02.** Toto.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

1. Alle aziende che acquistano servizi di *startup* innovative o che rivendono tali servizi viene riconosciuto un credito di

imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 30 per cento dei costi sostenuti.

* **20. 03.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la base imponibile IRES è ridotta fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti per l'acquisizione delle frequenze radio e di apparati, inclusi quelli d'utente, e del relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile.

21. 02. Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. Ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che effettuano investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 30 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei menzionati investimenti.

21. 04. Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: « tramite tale dispositivo, » aggiungere le parole: « qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica, ».

* **22. 1.** Toto.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: « tramite tale dispositivo, » aggiungere le parole: « qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica, ».

* **22. 2.** Crosio, Caparini, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: « tramite tale dispositivo, » aggiungere le parole: « qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica, ».

* **22. 3.** Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sulla compravendita di prodotti editoriali digitali via Internet è applicata l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento.

22. 4. Rao, Mereu, Compagnon.

(Approvato)

ART. 23.

Sopprimere l'articolo 23.

23. 1. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Allineamento dell'aliquota fiscale sul « prestito sociale » alla tassazione sulle rendite finanziarie).

1. All'articolo 26, comma 3-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « di cui alle lettere » sono aggiunte le seguenti: « a), diversi da quelli indicati nei commi precedenti, ».

24. 01. Palmieri.

ART. 25.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: sviluppatori sopprimere le parole: di impresa.

25. 1. Palmieri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in favore dei con: verso i.

25. 2. Palmieri.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: decreto di cui al comma 2 del presente articolo con: decreto ministeriale 8 luglio 2005.

25. 3. Palmieri.

(Approvato)

ART. 27.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: accessibile.

27. 1. Palmieri.

(Approvato)

ART. 28.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati incentivi ed agevolazioni per le pubbliche amministrazioni che, per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, si consorzino per la gestione dei servizi.

28. 2. Mereu.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 28 con la seguente: Adozione del software libero e interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

28. 1. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Servizi digitali al cittadino).

1. Entro il 31 gennaio 2015 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui è tecnicamente possibile, deve essere integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di *switch off* dei servizi per aree territoriali è predisposto per il 2013 dal Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Entro il 31 gennaio 2014 tutte le pubbliche amministrazioni rendono disponibile al pubblico un numero di postazioni gratuite e assistite, in proporzione all'utenza potenziale dell'ente, di accesso alla rete Internet per la richiesta e la fornitura dei servizi digitali di cui al presente articolo. Le postazioni di cui al presente comma possono essere collocate anche presso luoghi aperti al pubblico, di grande frequentazione e passaggio, sia pubblici che privati, quali aree pedonali, parchi, centri commerciali, uffici postali, scuole.

3. Entro i 90 giorni precedenti il termine di cui al comma 2, ciascuna pubblica amministrazione rende noto sul proprio sito *web*, in formato *standard*, l'elenco dei servizi disponibili; le modalità di fruizione

di tali servizi, con indicazione dei servizi prestati gratuitamente e dei servizi per l'accesso ai quali è previsto il pagamento di imposte, bolli o diritti a qualunque titolo; le eventuali limitazioni; ogni altra informazione utile ad assicurare l'accesso e la fruibilità dei servizi medesimi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, al fine di assicurare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

28. 01. Gentiloni Silveri, Meta, Zampa, Pierdomenico Martino.

(Approvato)

ART. 30.

Al comma 1, sostituire la parola: *esclusivamente con la seguente*: anche.

30. 1. Biasotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il destinatario non sia dotato di posta elettronica certificata o che non abbia manifestato diverso avviso ».

30. 1. (Nuova formulazione) Biasotti, Palmieri, D'Alessandro.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07089 Gatti: Sulle dimissioni di lavoratori impiegati nella sede della Champion spa di Scandicci	179
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	181
5-06960 Pedoto: Completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	180
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	182

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 10.30.

5-07089 Gatti: Sulle dimissioni di lavoratori impiegati nella sede della Champion spa di Scandicci.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che la questione posta nell'interrogazione in titolo è nota da tempo all'Esecutivo, dal momento che è stata già prospettata in altri atti di sindacato ispettivo, sia alla Camera sia al Senato, e attraverso contatti, anche di natura informale, con lo stesso Ministro. Manifesta, quindi, una, sia pur relativa, soddisfazione per la ripresa dell'attività

dell'azienda in questione, a testimonianza della particolare vivacità produttiva del tessuto economico del territorio (pur a fronte delle numerose difficoltà incontrate, anche a causa del recente sisma), sottolineando tuttavia la presenza di taluni elementi di criticità nella gestione dei rapporti con i lavoratori. Fa notare, infatti, che, sulla base di informazioni in suo possesso, in parte difformi da quelle riferite dal Governo, sarebbero stati disposti numerosi trasferimenti di dipendenti, per la maggior parte dei quali non sarebbero state previste adeguate misure di supporto: ciò ha contribuito a determinare, a suo avviso, il licenziamento volontario di molti di questi lavoratori, anche a causa delle lunghe distanze dai luoghi di lavoro imposte da tali trasferimenti.

Fa presente, peraltro, che alle reiterate richieste pervenute da lavoratori, sindacati e istituzioni locali, miranti ad un incontro chiarificatore, l'azienda ha risposto – secondo quanto risulta da notizie acquisite per le vie brevi – con un tono di «aperta ostilità», sottraendosi a qualsiasi tipo di confronto e rendendo di fatto impossibile il ricorso agli ammortizzatori in deroga. Osserva, infine, che sono soprattutto le

donne – molte delle quali in gravidanza o con bambini in giovanissima età – ad avere pagato il prezzo più alto, a fronte di un comportamento scorretto dell'azienda che le ha indotte sostanzialmente alle dimissioni volontarie, con la conseguente perdita della possibilità di accedere agli strumenti di sostegno al reddito.

5-06960 Pedoto: Completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luciana PEDOTO (PD), nel replicare, si dichiara sorpresa che la risposta del rappresentante del Governo si sia soffermata su una serie molto ampia di iniziative assunte dal Governo in materia di sicurezza del lavoro – alcune delle quali reputa comunque condivisibili, come quelle in materia di formazione e comunicazione culturale, esprimendo tuttavia perplessità su altre, come quelle che espongono una sorta di contabilità via *web* delle riunioni dell'apposita Commissione consultiva – ma abbia eluso il quesito

fondamentale dell'interrogazione, riguardante l'adozione delle misure attuative del decreto legislativo n. 81 del 2008. Giudicato inaccettabile il ritardo accumulato nell'applicazione di tale normativa, afferma che si sarebbe attesa una risposta del Governo volta a fornire rassicurazioni sui tempi di adozione di tali provvedimenti, considerata anche l'urgenza di intervenire per ridurre i rischi degli incidenti sui luoghi di lavoro, che giudica una vera e propria piaga sociale del Paese.

Esprimendo, quindi, il proprio rammarico per tali circostanze, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, rilevando che, a prescindere dalle attività messe in campo dallo stesso Esecutivo, risulta mancante, allo stato, l'elemento fondamentale ai fini del raggiungimento dell'obiettivo primario del rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ossia la definizione – anche temporale – degli strumenti attuativi della legislazione primaria vigente sulla materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

ALLEGATO 1

5-07089 Gatti: Sulle dimissioni di lavoratori impiegati nella sede della Champion spa di Scandicci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Gatti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle conseguenze che la ristrutturazione aziendale della Champion Europe Services potrebbe comportare per i dipendenti dell'unità operativa di Scandicci (Firenze).

La Società, facente parte del gruppo Champion Europe Group, ha sede legale in Campogalliano (Modena) e unità operativa in Carpi (Modena), ove sono concentrate le Direzioni del gruppo e i reparti facenti capo alle Direzioni Generali e alle aree commerciale, sistemi informativi, vendita, sviluppo rete e ufficio tecnico.

Presso l'unità locale di Scandicci (Firenze), nella quale alla data del 1° dicembre 2011 erano occupati 60 dipendenti, per la maggior parte donne, è stato operativo il reparto Disegno e sviluppo del prodotto e connesse funzioni a supporto dello stesso.

La dirigenza aziendale già dalla fine del 2011 aveva deciso di accorpate presso la sede di Carpi le funzioni legate allo sviluppo del prodotto presenti a Scandicci per motivi di efficienza organizzativa tra le diverse aree aziendali e per meglio rispondere alle esigenze del mercato attraverso la diretta connessione tra le attività della Direzione sviluppo e il Settore commerciale.

Ritengo opportuno far presente che l'Azienda, considerando necessarie per l'organizzazione produttiva le figure professionali operanti nella sede di Scandicci, ha offerto a tutto il personale il trasferimento a Carpi. In questa prospettiva, tenuto conto della prevalente presenza di

donne lavoratrici e al fine di alleviare in ogni caso i disagi connessi al trasferimento, ha voluto riconoscere ai lavoratori interessati:

l'alloggio per un anno;

i buoni pasto;

un'autovettura aziendale, per gruppi di 4 lavoratori per un anno, per facilitare il rientro settimanale a Scandicci;

il pagamento di eventuali differenze per le rette degli asili nido;

un'agenzia a disposizione per le attività connesse al trasferimento.

Sebbene la Società non abbia previsto misure per supportare i lavoratori dimissionari, risulta che il presidente della regione Toscana abbia ricevuto dall'Azienda la disponibilità a procedere esclusivamente a risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per coloro che non intenderanno aderire alla proposta di trasferimento.

Il Presidente della Società ha informato che circa 20 lavoratori in forza a Scandicci hanno già rassegnato le dimissioni, probabilmente perché in condizione di ricollocarsi presso aziende del territorio, mentre circa 20-25 lavoratori sarebbero disposti a trasferirsi a Carpi.

Da ultimo vorrei rassicurare l'onorevole interrogante in ordine alla massima disponibilità assicurata fin d'ora dal *management* aziendale ad informare i competenti Uffici del Ministero che rappresento riguardo all'evolversi della questione.

ALLEGATO 2

5-06960 Pedoto: Completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Pedoto – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, cosiddetto Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preliminarmente ricordo che la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica è obiettivo che il Ministero che rappresento intende perseguire sia completando l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

È proprio intervenendo sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, che sarà possibile affrontare il gravissimo problema degli infortuni sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati *standard* di sicurezza nei luoghi di

lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il pur necessario completamento – mediante le fonti di rango secondario previste dal Testo unico – del quadro giuridico di riferimento, ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni promosse da soggetti istituzionali pubblici e da privati dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in attuazione di quanto previsto dal citato Testo unico e in continuità con le attività promozionali e di comunicazione già realizzate, ha partecipato alla programmazione, alla predisposizione nonché al cofinanziamento di una nuova campagna nazionale a sostegno del piano di prevenzione sulle malattie professionali. Tale campagna, promossa insieme all'INAIL, al Ministero della salute, alle regioni ed alle province autonome e in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sui principali fattori di rischio in ambito lavorativo.

Inoltre, faccio presente che attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 è stato possibile superare le difficoltà operative evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – rendendolo oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia – idoneo a costi-

tuire il fondamento giuridico di una moderna strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale viene riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).

In tale ottica si è provveduto ad una rivisitazione dell'entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base Istat dal 1994 ad oggi. In ogni caso viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

In attuazione dei criteri di delega, le misure finora adottate garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia.

Il Ministero che rappresento mira alla riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro, secondo le prerogative di propria competenza. In tali ambiti, quindi innanzitutto nel settore dell'edilizia, è stata da tempo

fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Sono state, in altre parole, impartite agli uffici del Ministero del lavoro addetti alla vigilanza precise istruzioni volte ad orientare le verifiche alla ricerca delle violazioni più gravi o più sostanziali.

Vorrei ricordare, inoltre, che molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Tale organismo è stato ricostituito con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008.

Al fine di approfondire e sviluppare in termini operativi le competenze attribuite alla citata Commissione (si pensi, ad esempio, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o alla individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) sono stati costituiti nove Gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali.

Faccio inoltre presente che è in corso il completamento di alcune ulteriori attività previste dal Testo unico, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicu-

rezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale dello stesso e sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, si è proceduto alla predisposizione del decreto, *ex* articolo 3, comma 3-*bis*, del Testo unico, che individua la normativa di salute e sicurezza che consideri le « peculiari esigenze » per le società cooperative e per alcune categorie di volontari (della protezione civile, della Croce Rossa eccetera).

Occorre, poi, segnalare che con decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 sono state introdotte misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (cosiddetti « ambienti confinati »).

Il provvedimento è stato condiviso da regioni e parti sociali quale misura necessaria a impedire il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità e prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.

In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica da ultimo citato, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha realizzato un manuale pratico che rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

È da rilevare, inoltre, l'approvazione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), redatto con il costante coinvolgimento dell'Inail, quale ente gestore del trattamento dei relativi dati e delle regioni.

Nella medesima Conferenza sono stati, inoltre, approvati gli accordi – frutto di diverse riunioni con le amministrazioni pubbliche « centrali » competenti in materia (*in primis* l'Inail), con le regioni e le parti sociali – sui contenuti e le modalità della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere « in proprio » i compiti del Servizio di prevenzione e protezione (secondo l'articolo 34 del Testo unico) e sui contenuti e sulle modalità della formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (ai sensi del successivo articolo 37).

Con la circolare n. 8 del 24 maggio scorso il Ministero, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale, ha fornito chiarimenti diretti a valorizzare la disciplina dell'uso sicuro di particolari attrezzature di lavoro quali le ceste autoprodotte portate dai trattori.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione dell'informazione, ricordo che il Ministero ha predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito *internet* specificamente dedicata alla consultazione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole a presidio della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di prevenzione moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nella prospettiva di abbattere il numero e la gravità degli infortuni riducendo, quindi, le sofferenze e le ricadute di ordine sociale che derivano da simili eventi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni <i>standard</i> (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

AUDIZIONI

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni *standard*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dino Piero GIARDA e il sottosegretario Vieri CERIANI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Walter VITALI (PD), Giuseppe SARO e Marco STRADIOTTO (PD), nonché i deputati Marco CAUSI (PD), Rolando NANNICINI (PD) e Linda LANZILLOTTA (Misto).

Il sottosegretario Vieri CERIANI fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro e il Sottosegretario per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	186
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (<i>Esame e rinvio</i>)	186
Comunicazioni del Presidente	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco.

(Esame e rinvio).

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere alla presentazione di un'apposita relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco.

I relatori, deputati Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Ludovico VICO (PD),

hanno presentato una proposta di relazione che è stata depositata presso la segreteria della Commissione e distribuita a tutti i componenti la Commissione stessa.

Anna Teresa FORMISANO, *relatore*, illustra la relazione.

Intervengono a più riprese, svolgendo considerazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Anna Teresa FORMISANO, *relatore*.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che è fissato alle ore 12,00 del 7 settembre 2012 il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni o proposte di modifiche che saranno esaminate in una prossima seduta della Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna testé conclusa, ha deliberato che una delegazione della Commissione svolga, nel mese di ottobre, in date da definire, una missione di studio in Francia, a Parigi, al fine di approfondire i fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale mediante l'analisi delle iniziative di contrasto intraprese dalle istituzioni e dagli organismi competenti in materia. Alla missione parteciperanno, oltre al presidente, un rappresentante per gruppo.

Informa, inoltre, i colleghi che la British American Tobacco ha invitato la presidenza a partecipare, in data 14 settembre 2012, ad una visita di studio presso il proprio Centro di Ricerca, con sede a Southampton (Regno Unito). La visita sarà finalizzata ad approfondire la conoscenza delle attività scientifiche a supporto della

lotta al contrabbando ed alla contraffazione di sigarette realizzate dal Centro di Ricerca della BAT.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.05 alle 12.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

7-00955 Nirenstein: Sulla commemorazione del quarantesimo anniversario della strage dei giochi olimpici di Monaco del 1972 (<i>Discussione e approvazione</i>)	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-07136 Maurizio Turco: Complesso edilizio adiacente la Basilica di San Paolo a Roma ..	6
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	8
5-07138 Maurizio Turco: Magistratura italiana e IOR	6
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	10
5-07142 Maurizio Turco: Anniversario dei Patti Lateranensi 2012	7
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	12
5-07146 Maurizio Turco: Direzione dei servizi di sicurezza e protezione civile della Città del Vaticano	7
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	13

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Atto n. 494 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ..	31
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini)</i>	35
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere degli onorevoli Di Pietro e Palomba)</i>	42
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell'onorevole Cavallaro)</i>	50
<i>ALLEGATO 4 (Nuova proposta di parere dei relatori, onorevoli Cassinelli e Siliquini, approvata dalla Commissione)</i>	54

INTERROGAZIONI:

5-06727 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto presso il carcere di Porto Azzurro	33
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	60
5-06784 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto in stato di custodia cautelare nell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena	33
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	62

5-06785 Bernardini: Sulle disfunzioni e carenze degli istituti penitenziari e sulle strutture carcerarie non utilizzate in Puglia	33
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	63
AVVERTENZA	34

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00952 Stefani: Sulla soluzione del conflitto in Nagorno Karabah (<i>Discussione e rinvio</i>)	66
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06861 Renato Farina: Sul campo profughi di Shousha al confine libico-tunisino	68
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	69
5-06935 Renato Farina: Sul campo profughi di Scegarab in Sudan	68
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	71

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Assessore regionale all'economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana	72
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).	
Audizione del presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	72

AUDIZIONI:

Audizione del Dirigente generale della Direzione finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Francesco Parlato, in merito all'impatto sulla finanza pubblica e sui profili di carattere economico e finanziario del programma di dismissione di immobili pubblici finalizzato alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	73
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07535 Causi: Restituzione ai contribuenti delle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990 delle somme versate a titolo d'imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-07536 Fugatti: Riqualficazione dell'area dell'ex caserma Sani, sita a Bologna	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	78
5-07537 Savino: Ritardi nell'emanazione del regolamento per l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni della legge n. 120 del 2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	75
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	79

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	80
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di documento conclusivo)</i>	83
<i>ALLEGATO 2 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	114

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5116 Giuliotti – Adozione del testo base</i>)	82
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento precari scuola, su questioni connesse al precariato scolastico	82
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di organizzazioni sindacali dello spettacolo, sulle problematiche concernenti il piano di dismissioni di Cinecittà Studios S.p.A. e Cinecittà Digital Factory S.r.l. in Roma	82
--	----

AVVERTENZA	82
-------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-07539 Piffari: Iniziative urgenti per il rispetto della normativa in materia di trattamento delle acque reflue urbane	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-07540 Lanzarin: Sull'inquinamento del sito dello stabilimento Ex Recuperi nel territorio del Comune di San Benigno (TO)	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-07541 Di Biagio: Su un programma di bonifica dell'area a nord di Napoli e a sud di Caserta	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	151
5-07542 Mariani: Iniziative per fronteggiare l'emergenza idrica in Toscana	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	153

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per l'Agenda digitale. Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (<i>Esame e rinvio</i>)	156
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	168
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
AVVERTENZA	167

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI:**

5-07089 Gatti: Sulle dimissioni di lavoratori impiegati nella sede della Champion spa di Scandicci	179
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	181

5-06960 Pedoto: Completa attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008	180
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	182

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni <i>standard</i> (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	186
Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore del tabacco (<i>Esame e rinvio</i>)	186
Comunicazioni del Presidente	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,40



16SMC0006970